Cat. Acc. 754. ms. ital. quart 14.

NOS MARINVS GRIMANO DEI GRATIA DVX VENETIARVM &c.

Ex Biblioth. Regia Berolinensi.

COMMETTEMO

à te nobile FRANCESCO CONTARINI dilecto cittadino, et fidel nostro, che in nome del Sig. nostro my GIESV CHRISTO iudi, et sij di nostro ordine CAPITANIO della Città nostra di VICENZA per mesi sedeci, et Cast. più quanto il tuo successore differirà à venir. Le lis hauendo buona et diligente sollecitudine per la custodia et conseruatione di detta Città, sì come della bontà et prudenza tua pienamente si confidamo &c.

Del salario del capitanio, et sue corte.

Hauer debbi ueramente di salario netto all'anno

et à ration di anno lire mille, quatro cento cinquanta de piccoli con questa conditione, che sij tenuto, et debbi andar, et cavalcar per il territorio si come sarà bisogno per rispetto di tener tutti sotto buona obedienza. Il predetto salario tutto veramente torrai delle entrate di questa Camera nostra in tre rate ogni quatro mesi et dei haver uno Cancelliero, che non habbi alcun salario, et è obligato pagar del suo in detta camera per la limitation del cons.to di Xe. sud.a dodeci, giorni dodeci all'anno.

Item doi cavallieri, che vadano ad aprir et serrar le porte della Città portandoti poi le chiavi, ne per altri possano esser serrate le dette porte, che per tuoi compagni, i quali non habbino alcun salario, ma debbano pagar per la limitatione sopradetta ducati dieci per cauno all'anno, et al ritorno tuo proverai una fede delli Sindici di Camera predetta di haver tolto il tuo salario netto, et che gli predetti tuoi officiali habbino pagato quanto è sopradetto. In-

Dei habitare nella casa, nella quale sono

schi di sbandir gli Capit.i di Vicenza

Che gli officiali delle bollette non siano Presentini.

È ordinato, che per ogni buon respetto i offitiali delle bollette non possino esser da Vicenza, ne meno del distretto Vedelino et cosi ad unguem observenza. ecc.

Delli denari che si deuono mandar all'offitio s.a le Camere per gli pagam.ti delle gente, che seruono nelli luochi da Mare.

Sappi esser.a stabilito, che quelli Rettori, et Conservenghi delle terre nostre, gli quali sono obligati à contribuir et satisfar ai pagamenti delle gente d'arme, Conestabili et stipendiarij nostri, che seruono nelle Città, et luoghi nostri da Mar, siano tenuti mandar ogni settegenm.te tutto il denaro delle bollette, le quali di mese in mese li seranno mandate in uno over più groppi bol. ladi all'offitio nostro di Provveditori sop.a

le camere in pena di duc.ti mille, et non
fanni ne permetterni, che sij fatto ad alcun
Cancelliero, ouer ad altro per nome di detti
Conduttieri, et Connestabili nostri alcuna
assignattione de debittori à conto delle sue
Colette non dando il denaro ad essi Cancellieri
ouer altri, ma mandando quelli alli Giud.ri
nostri sopra le Camere, come è detto di sop.a
sotto la pena soprascritta, et cosi siano
obligati ad osservar. ~

Che l'sij pagato l'affitto della
casa del Camerlengho. ~

Sapperai, che l'die esser dato duc.ti quindeci
all'anno, et à ragion di anno al Camerlengho
nostro de hi per l'affitto d'una casa, se ne
ui serrà alcuna habitatione del Dominio
nostro dove possi habitar: ~.

La custodia della Città, et cura de
soldati sia del Cap.o eletto delli soldati
del cap.o Ignat, il qual sij suo Giudice,
ma non da casi attroci. ~

Ti damo auttorità, et liberta di serrar, et aprir
tutte le porte della Città, et hauer dei tutta
la custodia di quella, et tutto il gouerno
de stipendiati nostri, cosi da piedi come da
cauallo, che si attrouano in la detta Città
à quali in ogni occorrentia di loro, cosi
Ciuil, come Criminal gli debbi, et possi
administrar giustitia, secondoche ti parerà
esser giusto. Ma saperai, che non se
poi impazzar de quelli soldati, che
fossero della compagnia dell'Ill.mo
Capit.o Gnal, ueramente descritti nella
sua compagnia auanti perpetrassero
il delitto. Conciosiacosache sua
Ecc.tà gli sia suo Giudice cosi in Ciuil, come
in Criminal, al qual presterai ogni
aiuto, et fauore per la esecutione
contra li delinquenti, quando serai
richiesto, eccetto però li infrascritti
eccessi, cioè di Rebellione, assassinam.ti
Incendiarij, Violatori, et Stam-
patori di monete, et di stampe, et di
altri delitti atroci, li quali fussero com-
messi nella Città, et territorio di essa com-

medesimo, de quali tu debbi esser giudice et cognitore, et similmente contra di quelli i quali doppoi commesso il delitto si facessero reuiner nella sudetta condotta procederai, et administrerai giustitia. ~.

Delle cause criminali frà stipendiati, et Cittadini. ~.

In caso ueramente, che alcuna rissa ouer duello, ouer differentia nascesse, ò fosse frà alcuno delli stipendiarij, ouer moglie, figliuoli, et figlie di quelli da una parte, et alcuno de Cittadini, ouer habitanti et viandanti dall' altra. Tu Capit.° dei inquirire, et examinar la colpa, et enormità de stipendiati, moglie, figliuoli et figlie, li quali et quale hauessero commesso il delitto, et essa inquisitione fatta secondo la qualità delli delitti da loro commessi debbi proceder contra i stipendiati, figliuoli et figliuole di quelli saranno colpeuoli de detto eccesso. Il Podestà ueramente debba proceder

contra i suoi Cittadini, et habitanti, over
cadauno altro uiandante, ecfremote di detta
Città, over qual si voglia eccesso per loro
commesso et contra i suoi Stipendiarij, si
come ad esso Podestà parerà giusto, dando
uno all'altro le inquisitioni, et Processi
seguiti nelle Città, et eccessi di simil sorte,
acciòche per cadauno de uoi si possi fare
la debita, et equal giustitia à ciascuno.

Delle cause Ciuili frà gli Medesimi.

IN le cause ciuil ueramente questo modo si deb-
bi osservar, che se alcuna causa, over lite
sarà, et uertirà frà alcuno di Stipendiarij
da una parte, et alcuna de Cittadini, over
Habitanti, ò qualcun altro Viandanti dall'
altra, talche alcuni de Cittadini, et
Habitanti over Viandanti siano tenuti, et
debbano dar cosa alcuna ad alcuno de
Stipendiarij possino, et debbino conseguire
la ragione loro gli Stipendiarij in dove
casi innanzi el Podestà, et quel debba
sententiar, et de piano dar il debito

compimento, et summariam.te far giustitia
à quelli stipendiarij, che doueranno hauere
et all'incontro se alcuno de stipendiarij
saranno tenuti, et doueranno dar cosa alc.a
ad alcuno de Cittadini, et Habitanti, o'à
qualonque altro Prandente, quelli cosi possa-
no, et debbano conseguir la raggion sua
auanti di lor, et de plano, et summa-
riamente gli debbi administrar raggion, et
giustitia, l'uno, et l'altro per ueram.te
di'uri quanto più presto si possi ed buona
fede, et senza fraude alcuna, douendo
mandar ad execution le sententie, le
quali harranno fatte nelle cause di'cal
sorte, et questione ciuile. Oltra di'ciò,
ti sopi correger, condennar, et punir, et
priuar del stipendio li stipendiarij, et
sogetti secondo le lor colpe. ~

Di le Cause di tradimento tratti
due si'abe Giudici. ~.

Se ueramente l'accaderà, che'l si tractasse
cosa alcuna contra il stato nostro, Volé-

mo, che in detto caso per ambi loro sia fatta l'inquisitione, et formato il Processo, et sia proceduto contra li delinquenti, secondo à Voi parerà esser secondo Dio, et la giustitia di modo che li delinquenti sentino le debite pene, et gli altri habbiano com: occasion simili mancamenti. ~.

Il Capit.° elezza li Conestabili in luoco di quelli, che mancheranno. ~

Qualonq; volta, che venirà à mancar alcuno nostro, così da piedi, come da cavallo, si crederà, che come nel castello debbi in quello supplir de buoni, et sufficienti huomini, et similm.te quando alcun Conestabile così da piedi, come da cavallo venirà à mancar, debbi ellegerne uno in luoco di quello, mandando poi li detti Conestabili, et soldati alla nostra presentia, ma non poi ellegger alcuno che sij over sij stato della sua famiglia, ne far alcuno Conestabile di contemplatione loro per tutto il tempo del suo Regi:

mento, et per uno anno da poi il suo
compir. ~

Non si possi dar ad alcuno più d'
una posta, et non escusando
alcuno della sua guardia.

Et non possi dar ad alcuno più di una
posta di fante da pie, ne escusar alcuno
dalla sua guardia, ne permetter, che
alcuno metti altri in suo luoco, come
in caso d'infermità, over che fussero
fuor della terra con licentia, et non
poi rimetter, over tenir a nostro stipen-
dio da mò ad uno anno prossimo deri-
turo alcuno Lanze à pie, che fosse stà
casato per li nostri predecessori nostri. ~

Quelli, che estraxerano fanti da come
gli sotto non siano stipendiarij.

Oltra di ciò alcuno, che havesse, overo con-
traxesse parentado in alcuno delli gradi
infrascritti con alcun Guadin della

terra à le commessa, non possi de li' haver
nostro stipendio si' da piè come da cavallo
ne ciò si possi revelar ne far gratia ad
alcuno sotto pena di Ducati trecento
per cadauno che mesterà, over contrafarà
parte in contrario. Non si intendendo
però in questa prohibitione i Venetiani
nostri i quali per si, o per loco padri hanno
stato origine de Venetia et Dogado,
et ultra de ciò alcuno della Città, e
territorio à le commesso non possi haver
nostro stipendio si à piè, come à cavallo
in alcuno delli sopradetti luochi, eccettuà
do però quelli, che havessero soldo nelli
detti luochi del Dominio nostro per gratia.

Gradi di parentela.

Fratelli.
Sorelle.
Zermani cugini
Sorelle de madre, et suoceri.
Nepoti.
Figlioli de fratelli et sorelle.

Zenero, o Nuora.
Cugnati.
Fratelli, et sorelle de più
Nepoti et cugnati.
Cognati, et fratelli di mare.
Mogliere et sastre.

Non impresterai denari ad alcun stipendia-

rio nostro, sotto pena di perder li denari li fauerà imprestado. Ancora dei saper che li Camerlenghi deuono far le paghe alli stipendiarij si da pie come da cauallo della Città, et alibrato à le cõnesso.

Le porte non siano aperte, nome per li compagni, et custodi delle porte et nõ sia lecito ad alcuno andar fuori.

Ancora farai osseruar sotto debito di iuramento, che alcuno sij che si voglia non possa, ne debba per alcun modo, over ingegno andar ad aprir ne serrar le porte della Città senza uno delli suoi compagni con dui fanoi.

Li Capitanij ueramente, over capi delle porte non habbino ardir di tuor, ne far tuor cosa alcuna da persona alcuna cosi all'intrar, come all'uscir, ne tuor presente sotto alcun pretesto sotto pena di priuation di tutti li offitij, et benefitij della Città a lor commessi fino ad uno anno prossimo uenturo.

Item di più l'officio delle bollette sia fatto et tenuto secondo il consueto, et si come è stà seruato fino adesso. ℔: ~.

Che ogni mese siano viste le mani: tioni, et stipendiati del castello. ~

Ogni mese almeno una fiata dei andare al castello, et alle fortezze della terra à te commessa à veder le munitioni di esse et sei tenuto ancora ogni mese veder la mostra, così della Città, come del castello et le famiglie delli Castellani, et se essi le tengono si come troverai debbi ogni: fiata dal Dominio nostro ordinatamente.

De veder il territ.o una volta sola nel Reggimento. ℔: ~

Non poi andar à veder li luochi, et fortez: ze del territorio à te commesso, se nò una volta sola nel tempo del tuo Reggim.to con questo però, che non possi mandar con il più de cinque cavalli sotto pena de

Duc. cento per cadaun cavallo, il qual non
resti di più de essere scossa dalli Augustori
di Camera, il che inviolabilmente observarsi.

Che il Capit.o vada sopra alla
camera, et solleciti la exattione:

Observarsi la parte presa in Pregadi del
M. D XVII adi XIX April, il
tenor della quale è questo, cioè.
Conciò sia cosa che per la commissione delli
Capitanij nostri, delli Capitanei non sono tenuti
veder le casse delle camere et si come è
noto, quasi tutti gli denari delle Camere
nostre si spendono nelli stipendiarij nos-
tri, si da piedi come da cavallo, et
perciò sia necessario proveder che li
Capitanei nostri vedano li conti de dette
Camere, si come è commesso alli Podestà:
L'Andera parte, che l'sij commesso à
tutti li Capitanei delli luochi nostri,
che dui volte alla settimana da per si
over col Podestà siano tenuti, et debbano
andar alle camere nostre à veder, et

examinar i conti di esse camere, et far
quitione insieme, et li camerlenghi nostri
che el denaro della Signoria nostra e ij
loro, li quali camerlenghi siano obligadi
et debbano mostrar alli nostri capitanij
i conti delle camere, et exhibir la
extention del denaro del nostro Comun
secundo l'ordine delli capitanij nostri.
El Podestà ueramente collega di detti cap.
sia fatto di uueder i conti di dette
camere, et in tutte le altre cose spettadi
et pertinenti al fatto de dette camere
obmanghino alla solita conditione: Vi.

Li camerlenghi stiano ad obedientia
del Rector, el qual sentencia alle colletore.

Dei saper, si come è sta preso nel nostro
consiglio de Pregadi, et zonta che li camer.
lenghi nostri debbano esser all'obedientia, et
mandato del Podestà, et uuedere, et
dispensar i denari spettadi alla Comun
nostra, et mostrar i conti delle entrade
et spese del nostro Dominio spettanti

à detta camera al Podestà, si come et
quando li parerà, et piacerà, et sij tenuto
il detto Podestà ad ogni requisitione del
capit.o far il bolletin per le paghe, et
monsteration delle genti d'arme, et sbirri
delati nostri, et altri, che sono commessi
al capitanio, si come ricercherà detto capi:
tanio, le qual tutte cose si guardi, et
be spedita osservare: ti: L.

Li stipendiarij non possano star ab:
senti se non per tre giorni: ti: ~ .

La nostra intentione è così come è stà preso
in Pregadi, che alcuno delli nostri stipendia:
rij non possi star fuori della sua guarda
per più di tre giorni, sotto pena di perder tutti
il soldo di quelli giorni, che saranno stati
absenti, stia li tre giorni, et similm.te si proibi:
sce, che non possi dar licentia ad alcuno
di predetti per più di tre giorni senza liti:
tia della Signoria nostra, facendo scrit:
tir di essamento sotto le pene predette
a soldati contrafacenti: ti: ~

et Camerlenghi, che dessero simil debitori come anco à quelli, che li togliessero, et li Camerlenghi predetti, quando deuono pagar alcuna bolletta non possano pagar ni denari contanti le retentioni da esser fatte ni cambi, ne per modo alcuno possino dar alcuna utilità de per simil retentioni, sotto tutte le pene sopradette. ~ ~.

A che modo si habbia à proceder nelle cause de parenti.

Nelle cause et questioni nevamente de suoi parenti siano attori ouero Rei, per li quali si è cavdato dalli Cons.i secondo li ordini nostri, le quali questioni non eccedano la summa de lire cinquanta de piccoli debbi esser giudice, et terminar quelle secondo la giustitia, ma da lire cinquanta sopra sabbioni il Podestà, et se per caso lui non potesse entrar, entra il Camerlengo et all'incontro lui non può entrar nelle cause simili in loco del Podestà. ~.

Mancando il Podestà entri il Capit.o
in luoco suo. &c.

Et se pervenisse l'accadesse, che Dio non voglia, che del tempo del suo capitaneato l'istesso cosa alcuna della persona del Podestà suo collega in detto suo ufficio che facemo provisione d'un altro Podestà, ouero del detto suo collega per qualche causa fosse fuori della Città, tal che esercitare l'uno et l'altro Reggimento, osservando in le cose, che aspettano alla Podestaria, la Commissione di esso Podestà. &c. &c.

Che l'capit.o non possi dormir fuori della Città ne uscir di quella se il Podestà non sarà nella Città et consentirà, et uni all'incontro.

Oltra di ciò li prohibimo, che per alcun modo, ouer ingegno non possi uscir della Città essendo il suo Collega fuori di quella ma non si debbi partir di essa fino che'l suo collega non torni da modo che di continuo uno di voi sia nella

Città pren

città per buona guardia di quella, ma bo-
leno et così si commetteno, che se tutti
doi voi ser ben, et honor delle vre robbe
deliberati, che uno di voi habbia ad andar
et cavalcar fuori della terra, rimanendo
però l'altro nella Città, secondo, che
per voi sarà sta deliberato per ambi
voi, si come è di sopra detto, a modo ale-
uno non possi, ne dei dormir fuori della
Città, ma ritrovarsi in quella si come
è sopradetto. Ti: ~ .

Modo da esser seruato nell'
affittar li Datij: Ti: ~.

Debbi tu, et il collega tuo insieme cō il
Camerlengho esser presenti all'incanto, de-
liberando li Datij nella maggior parte di
voi, sotto pena a ciascuno di voi, che in-
tralacerà di stare di questo atto che re
sarà data esecutione gli Auogadori nos-
tri di comun. Ti: ~ .

Contumacia delli Officiali del

Podestà alli Officiali del Capit.o

Quelli che sarà stà officiali con il Podestà non possi esser di nuovo d'anno con il Capitanio l'anno seguente, et similm.te quelli che serano stati con il capitanio non possino esser con il Podestà l'anno seguente sotto pena de fiorini trecento, cioè a l Podestà come al capitanio, che contrafacesse della qual pena non si possi far gratia: Vi: ~.

Delli sallarij delli Rettori del Territ.o, et che debbano render i suoi conti a' g.a camera. ~.

Delli castelli, et luochi sottoposti alla Città è le commessa, mandarno si come sai gli Rettori, li quali habbino ad governar, et far ragion, et giustitia sì le cose delli detti luochi, come si farai ragguar li suoi sallarij delle entrate della Città a' le.a commessa

de quatro in quatro mesi per zaltra, si come
di, et el Podestà incanta il nostro et cosi
essi Rettori ogni quatro mesi debbano assignar
à le et à questa camera nostra el denaro
che cadauno di loro haverà scosso, et
haverà hauto delle vendite, et cadun'
altra entrata delli luoghi à loro com.ti
et ritrovandosi nel ritorno loro sono
tenuti à far li suoi conti alli Officiali
delle Rason qui à Venetia. Vi: 2.

Li Comessi, che accuseranno alli siano ob:
bligati non gli dar il condenato al Camerlengo.

Quadoncha volta li suoi officiali, over quelli
del Podestà saranno qualche accusa del-
la quale se doverano haver parte siano
obligati dar in nota la condennation
al camerlengo, over camerlenghi, il
quale, i quali scodeno quelle, over quel
tanto che li accusati saranno condenati,
et essi officiali debbano haver la parte
sotta dammodo, che per loro sia scosso

et tutto, il che in quanto à le spetta osservarà inviolabilmente: Vñ. ~.

Perchè debbano esser puniti quelli, che commettono delitti la notte.

Item osservarà la parte presa in Pregadi per la qual è statuito, che quelli che sarà no trovati di notte con arme, over sbirri, diarij et offitij deputati sotto la obedientia del capitanio, et quelli, che vanno la notte senza l'arme contra la forma delli ordeni nostri spettino et pertenghino ad essi capitanei, quali per simil casi punischano, et li obedischino in come a lor parerà. Tutti li altri delitti veramente, che troverà, che si faranno la notte contra Cittadini della terra et luochi nostri, over altre persone subdite alla giurisditione de detti Podestadi, sia di qualonq condition siano vorrà et intenderà alla punition et giurisditione di detti Podestadi, i quali insieme con la sua

sua corte, over altram.re secundo la forma
delli statuti, et ordini di esse terre, pro-
ceedano, et faccino secondo, che dicerà
la giustitia: ñ: ~.

Sei paremi, et non più possino accompa-
gnar li Rettori alli suoi Reggimenti, et che
non si facino pasti, ne feste ad alcuno.

Si come è stà deliberato in cons.o di X. con
la zonta a V d'agosto M. D. XXXiij
non poi menar con sì all'intrar del tuo
Reggimento più di sei Nobili delli tuoi più
propinqui, ne anchora altre donne, che
figliole, suore, sorelle, cugnade: ~
Item di ciò così all'intrar del Reggimento,
come per tutto il tempo di quello non si
possi dare collatione d'alcuna sorte così nella
Città, come di fuori, ne far pasto ad alcuno
così di questa Città, come del suo à li
commessi, ne ad alcuno capitano, con-
duttiero, soldato, over soldiero di qual
si voglia conditione. Item non possi far
così all'intrar, come per tutto il tempo

del Reggimento proprio comodo, ne alle
sorte di festa à tue spese. Puoi niente
dimeno ricever in palazzo li tuoi pare-
ti, con li quali ti cacciarai da capello
facendo però per causa loro alcuna festa
ne sorte alcuna di ballo sotto pena di
ducati. Juserto d'oro per quadruplo nella
contrafatti del presente ordine da esser
divisa per terzo, cioè un terzo sia
dato all'accusator per il quale si ha-
verà la verità, et sarà sempre secreto, l'
altro terzo alli Avogadori di comun
et l'altro terzo all'Arsenal nostro. Oltra
la qual spesa remuneraria la qual
haverà per il suo Reggimento se sij ingrido
un'altro anno più di consuetudine re
sti per un'altro anno prossimo seguente
haver in questa Città officio, Magistrato, ne
esser in alcun nostro consegio. Item in
quanto alli ornamenti in palazzo se
contrafazzi alla contenentia delle parti
delli Procuratori sopra le pompe per
quanto aspetta ad essi ornamenti sij et

et esser s'intendi incorsi in le censure
et pene contenute in esse parti, delle qual
dette pene sopradette non li possi esser
fatta gratia alcuna, don, remission
ne compensation se la parte nō sarà
Presa per tutti sei li consegli, et hè
capta di detto cons.to di X, et presa
con li cinque sesti di detto cons.o la
execution ne rean.te della presente parte
sia commessa alli Provveditori s.ti Le
pompe in quanto aspetta ad esse sopra
et alli detti cai del cons.o nostro di X.

In che modo si possi adunar le gente d'
arme nell'entrata del Reggimento. ~.

Non possi anchora per pompa dell'intrada
del suo Reggimento adunar, ne far adu
nar le Gente d'arme, le quali allog.
giasser ne' mistri discosti dalla Città
a lor commessa et se per caso ne fussen
li de quelli, li quali nel medesimo
giorno doppo fatta l'entrata del Reg.

gimento possino anco tornar al suo allog-
giamento senza però una minima gravez-
za de sudditi nostri, sotto pena di
Ducati dusento. &c. ~.

Che l'nō si possi incanevar formento. ~

Et sapperai, che alcuno così Hebrie come
forestier, over qualonq; altro persi, over
per qualonq; altro modo non possino com-
prar ne far comprar formento per l'
incanevar, et far mercantia sotto pena
di perder el formento così comprado, et
altretanto, et el sarà Hebrie sia puni-
to per anni diese di tutti li offitij
et benefitij; se neran. & sarà forestier
et habitante in Venetia sia bandito di
Venetia, et del distretto, et el sarà fo-
restier, et suddito a Voi olora il per-
der del formento star debba per anni
doi in preggion. Niente di manco posi
cadauno per uso della sua famegia com-
prar staza cinque per cadauna bocca
una fiada all'anno, el che è comesso

à tè, acciò li sia data essecutione ne si possi far querela ne remessa alli contrafacenti: ñi: ~.

Che le biave siano condotte a Venetia.

Sei tenuto, et obligato dar licentia a ciascuna persona, che vorrà per questo destretto condur biave, et altre vettuarie a Venetia trattar così la nostra destretti, come de altri, permettere, che vengino a Venetia ed le biave, et altre vettuarie antedette liberamente et senza alcun impedimento pagando i dabij soliti, et in questi casi li contrafacenti cadano in pena del valor del quarto de tutta la robba, et biave nelle qual si contrafacessero nelli suoi proprij beni, et li Auogadori seguitino la pena, et habbino la parte come delle altre cose del suo officio: ~

Del condur le entrade fuori del Leo:

Ritrovo alli Luoghi della habitadi.

Ancora permettere a tutti li sudditi nostri

del distretto d'esse comunità li quali hauerano le sue entrate nel suo Regimento possino far condur esse sue entrate, et biade alli luochi ove habitano, et all'incontro li nostri Rettori permettino che li sudditi del suo Regimento, che haueranno le entrate nelli nostri luochi possino quelle far condur alla città d'essa comunità :ii:~.

Che le biade non possano esser condute de territorio in territorio.~.

XNon permettendo che alcuno o già comunità o già special persona possa estrazer biade de territorio in territ.o se non hauerà hauuto licentia dal Dominio nostro, et collegio delle biade cō intervento delli capi del cons.o nostro di X. secondo la forma delle Leze et ordini nostri.~

Del modo di far la discrettione delle biade nel distretto :ii:~.

Ogni anno al tempo delle raccolte manderai

delli tuoi officiali per tutte le ville del tuo distretto, et tuor in nota la quantità delli formenti et mistie di quell'anno accolte deputata una quantità sufficiente alli villani per il seminar dell'anno futuro, et il suo ritorno fino a S. Martino prossimo venturo, ne notifichera poi la predetta quantità raccolta, et del restante non intromettendo che quella sia venduta nel tuo distretto senza tua licentia fin che di continuo ne possi render conto in che modo sarà stata dispensata, et in che quantità ne possa dare se ne facesse bisogno.

Che alc.o non possi tenir sal nō datiato.

Item alcuna persona, communità, collegio over università non possi per alcun modo condur ne far condur, comprar donar, o altram.te alienar ne haver per uso suo alcuna summa di sal non datiato, ma sol.am.te di quel sal che si vende dal datiario vsato suoi ministri sotto pena di lire cinquecento

per guardarlo et perder il sal, et li
boui, le bestie, li cani, barche et sac-
chi con li quali fosse sta conduto sal
non saputo, et se sara de mezo guar-
daro in zoso caderà alla mità della
pena sopra scritta della qual el quarto
sia della Rettori, che farano l'esse-
cutione, un quarto dell'accusador, il
qual se intenderà sia diviso per terzo.

In che modo si habbi a lavorar li pani di lana.

Saper debbi, che li sudditi nostri, che vor-
ranno lavorar panni alla grana, et
sono soliti far le sorbade alli suoi panni
sono tenuti far quelle di filo in capo
delli panni per un palmo, semit.te
tutti li suoi segni de fil facendo garzar
el pello, che vadi verso la coda, et
non verso la testa, si come fanno li
nostri venitiani, ne possino far la
camella di bombaso alla testa, non
mettendo filo nella trama, si come
si fa li panni venitiani, oltra di ciò

in alcun luoco nostro non possi esser fatto
panno alcuno de mader longhezza
de brazza xxxvij, et simili panni
non possano esser esbadi delli luoghi
dode serranno sta fatti se nō serranno
prima segnadi con la bolla, et segni
di essi luoghi. Quelli veramente, che
in alcuna delle cose predette contrafarano
à questi ordini, oltra tutte le altre pene
statuite per le Leggi nostre siano im-
dilate privadi del mester della lana
et draperia, et pagino Bui. e. nyuec &
et li panni siano tagliadi per longo nel
la gruessa di esse bende, et luochi dove
seranno trovati, et siano persi. Per
il che ti commandemo per la debita esse-
cutione del presente ordine, che
far debbi ogni inquisitione delli contra-
facienti, et uno terzo delle pene
pecuniarie, et de panni confiscadi
debba esser tuo, un terzo dell'accusa-
tor, et l'altro terzo del Dominio
nostro, et se non vi sarà accusator
sia fatta la divisiōn in due parti

et non si possi far gratia ad alcuno sotto
pena di duc.ti mille a' cadauno contra-
facente; eccettuando solam.te da questo
ordine, quanto si appartiene per
far le portade per un palmo in
capo delli padri Veronesi, li quali
possino haver le dette portade dove
le hanno hauute sempre da modo
le siano fatte di filo: ñ: ~

Di quelli, che condarano panni de
oro, et de argento estratti de alcũ
luoco chà di Venetia. ~.

Se alcun panno d'oro, o d'argento
che non fosse fatto in questa Città nos-
tra di Venetia per alcuno fosse con-
dotto alla Città, over luoco a lei
commesso, over qualche lauorero ò
habito fatto che quelli, over se
alcun Hebile nostro, Cittadino ò
habitante in questa Città, et in alcu
terre, et luoghi nostri presumerano
sotto alcun pretesto vestir, over in

altra cosa usar alcuna cosa d'oro, d'
argento, over di seda, la qual non
possa sia fatta in questa Città, come è
detto, sadaux contrafacente, over
consentiente, che da alcun a lui
soggetto sia contrafatto debba por-
ter l'habito d'oro, d'argento, et
di seda, et ogni altro habito, trova-
to contra il presente ordine, le
qual tutte sia senza diminutione alcuna
siano brusciate publicando uno comandador
il contrafattor et la pena, ma tutti quelli
ritrovati esser in alcuno delli quali altre
fanno, con aumento di più per cento della
pena esser astretto a pagar immediate il
detto contrafattor in danari per pena
pecuniaria et condition della
metà della qual pena sia dell'In-
former, over accusator, per la qual sia
sia stà trovato il detto contrafagendo, il
qual sia tenuto secreto: Et quando
il Proveditor di. a la seda della Città
nostra di Venetia, ritrovarano over
trouveranno suoi commessi a quelli

delli dar ogni favor, et provveder contra
li malfattori, et contra le cose vietade
come è detto di sopra, sotto pena di
fiorini mille nelli suoi propri beni, et
altra di più, ne al tempo di tenere
ne ad altri tempi possino esser con-
dotti panni d'oro di simil sorte
ne seda alla terra, et remit.o à Re
commesso, ne lavorieri fatti di gli
sotto tutte le pene soprascritte di più
ne anco essa presa in Pregadi adì
XVj Aprile. M. CCCC. XC.

Pene contra quelli, che conducono
mercadtie di altro loco che di Soreta.

Sappi esser stà preso parte nel Consiglio nos-
tro di Pregadi sotto li XXX delio. M.
D. IIIJ, la qual remuovendo le cose
vai, il tenor della qle è questo, cioè
Se sarà alcuno, che conduca, over farà
condure cosi per Candia come altram.te
da Venetia, come altri luochi non
subditi al Dominio nostro, et di altro

luxo, che della Città nostra di Ve-
netia, panni di seda lauorati d'oro
et d'argento, sara, gettoni, speriè
quadri, mandole, sauon d'Alume
cera, stagno, rame, cuori, Stdroni
et altre cose, et mercantie prohibite
per le Leggi, et ordini nostri alla
parte di Bergamo et Brescia, et
altre terre, et luochi nostri da parte
di terra, oltra la pena di perder
le robbe, et mercantie, et pagar
doppio datio, debbano pagar altre
tanto per pena, et possino esser cust.
de esse cose fuori delle case, botteghe
et de ogni altro luoco, nel quale le
fussero trouate, delle quali altre pe-
ne debbano l'Auditori del Magnifico
nostro un quarto, un quarto dell'Accusator
un quarto delli Rettori, che procede-
ranno, un quarto del Dominio nos-
tro, et un quarto dell'officio de Pro-
uueditori nostri sopra li Dazij, li
quali sotto debito di giuramento sono
obligati procurar l'esecution, et

osservantia della presente parte ee siano obligati li Rettori doppo che haverano scosso il denaro mandar li Bolli et denari spettanti al nostro Dominio insieme con quelli delli Provveditori all'officio delli detti Provveditori, li quali denari habbino ad esser consignati per quelli Provveditori all'officio de Camerlenghi nostri di comun. Li conduttori veramente che saranno trovati condur simil cose et mercantie prohibite, oltra la perdita di perder li carri, barchi, cavalli, muli, et altri animali ed li quali li conduranno, siano banditi di tutte le terre et luochi nostri da mare da terra, et se trovando li confini serano presi paghino cinquecento ducati d'oro, et ritornino al bando ogni volta che contrafaranno, et sopra di ciò se ne farà processo, che accettemi in essa over in custodia dette cose et merchantie, come di sopra prohibite, et non accenserà li contrafacenti cada

alla pena di pagar il valor della cosa
et ducatos cento più per pena, et sia bandito ut supra, et comprendo li confini
ogni robba, che sarà preso ragionevolmente d'oro, li quali siano del
inventor, et torni al bando, et quello
che accuserà il contrafacente s'intenda
che l'sij assolto luy sia estratto da
ogni pena, et habbia la mità delle
robbe, et mercadie per esso denotate
et l'altra mità sia divisa, come
di sopra, et se vi sarà alcuno dubbio
vol sensaar, et cancellier, et caduno
altro sia che esser si voglia che farà
la collecta di tal sorte prohibite
il che s'intendi così per transito
come a branenbe cadino alla pe-
na di star mesi sei in prigione
et di pagar duc.ti cinquanta d'
oro per ogni fiada, et torni no al
bando. Li Rettori veram.te a chi
sarano fatte le denuntie, over
serano ricercate delle robbe sino
no obligati di subito haver ispedito

quelle, et condennar li contro facenti
non possendo di quelli far alcuna
gratia sotto pena di Duc. cinque
cento d'oro per cadauno, et per
cadauna volta che per non sarà osser-
vato, da esser scossi per li Proveditori
nostri predetti, la metà della qual
sia divisa nel Dominio nostro, l'
altra metà sia dell'officio delli Sri
Proveditori, liquali siano obligati
sotto debito di Sacramento mandar
essi Rettori, che recusassero di pa-
gar per debitori a piedi del Domi-
nio nostro, de dove non possano esser
depennati se non haveranno pagato
con integrità. Salue anchora et
dissendose le altre Leggi sopra q.a
materia disponenti: Vt. ~.

Che l'non si possi estrazer cavalli
fuori del Territorio. ~.

Non sarà alcuno ardir della terra, et des-
tretto a che commetto da alcuna persona

vate per uiaro, o sopra alcuna selua, o in altro luoco, caschi alla pena de scudi quattro di corda, da essergli fatta dar immediate per lui, et di pagar lire cento et star uno anno in prigion, della qual pena pecuniaria la metà habbia l'accusator, il qual sia tenuto secreto. N.

Che li animali bouini, et instrumenti Rustiali nō possino esser tolti per pegno di alcun debito publico o priuato. N.

Per causa di alcū debito publico, o priuato non sarai tuor per pegno animali bouini da lauoriero per alcun modo, ouer ingegno, ne carri, falce, uomeri, et ogni altro instrom.to pertinente all'Agricoltura, li quali non si possino trouar, ne vender ne farai far la obseruation del debito contra la persona de debitori, et quelli, che non hanno beni suoi, con' mobili come stabili senza alcuna dilatione ma se intenderai per esaminatione fatta che alcuno habbia più animali

seruiri, ouer imborsar di quello, che li sij necessario possi far trar quelli di più per poterli debitamente fazione è stà preso nel nostro cons.o de Pregadi per doi parte l'una di xj di 9mbre M. CCCC. LViij, et l'altra de xxj ottobre M. CCCC. LXj.

Alcun seriuan, essator possi scoder le bollette delli stipendiarij:

Item farai osseruar la parte presa in Pre. qua di a di xxvij d'agosto M. CCCC. LXXVj. Che alcun seriuan, Nodaro, o cattanio, o altro essator di alcuna delle camere nostre da parte da terra ouer, che sia parente di alcuno di predetti, ouero che sora, in casa con loro, possa scoder le bollette, et crediti di alcun condottier, capo di squadra, corazabile, caporale Provisionati ouero di alcun d'altro, che fosse creditor d'i.te camere di qualonque raggione, sotto pena di

privation delli officij suoi over delli suoi
salarij se ne haverano, e provision et
sel sara parente, over stara, ni cha
de alcun delli parenti pred.i casca
a pena de Lire dudese d'oro da
esser scossa per li Avogadori nostri
di comun, li quali habbiano la
mità, et l'altra mità dell'Accu-
sador, et altra di ciò tutti li predetti
contrafacenti stiano mesi sei in pri-
gion. Vi. ~.

Delle Colette da esser apresentado al
Nodaro deputato che non si habbi
satisfatto il debito dell'Arsenale.

Non possi per alcun modo grender dispen-
sar, over tuor, e per alcun altro mo-
do dar ad alcuno denari che spettado
all'Arsenal, ma quelli si ronà di tempo
in tempo scodera, immediate man-
deradi alli camerlenghi nostri di comun
alla casa dell'Arsenal predetto sotto
pena di furanti, et di pagar del

tuo et sarai mandato per debitor a
galia per cadaun delli Proveditori
et gabbioni all'Arsenal, et non po-
trai esser depenato se non pagherai
prima integram.te tutto il denaro
che in tuo tempo sarà stà deputato
al detto Arsenal. Quanto ancora all
altro che questa camera debbia dar
sotto la medesima pena sei tenuto
mandar ogni mese alli Governatori
predetti alla detta casa, sotto l'ord.
nata decima parte dell'ordinario
predetto a conto delli debitori vecchi
fino alla integra satisfation di
quelli, et sperarai che in quella
camera sarà tenuto conto a parte
di tutto il denaro spettante all
Arsenal (et quello sarà saldato de ne-
se in mese) sotto la pena predetta
ne sarai lassato provar ad alcuna
se non haverai un bolletin sottoscritto da
tutti li Prov.ri et provi all'Arsenal di ha-
ver pagato quanto si contiene nelle predette
polize, Legati in presa nel nostro maggior

consegio a' primo marzo M. D XXX.
Il denaro veran.te limitato e l'infrascritto
cioè duc.to uno per Miera de tutti li stabij
che si affittano da duc.ti mille in roso.
Item li denari delli bicarij, et ordin.
nation, et duc.ti diese al mese per la
Camera, et altra di ciò tutti li altri
denari deputati all'Arsenal. ~ ~.

Delli mensali, et libri ordinarij da esser
mandati alli Prov.ri s.a le camere.

Observerai anchor la parte presa in Pre.
gadi adi xj febraro M. CCCC.
XLVij, cioè, che per li Rettori nostri
da terra si'ano mandati di mese in
mese li mensali, et de anno in anno
li libri quinquenali in termine di dui
mesi alli Prov.ri nostri s.a Le camere, et
se li scrivani deputati no transcriverà.
no detto libro dell'hora, li detti debbano
esser in scrivan quasi non facci altro
che transcriver et d.o libro, vader detti
libri, et darli quella mercede, che

li parerà, da esser pagato del salario del destinano, over reddicani che sono obligati à transferir il detto libro. vi. ~

Che li Processi criminali siano espedti, auanti il partirsi delli Rettori. ~

Ancora osservemai la parte presa in Pregadi a xj febraro M. CCCC. LXXVij. cioè, Che tutti li Rettori da parte da terra siano obligati lauer spediti li proces. si tutti li quali haueranno fatti nelli suoi Reggimenti auanti il suo partir sotto pena de lire dieci de grossi per cadun processo de lire cento in suso, et de lire cento in suso cascano alla pena de lire cinque per cadun processo, et de ogni processo Criminal per il quale li delinquenti douessero esser condennati in vita over membro, il qual li Rettori lasciassero senza espedir cascano à pena de lire cento de grossi per cadun processo, et le predette cose siano com.

mese ad inquirir alli simili di nostri
et sua giustitia nelle sue commissioni
li quali habbiano la mitta delle pene
et l'altra mitta sia del rettor corrente
con questa tamen declaratione che
tutti quelli processi che fussero stà
fatti per li pred.ti Rettori nostri doi
mesi et mezo avanti il compir del
suo Regim.to, non vogliamo alle
pene soggiacer, ma ben siano tenuti
li detti Rettori espedir quelli a tutto
suo potere avanti il compir de
loro regimenti, siano tenuti ancora
essi Rettori esser presenti quando si
tornerà la verificatione de testimonij, in-
quisitionj, libri, et altri effetti, per
li quali dovessero perder la vita,
over membri, et sel occorrerà che
li testimonij si examinassero fuori
della terra per alcun delitto tornerà
nel consueto luogo dove le verifi-
cation si debba compiere alli detti
monij predetti, che in termine de gior-
ni tre habbiano a ritornar avanti

il Rettor, one alla sua presentia siano
lette le certificationi predette, et il Rett.
tor poi habbia à dar alli predetti un'
altro giorno a sentenc.to, che l'fatto sij ben
cosi, et cosi sia la verità, si come prima-
mente hanno certificato. N. V.

Che li banditi possino impune esser ammazzati.

Ancora ordinemi la parte presa nel cons.
nostro di X. con la Zonta à 20. di
agosto 1533, cioè che salva qualun-
que altra parte in questa materia
disponente et alla presente non repugnante
sia preso aggionto et declarato, et cosi si
habbia à giudicar in q.a fatti et in tutte
le altre terre et luochi nostri da terra et
da mar, che indistinctam.te tutti li banditi
et quelli che nell'avenir si bandiranno
cosi per li consegli et magistrati nostri come
per li Rettori debbano immediate confinar
si alli bandi loro, et in quelli perseverando
non obedir alla loro condemnation, et che se
non faranno, et saranno trovati nelli luochi

a loro prohibiti per la forma delle sue condē. nabole possino impune esser offesi, et morti da quella medesima taglia alli interfettori, che haverano costoro, che li aggressorno.

Che non si possino accettar ne accom: pagnar li banditi. Ti:

Dappoi ueñ.ke a 26. di 7bre 1532 fu statuito nel predetto consiglio di X.ce che qualonq accetterà alcun bandito in casa, over in altro luoco, o in villa per più di un giorno, over in altro luoco così di giorno, come di notte, over l'accompagnerà con arme, over senza arme nelli luochi a loro prohibiti per le sue condennatōn ancor che i loro fosse congionto in 3.tio grado di parentado, et di sangue costui che l'accetta: in la casa cascarà alla pena d'esser bandito di quella Città et Territorio, et quindeci miglia d'intorno i confini per anni cinque et debba pagar lire cinquecento d'imprestedo et quelli che li accompagnerano di modo che per

la sua cavsatione se habbi la certità habbino Lire dusento de pizoli delli beni delli delinquenti se ne saranno, senò delli danari della signoria nostra. se li predetti condennati non comperanno li corpi et saranno presi debbano star in prigione per anno anno serrati, et ritornino al bando li quali si intendano cominciar tre[s] quatro, et chi quelli prenderanno habbino lire dusento de pizoli delli lor beni se ne saranno, se non delli danari della signoria nostra, come è detto di sopra.

Che li banditi, che non pagano li corpi siano banditi di tutte terre, et luochi.

Item se li banditi si lasciarano prender nelle terre et destretti, et contra per le loro condennacion statuti, et prohibiti s'intendano esser banditi di tutte le terre et luochi nostri, et di giustitia di Venetia et distretto nelli quali luochi possino esser presi, et menati al supplicio, over altre pene contenute nelle sue condennacion

non altramente che se fussero sta' presi nelli principal locchi delli bandi suoi, et che li prenderanno habbiano la bagia de libre cinquecento oltra tutte le altre taglie che essi banditi haueranno, et se l'occorrerà il caso del prender li altri banditi nella tua giurisditione debbi mandar quelli alle mani di quelli Rettori, dove fossero sta' condennati.

Li banditi di tutti li luoghi s'intendano anco banditi delle Gambarare.

Farai anco publicar nel principio del tuo Reggimento la parte che è sta' presa nel Collegio nostro di Dieci a 26. di Luglio M.D. iij estrinseche. Che tutti quelli che sono banditi et che saranno banditi per li nostri Rettori, così in perpetuo come a tempo per delitti si intendano anco banditi et siano delle Gambarare tanto dentro, come fuori per il tempo delle sue condennacion, nelli quali luoghi se presentando andar, et saranno presi siano menati alle

pene contenute nelle loro condennationi
da esser esseguite contra di loro come fus-
sero lor presi nelli luochi dove principal-
mente fussero banditi et chi quelli pri-
deranno conseguiscano le taglie secon-
dette. Et loro heri sene saranno se ne delli
deranno della signoria nostra oltre ciò oltre
tutte le altre taglie che essi banditi ha-
uessero. vii. L.

Che si esprima nelle condenation il
bando di Oriago, et per dove si
possi nondimeno passar per tradito.

Ti Commettemo ancora per decretto del con-
seglio nostro di X. adi xxix. Zener
del M. D. xxxiij acciochè mai
alcuno non possi escusarsi d'ignorantia
che in le condennatione che fazzi di
bandi li debbi metter espressam.te che
li condennati da te s'intendano ancor
banditi dalle Lambagne et luochi suoi
Oriago, Botenigo, et Lizafuzina oltre
che possino passar per detti luoghi an-

dando, over ritrovando di questa nostra
terra per transito ne in dimorando. v.

Che nelli casi altrove si debba
confiscar li beni. vi. v.

Item conciò sia cosa che nel Consegio nos-
tro di Pregadi sia stà preso adi 24 ottobrio
M.D.XVij. Che in ogni caso altrove
et proditorio, oltra le taglie che alli
delinquenti si daranno, anzor li debbano
esser confiscati li beni loro di qualun-
corte la sei obligato si come in detta
parte si contiene subito che sarà segui-
to alcuno caso de simil sorte et proces-
sati li delinquenti facendo far pub-
co et nota di detti beni sopra li libri
di quella camera li quali siano obli-
gati al pagar le taglie et il resto sia
per el Comun nostro. vi. v.

In che modo possano l'Auogadori sappen-
dere le cause criminali et a quelli
siano mandate le copie delle proces.

Sappi oltra di ciò esser stà preso nel nostro

maggior conseglio del tenor infrascritto, cioè
che li Auogadori nostri di comun non
possino impedirsi, vender absentar over
suspender la formation di alcun pro-
cesso, cosi de dentro come di fuori li quali
per li nostri Rettori, et Capitanei sono
formati fino che li Rei non saranno chia-
mati a difesa ma precludi li Rei pos-
si li Auogadori di comun, quando per
giustitia saranno richiesti mandar a
tutti li detti Processi, acciò possino veder
se le Leggi et Statuti sopra ciò disponeti
saranno stati seruati, et se li Rei saranno
prigioni possino li Auogadori mandar a
tutti li detti processi, se ben non fussero
ancor finiti, se a quelli parerà per cau-
sa di vederli, ne essi Rettori over Capi-
tanei debbano, et siano obligati contra
de gl'ordeni predetti obedir a detti
Auogadori, et per schifar gl'inconuenienti
li Rettori, over Capitanei nostri, li
quali saranno richiesti mandar li pro-
cessi al modo sopradetto, non debbano
mandar li autentici, ma solamente

la copia sottoscritta di loro man propria
et sigillata et li Auogadori, che habbiano
richieste esse copie si siano venuti in ter-
mine d'un mese dappoi presentato la
copia al suo officio dicendi quelli, et
se a loro parerà inobedienti, debbano
significarlo alli Rettori, et Consoli
nostri, il che se fra il detto tempo no
dimostrarano alli detti Rettori et Cons.
dicenti nostri, possano essi Rettori et
Consdicenti senza aspettar altro ordine
proceder contra essi rei a loro beneplà-
cito, et se l'Auogador nel termine del
detto mese significherà ad essi Rettori, o-
ver Consdicenti la intromission, citta-
do quelli alli consegli, di poi essi
Rettori et Consdicenti debbano sospen-
der il suo processo per un mese prox-
simo solamente dapoi hauuta la notitia
della intromission et citation ne pos-
sino li detti Auogadori prorogar il detto
termine, ne altramente sospender, o
impedir il processo de detti Rettori, over
Consdicenti, se non con l'authorità del

consegio di Quarantia il Criminal, ne altra
l'ordine predetto li Rettori, over Giusdicenti
siano obligati ad obedir ad essi Auogadori
et Fiscali, et seniani, che noteranno, over
leggeranno tal prorogation, over suspen-
sion siano obligati in essa sentenza de-
chiarir al consegio se sarà stà fatta al-
tra prorogation, over suspension sotto pena
di perder il suo Offitio, et similm.te s'in-
tendano esser sottoposti al presente ordine
tutti li altri processi, li quali saranno addi-
mandati dalla signorie nostra. Non
derogando però per questo ordine all'
authorità della signoria nostra di poter
delegarli alli Auogadori di commun et
altri tutti quelli casi, che parerano ne-
cessarij, ne possano li Fiscali, over ad-
ditori dell'offitio dell'Auogaria far
alcuna lettera contra el presente ord-
ne sotto pena di Due.ti cento et pri-va-
tion del suo offitio, ne possi dar espe-
dita alcuna lettera in alcuna mate-
ria fuori del detto offitio, se prima la
detta lettera almanco in registro no sarà

sottoscritta.

sottrenta per man propria delli Auogadori
che l'hadera ordinada sotto tute le pene
soprascritte. & oltra di ciò ha preso, et
declarando che tute le copie de dicti pro-
cessi che seranno mandate alli Auogadori
di tempo in tempo siano et si habbino a
consignar a uno delli Rodani principali
del dicto officio, li quali siano obligati far-
ne di ricever a quelli le apresentenanno
et debbano tenir uno libro a ciò deputado
nel qual si debba far nota di tempo in
tempo di cadauna copia di dicti proces-
si che li seranno apresentadi, ricordan-
do due uolte la settimana l'espedition
ad essi Auogadori, che li hauerano man-
dadi à buon, notando parimente sopra il
medesimo libro la espedition over ex-
cusation sotto pena de immediata priua-
tion dell'officio suo, ne possino li altri
Cenigani, over Cauadiltori del dicto officio
acettar, over sopradar all'governo di
dicte copie di proces sotto pena a quelli
che le acettaseno, over se impaciadasseno
in dicte copie di perder l'officio suo

et bandi contra per qualonque cosa, la
metà della quale pena sia dell'Avocato
nostro, et l'altra metà di quello, che farà
l'esecutione. La esecutione uerum
della presente parte sia commessa a cia-
dauno delli Consegliori, et capi di XL
con giurisdition, come di sopra, et a cia-
dello Auogadori, et a quelli del Collegio
nostro senza altro Consiglio. ~.

Che non si possi proclamar a bando senza
indicij, et delli banditi ad inquirendum.

Ossa di ciò nelle denontie, che si seranno fatte
contra alcuno, contra li quali non li fus-
sero probation, quelli tali non siano
proclamati, ma debbano esser proclamati
quelli contra li quali fusse probation
o uero indicij per li quali si potesse pro-
dur esser proclamati li banditi ue-
ramente da inquirendum habbino
termine dui zorni a poter apresentar
da poi, che haueranno compito li loro
Reggimenti, quelli Rectori, che li haue-

vanno condennati, et che se non saranno passati li dui anni, si debbi proceder contra di quelli, si come havessero confessato el delitto, per el qual si fossero absentadi, reservato sempre a' cittadini di poter liberamente di poter domandar gratia per li consegli nostri. Non.

Tutti li processi ad inquirendum siano ap: presentati alli Avogadori in fine del Regg.to

Tutti veramente li processi formati ad inquirendum contra cadaun nel suo Regg.to sei tenuto d'ogni la forma della parte presa nel Maggior consegio a dì XXIIII di Marzo MCCCCLXXXIJ sei tenuti in termine de zorni quatro doppoi tornato a Venetia dar et presentar alli Avogadori nostri di comun non obstante oppresto di lle, ne facendo de: nir alcuna copia di quelli, se non solamente le condemnation in un libro scritte ordinariam.te le qual siano lasciate nella Cancellaria del suo Reggimento

sotto pena a chi se contrafarà de ducati cento, et privatione di tutti gl'offitij, et reggimenti per anni cinque, et alli Cancellieri, vadiatori, et altri de lire cinquecento de piccoli, et privation per anni dieci de tutti l'offitij et cancellarie nostre, la mitta delle qual pene pecuniarie sia dell'accusator, et l'altra mitta sia del Dominio nostro. Ñ. v.

Di quelli che doppò che sono stà condenati si fanno Preti. Ñ. v.

Se alcun bandito, et condennato della Città, et territorio achi commesso sotto velame, et colore di haversi fatto prete uenirà alla detta Città, et destretto, et sarà preso non ostante grado Clerical, over habito Ecclesiastico, ò Religioso, et qual havesse preso dappoi la sua condannation debba esser abbanezato, et tenuto in preggion serrato anni cinque, et dapoi sia remandato al suo bando, et tutte le condition della sua condannation debba

esser incarcerato, et tenuto in preggion
serrato anni cinque, et dapoi sia cond.
dato al suo bando, et tutte le condition
della sua condannatn, et questo tutties
quoties, et chi quello prenderà et pres.
derà habbia lire mille delli propij
loro beni tutiès, quotiès, et se non vi
serano da pagar, la Sig.ria nostra
paghi lire cinquecento, et ciò s'intenda
di quello bandito, et condennato, che ha
d'esser pena di vita, over di membro o
perpetuo exilio, ma se veram.te serà
condennato a tempo et compem el
suo bando, debba star in preson secondo
la forma della sua condannatn, se
in quella vi serà tempo, altrimenti, et
se non debba star anno uno in preggion
et sia di novo mandato al suo bando. v.

Che sia osservata la bolla del Pontefice
circa li preti di prima tonsura.

Essendo sta concesso dal Sommo Pontefice Cle-
mente settimo adi xi di febrer. M.

D. XXIX. Contra li preti di prima tonsura, et quatro ordeni, che comme tenuti debbi, hauemo deliberato col Cons.° nostro de Pregadi adi XIJ Aprile M. D. XXX. et cosi li Commessi che circa le feste di Pasqua della resurrection una volta all'anno debbi richieder l'ordenario del Luogo a te commesso, over suo sustituto che fazi publicar in festa solenne del la chiesa sua la bolla soprascritta, la qual è registrata in quella tua cancellaria, et se per caso il detto Ordinario, o suo sustituto non vorrà, che si faci della publicatione, debbi far seguentar le contrarie di quello, secondo il tenor della bolla predetta, della qual se nehi alcuna parte fatta ti venuta farne far una fede autentica, la qual ne portarai alla tua venuta, ne mai cruciarai la tua conscientia, ne mai gerai laseiato provar in gran consegio ad alcuna cosa, se non da hora, che hauerai presentato detta fede. Ü. 2.

Che non si possi far salui condutti
a Candia. vi. v.

Non possi far alcuno salvo condutto a
debitori come è stà preso nel nostro magg:
gior Consegio a XVj di Zener M. D. Vj
per modo alcuno per li delitti commessi
siano di che condition esser si voglia
sotto pena d'immediata privation del
suo Reggimento, Offitij et Zudegadi, et
de tutti li altri Reggimenti, con' dentro
come fuori per anni diese, et de
Ducati dusento d'oro, la mitta delli
qual sia del Accusador, et l'altra
mitta delli Avogadori a quali sia com:
messa la esecution, et tutto Comelle:
no veramente, over altri, che ardisse
tasser li detti salui condutti, cadano ad
immediata pena di privation della
cancellaria, over di altro Offitio, che
havesse, et di privation della casa:
la in perpetuo et di ogni, et qua:
lunque offitio del Dominio nostro, et
ancora sia in Ducati dusento da esser

distributi come di sopra, et essi salui ordini
così consegli non siano di alcuna efficatia
over momento, si come no fussero fatti. ..

In che modo si habbino a pagar le taglie
a quelli che prendeno banditi. ..

Perchi banditi con taglia che contra facessero
alli loro bandi per la presa di quali si douesse
pagar taglia in essecution, et osseruantia del
li ordini del consegli nostri di sopra non
possi ne debbi per modo alcuno dar le taglie
a detti capitani et rettori di quelli ne
fargli leuar bolletta alcuna senza prece-
dente sapere licentia, et deliberation del
predetto consegli si come in quello è stà
preso a XVI di ottobre M.D. iiij
sotto pena di bando quanto haueran pre-
sumesto di contrafar, et così per li stu-
gadori nostri sarà astretto. A. To ne-
ramente a Spirit M.D. VIIII nel
detto consiglio fu preso che tutte le
altre dimande di quelli che preten-
dessero hauer taglie, ouer liberationi di

bando per ogni dì parte presa in
altri consegli nostri si debbiano ad
essi consegli per li quali esse taglie
et deliberation seranno sbi date, et
promesse. Vi. ~.

Che taglia si habbia a dar a quelli
che prenderanno li malfattori. ~.

Farai osservar, che quando per il tuo contesta-
bile, o' cavallier, over altre persone sarà
preso alcun condennato à morte, si per li
statuti della Città à te commessa, over ordi-
nationi nostri a quelli tal delinquenti, non è sta-
tuita taglia over ordinata alli captori di tal
condennato cavallier, over altro che pren-
derà, haver debba lire cento de piccioli per
cadauno, che prenderanno da esser pagate de li
beni delli delinquenti, over condennati
se ne seranno, se nò delli denari della Signo-
ria nostra, et per cadauno condennato
over da esser condennato in membro, et
sangue quelli che li prenderanno hab-
bino lire cinquanta de piccioli da

esser pagate al modo sopradetto. ~.

De quali danari si habbino à
pagar le taglie. ~ii~.

Non ardirai, ne presumerai pagar alcuna taglia ordinaria, come estraordinaria di qualunque sorte in danari contadi ma dappoi che sarà delitto, che ad alcun presentador de banditi si habbia a dar taglia, all'hora dar se li debba danari di condennation che siano à sabbanza per la satisfattione, et advertirai similm.te che li officiali del Denedo, non habbino i suoi pagamenti, se non de detti danari di condennatione si posti per le pompe, ouer liberan, ouero per altro modo contrafar al presente ordine sotto la pena di spergiuri, et altre più gravi, et severe pene che sono descritte nelli libri della cancellaria nostra, delle quali non si possi per gratia, don remission, recompensation ouer provigation de termine, se non come le sherze se contenute nella parte presa nel

nostro Consegio de Pregadi adi XXV
di agosto M. D. XI, et cosi observe:
rai inuiolabilmente.

Quando si'ullassa un'innocente nosi dia
alcuna cosa alli Officiali. V. -

Sei obligato sotto debito di sacramento osser:
uar, et far osservar, che cadauna volta
che l'accaderà liberar, over ullassar al:
cun preso per precedente suspition, over
denontia, li Capi di X, cancellieri, Nodari
seruidori, Conte stabili, Barcarioli, compagni
soldati, et qualonque altro Official de:
putato a l'inimistà non habbiano over
debbano auer per alcun modo pagam.to
over alcuno emolumento sotto pena de
perpetua priuation delli detti offitij.

Delli Ladri da esser mandati, dove
hauerano commesso il furto. -

Item sel'accaderà esser preso nel luogo, et
destretto a' de commesso alcun furto o ladri

con il furto o parte di quello, il quale hauesse robato in giurisdi= tion nostro. Sia per la forma della parte presa nel consegio de Pregadi a dì xx di agosto M. D VI. sia obligato mandar quelli, o quello sotto buona custodia alle man del Rettor di quella terra, o luoco nostro ove hauerano fatto il mesto et furto, li quali Rettori possano et debbano proceder contra essi Ladri, si come li parerà per la iustitia delitti mentar, non altrimente che se fussero stà presi nella sua giurisditione, et formato il processo absolua, over intenda il ladro, over ladri non esser per quindeci miglia, oltra li confini della sua Giurisditione, et ricercherà sia obligato far prender li detti ladri, et dar quelli in mano delli Rettori, li quali possano et debbano proceder contra di quelli, si come li parerà di conuenir alla giustitia non altrim.te che se fussero presi nella detta sua giurisditione. Vi. v.

Delli Bestemmatori, et pene
contra di loro. Ti: ~.

Saggi esser sta preso parte nel conseglio nos.
tro de Pregadi, che dovendosi schivar quelli
peccati, che facilm.te portiano provocar
la indignation dell'Omnipotente Iddio
chi che alcuna cosa da Christiani si do:
veria haver per più detestanda, che
il pergiurio, per el qual si preverte
la giustitia, la qual deue esser im:
maculata, et quello che è più catti:
divo si nega la fede di Christo, se
sarà trovato alcuno nella Città à le
commessa esser incorso in cosi nefando
delitto, non possi esser punito di minor
supplicio, che di essergli tagliata la
lingua, di modo che non possino più
parlar, la qual parte sei. Consegli far
publicar nell'intrar del suo Reggimento
acciochè à tutti sia nota. ~.

Che non si possi lauorar d'Archimia.

Saggi esser sta preso nel conseglio nostro di

Orei, che alcuno sij che esser si voglia, così
Ecclesiastico, et Religioso, come secolare,
di qualonque nome, et dignità, non ar-
ti così in questa Città di Venetia come
in alcun parte del Dominio nostro,
così da terra come da mar lauorar
d'archimia per far così oro, come argen-
ti over tenir alcun fornello, bolta over
altro instromento pertinente a simil
essercitio archimistale, sotto pena di
star uno anno in prigioni serrato, et
di bando di questa Città, et distretto
di Venetia, over di quelle terre, et
luochi nostri doue lauorano contra-
fatto per anni cinque all'hora nos-
simi, et se ui sarà accusator habbia
fino cinquecento delli beni dell'ac-
cusato, et se non ui sarà da pagar
siano pagate delli denari del Co-
mun, et se esso accusator sarà alcu-
no over schiaua siano liberi di
ogni legame di seruitù, et se sarà fa-
migio, over massara seruitor, man-
chi libera da ogni obligatione delli

loro patroni, et habbiano el suo salario con integrità, et bene ubidiente, come di sopra pena se el contrafattor predetto fosse persona Ecclesiastica di qual si voglia grado, et condizione si sia cascuno alla pena di essere bandito per anni dieci, et ancora di pregioni, et bando, et denari come debbe di sopra. Vi.

Non si possi far adunanza nella Città, et Territorio.

Et non permettendo, che alcun Cittadino habbia ardir di far nel luoco a lui commesso alcuna assemblea d'huomini sotto pena di esilio, et denari ad arbitrio di detto, oltra le altre pene che per li statuti della terra sieno imposte, et medesimo farà osservar nelle ville del destretto a lui commesso per li villani, et altri habitanti fuor della terra sotto pena de squassi tre di corda

auanti tratti et dappoi alle pene, o di essilio, o di danari, over pregion pur poco, o poco a tuo arbitrio, et possi anco accrescer dette pene si come ricercherà la conditione della addunanza, et anco che fussero pronate, et il delitto, che fusse commesso dalli addunati, ma ben possano li Cittadini chiamar li suoi consegi et li Villani far le sue honeste coadunationi sempre però con tua licentia, et nelli consegi delle Città debbi esser presente, et nelle mille alcuno delli tuoi, il quale vorai, che si trovi presente, il quale però non toglia alcun premio da detti Villani et così farai publicar in principio del tuo Reggimento in giorno di mercato in piazza in giudicio alli consegi della Città, et nelli Vicariati in quarto si aspetta alli Villani a notitia di cadauno si come è stà preso in cons.o de dieci, adi xxvij di Settembre M. CCCC. Lx: xx vij la qual parte osservarai inviolabilmente. Lì: ~ .

Possein sbà scosse, si come è sbà preso nel nostro maggior conseglio. ~.

Li Rettori non s'impedischano nelle condènason de suoi Precessori.

De qualunque veramente condennason la qual tu farai nel tuo Reggimento non possi dappoi, che da te sarà sbà fatta per modo alcuno impedirti in mettere, over relevar quella in tutto, ò in parte: ~.

Che tutte le condennason siano messe in scrittura, et scosse.

Tutte le condennason veramente, che tu farai, sei tenuto farle metter in scrittura, o siano sotto nome di condannason, o sotto qualonque altro nome, et del scoder del denaro de dette condennason farai tenir distinto, ordinato, et particolar conto

si come si fa di tutti li altri nostri debitori, acciò che il tutto si possi vedere, et intender chiaramente, altramente non haverai ne dispenserai il d.o denaro sotto la pena contenuta nella parte di sopra. ~.

Ordine da esser osservato, nelle pene delle condennason.

Osservevai ancora, che tutte le condennason pecuniarie si devettano a questa camera nostra sopra li libri della quale siano anco notati li condennati con le pene consuete, le qual pene non si possino dar ad alcuno de gli a quali saranno per noi consignati tali debitori di dette condennason de denari di detta camera, ma de denari de condennason, si come è stà preso in Pregadi a XXvij di settembre M. CCCC. LXXXXvij. ~.

In che modo possino li Avogadori, et altri,

suspender le condenation de Rettori.

Non si possi dalle condennationi fate de ci-
vile sorte esser fatta alcuna suspension
del pagamento di quello, per li Luoga-
tenenti Auditori, o per altri Reggimenti et
officij nostri per alcuna causa, over per
cessation, se non per un mese, over duoi
al più, nel fine delli quali sei tenuto sod-
disfar, over far soddisfar quelle secondo la for-
ma della tua commissione, et ordini della
Città i te commessa, et se per li detti Luo-
gatenenti et altri ti fusse messa alcuna pena
che debbi osservar dette suspensioni, non sei
tenuto ad osservar quelle, ne incorri in
alcuna pena, se non sarà preso con
el consegio. Ma se alcuno se appellasse
over li Luogatenenti, o Sindici intromettes-
seno alcuna de dette condennation, le qual
non possessi menar al consegio, ne
quella espedir volendo ti esser presente
in tal caso sei tenuto suspender la es-
cution de dette condannation, finoche
le dette appellation, over intromission

receuero fine, non s'intendendo però delle condannation delle qual non si può appellar. Ti ~.

Delli condennati, che si partono dalli suoi luochi: ~.

Se veramente li condennati da se si partiranno, et anderanno ad altri luochi nostri per starli fino che ti compirai il Reggimento, acciòche con questo mezo le condennationi contra di loro fatte non siano esequite, li Rettori alla giurisditione delli quali essi condennati andaranno sotto debito di saramento siano obligati astrenger realmente quelli, che seguino delle sue condennation ad ogni tua richiesta.

Del giuoco de Dadi: Ti. ~.

Per il mal che ne segue dal giuoco de i Dadi ti commettemo con el nome glio nostro di Cieli, che tutti quelli

che cosi giuocheranno da diese lire sop
ra de piccoli, li debbi condennar à
restituir tutto quello haurassen gua:
dagnato, et à pagar ducati cento
perche da lire diese de piccoli in
zoso sia lecito di giuocar al giorno
à cadaun per causa di sollazzo, et
publicamente in loza, et nelle ta:
uerne, se non è però prohibito per
li statuti, et ordini della terra à
le commessa, et delle condannation
che farai debbi hauer un terzo et
all'accusator, qual si habbi à tenir
secretto un'altro terzo, et l'altro ter:
zo manderai alli capi, et Comer lenghi di gres:
to consegli, ma se alcuno giuocherà da
lire cinque in zoso, et à te per tua pru:
denzia prima considerate le condition
delle persone, il luogo, il tempo et
forse del giuoco parerà, che el si ha:
uesse à proceder più mitemente alla
condennation, questo lassemo nella
tua discretione, et arbitrio di mod
che però li statuti, et ordini della

Stia à be conmesta giano cernati et il terzo del
le condennason Lenerga alla camera del
detto conseglio nostro di Dieci et se il suo
cancelliero non ne dara di tempo in tempo
notitia de dette condennason alli capi, et
camerlengi del detto cons.o il conto delle
qual detto cancellier è obligato reddir
altramente esso debba pagar tutta la condan-
nason del suo proprio a d.o Camerlengo. —.

Che li palij non possino esser
proposti ed il giuoco. —

Se per modo alcuno el ti venirà a notitia
sotto il tuo Reggimento proponer palij
con sioco, ti commettemo con il consei-
glio nostro di Dieci, che facci bandir detti
palij, et lire cento per pena da tolz.
20. che li haveranno meni dando del
palio proposto, et delli denari un terzo
all'accusador, un terzo al nostro Camer-
lengo, et l'altro terzo sia tuo, perche
la intention nostra è che li palij
siano tratti con sadisfa.on d'ogni, et

non con giuoco ad alcun modo de dadi.

Ordine da esser servato nell
incantar li Dadij. ~ .

Li Dadij mude, et tolle, et altre cose spet-
tanti alla communità della Città à be
commessa farai incantar con bona fede
et senza fraude, et a quelli che più
offerirano deliberepai per uno anno
ne alcun delli suoi prossimi, over
della sua famegliá over officiali suoi
non possino hauer delli Incanti sotto
pena de lire cinquecento per cento del
valor che cosi sará trouato. Cú. v.

Che li Nobili di Venetia non pos-
sino tuor li Dadij di fuori.

Item farai osservar la parte presa nel
Consegio nostro de Pregadi à xx
di Settembre M. CCCC. XXX
et xvij marzo M. CCCC. LXVI
che alcun nostro Nobile non possa tuor

alcun Bando del Dominio nostro in alcuna terra, et luoco nostro, ne in quello hauer parte, ne in quelli intromettersi, ouer impedirsi per alcun modo, ouer ingegno, ne meno parlar, ouero trattar alcun Bando appresso alcun Rettor delli prefatti luochi nostri, sotto pena de priuation de tutti li offitij, et Regimenti nostri per anni cinque, et de cabi anno delli suoi propij beni. La mittà della qual pena sij del Rettor, et l'altra mittà dell'Accusator. ù v

De quelli, che contradiranno alli Bandi, et altre grauezze poste per li Consegli. j

Osseruerai, che quando alcuna imposition, ouer Bando saranno deliberati per li Consegli se alcuno presumerà dannarli, ouer contradirli usando queste parole non pagherò, non compirò pegni, et altre simili, che tendano à contradir alle deliberation fatte sopra detta materia sij posto in prigion della Corte à tre commessa, nella

quale haverà usato le parole predette per
uno anno, et sia bandito per anni dui
della detta Città, et oltra di ciò paghino
Aud.ti Cresento d'oro delli quali l'accusa-
tor habbia il terzo, et un altro sia suo
et l'altro sia del nostro comune, et se
non ne sarà accusator tutta la pena pe-
cuniaria devenga nel nostro comune
delle quali pene non si possi far
alcuna gratia, ma sia ben licito a
tutti dir le sue opinioni, et contra-
dir publicamente nelli consegli, quan-
do si metteranno simil cose, et similm.te
possino gradarsi davanti il Rettor, così
avanti il prender detta imposition
come dapoi, acciò che ogni uno possi
usar delle sue ragioni, et non sij
indebitam.te gravato, et quelli che
in simil caso parteranno non s'in-
tendano esser caschadi alle sop.te pene.

I Datij siano affittadi alli suoi compidori.

Non possi incantar li Datij, se non alli

exempi ordinarij, ne tuor dalli con-
dutori somma alcuna de danari sud-
ti, che entrino nelli Datij, se non ha-
verai espresso mandato dal consegli
nostro de Pregadi sotto la pena di
fiorini, si come è sta preso nel detto
consegli a vij di Marzo 1519.

Li pretij delli Datij deliberati
siano avisati al Dominio.

Quando ocorrente saranno affittadi essi Datij
sei tenuto dar aviso al Dominio nostro
delli pretij, che saranno sta affittadi
et li nomi delli conduttori, et pieri suoi.

Che si favorischino li Datiari.

Farai ogni favor, che potrai alli studani
et Datieri et sui commessi di goder le
ragioni delle sue mude, et datij, ne ob-
sentirai, che di quelli sia occupato cosa al-
cuna, et se contrafarai a questa nostra
intention debbi pagar del tuo.

Ordine da esser seruato in scoder et
uender li beni de debitori. ~ .

Nel scoder et uender li beni ueram.te delli debitori delli officij spettanti alla signo.ria nostra osseruerà quello che è stà preso nel conseglio nostro de Pregadi à 3 di agosto M. D. XX, che sij obligato tutor in tenuta li beni di cadauno debitor con li confini et numero de campi, et qualità di qualoy sora, et qualoy si affittano et qualoy si scode d'entrata et detti beni meter al publico incanto et se non ui sarà comprador, debbi quelli tutor nel dominio nostro per somma con il quarto maior di quello, che saranno estimati secondo il consueto, et tornar all'incanto, et se non ui sarà comprador per il preio che saranno stà messi nel dominio nostro, debba quelli mandar in nota con li confini, et altre cose come di sopra à quell officio al quale saranno debitori, facendo proclamar che quelli

che vorranno comprar detti beni da quel officio, che li serranno venduti vengino in termine de mese uno giù a Venetia, acciò possino comprar al publico incanto, le quali tutte sopra scritte cose sei tenuto di far in termine de dui mesi doppoi che haverai hauute le lettere da quelli officij, che poni seco der da qualonque debitor denotando di partirsi fuori de la essecutione di quelli officij, alli quali s'appartenirà et ciò sotto pena di pagar del tuo li debiti, delli quali sarai meno debitor à palazzo. se contrafarai &c.

Delli incanti de contrabandi.

Non permetterai quando si venderà contrabandi, et altre cose, che li Camerlenghi, over serviani, ne loro famegli comprino alcuna cosa di quelle per modo alcuno

Delle confiscation delli beni delli debitori del dominio no si dia

parte ad alcuno, se non dappoi
venduti, over alienati li d.ti beni.

Et quando l'accaderà confiscar, over meter
in camera beni de debitori di qualun-
sorte, delli quali tri li Camerlenghi, over
altri prebendenen hauerne parte, no
si possi tuor portione alcuna, che di ragi-
gioni a quelli spettasse per quelli beni in
denari contadi, se non dappoi che quelli
in qualche modo seranno stà venduti
over alienati, et di quelli denari, che
de ragione si scoderanno, et se alcuno
andarà assentes dell'officio, mentre
di meno le debite sue portioni li
restino obligate, et se alcuno pagan-
do altramente contrafacese per al-
cuna cosa al presente ordine, caschi
immediate in pena de fiorini
come è stà preso in Pregadi adì ij
Marzo M. D. XVIIJ.

La pena non si scode senza il consel.
Et se trì, el Camarlengo, over altri ministri pub.

pretenderanno over portione alcuna delli debitori nostri per raggion di pene, over per alcuna forma, over de quelli che per loro industria proveranno esser debitori non possino scuoder la pena se non scoderanno con effetto il credito con la pena, et per tutta la portione, la qual scoderanno di raggion del Dominio per conto et iam del Dominio nostro habbino la parte delle pene, ma se da alcuno fusse veramente contrafatto, li Provedadori di comun, et cad.o di loro, et li officiali deputati alla revision dei conti, et essattion del denaro publico, et chi prima sarà fatta la conscientia possino, et debbano proceder contra di quello senza alcun consiglio, et scoder la pecunia scossa contra il presente ordine, et il quarto di più per pena, con questa declaration, che alli debitori non si possi scoder più di una pena se possi ma se alcun ministro publico, contra alcuna forma over ingegno mettesse in suo debito

over sotto alcun altro nome espropriar
si possa alcuna spettante al Dominio
nostro, ma quella sij lasciata in
domen da esser mandata qui' iuxta
la forma delle leggi nostre. ~ ~.

Non si possi far prorogation à
debitori contra li consegli. ~.

Non sarà esentione ne prorogatione di
termine alli debitori del Dominio nos-
tro, ne alcuna altra concessione di
simil sorte senza l'autorità delli
consegli nostri sotto pena di pagar del
suo quello che fusse tal debito a quelli
alli quali fusse tal concessa detta gratia
con il quarto più per pena. ~.

Non possi esser concessa licenza ad alc.°
che non possi esser astretto per
debito del suo commun.

Non possi sotto debito di sacramento, et pena di
ducati cento da esser scossa per li Sup.:

gadori nostri di commun senza altro
Consegio conceder à alcuno de alcu-
na villa, over debbeno della Città à
se commessa, che non possi esser preso
over molestato per il debito del suo
commun, et gravarle da esser pagate
el Dominio nostro, se non per la
portione spettante alla specialità
sua, et niente dimeno, se alcuno
simil concession fosse stata fatta
da se, quella debba esser nulla, et di
niun fudore, Et così osservari. ~

Li conti delle entrate siano appre-
sentati al Dominio nostro.

Vederai le entrate, et uscite del nostro
Dominio, et noi particolarm.te informarai, et niente dimeno nel fine
del tuo Regim.to tutti li conti della
entrade, et spese fatte nel tem-
po del tuo Regimento sei
tenuto à presentare. ~
ti ~ .

Che li conti siino apresentadi all'
officio di S.ª le Camere del danaro
Scosso, et ordine da esser servato ut
infra. Cap.

Sappi che hai da osservar la parte del
Conseglio nostro de Pregadi che tutti li
Denari della corte extraordinaria, della es:
sattion de quali darai diligente opera
di tempo in tempo debbi mandar li
Rolegadi all'officio nostro di sopra le
Camere, et se così non farai, la
tua contumacia non incorrigerà
mai; appresso Mandarai la copia
delli Rolegadi con tutti li suoi membri
et affissi distinguendo li nomi, et
pieti, che sono affissadi portando
nel fine del suo Reggimento uno
distorto, et authentico conto di tutta
la dispensatione, et amministra-
tione fatta, la qual presenterai
al dito officio sopra le Camere con
la predetta copia, acciochè il tutto
si possi intender, et se ne habbi

denari della predita torre, portarai
de qui ane fede del suo bollegio
la qual se non la portarà, la sua
contumacia mai no incominciarà
et comanderai al scriuan, o altro
deputado che l'delbi tenir paro:
dolar conto de diti denari, et ma:
dar quelli, li denari veramente
liquidati con questi infrascritti cioè
che li conductori de Datij et diti
fi suoi membri, et affitti de ponti
grosse li nelli, peschiere mollini
et di qualon que altra cosa solitá
ad eser affittada per il Dominio
nostro debbano per tutto quello, che
si affitterà da ducati mille in sù, pa:
gar ducati dieci, et da ducati cento fino
mille, ducati cinque, et da ducati
cinquanta in zoso ducato uno per ogni
uolta, che si affitteranno auanti, che
entrino nelli Datij, del suo proprio, et
non a conto delli sui Datij, item
tutti li salarij, et utilitá delle cuca:
ze, che per tempo cacheranno de

alcun salariato over Provisionato, tutti li denari de essenti come loro, che alcuno fusse sta essente dapoi che fusse sbà finì la sua essentione denera contribuir, tutte le confiscation fatte over che si faranno per quanto alla parte spettarà del Dominio nostro, tutti li denari che per alcun modo serano sbà tolti, et si torranno. Item tutti li denari de contrabandi, un terzo over un quarto di quelli si come è stà sempre stà spettato, et pervenuto et mandar si debbino all'officio nostro sopra le Camere inferiori.

Il Camerlengo ed il scrivan, over Hoder, scrivano li conti del Dominio.

Tutte l'entrate, et spese del Dominio nostro debba scriver il camerlengo nostro insieme con il suo Hoder, over scrivano ordinariamente nelli suoi quaderni, sotto pena de ducati cinquanta scrivendo particolarm.te quello che si

spenderà, et in che cosa, et notar il
prezio, che si osserva, di modo, che
sempre li nostri conti possino esser
veduti, et intesi. Nü v.

Se torai il denaro del Dominio nostro à
tuo commodo, et utilità, cadeni alla
pena de cinquanta per cento. Nü v.

Che non si possi spender cosa alcuna
in fabriche, senon cò licentia del
Conseglio de Pregadi, et delli denari
delle condennason. Nü.

Non possi spender in lavorier del tuo
palazzo, over altra fabrica ò altra
cosa più ordinata per il conseglio nostro
di Pregadi alcun denaro del nostro
Dominio, ne ratin de condennason
ò pene, over altramente à modo
alcuno direttamente, over indi-
rettamente spettante al Dominio
nostro senza espressa licentia del
Conseglio de Pregadi, et se contra farai

cascheran a tutte le pene et bruttare contenute nella parte de suranti, et sarà publicato per suranti nel magior conseglio, et se hauerà licentia dal detto Conseglio di Pregadi non spenderà se non denari de uendemiaton, le qual si habbino a scoder si cantera, et dispensarle si quello sono de quelle per bollette, et non altrimente, si come si fa delli altri nostri denari si come è sta preso in Pregadi a dì 27 Zener 1.5.2.9.

Delli pretij delle giostre. Ni.

Ogni uolta, che l'auaderà farsi alcuna giostra in questa Città, metterà il pretio in danari contadi in una borsa da esser data a cui aspetterà, et non in panni de seda per alcun modo.

Li denari de Dominis li quali porterà nel suo ritorno a Venetia debbi.

Consignar alli Camerlenghi di Comun.

Item observerai la parte presa in Pregadi a dì xxj di luglio M. CCCC XXXij Che tutti li danari spettanti al Comun nostro, qual nel tuo ritorno porterai a Venetia sei tenuto et dei portarli alli Camerlenghi nostri di Comun et non ad alcuno altro officio nostro sotto pena di pagar del tuo ducati cento alli Camerlenghi predetti.

Del saldar le casse in fine del tuo Regimento, et della fede da esser portada all'officio s.ti de Camere.

Ultra di ciò dei et sei obligato nel fine del tuo Regimento, et senza alcuna dimora non poter saldare le tue casse facendoti far dal tuo collega una fede indirizzata all'Officio di sopra le Camere et sottoscritta dal detto tuo collega, et dal Scriban della Camera dell'integro salado de tutti li tuoi conti, et che

tasti.

habbi portati li libri ordinarij. Se ne:
ramente non portarai detta fede in mor:
rai et incorso esser s'intenderai di
in transeúte pene cioè, che non potrai
esser provato ad alcun Officio ne ne:
mira Capello, ne incomincierai la
contentata tua, se prima non por:
terai detta fede et debbi anco esser
notato per debitor sopra li libri
a piedi della signoria nostra. Ma
se tu farai alguna simil fede de la:
vadia, el tuo Collega over il diner
tengo il quale anchor lui è venuto alle
bozzadure use hauer saldate le sue
carte et se sarà trouato el detto tuo
collega over diner tengo no hauer
saldato, et che tal fede no conte
gli verità. Tu che hauerai ritrouat
to il pollettino doverai pagare tutto
quello nel qual il Comun nostro
fusse stà ingannato. Quelli uerande
che rispondeno alle Camere portino
fede fatta et sottoscritta per el Rettor
del loco, dove sono stà deputi. vi. v.

Pene contra quelli cambieranno
le monede. Cap.

Qualonque trabuchera le monede di qualonque sorte spettanti al Dominio nostro a sua voglia, sotto alcun color ingegno, over pretesto de alcuna indebita exentia, over conuentiuola, la qual hauesse con altri per questa causa immediate sia astretto a pagar altretanto moneda, la qual con bani quello hauera cambiado, et trabuchado a sua voglia, over d'altri a' quali si voglia modo et volta di cio sia priuado in perpetuo di quell officio, nel quale harano commesso il defetto delle moneda.

Del Rettor, che robba il danaro pub.co

Se sarai conuento hauer robbato li danari del Dominio nostro sarai condennato come Ladro a restituir quello, et altretanto per pena et in perpetuo sarai priuato di ogni honor di nobiltà, offi.

cij, et beneficij, et ogni anno sarà pu-
blicato per ladro, si come nelli nostri or-
dini si contiene. Nº: 2

Delli altri Officiali che nobleranno il dando publico. 2

Se alcun per mal modo torrà delli danari del nostro Dominio, et haverà officio deb-
ba immediate esser privo di quello et di
tutti l'altri officij et beneficij nostri in
perpetuo, et oltre se no essequirà contra
alla pena de ducati cinquecento nelli
suoi propij beni, delli quali non si possi
esser fatto gratia sotto le pene contenute
nella parte nuova de contrabandi, ma
veramente se fosse ingannato dalli sco-
dadori delli danari nostri, in tal caso
sarà assolto dalla pena, et se alcuno
l'ingannasse cada alla pena de lire
mille, et stia debba in preggion mesi
sei, ne se li possa far gratia sotto la
pena sopradetta, et se alcuno fosse
debitor del Dominio nostro per alcun

altro modo, che per il supradetto, non possi haver officio, se prima non fragha: ni sotto la pena sopradetta, cosi a le cose a quelli, si come è sta preso in consegio di Pregadi a 24 settembre 1426. 7k v.

Delli Officiali che ne sono Nobili, che rodeno il denaro publico.

Ostra di questo acciò che tutti passi sano delli officij nostri, et che li debitj et le intrade diligentemente siano scosse è sta preso nel consegio nostro de Pregadi à xiiij di settembrio M. CCCC. XXvj, che alcun official, che roda danari, ouero sia in officio per il qual si roda danari, quando sera stato uno anno non possi haver alcuno altro officio l'anno seguente ne s'intenden: do delli scrivani che non tocano danari ne delli officiali delli camerlenghi, ne delli altri Ragionati di camera ne delli officiali delle fabriche, et

suoi seruani, ne delli officiali della corte, et ti possi proueder de officiali de anno in anno, si'ti parerà il meglio parerà. vii v.

Delle possession del Commun.

Sei tenuto inquirir diligentemente de tutte le possession, raggion, beni in qualunque modo spettanti alla Città, delle qual sei Rettor cioè, chi le tenghino, et dove sono, et quelle far registrar, et mandar ne la copia, et dar opera à recuperar quelle affittate, et tenirle in conto et volmo. vii: v.

Che non si possi alienar le possession Decime et cetera che spettano al Dominio senza licentia del Cons: Seglio nostro de Diece. vii v.

Saper debbi esser prohibito, che ne per gratia ne altramente, poi dar delli beni del nostro Dominio, cioè de possession, decime

feudi, livelli, pensioni, gabelle, et altre cose et beni, se non haverai però licentia dal consiglio nostro di X sotto pena de ducati cinquecento. N° v.

Delli feudi caduchi, che aspettano al Dominio. N

Ordena di ciò se venirà a cascar alcun feudo del nostro Dominio per la morte dell'ultimo possessor di quello, o se per caso accadirà di persona, che habbi da morir senza heredi, di modo che per debito di ragione habbia a pervenir nel nostro commun sotto alcun color, over forma, esso feudo non possi alienar, over a alcun conceder, ne permettersi, che da alcuno siano occupati, ma subito intervenuto il caso pervenghino nel nostro commune et per le debbano esser affittadi a quel miglior modo, et maggior prebio, che potrai per nobiltà del Dominio nostro

sotto pena de ducati cinquecento per
qualunque volta che contrafarà. ~

Che a quelli, che si appelleranno dalle
sententie siano date le scritture.

Se farai alcuna sententia contra alcuno
et colui che si sentirà aggravato si appel-
lerà alli Auogadori nostri delle sententie
tu sei tenuto ad ogni sua richiesta far-
li dare tutte le scritture pertinenti
al fatto di detta question sotto tuo sigillo, et
non altramente, et se per tua negligentia
et diffetto da esser consequito dalli predetti
Auditori non sarano stà date tutte le sopra-
dette scritture richieste sotto tua bolla sei
tenuto alla restitution, et emenda delle
spese fatte per la detta causa per detto
appellante, cioè di quelle che saranno
giuste et ragionevoli da esser taxate per
detti Auditori. Ti ~.

Se sarà tagliata la sententia
perda il Rettor la utilità

che haverà hauuta N.

Se per la intromission, et abbrebation delli nobili Auditori delle sententie sarà cassata alcuna sententia, termination over condennation fatta da le dette fin uno mese dapoi, che ne haverà hauuta notitia presentar a' d.ti Auditori tutto quello, che haverà hauuto per conto di detta sententia, termination over condennation, cosi' el capital come la pena al doppio &c. sarà mandato per debitor all'officio di Camerlenghi nostri di commun, et se non pagherà fra giorni quindeci incorri' la pena del quarto, et privation del Reggim.to over officio fino che non pagherà, et come è stà preso nel nostro maggior consegio a' XXVIIJ di Zugno MCCCCXC.

Se sarà cassata la sententia in absentia del Rettor, quel tanto sarà per lui certificato, giusto haverà hauuto.

Se in sua absentia sarà cassata alcuna

sententia, over termination, over altro
civile, et quale ti havessi fatto, tu non
sei obligato a restituir per la pena altra
tanti denari, quanti haverai havuto per
li carati, et non più, come si osservava
per avanti, ma solam.te debbi pagar gli
danari, che haverai havuto per li carati
si come è honesto, et è stà preso nel nostro
maggior consiglio a xiiij di Mbre 1436.

Non si possi componer nel Rettor.

Hora di ciò non posso, ne debbi assentir, che al-
cuno cittadino, et di Statual come altri
altro possi compromettersi per modo alcuno
et forma in te, ne in alcuno de tuoi officiali,
et se contrafarai la sententia che sarà
fatta sia di niun valore. vii v.

Non possino li Auditori imparzarsi nelli
privilegij, et exention, ne in Datij. —.

Li Auditori delle sententie non si possono
imparzar nelli privilegij exention, et

communità concesse per il Dominio nostro a questa communità contiene, cosa che ad la cognitione spetti ad esso Dominio nostro, et alli Soprastanti di Comunità, et similm.te li detti Auditori non possano impazzarsi nelle cause de Dativi in quanto ad essi Dativi, et suoi pezzi, cognoscendo cosa che questo spetti ad essa signoria nostra, ne preno in tono, ecer de quelli che debbono, over nō deb. bono spazare, et se da detti Auditori si fosse scritto in contrario non debbi obedir le loro littere, sotto pena de Duc.ti cento, ma in tutte le altre cose, et nelle cause de contrabandi delle terre di fuori, condennationi et confiscationi, li detti Auditori habbino la sua autorità consueta.

Li Auditori come sindici o come Savii dei di comunità non si impedischino nelli privilegi concessi nel primo acquisto .v.

Ancora è sta preso nel Cons.o nostro di Dieci a dì ix de luglio M. CCCC. LXXV

Che li Auditori, o come Sindici o come Avogadori di comun non possino per alcun modo impedirti nelli privilegij, et promission fatte alle comunità delle terre, et luoghi nostri nel primo acquisto sotto pena di Ducati dusento d'oro da esser scossa per alcuno delli Avogadori nostri di comun senza alcun consegli, et se essi Avogadori nostri non ecederanno sotto pena de Duc.ti dusento d'oro da esser scossi per li capi di g.o Consegli da esser applicadi alla camera di quello, et niente dimeno qualcun cosa, che da detti sindici fosse fatta in contrario sia di niun valore, per il che ti osservarai il presente ordine, et farai inviolabilm.te osservar non ostante alcuna intermissione over suspensione. Dat. ~.

Che le concessioni fatte per il Dominio siano osservate. ~

Et debbi osservar tutte le promission et concession fatte alla comunità della terra di Ceneda, et se per caso alla signoria nostra ti fosse scritto in contrario circa

li patti, promission, et concession predette debbi
servier, et informar la signoria nostra in che
modo si contrafacia alle cose predette, acciò
possiamo far provisione si come sarà expedirete.

In che modo si habbi ad obedir alli
mandati delli Auogadori. ~

Oltra di ciò se li Auogadori di comun ti com-
manderanno alcuna cosa, senza il consegio
contra le gratie, et ordini nostri, che ti sono
sta dati con li consegi non debbi obedir a
detti Auogadori, se ti scrivessero, che restrattasi
suspendessi, over impedissi alcuna cosa
la qual ti fosse sta ordinata con il nostro
consegio: ti ~.

Li Mandati delli offitiali delle
rason siano osseguiti. ~.

Quando vostra ti sarà scritto per li offitiali nostri
delle rason, sei tenuto, et debbi quello mandar ad
execution, si come ti fosse scritto per il cons.o
nostro de Pregadi, et così osserverai. ~.

In che modo si debba obedir le littere del Dominio per dar credito ad alcuno.

Non dia mandar ad execution le littere semplice della signoria nostra de dar credito, over somma de danari alcuna ad alcuno, sotto pena de pagar del suo, et altretanto sia per pena, se le dette littere non saranno scritte per deliberation del collegio nostro, in modo, che la summa del danaro over credito non sij oltra la auttorità del detto collegio attributali per le leggi nostre si come è sta preso in gran Consegio a dì 28 di Zugno 1521, et così osservarsi inviolabilmente. Si non.

Delle littere in che caso non siano exeguite.

Non obedirai alcuna littera della signoria over collegio nostro, che ti comandasse far le spese ad alcun Signor Ambasciatori, over altra persona, se esse littere

non ti saranno scritte con il Consiglio nostro de Pregadi: ti ~.

Se non obedirai alle lettere del Dominio, li Avogadori conoscano. ~.

Et se per dei delli Avogadori ti fosse scritto per obedientia d'alcuna lettera del Dominio, et tu recusarai d'obedir, se intenderà esser immediate incorso in pena de due.ti cinquanta delli quali essi Avogadori, et cadaun di loro sono debitori di giuramento ti debbano mandar debitor a pagarlo, nè possi esser promosso in loco alcuno, se prima non pagherai, et di esse pene non ti possi esser fatta gratia, se non per cinque consiglieri, et tre capi di Quaranta, et in caso che ti fossi pertinace, et perseverassi nella tua inobedientia, li Avogadori di commun et cadaun di loro possi, et debba andar al gran Consiglio di Quaranta, che li parerà di proceder con maggior celerità di pena contra di te secondo la

quantità della inobedientia et reverentia
tua, salua però sempre l'autorità delli
predetti Auogadori de intrometter, et
placitar alli consegli, che le littere et
mandati della signoria nostra, che li
parerano meritar il taglio. ☞ ☞.

Della obedientia che ti dé dar al Dominis.

Tutte quelle cose, che ti commanderemo atten-
derai, et osseruerai con buona fede, et
senza fraude, le qual cose se non
manderai ad esecution con buona
fede, et senza fraude, et obedientem.
à tutto tuo potere, et come ti si conuiene
cascherai de lire dusento da esser pa-
gate per te fra uno mese, et sarai mà-
dato dellitto, et senza ti lito, et nò
potrai mai esser electo ad alcuna
cosa, se prima non pagherai et la
tua condemnatà ancor di poi al compir
del consegli cagha in questo caso
contra di te. Item l'officio delli
Auogadori sij solo a pamirti più oltra.

mente per la tua inobedientia, si come la
gravità della tua inobedientia richiede
potrai nientedimeno recevuer senza
pena se così ti parerà, quatm.te per alla
periculo, over altra legittima causa no
poi mandar ad execution il mandato
a te fatto, ma se esso mandato non ti
sarà revocato tu debbi proseguir all
obedientia, et a proseguir il mandato
a te fatto sotto la medesima pena, la
mità della qual sia data all'Accusator
se veramente alcun si sentirà aggravato
de alcun mandato nostro volemo, che
sia alla L'auttorità delli Rasonati
nostri di commun, et delli Auditori delle
sententie nelle cause civili le qual
spettano a loro officio; ma nientedime:
no fermo, che il mandato nostro sia firmo
ne debbi inviolabilm.te obedir, et de altra
pena non si possi far alcuna gravezza.

Che si faciano li gravezzi, che no
si faciano estorsioni.

Per schivar l'estorsioni sei tenuto ogni

giorno di sabbato all'hora di mercato sotto
pena de hire cento nelli cui beni far
proclamar, che alcuno et sia chi esser
si voglia non ardisca per modo alcuno
over forma far alcuna extortione mu-
litia manzana uerso forensi villani
et altre simile persone, sotto pena de
perpetua priuation de tutti li offitij
di questa Città et distretto gli le commesse
et di restituir quello l'hauesse abbrito
et mal tolto et tutti quelli che di ciò
si uorranno lamentar debbi benigna-
mente udirli, et diligentem- punir li
contrafacenti, come è detto di sopra.

Li Cancellieri, et altri nō togliano
maggior pagamento del solito
di quelle sue scritture.

Se li Cancellieri, Cadiutori Scriuani Noda-
ri over altri officiali nostri per alcun
modo torranno maggior pagamento delle
scritture, et altre cose di qualunque
sorte, le quali saranno over essen-

ritenanno di quello è il consueto, et per forma delli Statuti et ordini nostri, et per li Statuti è limitato, cascano in pena cadauno di perpetua privatione dell'officio, che l'hauesse, et in fiorini ducento li quali debbi hauer l'accusator delli suoi beni, se ne saranno, et sia tenuto secretto. Nō.

Non è licito al tuo Mod.to Signor alcū mercede per le cose del cōmun.

Aprova ti Commettemo, qualūche al tuo Mo. dare, over altri sfasciati del loco a te commesso, per alcuna scrittura over altre qualunque cose, che faranno per il commun non li darai mercede ne dar la poi over permetter, che li sia data alcuna cosa delli danari della Sig.ria nostra, se nō solo il suo salario proprio, et il medesimo observerai, se saranno mandati in luoco alcuno per facende pubbliche facendo restamente quel tutto, che

li sera necessario per le spese et il simile osservarai nelli altri della tua famiglia, che mandarai fuora. ~.

Li Officiali per far li pegni non tolgano più della sua mercede.

Farai osservar quello, che è stà preso nel consegio nostro de Pregadi à 16 Zugno 1450. Che il tuo Cadelier conestabile, comendadori, et Officiali deputati à pignorar non possino per modo alcuno perse, over per altri sotto alcun pretesto over per sua fatica mercede, over uso, over per altra causa cosa alcuna da debitori ma se torranno li pegni, a quelli quando presenteranno essi pegni li sia pagata della sua mercede per el creditor giusta la forma de gli ordini, che hanno esa mercede nel loro à le commesse, et essi creditori tanto più debbano haver da essi debitori quanto sarà stà il pagamento.

fatto, et se alcun contrafarà, ò sarà
privatori della Gualtaria, Conestabella,
nè Commandara, et officio sop.to star
debba an di in Pertina, et restituirà
tutto quello haverà hauto contra questo
ordine, alla qual pena de privatione
dell'officio incorrano quelli precoui
et altri che farannò pegni, et che
venissero più di un ducato, over ca-
valli li quali ò quale, che venirà
di più debbano render, et il pretio
de quelle sia diviso per terzo fra il
Dominio nostro, te, et l'accusatore qual
sarà tenuto secreto, delle qual cose
pene, over alcuna di esse non si
possi far gratia, non remissione ne
compensation, sotto pena de Duc.ti cinque-
cento, et se tu sarai negligente ad ese-
guir le cose predette, il Podestà tuo col-
lega sotto pena de Ducati cento debba
far la execution contra detti coni-
stoni, conestabili commandadori, et offi-
ciali sopra detti, et cadauni, et primieri
secondo il presente ordine nostro. 2.

Delle spese

Delle spese che si debbano tuor dalli officiali per le pignorationi.

Farai ancora osservar, si come è sta preso nel Consegio nostro de Pregadi a dì 28 Zener 1457. Che il Cavalier, Conservador, Provedori, Savonieri, et tutti li altri, che saranno deputati à vender per modo alcuno non possino tuor li pegni alli debitori, se non il pegno è pagamento del debito, et le spese del medesimo per modo alcuno non possino tuor de quello che haveranno pignorado, ma quelle spese habbino dalli creditori, over massari che vendono li pegni da esser messe al conto del debito, sotto pena di privation dell'officio et di star uno di in Berlina irremissibilmente. Non possino ancora li predetti Executori andar nelle possessiõ sotto la medesima pena, la qual cosa più ne alcun altro più accrescer, sotto pena di cinquecento, et di privation del Officio, ne manco possino commetter più di tre commission, ne il

Delle spese

Hodaro notarle sotto la detta pena, et
esse commissioni siano fatte secondo li
ordini per essi statuti deliberati, over
che per il consiglio sarà terminato
con la presentia et consenso suo, et di-
rino Terne, et nulide fino alla speditt.
tion di tutta la causa, over expeditio
del debito: ü.n.

Il Cancellier et cetz per alc.a scrittura
di robba condotta per servitio pub.co
non toglia alc.a mercede.

Ancora sapersi, che il suo Cancellier, Coad-
iutor Hodaro, over scrivan ancora di
questa Camera, per alcuna bolletta, bolletta
licentia, o scrittura, che faranno ad
alcuno subdito per meglio, over altra
cosa condotta, over presentata
over per fiere, et legnami, over al-
tra cosa simile, overamente per simili
che lavoreranno alle opere publiche
non debbano al tutto tutor cosa alc.a
ma di alcuno gratis, et se contrafa-

Vanno cascano de marcheti cinti per
cadaun marcheto, et sia privato di tutti
li offitij, et benefitij nostri per anni
dieci. Di ~.

Della mercede del Cancellier per li salui
condotti, et risposte delle supplicationi.

È anchora prohibito a detto Cancelliero, et
altri che per qualche salvo condotto che
da se si facesse o per libera del suo
officio, ouer per commandam.to et impo-
sition del Dominio nostro, non pos-
sino tuor se non soldi otto per qua-
lunque persona privata, et soldi sedeci
per qualche comun, et ni prolon-
garli se non la mità della detta mer-
cede sotto pena de duc.ti cento, et
del Cancellariato et privation di quel
lo et di tutti li altri offitij, et benef-
fitij per anni dieci, sotto la qual
pena similmente non possino tuor
per risponder sopra le supplicatio-
ni, se non quella medesima mer-

cede, che è sopradetta et altre tanto
per registrar la gratia. ~ú~.

Che il Cancellier compri del
suo la carta, cera ~ú~.

Item dei saper, che per le non si può far
colletta, ne si può pagar de danari del
Comun nostro, cera, carta, inchiostro
per il Cancellier suo, sotto pena de
ducati cento, ma tal spese debbino
esser fatte per il Cancellier. ~ú~.

Alcuna utilità delli Rettori, over
Officiali non possi esser sminuita per
alcuno, senza il Consegio.

Ulta di ciò alcuna utilità regalia, et giuris-
dition, usi'ena, come de sua Officiali
niuna scindier, ne altro Magistrato nostro
possa tuor ne diminuir, se non con il
consegio di Quaranta, et con l'intervento
almeno delli dui precedenti sui
et se altramente sarà fatto non tenga,

ne caglia ne tu ne li Officiali nostri pre-
detti quello debbano osservar. Tu ~.

Che il Rettor nõ possi contrazer
matrimonio, over impetrare alc.
beneficij Ecclesiastici.

Non possi sotto debito di sagram.to per tutto
il tempo del tuo Reggim.to, ne per uno
anno dappoi contrazer matrimonio ne
farlo contrazer, ne impetrar alcuno pre-
benda, over beneficio Ecclesiastico nel
luoco del tuo Reggim.to per ti over
altri, ne procurar, over tentar, che
queste cose siano fatte per te over
altri per modo alcuno. Tu ~.

Non ti possi dar possessi delli
beneficij senza lettere del
Dominio ~.

In quanto alli beneficij Ecclesiastici sappi
esserti prohibito sotto pena de ducati
cinquecento nelli tui propij beni

che non debbi acettar alcuno a
alcun beneficio da ducati cento in suso
senza lettere del Consiglio nostro de
Pregadi et per li benefitij semplici
da ducati cento in zoso si possi dar
il possesso con lettere semplice della
signoria nostra. ~ũ~.

Che li benefitij non siano con-
ferti à forestieri. ~ũ~.

Item li commettemo con il Consiglio nostro
di Pregadi, che non permetti alcuno
ecclesiastico beneficio esser conferto à
alcuno che non sij subdito delle terre
nostre, over venitiano, sotto pena di
ducati cinquecento nelli suoi proprij be-
ni in caso che per lettere della Signo-
ria nostra non li fosse espressamente
commandato: ~.

Che non si possi impetrar grati
contra la volontà de
Defonti. ~ũ~.

Decreti. ú v.

Sappi esser stà preso nel conseglio nostro de Pregadi adì xxj di xbre 1480.
Che alcuno et stà chi esser si voglia cosi Cittadino come subdito non arditá over presuma andar over mandar in la Corte Romana ad impetrar, ouero ottenir diretta over indirettamente bre: vi contra li Legati, lasciati per le ordi: nation testamentarie á pie cause over concession tali tanto per si giá: to per altri, ne similmente per ub over mezo de alcun Legato Apostolico over altran.r sotta pena á quello ó quelli che presumerianno contra far de Duc.ti cento d'oro et anche di Lando per anni cinque di Zenelia et del Destretto, ouero di quelle Città et luoghi nostri, et suoi distretti del qual ó delli quali esso tal impetrado sará Cittadino, et Habitante, et es: sendo commesso la execution del pre: sente ordine alli Auogadori nostri

di comun, et tutti li Rettori di fuora
per tanto tu sei tenuto, et debbi imme-
diate, che l'ti verrà a notitia alcun
contrafacente, oltre il scoder della
pena pecuniaria, della qual ti habbi
farne come delle altre cose del tuo
officio, in esecution del mando far
ottenir subito l'impetration de tali
beni, ne quelli prima relassar de pre-
gione fino che non renonciarano essi
beni in piena, et valida forma. ~

Che debbi sottoscriver di mano
propria alle supplicationi.

Quando ti accaderà rispondere alle supplì-
cationi di alcuno, che dimandi alla
Signoria nostra alcuna gratia, debbi
affirmar con esser per tuo giuram.to
et sottoscrittione di mano propria alla
detta supplicatione et tale risposte
debbano esser separate dalle supplica-
tioni acciò che se sarà dimandata al-
cuna supplicatione sempre l'appari

nella Cancellaria nostra essa risposta
ne permettersi per alcun modo che
la sua risposta sij mostrata ad alcuno
sij chi se voglia ne si possi per alcun
esquisito colore darle in mano delle
parti, non permettendo ancora che
la sua continentia si sappia ma
inclusa in tre Lettere la mandarai
alla S.tà V. per li cavallari, over altri
portatori di Lettere publiche. Vi.

Nelle risposte delle supplicationi de
debitori si habbia di nominar li
principali et suoi fiezi.

Item observarai la parte del Consegio nostro
de Pregadi a sij di Marzo 1477.
che nelle parte pecuniarie spettanti
al Commun nostro, le qual per qual
longue modo si domanderanno nelle
risposte, che farai sopra di quelle
debbi nominar i principali et fiezi
per li suoi nomi; et condition et qualità di qualonque sorte, et ciò hauer.

ne deliberato perche per alcuni Datiari si domandano grauè per li loro debiti et i pieggi sono sopportati, dal che ne segue gran danno al nostro commun, et li Datiari mai ouer tardissimam.te si scodeno per tanto osseruarai la presente nostra intentione con la magior diligenza che potrai. Ñ ~.

Non si possi mandar più di quatro Ambasciatori al Dominio nostro.

Non permetterai, che sij mandato al Cons.o della Signoria nostra, ouer capi del Consiglio nostro di Dieci, ouer di qualsegue magistrato nostro di Venetia più di quatro Ambasciatori al più secreto, che nella congratulation dello Serenis.mo Principe sotto pena de Duc.ti dusento, se contra il presente ordine li facesse la lettera di credenza. Ñ ~.

Ordine da esser seruato per

Li Ambasciatori che vengono al Dominio: vi L.

Ancora saper dei esser sta preso nel Consegio nos-
tro de Pregadi a xx zugno 1521. Che
quando li Ambasciatori delle communità over
Rectori delle terre à de commesse sono per ve-
nir al Dominio nostro, debbano portar le sue
lettere, senza le qual non possino esser uditi
da esso Dominio nostro, cioè le lettere di cre-
denza, et altre lettere nelle quale siano li
capitoli inclusi, li quali essi Ambasciatori
vorranno addimandar, le qual date et
così incluse in dette lettere altro capitolo
non si possi aggionger, se non sarà mes-
dato con il ponderoso ordine preso nel Con-
sel nostro Dominio per le sue lettere, che
facino fede di tal commission aggionta
alli Ambasciatori, over Rectori predetti et
ogni volta, che sarà per mandar alcu-
ni capitoli, debbi Savere et diligente-
mente esaminar quelli et cadauno di
essi, et per altre lettere che saranno
le terze à parte declarirà al Dom.

nio nostro quello, che ti parerà necessario circa cadaun capitolo con la opinion tua acciòche sinod, et comet hauuti li capitoli con una tale instruttione possiamo dar matura espeditione ad essi Oratori over Nontij, li quali à modo alcuno non potranno esser espediti, se non prima serà mano di lettere. Essecutando però in caso, che si ritrovassero dolersi del tuo Rettor, nel qual caso debbano appresentar le lettere della sua communità di credenza, et le querele, et opposition che in altre lettere di essa communità, over nelle medesime lettere di credenza, si come è detto di sopra. Di X.

Della notitia che si ha alla Corte di Roma della Santità della porta nel suo territorio.

Sei tenuto per la forma della parte presa nel consegio nostro de Pregadi à 27 luglio 1528 subito, che l'accaderà è caso che

Dei guardi di porte nella Cittá d.a et co-
messa darde notitia ogni giorno alli Pro-
veditori sopra la sanitá et di tutto quel-
lo, che fusse de morbo con ogni ordine
vedono come in qualonque altro luoco
che intendesti esser infettado sotto pe-
na di Duc.ti cento, delli quali sarai
mandato debitor a gabarlo per li
suoi Proveditori alla Sanitá, se sarai
in ciò negligente. Vi ~.

Delli Schiavi fuggitivi: ~.

Se saranno presi nella sua Giurisditione schia-
vi over Schiave, Saraceni over Saracine
che fussero scampadi de questa nostra Cittá
debbi far consignar quelli all'Officio di
Provveditori nostri di comun, acciò
che siano puniti, et chi quelli
prenderanno, habbiano il pre-
mio iuxta l'ordine della par-
te presa in Pregadi a dì xij di
Setembre. M. CCCC.
L xxxix: ~.

Che l'Giudei non possino haver alcun stabile: ~.

Debbi saper, che alcun Giudeo over Giudea non possa comperar, ne tuor nella Città, et Territorio d'Ile commessa alcuna possession, over casa, over alcun altro stabile di alcuna sorte, sotto pena di perder tal casa, stabile, et possession così comprata, et acquistata la qual venghi nel nostro commun, et se ui sarà alcuno, che habbi dritto fra lui et detto nostro Dominio, ne delle predette cose si possi far gratia ~.

Che l'negotij publici nō siano tenuti ad alcun privato.

Fu preso nel Consegio nostro di Dieci a dì xi Marzo 1522., che non si possi per alcun modo tenuer over far tenuer ad alcuno di qual che si voglia delli negotij d'Ile commesse, over spettanti al stato nostro, sotto

pena de Duc.ti cento et de rimanda-
ta privation del tuo Reggimento. ~.
Et tutte le cose saperai spettar all'hon.
di Venetia, over conoscerai trattar il
contrario per tue Lettere ne darai avi-
so quanto più presto potrai. ~.

Del tuo ritorno a Venetia con-
segnerai al Consegio di X.ci
tutte le scritture secrete.

Et quando tornerai a Venetia sarai te-
nuto appresentar per Inventario
alli Capi del Consegio nostro di X.ci
tutti li tuoi registri, Lettere, et altre
scritture publiche ti sarano secre-
te, e ne haverà per alcun modo spet-
tanti al stato sotto pena di perpetua
privatione de tutti li offitij, et bene-
ficij del Dominio nostro. ~.

La pena di quelli che tradiscono la Città.

Sapper dei, che per li nostri Consegli è

ordinato che non possi ne debbi trattar di
vender de verun il luoco à de commesso sotto
pena di perder la testa, alla qual
simil pena sottopiacciano li Ingeditori
et altri nostri subditi, et stipendiarij
che fussero in esso Luoco, et acciò che
tutti, et tutti li predetti se ne guardino
da venir da nemici Lettere ambi-
siate, over Horoij, perche potriano
esser al stato nostro pregiudicij li
et troppo dannose, mia volendo
obedendano alla buona custodia de
detti luochi. Ni ne.

Del medesimo. ~.

Sarà bene che sappere la deliberatione
del Consegli nostro di Dieci che
acciò che habbi causa di mantenir
uniformente il luoco à de commesso
al honor, et buon stato del Ser-
minio nostro Signor la pena della
testa stabilita à quelli che fussero
la Spia, over trattassero di tradir

questa alli inimici, subito, che ipsa: fecesse il caso, che Dio non voglia, che questa Città fosse occupata dalli inimici nos: tri, la comettevi, et castigo suo secreti, et pren: tenghi alli Capi del sud^to Consegli nostro di Dieci, li quali sotto gravissime pene siano te: nuti subito intravenuto il caso formar pro: cesso, et andar al Consegli per amministrar giustitia, et tri exstendo, et obligato in termine di giorni quindeci immediate dop: poi seguito il caso venir in questa nostra Città, et presentarsi alli predetti Capi, et se non venirni nel dito termi: ne si debba proceder contra di te la tua absentia non obstante. Cū ~.

Del fu Segnor Le arme
del Rettor. ~

Non voi per la forma della parte presa nel consegli nostro di Se. a iiij di Luglio i548 g. metter più d'un arma solamente de pietura, et non sia lecito da esser messa di suo pere:

stiuto dentro el palazzo della sua
residentia, et non fazzi depenzer ne
sculpir la sua arma de fuora nel
Palazzo publico cosi dentro come de
fuora, ne in le piazze, ponti, por-
te, torreze, ne altre parti della
Città, over luoco a' le commesse sotta
pena de ducati cinquecento d'oro et
di immediata privation de tutti li
Regimenti per anni cinque, et il
Rettore sia debba refar del suo la
spesa fatta, et esborsada per ello
nelle arme predette. ~ ~.

Del tempo che dei intrar nel
tuo Regimento. ~

Sei tenuto in termine de giorni
otto dapoi finito el tempo del
tuo Predessor intrar nel suo Reg-
gimento, el che se più differirai
tanto manco del tuo tempo ordi-
nario in ello Regimento star
dourai. ~ ~.

Delli Bollettini che si hanno da presentare al Sodano Deputato, et della sua de Consignatione.

Ma inanzi che si parti degni presidenti al posto Sodani deputati tutti li tuoi bol: lettini de alcun tuo debito dal quale tenui la lettera di consignation da esserti fatta del Reggimento, et similm.te la sua commission, le qual cose se non farai caschi alla pena di pn.ta immediata privation di esso Reggim.to et di tutti li altri Reggimenti, et de offitij per anni dieci proxim.i. Il tuo Precessor ueram.te che ti consignerà il Reggimento et non haverai le Lettere et la commission predetta sia obligato oltra tutte le altre pene pagare alla Signoria fiorini cento del tanto che tu ne sij debitore in poca la pena presa in Pregadi a xij di Octobrio 1516 —

Presenterai il Bollettino che li tuoi Officiali no siano debitori. V

Porterai anchora al Podestà predetto il libro
Leuir de forestieri ghostri delle entrate
et delli exe Savij che tagliano Lede che
alcuno delli tuoi officiali non sia de-
bitore per alcuno officio hauuto per
innanzi, ma se menerai alcun che
sia debitor della signoria nostra, tu
sarai messo debitor in suo luogo, et
sarai astretto a pagare, alla quale re-
gola sarai tenuto se essendo nell Reg.
gimento porrai simili officiali, che
siano debitori. Vi. v.

Le parole, che debbi dir nell
intrar del tuo Reggimento.

Nel accettar del tuo Reggimento, et con-
segnar di quello non sarai ne permet-
terai, che si faci alcuna bolla di
cera sopra pena de ducati
cento, anzi se alcuno volesse repu-
gnar li imponerai silentio, ne permet-
terai che si parli ma ordinatamente dirai
Io accetto questo Reggim.to per nome

della Illustriss.ma Signoria et similm.te Rei con-
segno questo Reggimento, ne più ne meno di
cerdo, come di sopra, sotto pena, come
è detto, da esser scossa per li Avogadori
nostri di Commun. Dì 2.

Le parole che dei usar nel pro-
ferir delle sententie.

Nel proferir delle sententie dei debbi usar
queste parole, sia come è scritto et Letto così
dicendo per sententia et non altramente
sotto pena de quel tanto da esser scossa
per li Avogadori nostri di Commun, et oltra
di ciò di privation per anni doi de tutti
i Reggimenti. Dì 2.

Il giorno veramente che intrerai il Reggimen-
to ne lo dimoterai per due Lettere.

De dui mano di lettere, che debbi portar della
consignatione del Reggimento. 2.

Le porterai Lettere al Brumino nostro del

giorno che haverai consignato il Regimento al tuo Successor, et similmente dove levare consignerai al Podestà nostro deputato le contumacie che dimorano il giorno, che sarai intrato nel Regimento et il giorno, et millesimo della consignatione fatta al tuo successor acciò el possa poner nel suo libro all'incontro della partita della tua contumacia, acciò che quando sarà el tempo del fine di quella, el le possi depennar nel libro predetto perche se non porterai le debe levare contumerai nella tua contumacia.

Della cauentione che dei haver de quatro mesi.

Se non fossi già ne il camerlengo, ne altro nostro Official qualche haver la cura cauentione fatti in Venetia, ma doppo l'entrata del Regimento et Officij, ai debbi et è obligato haver cauentione de mesi quatro con

questa espressa condittione, che ne ti' ne
altri possi de hauer alcun altro d'auaro
se non con effetto hauerete bandito il
salario hauuto per detta sententione
El qual bando douere hauer per quello
per le leggi nostre è limitato, sotto la
pena contenuta nella parte di Sumanti
la qual si estenda cosi contra colui
che torrà il danaro, come quello che
distribuirà, altramente il denaro del-
la qual pena non si possi far gratia
si come è stà preso in Pregadi a' xv
di settembrio M. D. xv. ~

Della limitatione del Conseglio
di Dieci. cù~.

Olta di ciò da per sè, ne alcuno si ardi-
sca, come qual si voglia altro, non
possano tuor per voi, ne dar ad altri
per alcun modo somma de danari
maggior di quella che sia il salario
detto di quadauno, sotto pena così à
quelli, che la daranno, come à quelli

che la giurerano de immediata privation
dell'officio, et di esser publicato per ladro
nel maggior consegio, si come è di con-
tume. Per la Cumbatoria veramente
del Consegio di Dieci, conciosia cosa
che nel libro, che deue esser da questa
Camera mandato dall'Officio nostro
di Governadori delle Entrade sia des-
critto tutto quello, che da essa deue
dare di ragione di tutti quelli, che
anco non hauessero salario, quanta
sarà essa portion ogni mese debba
esser mandata dalli Camerlenghi al
detto Officio delli Governadori, et no
possino essi Camerlenghi, Cernam, et
Scontri sui sotto la predetta pena de Ho-
bedir alcun denaro in mano, ne far
far alcuna partida di dar fuora
et quelli, che per le sue abilità doi
vesseno pagar più di quello, che
hanno di salario, et anco di quelli,
che non hanno salario, et sono tas-
sati cadauno di loro, debba portar
ogni mese la sua portion alla

Camera sotto pena se conbatharanno
di privatione delli loro Officij, li quali
non possino più esercitar sotto le pene
di spergiuri, et altre pene pecuniarie
consuete, alle quali ivi incor-
rendo, se procederemo sotto ciascuna pe-
na, che ij proseguito contra il
presente ordine. Item debbi
scacciar li contrafacenti, ancor che
fussero per grabia, et meter debbi
altri in suo luoco; Hanno ancora
li camerlenghi predetti non ardiscano
tocar di mandar ut supra ogni mese
tanti danari dell'intrado della camera
et luochi a loro commessi, quanti siano
per la integra satisfattione della divi-
sitatione, dando optima i scoder dalli debi-
tori suoi quelli, che doveranno dar di tal
ragione sotto la pena similmente rappresenta
et ti sei obligato per li tuoi Officiali in
ogni atto et evento provarla integra satis-
fattione in vista la forma delle leggi nos-
tre, ne gionni esser depenta dapoi com-
pito dal Reggimento dal libro di

Governatori, se prima non portera' la fede del pagamento fatto integram.te per se et per essi. Et mandar veram.te delli danari di tal sorte el detto Officio, non si possi far maggior spesa di quella, che si da a' suoi Cavallari, per la semplice custodia, et ad alcun non sia lecito pagar alcuna cosa, che mi' contadi sotto le pene infrascripte, alle quali anco incorrano quelli che le pagasse, et se la communità di pagasse sia obligata essa communità, et altri ogni volta, che esborseranno il danaro a' te, et a' altri, li quali vogliono pagar in em, et mede.mo instante esborsar ancora tanta somma de danari, quanta per la portione della esborsata si doverà dar per conto della detta limitatione, li quali danari siano mandati de dì in dì nemeri alle Camere, dove si deue in virtù delle leggi nostre, overo alli Governatori, sotto pena alli Rettori, che non eseguiranno di privatione, et publicatione per tutti, come è ragionevole

et ehe communità, et altri che non os-
servaranno quanto è detto di sopra in-
corranno in pena di pagar et doppio,
ma se da perbè sei obligato mandar
alle Camere, over alli Governatori di
doi in doi mesi la portion limitata
si come è solito mandarsi, sotto tutte
le pene sopradette, oltra tutte le
altre pene pecuniarie contenute. Vi c.

Che li officiali nò siano di g.a loro,
et sudditi del Dominio. ~.

Non possi haver alcun Nodaro, compagno
over altro official, che sij della Città
et destretto è be commesso, et che non
sia Venetiano over Cittadino delle terre
et luochi nostri, over per privilegio sia
sena di lire cinquecento da esser scos-
sa per li Avogadori di Commun della
qual non si possi far grazia a modo
alcuno, et similmente sia preso, esser-
ci proibito de quelli hauessero la mo-
glie di detta Città, over possessione

nel Territorio è de commesso sotto pena
et perpetua privation de ~~tutti~~ li' officij
d'ire ducati dusento, la
esattion delle qual pene sia' commessa
alli Avogadori, over Sindici et mente
dimeno siano eccettuadi da questa con-
dittione li' Venitiani nobri' Originarij.

Non possi menar tuo figliolo per compagno
ne alunno del' Gran Consegli.

Non possi menar, ne haver il tuo figliol
per compagno, ne alunno che sij, over
possi esser del nostro maggior Consegli
ne si possi dar nome di' voler alu-
no, che non sij tuo compagno. Vi ~.

Non possi altra di ciò, ne debbi far del Con-
seglio della Setta è de commesso ad alcun
delli tui compagni. Vi ~.

Li Nobili da Venetia non possino esser
nelli Consegli delle terre mobdite se nò
quelli che saranno nati in essa Città.

Sel Conseglio veramente delle Zurà, si come nel Conseglio nostro di X. è stà preso, non possa ve: rai che possi entrar, ne meter bal.ta alcun altro nostro Nobile. fuor che'l Retor, ò Provveditor che per tempo si attrouarà qui: et altri deputati in esso Conseglio, et se alcun nostro Nobile fosse di tanta audatia, che'l ardisse intrar, star, et ballottar in esso Con: seglio sì sotto debito di sacramento se: creto scoprir quello, over quelli: cali del Conseglio, et se alcuno fosse trouado in: il mandemi delitor de bue: contra alli Capi di esso Conseglio di X. et se per caso non potesti esser presente in detto Conse: glio, all hora il tuo Piegerdie ui sij ma in questo ordine non si intendano esser compresi quelli Nobili nostri di Penedo quali fussero nasciuti in quella Zurà et de detto tuo Conseglio. di X.

Li stipendiarij del luogo ne siano tolti in alla offitio per il tempo del tuo Reg.to

Non tornai ancora, ne farai tuor per tui

compagni in alcun Officio del suo Reg.
mento a luca Constabile da piè, o di
Cavallo, ne alcun altro Secretario, over
Officiali delli luochi nostri della terra di
Lucca, riservando a quelli la
Cognitione, over volo, che facessero pri
ma el compimento del suo Reg.to senza
licentia del Gonfalo nostro et del Conse
glio de Priegadi sotto pena de lire Trecento
per qualunque volta nelli tre beni
la metà della quale pena sia del Comune
nostro, et l'altra metà delli Ufficiali
nostri a quali sia commessa la esecu
tione et inquisitione et se in
sarà l'accusator sia fatta la
diligentia per terzo, et esso Ac
cusator sia tenuto secreto, et
quello che sarà stato per com
pagno, come di sopra contra il
presente ordine sia fuori della
Cognitione, et volo et Officio
che l'huomo del tutto, et in
suo luoco sia messo un'altro et
quel dal, che sarà andato via

per modo alcuno alla detta Landi-
era over Soldo non possi esser
tolto di nuovo. ĉĩ ~.

Della Consumatia delli Officiali al medesimo Regimento.

Et quelli che saranno stati Cancellieri, over Compagni principali in questo Regimento, non possi esser in quello fino da doi anni prossimi dapoi il compimento del Rettorato, et quali saranno stati.

Li Officiali nõ si partano dal Regimẽto per andar ad un altro.

Ancora volemo che sappi, che il Cancellier, che venirà con ti et qualonque altro officiial non possi partirsi per andar con altro Rettor sotto pena de privation de tutte le Cancellarie, et di tutti li altri simili Offiey. ĉĩ ~.

Che li Stipendiarij, et altri, che hanno Officio non possino quello transferir in altri.

Ordinato per le Leggi nostre, che se alcuno che habbia alcun officio nella terra à se commessa, over posta da pè ò da cavallo, sopra alcuna delle Gabelle, over fatti alcun provision over trattato circa esse, che li sij dato alcuno di quelli transferir li in altri, esso dare ne translatare non possa, ne vaglia, ma di subito sia rebotta, et in loco di quello sia messo un altro et niente di manco tutto quello che havere havuto, over dato per l'occasione predetta sia restituita in tutto à colui che havere dato, et altra di tanto incontro colui che havera trattato et fatto in pena della metà di quello che haverà havuto, over altro per la qual pena sia scossa per li Gabelloti di Commun, della qual ne

habbino la mitta, et l'altra mitta sia del Dominio nostro, et quelli, che decessero, o permettessero cascano nella mitta di quello, che havessero dato, over promesso per pena. La qual sia divisa ut supra se in essa sarà accusator nelle cose predette. La pena sia divisa ut supra per terzo, et sia ammesso alli Rettori nostri, che osservino le cose predette et le facino osservar, dirocando li contrafacenti alli Avogadori nostri di Comun.

Che non possi haver alcun Famegio, che habbia soldo dal Comun. Cap. 2.

Item alcun altro Official nostro di questa Città, non possi haver alcun Famegio a suo soldo, che habbia soldo over provision alcuna dal Dominio nostro, sotto pena de lire cinquecento per cadauno et per cadauna volta, che sarà contrafatto. Cap. 2.

Non sia fatta alcuna elettion
ordinaria ne estraute per li
Capitanij maggiano, se non
saran confermati per li Cons.

Non farai elettione alcuna oltra le ordina-
rie, ne vagliano ancora le elettion, con-
cession, et gratie, che saranno fatte per li
capitanij nostri, ma da essa come da
mar per Procedtori veder debbi, senza
confirmation delli Consegli nostri. nº v.

Che siano tenute nel Reggimento
le arme necessarie.

Oltra di ciò volemo che per ogni buon rispetto debbi
haver, et tener nel tuo Reggimento le
arme necessarie per te et li tuoi della
tua famegia cioè all'arme. nº vi.

Che alcuno della tua famegia non habbia
salario dal Commun. nº vii.

Non permetterai, che alcuno della tua

Fanegia habbia soldo dal tommar, sotto
pena de ducati diese per cadaun Sun.to
del valor de tutto quello, che hi haverà
receuuto, et di gratia del Reggim.to ~.

Che sia in liberta delli Patroni tenir
caualli, li quali non li possano
vender alli Armigeri ~.

Sia in sua liberta et facolta tenir, et nò tenir
caualli, et se quelli tenirà non possi, ne
per se ne per altri per alcun modo
et forma, couer ingegno, ò altro esquisi-
to processo venderli couer darli, couer
farli dar ad alcuno delli nostri Armi-
geri, sotto pena de ducati cento per ca-
da un cauallo, et quel vendesse couer
facesse dar, couer vender ad essi Ar-
migeri, li quali ancora non siano te-
nuti, ne possino esser astretti al pagà-
mento, ma ben possi vender det-
ti caualli a qualonque altro che
uorrà, eccettuando li Albanesi
~.

De non hauer comertio de vender cosa
alcuna alli stipendiary. ~.

Item osservemi la parte infrascritta, che
non possi, ne sia lecito perche, over alcu
uno alcun, color, forma, over ingegno
hauer alcun comertio di vender ad
alcun stipendiario nostro cosa da pie di
come da cavallo, sotto pena di privatio-
ne di qualunque officio dentro et fuori
per anni dieci, et oltra di ciò sia non li
sia fatto ragion alcuna contra li
predetti conduttori, et s'intendi ha-
ver perso tutto quello, che per ra-
gion comertij et contratti dovesse
haver da detti datori et stipendia-
rij, a quali rimanghi tutto il de-
bito, et ancora cascano de due
cadi presente, il terzo delli quali
sia del accusator, il terzo del do-
minio nostro, et l'altro terzo delli
Avogadori, over Sindici, a quali sia
commessa la esecutione del presente
ordine. ~ ~.

Che li Rettori non negotiano, ne comprino cosa alcuna pubblica ne guadagno.

Ancora non sarai mercantia alcuna, ouer altri per modo alcuno ouer ingegno ne incanbarai ne farai incanbar, ne comprarai, o farai comprar alcuna cosa che pertenghi al Comun di Venetia, ouer alla terra o' le commesta, ne ancora per tutto il tempo del tuo Reggimento comprerai, ne farai comprar alcuna possession ne' detta terra, ouer destretto. ~

Li Proueduri del Rettor, et familiari non possano vender cosa alcuna alli Stipendiarij nostri. Nº v.

Ancora di ciò alcun fiol, ouer tuo Nepote, o cugnado, o altro tuo parente non possi vender ad alcun nostro stipendiario, ouer Provisionado nostro alcun cauallo, panno di Lana, o' di seda, uerde, mossanine, argento, mercantie, ouero alcuna altra

cosa di qualunque nome, per tempo
ne di Romani Consoli, sotto pena di per-
der la cosa venduta, et altrettanto
più per pena. Il che sia delli Auvo
gadori di Comun et nientedimeno
tu ancora cadhemi alla medesima
pena, non altram.te, che se tu medesi-
mo hauerai venduto et semilmente
alcun Cancellier, Cavallier, o qual si
voglia altro Officiale tuo non possa
per un tempo del tuo Reggimento ne
per un anno dappoi render alcuna
cosa alli nostri Stipendarij, over Pro-
visionati di cose pignorabe, o di altre
sia di qualunque sorte esser si voglia
sotto pena di perder quelle, et altre
tanto per pena et se tu non sarai
contrafattore sarai sbanzado, come
è detto di sopra si come tu medesimo
et li officiali che contrafarano, li
per loro come per nome di altri
faranno simil vendittione, siano
spinati in perpetuo di tutti li Of-
fitij, et benefitij nostri Ducali, et

di furti, delle qual tutte pene non si
possi far gratia, den, remission, et
accompensation, suspension, decla-
ration, sotto pena di ducati mille a
cadauno, che mettesse, o consentisse
fosse in contrario, et alla medesima
pena cascheri se per altri o siano
publiche, o private persone, le qual
a tua instanza contra facesse, li-
quali siano uno anno in suppri-
et cascano alla pena de ducati cento
d'oro da esser scossi per li Luogotenenti
di Comman, et siano sui, et habbino
la prohibition sopradetta doppoi
il compimento adiera del tuo Reggi-
mento uno anno. cū ~.

Che quelli che esercitano gli officij
publici non possino negotiar
con Forestieri. cū ~.

Item sappi esser stà prouisto, che alcuno
che tenesse el Luminio nostro, seruien-
do, over tenendo li vasi, et le raggio-

ni, over vendendo il denaro, over che
faccia ogni altra sorte Officio, ne il
Camerlengo nostro non possi vender
cosa alcuna ad alcun nostro Stipen-
diato over Provisionato, over haver
alcun comercio, over pratica nella
quale ne sia obligato prestio, over
danari da esser dati, over tolti con
preso, come per nome di altri sotto
pena di perder tutto quello, che ha
mesero vendudo, over comprato et
altro tanto il che sia delli Luogadori
di Commun, et di perpetua privation
di tutti li Officij et beneficij nostri,
dentro et fuori. nº 2.

Che li Famigliari del Rettor non
possino negotiar, comprar
ne tuor Datij nº 2.

Finalmente non possa alcuno della sua
famegia far ne far far mercadia
ne tenir taverna, ne haver parte
nelli Datij, ne comprar, ne far comprar

a luna possession over territorio à le
commesse. vi v.

Che non possi haver servitio senza
el debito pagamento. vi v.

Et non possi avanzar, ne astrenzer al-
cuna persona cosi della città et territo-
rio de le suggette, come de altro loco per
li suoi servitij, ma a quelli che li ser-
viranno li sia dato el debito pagamento.

Che non se toglia presente da alcuna
persona. vi v.

Non dirà ne farà ne ad alcuno della sua fame-
glia sia tolto fuor da alcuna persona pre-
sente per modo alcuno, over ingegno, ne
possi alcuno della detta sua famegla ha-
ver commission de alcuna persona per far
fare per essa. v.

Ne noverà all'inimico, ne giovera all'
amico per spada vi v.

Non siano astretti li Pescatori à
vendeti il suo pesce nè suoi
delli suoi Stabij. L.

Non ritenzerai, ne farai ritenzer per te, over
altri alcun pescator, over conductor de pesci
che ti vendano li suoi pesci, ne che ti li
portano à casa, ne comporterai, che alcuno
della tua fameglia, over altri, le faciano
violenzia alcuna; ma siano lasciati vender
liberam.te et senza impedim.to alcuno
li suoi pesci, si come vorranno nelli luochi
publichi, et consueti. Ti ~

Che non si possi comprar carne ne
altro senza li Stabij soliti ~.

Della carne, et altre robbe, che comprerai, cosi per
tuo uso, come d'altri sei tenuto pagar
el Stabio, et macinatura, et altri Stabij
del commun, non ostante alcuna consue
tudine, che fosse fatta in contrario ~

Che non si possi trar danari di

imprestido da se, ne dalli suoi.

Ti è ancora prohibito tuor denari ad imprestido per modo alcuno over ingegno da alcuno cittadino, over Borghese, over Habitante della terra à te commessa, la qual prohibition similm.te debba esser alli tuoi figlioli, che non fussero diuisi da te, et anco alli tuoi compagni, li quali similmente non possano esser pieggi per alcuno tuor denari ad imprestido.

Di non hauer collegantia con alcuno.

Non possi hauer alcuna collegantia da alcun Borghese, ne da alcuna altra persona per modo alcuno, over ingegno per tutto il tempo del tuo Reggim.to et per mezo anno dapoi hauerai compito quello, et il medesimo sia prohibito alli figlioli, et fratelli tui da te non diuisi. [illegible]

Che non possi vender à tuoi fami-
gliari alcuna cosa pubblica, ò privata,
ne meno tor le lor comprare.

Item di più non possi, ne debbi, donar, affittar
vender, ne per grazia, ò altro modo dar
alcuna cosa, che sia del Commun ad
alcuno, che sij della tua famiglia, ne re-
no delle cose di alcuna publica persona
possi comprar, ne far comprar cosa
alcuna, ne vender, ne far vender
ad alcuno della detta tua famegia
per alcun modo, over ingegno. 2.

Che non ti possi partir dal Reggimento
avanti il compimento di quello.

Se non possi venir a Venetia per alcuna
cosa, se non in caso di morte, over gra-
ve infermità di tuo padre, fratelli fi-
gliuoli, o figlie per cinque giorni solamente
et non più con licentia però del nostro
maggior Cons.o et non altramente, et
per il tempo, che starai à Venetia

non debbi hauer salario alcuno. ~.

Del medesimo: ~.

Che se li sarà concessa licentia di andar et star fuori del Reggim.to à le commesse per fatti d'alodi, che del nostro Dominio non debbi hauer stipendio, ouer salario del d.o nostro Dominio per li giorni li quali starai fuori, però per il d.o tempo non torrai salario alcuno, sotto pena di restituir il doppio: ~.

Che li suoi non faciano alcuna di quelle cose, che à le fosse prohibita.

Se tua moglie, ouer figlioli, cosi maschi come femine, ouer alcuno della tua famiglia farà cosa alcuna, che à le sarà prohibita per la tua commiss.ne et seranno accusati al Dominio nostro, ouero alli Auogadori di commun, ti debbi esser al sindicato di tutto quello che li Auogadori conuenieranno nel Collegio

nel qual ti vorranno placitar.

Che non possi mangiar fuor di Palazo,
ne di notte alloggiar fuori della Città.

Non possi mangiar fuor di Palazo nella
Città con alcuno Cittadino di quella, over
del contado, & di notte non alloggerai fuor
del luoco à te commesso, ma debbi al detto tempo
di notte iiii oter et attender alla buona
giustitia, et far honor alla sig.ª Nostra. V.

Il Rettor hauuta la licenza non si parta
auanti arriua il suo subituto.

Et sappi quando ti sarà data licenza non
potrai partirti del tuo Reggim.to sotto la pena
contenuta nella parte di quelli, che si
partono senza licentia, se prima non
uenirà colui, il qual da suoi parenti
che hauerano domandata licentia per
te sarà stà denominato alla sig.ª Nostra
il qual sarà subituto incorra nell'istessa
pena se si partirà dal Reggim.to auanti

il tuo venire, si come è stà preso nel nostro maggior Conseglio a' XXj di Agosto M. D. XXIX. ~

Che li figlioli di Hebili, che nasceràno di fuori siano dati in nota alli Avogadori di Comun. ~

Item osservemi la parte presa nel Conseglio nostro di Dieci à dì ultimo Agosto M. D. VI. circa li figlioli di Hebili nostri che nasceranno fuor di Venetia li quali quando elle li saranno dati in nota dalli Piovani, over Preti Curati della chiesa, et dal Padre et madre si come sono obligati. Tu tutto quello che con ti sarà ordinato subito debbi per tue lettere significar alli Avogadori nostri di Comun. Tu ~

Delli patrimonij che li ebbaleranno de fuori per li Hebili si habbino à dimorar alli Avogadori di Comun. ~

Similmente secondo la forma della parte presa nel Conseglio nostro di Dieci la .xxvij. di Aprile M. D. VI. li Nobili nostri, che contrarano matrimonio fuora della Città sono obligati in termine di uno mese dar in nota il sponsalibio al Rettor del luoco, et tu sei obligato la poi, che da alcuno ti sarà stato dato in nota il matrimonio contratto, quello dinotarlo per tue lettere alli Auogadori di Commun con la condition, qualità, et generazion della donna sposata, et fin li testimonij idonei di detto sponsalibio. v.

Dappoi ritornato dal Reggim.to li figlioli, che ti saranno nasciuti in quello dinoterai alli Auogadori di Commun. n.o 5.

Se veramente ti nasceranno figlioli de legitimo matrimonio, debbi in termine di giorni otto dappoi, che sarai tornato a Venetia dar quelli in nota alli Auogadori nostri di commun il loco nascimento et affi-

mare ad essi Avogadori con solenne sacramento quelli essersi nassuti de legitimo matrimonio. Nō ~.

Del ritorno del tuo Reggim.to non anderai in Collegio con maggior numero de dieci Nobili. Nō ~.

Del ritorno del tuo Regimento non anderai al Collegio con maggior numero de dieci Nobili delli tuoi propriì parenti, sotto pena de lire cinquecento da esser tolti per li Avogadori di comun. Nō ~.

Le rellationi fatte al Dominio si debbano far anco in scrittura.

Et si come è stà preso in Pregadi di xv di Genaro M. D. XXIIII, sei obligato in termine de giorni quindeci, doppoi che sarai tornato al tuo Regimento, far rellation, che haverai fatto alla Sig.ria nostra, anchora metter la in scrittura di tua mano nelle cose substantiali solamente, et le cose, che ne

consigliarai, et che ti haveranno che ti debbano far, ne possi esser formato ad alcun officio, se non presenterai una bolletta del nostro Cancellier Grande che così habbi eseguito, ne di ciò ti possi esser fatto per alcun modo grabi.

Dappoi il tuo ritorno possi venir in Pregadi, et meter parte per tre mesi li~.

Et ancora possi dappoi, che sarai tornato dal Reggimento, se ti parerà fino a tre mesi prossimi dimandar alla Signoria nostra il Consegio de Pregadi, il qual non ti possa esser negato, et in quello meter quelle proditioni, delle quali ne haverà consuetudine per bene di quel Reggimento, et se cosa alcuna fra termine di tre mesi fusse posta, et non fusse compita, possi consegiar nel detto Consegio fino che haverà il suo compimento. li~.

Pene contra quelli vendono alcuna cosa più d'una volta, et delli beni condittionati da esser notati in Cancellaria.

Horra osservarà la parte del nostro maggior Consegio à' XXIX di Marzo M. D XXXV il tenor della quale è questo, cioè - Et si ritrova persone à certo tempo in già di tanta mala conscientia che posposto il timor di Dio, et la carità del prossimo si ingegnano di vender un fondo doi volte tre, et quatro et medesimo subito togliendo indietro ad affitto dal compratore, di modo che alle volte sono stà trovati di quelli, che per una medesima cosa hanno tre, et quatro affitti all'anno à diversi patroni sedutamente che uno non sà dell'altro di modo che da poi scoperto l'inostensibil mancamento li beni remangono al primo comprador, li possessori semplici con gran suo danno, et interesse

perdono li suoi danari alla qual cosa
accioche opportunam.te sele provveda. ~

L'andera parte, che essendo se sarà trovato
che alcuno ardisca commettere frau-
dolentemente simil sorte effetti, et
detestande operationi rendendo alli
cose più d'una volta così in questa
Città come in ogni altra Città et luoco
nostro così da terra come da mar, deb-
bano quel tale, o tali se si potranno
haver nelle forze immediate hauuta
la verità star un anno in preggion
serrato, et paghi lire trecento del quale
da esser divise equalm.te fra l'accusator et
il Rettor, che farà l'esec.ne et compito l'
anno della preggion siano banditi per
anni cento di quella Città et territorio, dove
haverà il suo domicilio, et ancora dove
saranno li beni venduti, et se venn.te
el sarà absente essendo stato prima et quel tanto
sia bandito per questa quinden.a, come è
predetto, et li beni suoi siano obligati
alle lire trecento da esser divise

come di sopra, et questa esecu^ne in questa
terra nostra sia commessa alli officiali
nostri de cathaver, li quali sotto debito
di sacramento, quando occorrerano simil
casi siano subligati ad unguem esser-
varla senza alcuna fraudia, dun, et
remission, et nelli altri luochi di fuora
alli rectori nostri di fuori di quelli.
Item di ciò sia preso, che tutti quelli che
de cetero venderanno, over comperanno
ò alienerannno case, possessioni, et altri
simili fondi in alcun luoco nostro di fuori
per qualunque summa esser si voglia sia-
no obligati in termine d'un mese dapoi
fatto l'instrum.to di tal vendition, et
alienation di qualunque sorte andar alla
cancellaria di nostra Città et luoco dove
saranno li beni venduti, ò alienati
con l'instrom.to authentico à dar in nota
da vendition alienatrice, over altra
sorte di alienation con li nomi delli
emptori, prezzi et quantità delli
beni venduti et alienati, alla qual
nota debba sottoscriver il nostro rector

di man propria, acciò non li cimmetti
qualche fraude, segnando anco il
nome del Notaro, et testimonij dell
instrumento, et di queste note si debba
tenir un diligente conto, et un libro
a ciò et non ad altro deputato cō il
suo alfabeto per il Cancelliero di esse
Cancellarie, il qual habbia per cada
una nota di simil sorte soldi quatro
per cadauna parte. Quelli veramente
che contravenirano al presente ordine
nostro, et saranno accusati perdano la
terza parte del credito preso delli
beni venduti, over alienati, cioè il
compratore come il venditore da esser
diviso, come di sopra et il medesimo
osservar si debba di ogni et qualunque
obligatione, la qual si faccia sopra
case, possessioni et fondi predetti
altrimente non vogliano esse posti
sion obligate over obligationi, et
quelli che le obligheranno perdano il
quarto di quello da esser diviso, come
di sopra, non possi alcun compratore

luoco del Dominio nostro et paghi
ducati cinquanta da esser divisi come
di sopra, et la presente sia publicata
et registrata in quella Cancell.a.

Che nelle taxolte che saranno date alli
Retori dal Regadi di bandir li Rei
quelli non possino prevalersi del
tempo che li fosse concesso dalli
Rettori.

Medesimam.te essendosi introdotta parte pre-
sa in Regadi a xxxij Aprile M.D.xx
xij. cioè. Si commettono ogni giorno nelle
terre, et luoghi nostri molti et enormi delitti
et di mala qualità, et ancora che la Si-
gnoria nostra provvi con li debiti mod
della giustitia dare le commissioni pene
alli delinquenti dando autorità alli
Rettori con il Senato di poter bandir, et
eradicar essi Rei de tutte le terre, et
luoghi nostri, niente di meno sono huomini
tristissimi, che con diverse calumniationi
s'ingegnano metter tempo alla espeditt.

delli Rettori per poter in quel mezo impedir, et disturbar la giustitia, et sia alcuni loro cancelli allegano di essaur di esse terre, et luoghi nostri, in nostri delli quali è prouisto, che passato il tempo delli giorni otto del proclama li Rettori non possino diuenir alla publicatione della sentenza contra il Reo, saluo passati quattro mesi, et in alcuni casi in tempo minor spatio, sia il giudice tempo quando pregiudicio si possi dar alla giustitia, ogni uno per la sua sufficienza sia considerare, et che essendo necessario prouedere.

L'Andera parte, che per autorità di questo conseglio sia preso, che in tutte le libertà, che de cadero si donano per il Senato nostro alli Rettori delle Terre, et luoghi nostri per casi di furti et di mala qualità di bandir li Rei di esse terre, et luoghi nostri, et di questa Città di Venetia, essi Rei non possino per modo alcuno preualersi del tempo

& termine espresso nelli Statuti loro Del modo et forma del proceder contra loro alla pubblicatione della sententia contra li Rei, et darli debito espedimento, nō obstante alcun statuto, ò altro impedim.to che fusse allegato in contrario, et à questa conditione ribella siano tutti li Rei delle terre, et luoghi nostri contra li quali alli Rettori di quelle fusse stata data autorità dal Senato nostro di proceder contra di loro, se fra all hora non fusse contra di essi stata fatta la espeditione per tal impedim.to con questa però declaratione, che essi Rettori siano obligati da nuovo proclamarli in termine de giorni otto, et fare espressa mentione della presente parte.

Per levar ogni difficoltà, che potesse occorrere ma' più che se nella facultà, che per il Senato nostro si danno per l'auttorità alli Rettori nostri di proceder contra li Rei, se non sarà espresso, che passati li otto

giorni del proclamar possino espedir
li casi loro, medesmamente essi Rettori
possino espedir, et proclamar le sen-
tenze et condennationi, come in esse
facultà, che li saranno date, ne
fusse fatta specialmente, et la pre-
sente parte sia mandata alla osser-
vantia, et publicata in tutte le
terre, et luochi nostri, dove si atten-
deranno simil trabuti, et per l'
auenir sia posta nelle commissio-
ni delli Rettori nostri et Rappresentanti.

Che gli, che imaginavano all.o in
Venetia siano banditi di terre,
et luochi sui.

Similmente osservesi l'infrascritta parte
presa in cons.o nostro di Dieci adì
ultimo Marzo M. D. XXXV.
cioè. Da certo tempo in qua si
vede esser stati commessi molti ho-
micidij in questa nostra Città di sorte
che è sommamente necessario farli

Segue

buona provitione. Però

L'Andera parte, che salue tutte le parti
alla presente non repugnanti per aut.
torità di questo consiglio sia statuito,
che alcuno subdito delle Terre, et luo-
ghi nostri, che non habbia ferma habita-
tione qui, immatricolà alcuno in que-
sta città sia, et esser si intendi immedia-
te in bando di heresia, et tutte le altre
terre, et luoghi nostri da terra, et da
mar, et tutti li beni suoi siano confis-
cati in la signoria nostra, et immediate
dall'hora del commesso homicidio siano
et obligati s'intendino al fisco, et alla
taglia, la qual sia de lire mille de
piccoli, et chi quelli darano nelle
forze nostre, over l'ammazzerano
facendo legitima fede dell'inten.to
d'ogni altra taglia, che per la
sua condennatione li fusse data, et
non si trovando beni del reo subi-
to sia tenuto delli danari della signoria
nostra. Se veramente alcuno

forastiero non suddito, et non hauente qui
ferma habitatione ammetterà alcuno
di questa sorte sia immediate bandito
di Venetia, et del Dominio suo, et di
tutte le terre, et luoghi nostri, con
taglia di lire mille delli denari della
Signoria nostra non si trouando beni
del Reo, oltra ogni taglia, che l'hauerà
presa, et la presente parte sia
publicata in Rialto, et Broglio all'
hora solita per adesso, et nell'auenir
ogni quattro mesi almeno, et fatta
publicata, o non publicata debbi
hauere la sua essecutione, et sia
mandata a tutti li Rettori nostri di
mar, et da terra con ordine, che la
faccino publicar nel principio del
suo Regimento, et registrar la
publicatione più volte al suo
beneplacito: Non.

Pone Statuite ostra li Bisteri abri.

Item ottenerai la parte, che è stà pri

sia nel nostro Consegio di Dieci sotto
di xix Zenaro M. D. xxxvij, qual
è del tenor infrascritto cioè. Che
le conuenienze, con'rone e' stabi
nostro in questa Città di Venetia
di unir li Diaspermadori de L
Santiss.mo nome di Dio, et della Be
tissima Vergine Maria, et delli Santi
et Sante, con'osservar si debba
nelle Città, terre, et luoghi del
Dominio nostro. Cu

L'Andarà parte, che per auttorità di
questo Consegio, sia scritto alli
Rettori delle Città, terre, et luoghi
nostri, et mandato, l'infrascritti
ordini, et gene stabilite contra
li Diaspermadori, et commesso li
che li debbano far publicar nelli
luochi soliti, et detti ordini, et
gene inuiolabilm.te osservar et eseguir

Che non sia alcuna persona nelle
Città, terre, et luochi nostri sia

di che grado, stato, et condittione esser si voglia non ardisca bestemmiar ne mi[n]chedir il nome di Dio, et signor nr[o] tho messer Jesu christo, et la sua gloriosa madre Vergine Maria, ne si biasphemi loro di parole ingiuriose ne particolarmente ne in genere, sotto nome della corte celestiale, ne esprimano ne per alcun modo over ingegno.

Che li contra fabri di g.° sarano ss.° ordine oltra tutte le altre pene ordinate nelli statuti et ordini delle Città et terre nostre cascano et incorrano in' irremissibil pena di pagar lire quattrocento de piccoli, et di star un' anno in prigion serrati, et anchò di bolar le Città, et terre nostre, et distretti per anni cinque et si saranno sudditi nostri, oltra la pecuniaria pena suprad.ta et oltra le precettioni et exilio delle Città, et paesi loro, et delli suoi

territorij per detto tempo, et li fo-
restieri seranno di simil dittione, oltra
la pena pecuniaria antedetta siano per
detto tempo esuli di quella Città
dove si attroveranno, et di tutte le
terre, et luochi del Dominio nostro.

Che se li delinquenti saranno persone
mendiche, et vagabonde, che non ha-
vendo di che pagar, ne esser in facultà
che alcuno faghi per loro, sia in
tal caso commutata la pena, in
quell'altra personal secondo alli
Rettori nostri, oltre le quali altre pene
cioè pregion, strio, et fusta. Il resti-
tuir del furto.

Che da quelli che imputati quali compariran
il bando loro sarà dato che li prenderà
et condurrà nelle prigioni curie di
Padua, quanto sarà la condem-
nation loro pecuniaria, et quelli dal
quali non saranno comparsi
servati mesi sei, li quali compariti
non

siano però villanati, se prima nō
haveranno pagata la pena, et bā-
di loro, le quali pagate, et rotti
stati tornino al bando, et hor bori el
quoties. Quelli veramē persone ba
condennati, et absenti, mai s'in-
tendano haver principiato il bando
loro salvo doppoi che haveranno
pagate le condennatōi loro pecu-
niarie predette.

Et havendo alli Rettori nostri la pre-
sentatione commessa, et le persone
preuaricanti esser di condition tale
che meritassero maggior castigo che
la sopradetta ordinaria punitione nō
obstante le sopradette ordinate pene
siano condennati li delinquenti di
più severa punitione per la grauità
et enormità delle circonstanze, per
le condition delle persone, per il
loco, per il tempo, et altre circon-
stanze che grauando il delitto, minor
pena veram della S.ta essecta dar nō si pos-

Quelli, che saranno ha vna fiata
condennati di questo abhominevol
delitto siano duplicate le pene di
sopra declarate, se vi quello la
seconda volta ricascarà, et se la
terza fiata recadessero, come in
incorrigibili, et impenitenti tutte
le pene sopradette siano triplicate.

Che tutti quelli, che accuseranno tal
sceleratissimi delinquenti siano tenu-
ti secretissimi sotto debito di segra-
mento con tutti li modi, meZi, et
pene, che si osservano nelle materie
secrettissime di stado se vsi. Li
accusatori dovranno, et hauer
debbano per la presente parte lo
spettante de metà delle sopra
dette pene, et nel primo, come
nel secondo, et terzo caso, da
essergli pagati delli beni delli de-
linquenti se ne trouarano ha mi-
nus delli danari della Signoria
nostra, et non si trouando beni

delli Cinquanta essendo loro carce-
rati non siano mandati a bando se
quello mai incomincia, se prima no
haveranno pagato, come è stato detto
et se li accusadori fossero incorsi in
delitto di bestemmia siano altresì pu-
niti del giorno dell'accusatione, che
fa lecito da ciascuno bestemmare

Tutte le altre veramente bestemmie de
santi, et sante siano punite dalli
detti Rettori si come per conveniva
loro parerà.

Che non si possi far gratia delle
condennation de Rettori, ne per-
metter che siano depennate le pe-
ne di n.

Ancora ordenerai questo fu preso in
Consegli di X con la Zonta a XXVij
Febraro M. D XXXVij, Che non
possa alcun delli Rettori nostri far gra-
tia alle condennation de Rettori, ne

permettere che siano depennate le
querelle, et quelli che contrafanno
incorrano in la pena delli debitori
et li Rettori in termine di mesi sei
debbano per li Proved.ri et Patroni all'
Arsenal esser mandati debitori a Salve.
Ne le d.e pena, ne possano esser de-
pennati, se prima non haveranno
un bolletin autorizato per quelli
Provedadori et Patroni, che ti trove-
ranno nella terra di haver cabs.
fatto quanto parerano esser debitori.

Di quelli che si vogliono appresentar
per via di grabazi.ni.

Observerà quello che è stà preso in
Pregadi a xxi di febraro M. D.
xxxviij, cioè Si come non si die
mancar di apuir la mia alla cala-
mitosi, et bisognosi, della grabza et
munificentia del Stato nostro, il
che sempre nella Republica nostra
si ha observato, et massimamente

verso quelli, che si conuerseno me-
ritarla, con si die attender, et
proueder di quelli, che impetrano
gratie cotidianamente sotto pre-
testo delle quali non presumino licentiar
la gente fuor delle ore, che sono
contra la giustitia, et contra l'ho-
nore de chi le concedeno, et essendo
introdutto che quelli che dimandano
gratie di poterli appresentar, asse-
gnandi per li loro delitti, doppo
che le hanno impetrate, stanno gior-
ni et tempo, che lor piace ad appresen-
tarsi, uanno liberamente per la
Città, et luochi doue sono banditi
giurandosi della gratia hauuta
non curandosi poi di far espedir
i casi loro. Al che essendo da proueder
per honor del stato nostro, et per
reprimer l'audacia di tal prosun-
tuosi. Però.

L'Andera parte, che nell'aduenire
tutti quelli à chi sarà concessa

gratia per li Consegli nobri di pro-
veri di presentar quomodocunque
siano tenuti et obligati di appre-
sentarsi quelli che saranno da
parte da terra, et del quarner
in qua mesi uno, et quelli che
saranno da parte da mar, et dal
quarner in là mesi quatro, dapoi
che la grabi sarà stà appro-
bata nel nostro maggior Consegli
il qual tempo passato non li pos-
sino più appresentar per alcuno
alcuno de le grabie concesse li-
incendino nulle, et reprobate, et
medesimamente tutto quello, che fusse
scosso per li Giudici, et Sup-
presenti nobri in favor di
quelli, che in lor il tempo di
sopra specificato, non si havesse
ne appresentato sia nulla, et di
niun valore, et se intendano quelli
esser banditi, secondo le nostre
lor condennation, le qual siano
in tutto osservate, et eseguite

non altramente di quello si poteva adi
di la concessione della grabà sua.

Item di quello sia statuito, che tutti quelli
a chi sarà concessa grabia et luogo
di appresentarsi non possano venir ne
star nelli luochi, ne dentro li confini
compresi nelli bandi suoi se non hauerano
saluo condutto da quelli Giud.
di detti nobili, che doueranno esser
il caso, il qual saluo condutto, essi Giud.
di detti siano tenuti far per quel
tempo che li parerà conueniente à
poterli appresentar non excedendo però
per modo alcuno il tempo di sopra
specificato.

Quelli ueramente che doppo le ordenation.
di hor saranno presi et hauerano
grabià di poter usar le ragioni sue
non possino per modo alcuno uscir
di prigion, si come anco ogni giud.
citta qualche grabia si ha fatto, ma
si quelle per debbano tenuti fino

all'espeditioni del suo loro, et acio
che le gratie sia hora venute alli
banditi di poter apresentar pas-
sino anco esse debitamente sia sta-
tuito, che tutti quelli che hanno hau-
uta grabia di supra di apresentarsi
et non si sono per ancora apresentati
debano in termine di mesi sei pros-
simi hauersi apresentati nelle pri-
gioni delli luoghi, ove dieno bolto
per prima di salvo condutto da essi
Giudicenti, il qual non se gli possa
far ne prorogar per piu tempo di
mesi uno altramente non possano piu
apresentarsi, et le gratie loro s'in-
tendano esser nulle, et espirate, et la
presente fatta sia publicata sopra le
scale di S. Marco, et di Rialto, et
Registrata nell'officio delli Auogadori
di Commun, et delli Signori di notte, et
altrone, dove sarà bisogno, et Iuxta
la data nostra delli Pretori nostri si
da parte da mar, come la terra con
ordine, che essi loro la faciano pub.

star nelli luochi deputati, et possa nelle commissioni sue, acciò che l'habbia la debita esecutione.

Che li Rettori nō possino adoperar albi argenti, che li infrascritti.

Similmente osservarsi l'infrascritta parte presa nel nostro Consegli di X a dì xxij Agosto M.D.xxxix, cioè:

L'andera parte che non sia alcuno, et sia chi esser si voglia habitante nella Città nostra, eccetto il Serenissimo Principe nostro, ne alcun che andera nelle terre nostre, et luoghi nostri Rettori sia da terra, come da mar, che ardisca adoperar argenti, ne ori lavorati di sorte alcuna, eccetto piroui, cuzelli et salere di argento, sotto pena di perder tutti essi argenti, et oltra che adoperasse contra la presente parte, sia un terzo delli quali sia dell'accusatore, et un terzo dell'Arsenal

et l'altro terzo dell'officio delle Bombe, al quale fu commessa la essecutione con espresso commissione di far diligente inquisitione sopra le pene contenute nell'officio suo, et trovi l'argenti siano venduti, li Rettori nessuno possino adoprar uno bacile et uno lamino d'argento se semente oltra li giarroni cortelli cuchieri, saliere, ne altra sorte di argenti possino adoperar sotto le pene sopra scritte. ~

Che tutti quelli che comprano possino et ogni altra sua persona non per uso di mercantia : L.

Ancora sei tenuto di osservar la parte presa nel cons.° nostro de Pregadi adì di VI settembre M. D. XXXIX la qual è del tenor infrascritto, cioè.

L'Andera parte, che tutti quelli che si in questa città, come in tutto il

habbi robbe comperà, et vendera' diffinitivamente possessioni, molini, linelli, valle, pallidi, pasi, stabili, case, vigne, le pertinentie, et qualonq albor fruttabile pagar debba dui per cento, cioè uno il vendidor, et uno il comprador, si come ebbi pagà il stabile di quella città qual pagando si come el fa le done lui per cento di mercaria sia cussuado dalla presente parte, lecido el comprador tegnir dal vendidor l'una per cento, et pagar per l'altro, et l'albor esse doi per cento, et il simile sia, et s'intendi de tutte le possessioni, casamenti, pallidi, valle, casali, fondi, boschi, pasi, et di qualunque albor cosa, che vendera' la signoria nostra, che pagar debba l'una per cento ut supra, et medesmamente sia obligado di pagar tutte quelle cose, che saranno vendute per nostri officij, Rettori, Giudicenti, Commissarij, et commessi, che voleno vender simil cose &c.

incanti, di modo che ne ecceterando
alcuno tutti siano sottoposti a quelle
lor pene, come è sopradetto
et acciochè cadauno habbia a pa-
gar il denaro con prestezza sia
preso che tutti quelli che vende-
ranno, et compreranno possessioni li
velli, tabelli, et altri ne suprà
se dagrà la compreda prohibi-
non saccranno saputo niquna
fatta all'officio delli camerlenghi di
commun, over alle camere di fuora
come saccranno fatte le vendite s'
intendi la vendita casa, et nulla
ne si possa far finche, ne el Vicario
cauda del suo intromesso absente
se non si haverà la fede di haver
pagato, et con quelli che contrafan-
no cascar debbano alla pena de dese
per cento, la mità della qual sia
dell'accusator et l'altra mità delli
Giudici, che faranno l'esecutione
ne si possi etiam transhatar nelli
obligi ni luoghi alcuno niguna cosa

vendrà la nona a nona, ne ebbia
alli X Savij nobili per conto di delli
ma, se non haveranno la fede di
haver pagato, sotto pena alli Sop.
Savij de sentenzia de 1 monedado
privation dell'officio suo, et la
presente parte sia mandata a tutti
li Rettori nobili da terra et nuncchi
et commessi, che d.ti Savij debi
bano far venir un conto particu.
lar in camera, et di mese in me.
se mandar in questa Città alli
Camerlenghi di comun tutto il dena
che haveranno de detti dui per cento
essendo tenuti sotto pena di non
poter ritornar in questa Città ne
eletti a alcun loco officio, con.
seglio, et Reggimento si in questa
Città come fuori, se non porte.
ranno un bollettino de haver sati
dato questa obligatione sua, et
medesimamente li Podestà, Camerlenghi
et sentenzi di questa Città come
delli Rettori, et Camere nostre di fuori

di esser pur di delli officij nuovi la
qual parte sia mandata Romani
dabol in questa Città a tutti li of
fitij, et Magistrati di S. Marco
come de Pregadi et fatta registrar
in quelli per la osseruantia sua
et la inhibitione de chi contra-
facesse al presente ordine sia con-
tenuta in questa Carta alli tre sauij
sopra la reuision de conti, et di
fuora a tutti li Rettori delle Città
terre, et castelle nostre.

Che li Rettori non possino impedir
alcuno, che voglia andar bruse
a Venetia: Vi~.

De ser obligato osseruare la parte presa
in Consegli di X adi 4 Nouembrio
M. D XXXIX qual è del tenor
infrascritto, cioè.

L'Anderà parte, che per autorità di
questo Consegio sia deliberato, et scritto

d'Istria, luoghi delle Città, luoghi de
castelle nobre da terra ferma, quali
siano venuti far intender l'obedi
entem alli Ministri suoi in nome
di questo Consegio, che Lor Rettori sot
to pena de privation de Regimenti loi, et de esser banditi
per anni dieci di questa Città, et
di tutte terre, et luoghi nostri non
debbano dar alcun preverso, over im
pedir alcuno, che voluntà
riamente vorrà venir, et far ogni
cosa in questa Città nostra di bene
ficio, et mercadi, et ogni altra sorte di
biade, ma debbano quelli lasciar ve
nir, et condur in essa Città libera,
et espeditamente, senza alcun obsta
culo ne ritardo, alli quali prestar
debbano etiam lo agiuto, et favor
suo, et quello, over quelli che fauo
no l'causa d'alcun tal impedi
mento dato per detti Rettori, et altri
Ministri, et sarà trovata la verità
habbino il beneficio de poter trafer

un huomo di bando per cam. homicidio de cadauna delle sopr.e robbe con la carta della pace, et sia venuto secreto.

Pene contra quelli ardiranno
Dare ricepere alcune.

Essendosi la carta presa nel nostro cons.o di X a dì xxi luglio M.D.xl. La qual è del seguente intrascritto, tenore.

Ordenò parte, che se alcuno sia di che grado, et condition esser si voglia sarà trovato vender fuori delle Terre, et luoghi nostri a luochi alieni formenti, et biave di sorte alcuna, oltra tutte le altre pene contenute nelle sui predette parte in questa materia disponendosi, Equal parte s'intendano Terre, et dissenade sia quello immediate, se l'sarà nobil nostro di quelli ch'entrano nel nostro maggior consiglio per anni cinque prossimi, et ogni officio et beneficio, et se l'sarà officio di Reggim.to

d'altro Magistrato ne Luogo immediate
sopra, nel qual maggior Consiglio
sia pubblicato di hauer contrafatto
al presente nostro ordine. Se uno
qualunque sarà cittadino stia mesi
quattro in preson serrato, et sia
bandito di quella Città per anni
cinque, et publicato sopra le scale
di S. Marco, et Rialto et sel sarà
altro suddito nostro star debba mesi
quatro in prexon, et sia bandito di
quella Città, Luogo, et Terra, ou
sarà, et di tutti i Stati, et Terreni
nostri, et ciascun di quelli Rettori
Officiali, et Stipendiarii nostri sia
obligato, et sopra ciò habbi ad hauer
bona diligenza, et cura del quale sarà
condotto biasmo fuora del Dominio nos
tro sia immediate appreso per la
gola, et l'habbi ad hauer tagliata
la testa dalla spalla sinistra sua
di modo che sarà la uenetiana, et
sia tenuto secretto, et ciascuno delli so
pradetti contrafacendo caschi alla
pena di ducati cento, et prender li

detti formenti et biade, le quali
debbano esser tutte di quello, che le
prendesse sopra alora giudicato. Quelli
veramente, che condurranno formenti
da fuochi a fuochi alienati per ser-
va, vino per acqua, debbano pre-
der li cavi, buoi, et cari alora
sono de Bando con che habbino bo-
vati conduti, et sieno di cio obar
debbano pigliar termino dassi quat-
tro, li quali cavi, buoi, carichi sia-
no di quello, o quelli, che trouerano
i accquerando li ufficiali alli
nostri ordini. Et acciò che la pre-
sente gratia habbia il suo la
debita esecutione, che ricerca
l importanza sua, et bisogno nos-
tro sia preso che si intendesse
l altro di tale contrauentione, si
come per sua Signoria secreta
sarà ordinato la salute del
contrabando, che non si habbia
possuto trouare, et siano venduti
et obligati li beni delli contrafacti

con li quali si possi esser l'esecutor
de quel essequtoria sia commessa alli
Provveditori nostri sopra le biave dell'una
et l'altra mano, li quali siano obligati
sotto debito di sacramento far diligente
inquisitione delle cose predette, et man-
dar la presente deliberatione ad
essecutione, senza haver alcuna
remissione, et la presente fazza la
publicada in questa Città a S. Marco
et a Rialto, et mandata per tutto il
Dominio nostro alli Rettori di quelli
acciò che la faciano publicar à
notitia di ciascuno, ne si possa
suspender, alterar, o altramente
contravenir, sotto le più grave pene
di questo Consegio &c.

Fazze una il far depender l'Arma
del Rettor in luoco solo in
Palazzo.

Similmente obtenuta la parte presa in
Consegio nostro di Dieci con il Collegio

adi xvj Fevrer M. D. XL. quel è
del tenor infrascritto, cioè.

Andera parte, che rimanendo fermo ogni
altro ordine a questo non repugnante
sia stabilito, che alcun semplice
homo con il solo nome, et cognome
del Rettor in luoco alcuno di Palazzo
ne si possa meter in alcun altro
luoco publico alcuna pittura, o moda
lesche, o altro in commemoratione
d'alcun Rettor, sotto irremissibil
pena. et comun, che la medesima
di bandi cento, da esser immedia-
te applicati a' Signori di Quel luo-
go che ciò sarà stato da privata per-
sona quella data a' pena di esilio
per anni due da esser immediate
eseguita per lo Rettor susseguente
sotto pena di pagar del suo bandi
cento all'hospedal, et Signori che in
s'abbandonano, sia preso nelle com-
missioni de tutti li Rettori si da mar
come da terra, et li Capi di esso Cons.°

siano tenuti far intender et dichiar
dar ogni cosa humile, che a loro pa
rerà pervenire esser fatto da cadu
no in alcun luoco Rettor, acciò che
cadaun Rettor libero da querela am
bitione habbia ad indirizzar ogni
sua attione alla giustitia, et honor
della signoria nostra, onde cessarà
di negligir il suo honor suo pen
sieri. Cù.

Che quelli, che per li Rettori nostri
saranno banditi d'ffinitive, et
in perpetuo s'intendano etiam
banditi di Venetia. Cù.

Observerà anco quello che fu preso dal
M. D XLi adì viij luglio in Cons.°
di X con la Zonta, videlicet che da mi
nell'investir tutti quelli che da
alcuno nostro Rettor sia dato man
come da Terra per homicidio, furto
over altro più atroce serannò ban
diti d'ffinitive, et in perpetuum

parimente siano, et esser i inbenitori
banditi di Venetia, et del Dueato
con l'istesse pene, et taglie delle
loro condennation, et essi Rettori
presenti, et successori nelle condem-
nationi, che saranno in banditi
li Rei, li debbano sempre aggiun-
ger, che siano banditi di Venetia.

Parte delli falsarij, et pene
contra quelli. di x.

In dei osservare la parte presa nel nostro
maggior consegio adi ultimo Novembre
M. D xLij quale è del infrascritto
tenore cioè. Fra li delinquenti
sommamente godesi dalle leggi sono
connumerati li falsarij, perche
da quelli non sono stati meno
gli innocenti, et quelli che atten-
dono a viver col timor de Iddio
et della giustitia, perche con le
falsità loro ingiustamente li honori la
facultà, et la vita delli huomini,

confondeno, et restituono alla giustitia
liberando con sacramento falsi li dei
singuenti dal rotolo di quella, et
questo numero è stato necessario de
salarij, che con grandissima facilità
ogni uno si serue de loro, di modo che
li tristi si conducono à commetter ho-
micidij, et altre scelerità, alche
essendo necessario di prouueder di mag-
gior et più valida prouisione di quel
la, che è stata sin hora delle leggi, et or-
dini nostri per oppremer, et estirpar
una così pessima generation di huo-

L'Ordene parte, che se alcuno de cadeu
in querela fatta, et debitamente, o in altro
modo, et terra notta si da mar come
da terra deponerà, o fara deponer da te-
stimonij et falso in alcuna causa civi-
ule come criminale, farà, cesarà, giudicarà,
o farà giudicar alcuno instrumento, o scrittura
falsa sarà per qual minima causa, et impor-
tanza esser si voglia li sarà tagliata la man
destra, et la lingua appresso; si che non possi

più parlar, se veramente la causa p.a
la qual haverà deposto, o fatto deponer
il falso fatto, o produtto, o fatto produr
falsamente scritto, o scritture false, sia
tale, che importi la vita dell'huomo si'in
liberarlo dalla morte, come se li' haver
voluto fargli dar indebitam.te all'
hora nella qual cagiona la morte, et questo
non ostante alcun statuto, legge, ordine
o privilegio di quel luoco sotto come.
to il Rettor, al quale in questa parte
tanetum sia pienamente, et ex tot.
derrogato, et li Consegli' Capi di quara.
ta, Avogadori di Comun, et ciascun
altro che havesse autorità di meter
parte, non possino meter alcuna mi.
nor pena del bando di Venetia, et di
pagar quel. certo, quali certo altro
Consegio li possano esser tolti per cal.
cun del Collegio nostro, et applicati
all'Arsenal, et sia posto in Le Commissio.
ni delli Rettori nostri, quali sotto la
istessa pena siano tenuti di osseguirla
inviolabilm.te et sia publicata in Gsta

Città, et in tutte le terre, et luoghi nos-
tri si dia parte da mar come da terra
et registrata nelle Cancellarie à pie-
na, et perpetua intelligenza d'ogn'uno.

Parte in materia delle Ordinanze.

Osservarai la parte presa nel nostro
Consegli di Pregadi adì xv di x iiij Aprile
M.D. xl. la qual è del tenor
scritto cioè. Sono stà per
questo Consegio deliberate molte bo-
ne provisioni in materia delle
ordinanze di terra ferma, le
quali se fussen osservate sariano
di grand'utile, et segurtà al stato
nostro, ma perchè alcune di esse
non sono bene intese e bisogna
meter maggior diligentia per lo
osservation di quelle, tra le quali
fu preso in questo Consegio di
ultimo Decembre M.D. xxxiiij
che i danari, che si trovano delli Archibalei
vi inobedienti siano posti in Cancell.

con particolar cura dell'officiali, che li haueranno cura, et li Rettori se deuegano buon conto, ne se li possi leuar le ultime bollette delli suoi Reggimenti, se non daranno el conto di essi danari scossi, et spesi, li quali non si spendano in altro, che in piombo, saluere, et cuoiar le cime delle ordinanze, li quali ordini li come fu sapientemente deliberato, cosi non ha hauuto quella obseruatione che si conueniua, ma li danari si scodeno, et quasi per uso, che nō se ne rende conto alcuno, et quello che è peggio, è li officiali danno due, tre, quatro uolte per una pena sola, essendo stati spesso per la sua robba con grandissimo de sudditi nostri, et essendo necessario prouedere. —

Fu posta parte, che tutte le cose particulare ciò disponenti, et in specie non se obstante non possi

alcun Cavalier, Officiali, o altri sotto
qual nome si voglia impetrar li
prohibitorii nostri inobedienti per
causa di morte fin d'una sol volta
et del tratto del pegno sia prima tratta
la pena, et poi la mercede di essi
Officiali, li quali se dalli inobedienti pre-
detti torrano danari, o faranno mandare
alcuna cosa contra facendo al presente
ordine nostro, siano immediate privi
dell'Officio loro, et paghi debbano lire
cento, le qual siano dell'Accusator
il qual succedendo possi etiam imbrar
quell'Officio predetto et se li Rettori del
le Castella non vorranno accettar la
causa, et proceder sopra di essa
possi l'Accusator andar dalli Retto-
ri della Città principali, li quali
siano tenuti esseguir l'ordine predet-
to ut supra, et ogni volta che detti Rettori
non sia stato preso, che delli danari
predetti scossi sia tenuto un conto
in libro a parte per il Camerlengo
di cadauna Città, et loco nostro

con li nomi delli Archibusieri, et delli
officiali che li haverà scossi, et non
possino esser spesi in altro che in
polvere, et piombo per essercitio de
ordinanza, et simile che si spen-
deranno li capi di esse siano pre-
senti, et faccino sul detto libro sotta
di sua mano nell'esborsar, et sprender
detti danari nella polvere, et piombo
ut supra, ne si debbano dar fuori altra
mente, et si sia delli Reggimenti loro
siano tenuti li Rettori consignar alli suoi
subsituti il libro predetto, et li danari che
si ritroveranno nelle mani per tal conto
et da essi successori debbano haver una
lettera, insieme con una copia del
conto predetto, debbano presentar in
questa Città et fidelissimo nostro Stato
dentro di sei mesi, da esser data alle
ordinanze, dal qual debbano farli far
un bollettino in palazzo di haverne se-
guito quanto nel presente ordine si
contiene, il che non facendo non possino andar
Capello, et di ciò ha fatta nota nelle Somm.ie di Rettori.

Oltra di ciò perche s'intende, che alle ordin.
ze predette non sono servate le esen.
tioni, et licenza delle arme a loro pro.
messe per questo Consiglio, onde non
astretti, à quello, che non deono, li vien
data della corda, et sono molte volte
condennati in danari per causa d'arme
però sia scritto alli Rettori delle Città
et luoghi nostri, che sopra ciò
debbiano, da essersi immediate
tolta per li Avogadori di Comun
senza altro Consiglio, et data all'
Accusator da essere eletto secreto deb.
bano inviolabilmente osservare ed esse
ordinanze nostre le sue essentioni
et licenze d'arme, acciò che siano
conosciute per carissimi nostri, et
possano con più allegro animo eser.
citarsi, et disciplinarsi come è sem.
pre stata la intentione nostra, et
cadendo in alcun fallo circa esse ordinanze, sia data li.
bertà al Collegio nostro, che con
li due terzi delle ballotte, metta

quelli ordini, che li parerà esser con-
uenienti per esseguire una tal sua
buona opera come è questa.

Et perche s'intende, che qualche di
Sergenti, ad nostra chiara fatto
delle mancanze circa esse ordinan-
ze per far rimedar i cassar alcuno
i per causa delle molte, i per altro
modo, sia stato preso, che quel
Vicecastellano, il Capo Sergente, che
farà mancare alcuno per qual
causa si voglia nelle ordinanze pre-
dette sia subito rimesso fuori dell'offi-
cio suo, et habbi chi quello succederà
Bun.to cento de sui beni, et se il
Sergente accuserà il Capo potrà esser
do detto, i dal esercitio star sergente
in luoco di quello.

Che le sententie, che saranno
fatte per li Rettori de Padoa della
Sig.ria nostra siano approbate per li
Diese savij ex officio.

A osservanza la grazia presa nel nostro
Consiglio de Pregadi a ij Zugno M. D
XLiij, cioè. Molte volte è occorso per
il passato, et di giorno in giorno accade,
che vertendo difficoltà nelle Ragioni
nostre de Fuora, tra la Signoria nostra
et Rettori, et altri Officiali, et alcuni nostri
Sudditi de Reggi delle quali alcuni
lo sono Stati in favor della Signoria nos-
tra, i particulari interessati si appellano
immediate in questa Corte del suo
definitive, come pure la giustizia
ma quando poi le sentenze sono state
in favor delli particulari, et contra
la Signoria nostra, quelle non subito
eseguite senza che si venga in ap-
pellatione, il che può esser con grave
pregiudizio delle cose nostre
et essendo ragionevole, che le ragioni
siano pari per l'una et l'altra parte.

L'anderà parte, che tutte le sentenze, ter-
minationi fatte per li Rettori, et altri
Ministri nostri fuori nominate nelle

Cancere nobre a fauor de particolari
de anni quatro in qua, nelli quali
se tratta di danno, et pregiudicio
delle cose della signoria nostra, et
finalmente quelle che nel auenir
si faranno siano sospese, et non
possano hauer esecutione, ne vigor
alcuno, se prima le non saranno
confirmate per sette ballotte de
Pregadi nobili fiscali, si come
si osserua nelle determination dell
officio delle Cazude, le qual deno
esser confirmate per li dett. X
Sauij, stante le scritture ad esse tene
denbe pertinenti, et cadauna che
cadesse delle dette sentenze fatte
senza la confirmation predetta
sia, et esser intenda di niun
valore, et li fattori, et riceuitori
scrittori, seruitori delle cose nostre
non siano tenuti dar ordine alcun
delle Rettori in contrario, et contra
facendo caschino in pena de ducati
cinquecento, li quali siano dell accusa-

bor, et de immediata guardova dell
offitio suo, et cadaun cossì lendrian
et tutte le pene predette hà venuto
et Seriuga dì cadauna camara ogni
anno il mese di Zugno legger la
presente parte in la Camera Sual
alla presentia delli Rettori, Camer.
lengi, et Ministri à chiara intel
ligenza d'ogn'uno salua pen' et
sempre ferma rimanendo l'autori
tà di cadaun Rettor, et Magnifico
nobo di conoscer sopra le sentenze
fatte contra suspetti li anni quatro
secondo che per le leggi nostre è
ordenato, et la presente parte sia posta nelle Commissioni
delli Rettori nostri.

Che siano mandati li denari alli
Camerlengi di Comun, et siano ob
dati ogni mese le salle, et niente sia
scosso undri il tempo da debitori.

Fu presa observeni la parte presa a xxxvij

Anno M. D. X. iii nel nobile Cast.
di Pieli con la Corona gual e del Leon
in Trasento, cioè.

Anderi parte, che tutti li Rettori et
Camerlenghi, et altri publici Ministri
nostri, che scodeno il denaro nostro
per tutte le Città, et luoghi nostri
sì da mar come da terra sotto pena
de Ducati cinquecento, et di esser pri-
vi per anni dieci di ogni Officio et
Benefitio de Consegli siano obligati
mandar alli Camerlenghi debbi, qual sia in
libro di Camerlenghi nostri, ouer dove
s'apparterà tutto il denaro pub.
che scoderanno, et quello sia in danari
contadi, in oro, et non altramente
et poi debbano esser portadi per li
Cavedali nostri a questo deputadi
dechiarendo, che li Rettori et Camer-
lenghi di Candia, havendo modo di
mandar con più avantaggio per
esser di cambio, possano far come
li parerà di più beneficio della

Signoria nostra, et perche s'è introdotto
da certo tempo in qua, che li Rettori nos-
tri auanti il suo finir delli lor Reggim.ti
cercando di mandar il danaro de qui
con incommodo publico, et questo per
hauerne buona parola, et dar cenni
de qui presentar alla Signoria vostra
mostrando di hauer fatto qualche effe-
tto facendo uno malissimo effetto, che cer-
ti no d'esser più somma di denari che
pretono dalle Camere, impouerendo esse
et facendosi scuser alli debitori quando
il tempo et quello che li suoi successori
doueriano hauer bisogno su cerchino
ogni donier et ogni esquisita et grau
preius et che si faccia far ricapudi
alli debitori del danaro facendosi far
scritti, et poi de qui siano mezzi
a far riceuer alli vostri Offi-
ci, mandando Creditori delli officij
a chi spettano tali danari, quali
per ordine che si dè far la consi-
gnatione, non deue hauer cura al-
cuna, ben li danno il denaro

cioè contanti

cue contano la scrittura et loro creditori
ogniuno sentir da essi Rettori, cosa ve-
ramente vergognosa, et da non essere
sopportata da una Republica ben instit-
tuita, però sia prohibito sotto la sopra-
scritta pena alli Rettori che farà, et che
consentirà, che si faccia tal operatione
ni sia sotto l'istessa pena prohibito
che li Camerlenghi nostri che ne fanno
far tolte se non di mese in mese, ma
subito compita la lor carica in termi-
ne de giorni otto, debba sotto la ditta
pena haver saldata ni donar ed-
ati numerati al suo successore pre-
senti li Cittadini et Signori di Camera
non possendo il Camerlengo che saldera
la sua, et con quello che riceverà
altri alcun credito, ne promissione sotto
pena alli Cittadini di perder li lor
officii, et beneficii di maggior Scuola
et quello altri quelli havranno, la con-
scientia subsistendo in loro vox. Di-
chiarando che detti Camerlenghi nel
compir dell'officio siano obligati

cue contano

portar un bollettino di haver satisfatto
la lor cassa secondo l'ordine, et modo sopra
detto, il quale habbi ad esser fatto per il
principal Scriuan della Camera, qual non
lo possi far, se non haverà esseguito l'
ordine soprascritto, et Hieronimo Mariani
deputato alle voci, et Hieronimo de Zanchi
giurato parimente il bollettino non l'habbino
lasciar portar, ne andar à capello
sotto pena di esser priui delli loro officij
et perche può esser che in le Città
nostre vengono Zentilhomeni, et altri di
qualche particolar persone à mano delli
Zentilhomeni sono obligati tal denari ri-
tegnar al suo successore, sotto quell istessa
pena, che dieno esser per li publici, et
così li Scriuani, et scolari habbino à
far esseguir sotto la pena soprad.ta et
la presente parte debba esser publicata
nel primo maggior consegli, et data
notitia alli Rettori si da mar, come
da terra per intelligenza de tutti et
sia posta nelle commissioni di tutti
essi Rettori. Vi ~ .

Che li Rettori non possino spender alcun danaro in fabriche.

Medesimamente observerai la infrascritta parte presa nel nostro Consegio de Pregadi adì XXX Agosto M. D. XLiii, videlicet. Sono stati dalli Rettori nostri di tempo in tempo molte spese in fabriche, et adornamenti delle Città, et Palazzi, et in altri luochi, le qual sono inutile et qualche volta dannose alle Città nostre, et in esse si consuma una gran quantità di danari talmente che li successarij et Provveditori nostri, et quelli che succedeno le Città et le porte non possono haver li suoi stipendij con incommodo, et danno grandissimo delle cose nostre el che essendo necessario far buona provisione.

L'Andera parte, che da mo innanzi nessuno delli Rettori, ò Camerlenghi nostri da mar come da terra non possa spender ni principiar ò proseguir fabriche di sorte alcuna principiata

senza ordine di questo Conseglio, ne far adornamenti, ne terre, ne altro delli danari della signoria nostra, ne di condennatoni, ne delli danari di Camera, ne denari di communi senza licentia di questo Cons.o sotto pena di pagar del suo, et al ritorno loro in questa Città non possano andar in Capello, ne esser provedi se non haveranno una fede delli Scrivani di Camera di non haver fatta alcuna spesa di dar sotto senza licentia di questo Conseglio, et se li Successori non faranno questa medesima fede, la qual fede vadi portata all'officio delle Rason sotto debito di sacram.to et pena di ducati cinquecento per cadauno ordinarà quelli, che hanno questo carico, che non lassino andar in Capello o provar alcuno senza un bollettino dell'officio loro di haver portata la fede sopradetta, et siano obligati li Sopradetti Provedi.ri, et il Savio, da terra ferma deputato alle Scritture far rivedar con diligentia li mensuali, et ritrovando qualche alcuna contra l'ordine presente mandar

debitori a Palazzo quelli Rettori, che ha-
vessero contrafatto della summa spesa da
loro ne possano esser degennabi, se non
pagheranno il tutto integralm.te, ma
per le cose necessarie, che potessero occorrere
sia data libertà alli d.ti Rettori delle Città
di spender fino Duc.ti quinti cinque, et non
più per Reggimento in le dette cose necessarie
solamente, et quelli delle Castelle non possano
spender cosa alcuna senza licentia di d.to
Consiglio; Oltra di ciò non possano li Rettori
render da Dabiari quantità alcuna de
danari auanti il tempo, ma li detti Dabiari
debbano pagar quanto doveranno dar alli
tempi debiti, sotto pena se pagheranno anti-
ti di render tutto quello che haveranno ecces-
so, dovendo li Rettori che succederanno fare
che quelli Dabiari, che haveranno contrafatto
all'ordine presente paghino un'altra volta
senza remissione alcuna, et il presente
capitolo sia publicato nelle debite Nostre
et registrato nelli incanti delli Dabij, che
si deliberaranno nell'auenire, dovendosi
registrar la presente parte nelle Comunion-

delli Rettori nostri, acciò che li sij data la debita execution. ~ ~.

Che siano sabij fatti auanti quelli delle Compagnie, che seruiens attualmente. ~.

Et ancora osseruemi la parte presa in Conseglio de Pregadi à XXX di Agosto M D XL iii, la qual è del tenor infrascritto, cioè.

L'Anderà parte, che quelli, che ne seruiens attualmente, siano pagadi auanti quelli Prouisionati nostri, che non si trouano in attual seruitio: ne de qui innanzi si possa nelle Camere nostre da terra ferma far parola alcuna de danari de Prouisionadi, se prima non saràno pagadi quelli, che seruiens attualmente, si Capi come altri, sotto pena alli Rettori, et Camerlenghi nostri che contra facessero de pagar del suo ce ducati cinquecento de più, delli qual siano mandadi de Rettori a Salarzo da cadauno delli Auogadori di Commun, et del Collegio nostro senza altro Conseglio, ne possano li detti Rettori

et camerlenghi al ritorno di questa città a
andar a Capello, ne esser provadi ad alcuna
cosa, se non porteranno una fede delle da
nere delli luoghi, onde ne terranno al officio
nostro secretario Hieronimo Muriani de haver
esequito la presente deliberatione, della qual
sia data notitia a tutti li Rettori, acciochè sono
tenuti per intelligentia loro: ~.

Che non si possa domesticar nelle
Compagnie alcuni delli propriy luoghi.

Observerii la parte presa nel nostro Consegio de
Prepadi de dì vi settembrio M. D. xl iij
la qual è del tenor infrascritto, cioè.

Pervenuto a notitia della signoria nostra, che
nelle compagnie, che vanno alla custodia de
le Piaze, et porte nelle città, fortezze et
altri luoghi nostri, così da terra, come da mar
sono admessi molti delli propriy luoghi, che
è contra la forma delle leggi, et molti anco
sono essenti in esse compagnie, che non fano
mai le fattioni per esser stimegi, et alcune

persone di grauma qualità, et si crede hauere
del debito, nuoce, et ne mancano molti, che
è contrario alle cose nostre, et beneffitio di
quelle, è cosa alla qual quando nō fosse pro-
uisto potria esser in qualche tempo, et
occasione di grandissimo danno alla Repub.
ca nostra, Però non si deuendo mancar
della debita, et conueniente prouisione. -

Andarà parte, che tutte et ciascuna le de-
liberationi, et ordini in questa materia dis-
ponenti con l'autorità di questo Consiglio
sarà scritto, et imposto à tutti li Rettori nostri
così da terra come da mar, done che si
trouano, così alla Canea, nelle Corfù
et nelle Fortezze, che non debbano admet-
ter nelle sopradette compagnie huomo al-
cuno, che sia del nostro Luoco del Zerrō
ò marineto in quelle, et che non sia buono
et fatti tutte le obligationi, che è obligato
et di fare ogni materia di fattione sotto
pena di ducati cento da esser mandati
debitori a Palazzo, et alli Piccolapenda
et Camerlieri di pagar irremissibilmente

ducati cinquanta per ogni Lanbe, et al
capo de Contestabile quando se fe l'aucttaffe
d'uno de simil sorte, quando bene li fosse
ordinato dalli Rettori nostri di esser mi-
no della prouisione, che l'hauesse, et sotto
pena a quelli che si facesse seruire contra
la presente deliberatione di star mesi sei
in preggion serrati, et quella essecutione
sia commessa alli Sindici nostri, che di
tempo in tempo anderanno contra mar
come da terra alli quali sia espressam.te
imposto, che debbano minutamente et
diligentemente veder quanto è disopradetto
et osservar il tutto con ogni possibil dili-
genbia, et senza rispetto; Sia similm.te
ordinato a tutti essi Rettori, che debbano
far publicar il presente ordine a nost.
sud.ti de quelli a loro doue di loro aspettarà
di esequirla, et della cride fatte mandar
alla Signoria nostra, et esso presente ordine
sia registrato nelle commissioni delli Ret.
tori nostri, che nell'auuenir anderanno
in Preggion.to, et nelle Cancellarie acciò che
si possa hauer la debita, et total esecu.ne

Che la materia di saldar le Case
sia immediate Commessa al Cons.o
di Dieci. Ti. ~

Occorreni la scarte presa in Consegio di Dieci. à
xix Octobris M. D xLiij, la qual è
del tenor infrascritto cioè.

Essendo il danaro publico si come ogn'uno sà il prin-
cipal fondamento, et come il nervo del stato
nostro, la conservation del quale consiste in
quello, et per ciò douendosi hauer cura precipua
che'l sia ben amministrato dalli ministri
publici, perche se ben è prouisto per leggi di
questo Consegio prese per auanti, et ultima-
mente alli xxx di Zugno prossimo passato, che
li Cassieri delli officij di questa Città, et Luoghi
nostri di fuora debbano saldar ogni mese le
sue casse in danari contadi pur sono chi non
le osservano è da proueder necessariam.te, Che
si come tal materia è importantiss.a, così la sottopo-
si all'autorità di Sto Consegio, mediante la quale
habbiamo causa, et rispetto di far il suo
debito. però. Ti ~.

L'andera parte, che l'execution delle dette Leggi
di loder esser saldate le Cose ogni mese
per li Auogadori di Comun di questa Città, et per
li Rettori, et Camerlenghi delle Città, et
Terre nostre, siano commesse principalmente
alli Capi di questo Consegio, che debbiano
fare nelli loro occorrenti secondo la dispo-
sitione, et forma di esse Leggi osservata alli
Auogadori di Comun, et gl'indrei etiam la
facultà che per quelle li è commessa di
poter quelle similmente, et sia publicata nel
primo maggior consegio la presente parte
et mandata à tutti li Officij di questa Città
et alle Città, et luoghi nostri, dove si stude-
no dandi publicij, et parta etiam in le Com-
missioni di essi Rettori. Ni ~.

Che li Rettori siano obligati tornati
che saranno alli Regimenti dar
in nota alli Auogadori tutti quelli
che saranno stati banditi per loro.

Vadagnà la parte presa nel Cons.o di X con
la Zonta à X nouembre del M. D. XLiij.

qual è del tenor infrascritto, cioè.

Fu preso in questo Consegio adì viij luglio M. D. XLi, che tutti quelli che saranno banditi dalli Rettori nostri si da parte da terra, come da mar diffinitive, et per perpetuum per furti, homicidij pensati, et tali più atroci s'intendesse esser banditi di questa Città di Venetia, et acciò che alli Ministri nostri si possa saper, chi serano sti quelli, che saranno sti banditi da essi Rettori, et che venendo in questa Città possino esser retenuti, et esseguite le leggi contra di loro et però.

L'andera parte, che tutti li Rettori nostri si da parte da terra, come da mar, siano tenuti al ritorno delli suoi Reggimenti portar in nota tutti li banditi della sud.ta Città, che havessero banditi nel tempo del suo Reggimento con li nomi, et cognomi loro, et la cotta del suo delitto, con espressa mention del giorno del bando, et quelli dar in nota nell'Officio dell'Avogaria di Comun, dove siano tenuti li doi Advocati predetti à tenir

doi libri uno per li Rettori da Mar, et l'altro per quelli da Terra Alfabetadi, et sopra quelli notar tutti essi banditi, sotto pena de ducati cento per cadauno di loro da esserli tolti per ciascuno delli Capi di questo Consegio applicati all'Arsenal.

Et la presente parte sia publicata nel primo maggior Consegio che posto si trovi le Commission delli Rettori segnadi, quali siano obligati subito, che saranno alli Reggimenti loro mandar in nota alli Luogotenenti predetti tutti quelli che saranno alli reggimenti loro stati banditi dalli precessori suoi da esser notadi nelli libri sui prescritti. Vi.

Pene contra i Ladri, et Rubbatori di Borse. Vi.

Item observerai la parte in scritta presa nel maggior Consegio a XXV di Setembre M.D.XLiij. cuè.

Accresciuto talmente in questa nostra Città

di numero delli Ladri, et rubatori di Corte, et di uerse altre sorte di furti, che hormai è cosa difficile il guardarsi da gli giotti, et perche è da proueder, atteso che nella prouision de malefizij al capitolo, nel qle sono contribuite le pene è detto, che sel sarà in conscientia de Giudici, che essi Ladri habbino robbato quelle pene, che in quelle si contiene, gli debbano accrescer la pena, come in quello, et perche nel Giudice può intender, se il ladro douendo esser menato alle forche robba gratis dal pena, et massime che li Ladri, che sono condennati di fuori, uengono ad habitar in questa nostra Città, i quali non pos. sono esser conosciuti, però
l'andera parse, che sia ~~ordinato~~ [illegible] che allora le pene in quello ordenate la prima uolta sia al ladro tagliato un'orecchia del tutto insieme con le cartilagine dell orecchie, et la seconda uolta gli sia tagliata la cima del naso, accioche questi siano segnali et dimostrationi del primo et secondo furto, et seruil

debbo farsi sia, che niuno si voglia di valer di Duc.ti cinque in sudo, ma appiccato per la gola et da Duc.ti cinque fin in dui tratti di corda cavati fuori degl'occhi, et perche li nostri officiali di notte non hanno autorità di far sangue, per la presente grande furno et debbrigo, alli Ladri, che per l'officio suo saranno espedito, far fare li soprad.ti segnali, et etiam il giudici del progresso far fare d'quelli, che per il loro officio saranno espediti, et semelmente li Bargelli, oltra le pene per li suoi statuti statuite, far fare debbano li predetti segnali a simili Ladri, accioche venendo in questa terra siano conosciuti per Ladri, che si possino essi segnali, et dimostrationi ad alcuno, et sia chi esser si voglia per li nostri officiali di notte ne giudici di giorno perdonati, ma siano obtenti fatti, et di quelli ueraci, che fin hora sono stati condennati per Ladri, se de cetero saranno presi, et trouati offendi siano [illegible] le

pupille delle orrecchie, et la cima del naso, et la seconda volta se taranno peg
giano impicchati per le case della Città
et del ferro sarà da Duc.ti cinque in sette
et la Duc.ti cinque in dodici cacciategli
tutti dui l'occhi, aggiongendo libertà ad
ogn'offesi di notte che possino inquisir
et punir quelli, che manderanno, over
saranno ricapito à tali ladri, et che ben
gono grabia, et comercio, over intelligen
za con loro, affine che si venga all'obbri
gatione di questi tristi, et scellerati pre
sendo il nome, cognome, et nome del
padre de detti ladri, si per la prima come
per la seconda condennatione in carta
acciochè siano sempre burlati, et conosciu
ti per ladri. L.

Non possino essere li Rettori e Castellani
di Zezena pigliati delli sudditi à
loro Reggimenti, et ciò è intender
altri Curiali. L.

M.D.XLV adi xiij Maggio in Regadi.
Essendo del continuo gli Rettori, Provved.ri, et altri

Rappresentansi molti debiti da diversi
soldati, et altri nelle terre, dove si trovano
in Reggim.ti li quali gl'inviano, et per
diversi nostri stringono a tener a bat-
tesmo, o à cresima figliuoli suoi, e à
questo per molti commandamenti rigorosi
del Sig.r provisione di modo che le cose-
ne sentono da simil officio, et specialm.te
mentre che staranno nelli detti Reggim.ti
à loro connessi, preno:
1 andera parte, che per auttorità di questo
Consiglio sia deliberato, che alcun Sold.r
Cons.r ò alcun altro rappresentante
nostro, che per tempora si trovarà in
alcun Reggimento, così da terra come
da mar, ovvero alcuno della sua
et famiglia sua non possa tener, ne
far tener per se ò battesmo, ovvero
à cresima nel Reggim.to suo, ne in alcun
loco figliuoli di alcuna persona
et ne anco esser richiesto, sotto pena
di Ducati quattrocento da esser tolto
per caduno delli trasgr.i nostri da esser
senza altro cons.o di quelli, che contrafa-

essere all'ordine giudeo, delli quali siano dati ducati cento a quello che darà la denonbia, il quale sia tenuto secreto et il certame sia deciso giusta la forma delle leggi nostre, et sotto l'istessa pena non possano gli detti Rettori nostri ne alcun della corte, et famiglia sua tuor per compadre a battesimo, o a cresima delli propri loro figliuoli alcuno della detta nation, ouer forestieri de luoco dove si troverano li Reggimenti. —

Non si possi condenar alcuno in galia per minor tempo de mesi 18. —

M. D. XLV adi XXV Maggio nel maggior Consegio.

Che de essere tutti li Rettori, Magistrati et Consegi nostri possino condennar li delinquenti in luoco delle pene di amputation di membri, bando, esiglio, et confini et altre condennation, che meritassero altra pena, Morte, in luogo di remo alla catena in galea, et per quel tempo che

gli parerà non possendo esser condennati per minor tempo, che per mesi 18. se possino li detti Rettori, Magistrati, o Consegli, ne alcun di loro deputar per le condennationi a quelli, che condennassero in galea sallario, over emolumento alcuno più di quello, che gli sarà deputato per li Provedi. et per le deputate sopra l'armar.

Alli offitij, che saranno renontiati in mano de Rettori non possino per quelli esser confirmati ad alcuno, ma ciò spetti al loro successore.

M. D. XVIIIJ adì iij di Marzo in Pregadi.

Quanto più numero di fedeli cittadini, et sudditi nostri, parteciperà delli offitij, et gratie, che richiederà dalla Sig.ria Nostra, et da suoi Rappresentati, tanto maggiormente si dimostrerà la munificenza, et benignità del stato nostro con sodisfat. et anchora al merito di quelli, che si affaticano farsi de simil benefitij degni, et meritevoli, seral che

è necessario ricorrer al suo nobile Autor: dire introdotto da certo tempo in quà, & in vero è di mal esempio, contra ragione, & molto degno di correttione per lunghi, gravi, & offitij concessegli dalla Regia nostra, overo dalli Ministri suoi, & Conti, che sono di età decrepita, & pervengono in mano delli Rettori, li quali per immediate le consegnano in persona di quelli, che da loro Rettori non sono nominati, cioè figliuoli, nepoti, o altri simili, et a questo modo gli offitij vengono a farsi hereditarij, la qual cosa facendo ritorno di pregiuditio, però

L'ordeni parue, che de cetero, sempre che si faranno in mano di Rettori nostri Signori de offitij siano consegnati da loro Rettori, quelli in mano de quali sarà fatta la renontia non possano a modo alcuno conferirli a qual si voglia persona, ma la collatione loro sia, & esser s'intenda riservata alli Successori, che si eleggeranno doppo il tempo della renontia, et non altrimi.

Cogni villar.

et ogni collatione, et confirmatione, che fatta nell'unirne, non seruato l'ordine presente sia nulla, et di niun valore, il che si intenda delle commissioni delli Rettori, et Rappresentanti nostri, cosi da terra come da mar, affine, cosi si osserui inuiolabilmente.

Li Datij siano riseruati nel Dom.°
et non siano lasciati smoder da alc.°
M D.LI adi XXVIJ Zugno in Pregadi.

Sono state fatte in diuersi tempi molte prouisioni per conseruatione delli Datij nostri, come quelli che sono il nerue principal del stato nostro, acciò che con mezi indiretti quelli non siano defraudati, et usurpati, et hauendoli inteso, che alcuni sotto pretesto di asserte sue concessioni et Priuilegij si hanno fatto lecito di smoder nelli luochi, li Datij nostri di panno, Cauette capelli, sede, galette, et altri nostri dalla S.tà. doppò le concessioni, et altri priuilegij loro, et ottenuto da diuersi Rettori, et Rappresentanti nostri cosi da terra, come da

mar termination à favor suo, alli qual Rettori et Rappresentanti nostri, è prohibito di far dette terminationi, et dechiarationi, la qual cosa di quanta importanza sia, ogn'uno per sua prudenza può ben considerare, però essendo necessario provedere à tal disordine.

L'andarà parte, che tutte, et ciascheduna delle altre parti, et ordini in questa materia disponenti, et alla presente non repugnanti sia per autorità di questo Cons.° in perpetuo et efficacem.te commesso à tutti li Rappresentanti, et Rettori nostri di presenti, come futuri, che non debbino permetter, che alcuno sia, chi esser si voglia sotto alcun pretesto, che dir, o imaginar si possa scuoder possa nelli luochi suoi alcuno delli datij sopradetti, posti doppo li privilegij, che li fossero stati concessi, ma tutti detti datij restino riservati al Dominio nostro, come sono etiam tutte, et ciascuna sentenza, terminatione, et dechiaratione delli Rettori, et Rappresentanti in fatti à favor di alcuno circa li datij sopradetti, siano per autorità di questo Cons.°

taglate, cassate, et annullate, et depena
de dalli libri, dove fosseno notate, et
siano di niun valore, et cad. capitolo
sopra nelli incanti delli predetti stabij
da farsi di alcuno, sia del tutto in-
tocato, ne li possa nell'avenir in
alcun modo per alcun Rettor, over
Rappresentante nostro far alcuna ter-
minatione, dechiaratione over sitra
in materia delli stabij predi. contra il
presente nostro ordine, sotto pena di
Duc. cinquecento, la qual sia dell'
Arsenal nostro, et sia data notitia
a cadaun delli Rettori, et Rappresen-
ti nostri, acciochè facciano osservar
l'ordine preso, il quale sia posto nelle
cancellarie delli Rettori nostri. S

Quelli delle ordinanze possino portar
le sue armi. L

M. D. Li adi xxvij febraro in Pregadi.

Quando furono instituite le ordinanze nostre
di terra-ferma, furono à loro concessi mol-

li

di quelli leggi, et fra questi quello del portar le armi, del quale hanno sempre dimostrato contentarsi più et farne più caso d'ogn'altro, et dal quale leggi è stato loro confirmato in diverse deliberationi et aboliamo dell'anno 1547, dal qual tempo in già hi è qui stato osservato loro dalli Rettori nostri, li quali ancora la deliberation di questo cons.o, prohibendo il portar delle armi, concesse dalli ordini nostri, hanno castigati, condennati et banditi alcuni delle quel ordinanze con grave risentimento loro, alch dovendosi provedere.

L'andera parte, che siano cassate, et annullate tutte le condennationi, bandi, et ogn'altra pena data alli descritti nelle ordinanze nostre, per causa di portar le armi, che possono portare et che non sono prohibite dalle leggi nostre, et si siano restituite alli connestabili, cavallieri et altri officiali tutte le spese, che per tal conto havessero

[illegible] fauchero fauto, et se alcuno si trouerà
auere il presente statuto, habbia ad
esser liberato di prigione, con la sola spesa, et sottoposto all'arme permesse
dalle leggi nostre, et ogni sentenza
che dell'auenir fosse fatta in pregiu-
dicio d'esse sia, et s'intendi ipso iure
nulla, et di niun momento, et sia fer-
mo il statuto di terra ferma, che di
tempo in tempo sarà fatto ordinato
per che esse sentenzie sia cassa, et
annullata, dechiarando, che nelle
quelle, che si faranno nell'auenire per li rettori nostri, siano di-
rettamente eccettuati quelli delle ordi-
nanze, per le armi, che portano giu-
stamente, come è predetto.

Et quanto, che è proposto si habbia ad
osseruare inuiolabilmente sotto pena alli trasgressori d'esser mandati dal statuto di terra
ferma debitori in palazzo de tutti sotto
senza altro conseglio, sia anco stabilito, che
si come si cassi le dette ordinanze, sono obli-
gati tutti fuori della città, sotto pena

di prouision del Comun loro, contrauenendo à quanto li sarà ordinato, et rambusini star sotto la medesima pena, che, che hauerano li loro cargi. Et la quarta parte sia posta nelle commissioni delli Rettori nostri da terra, che siano ordinate per la sua esecutione.

Li Rettori siano obligati portar all'Off.° sopra le Camere tutti li denari ha= uerranno di confiscatione.

M. D Lij adi ultimo Marzo in Pregadi.

Peruenuto a nostra della Nauigation, alcuni nobili nostri, che sono stati in diuersi tempi Rettori, cosi da mar come da terra, hanno fatto alcune confisca= tioni, le quali, che meno la portione del Dominio sono state presentate, et esen= do conueniente, che quello che è disposto per le leggi sopra questa materia sia esse= guito, cioè, che del tutto delle confiscation predette, sia consignato al Domin.° nostro Illustrissimo, che esser debbi fatti quei

che se douerà hauer la sua portione
Item.
Ancora parse, che se fà commune de
groppi quindeci prouisi, quelli nobili
nostri ritornati dalli nostri Reggimenti
sindicati, ouer altri magistrati, che
hanno fatto de simili confiscationi, ne
perseguirano all'Officio nostro sopra le
Gemene inteiramente tutto il datio delle
dette confiscationi, da esser co'l debito
per li proued.i del detto officio fatti quei
che si deue, come è disposto per le leggi
che sono in questa materia, debbano
cessar dalla pena di non poter hauer
alcuna portione, et pagar il tutto in-
teiramente all'Officio pred.o con el 4.to
più per pena, et quelle altre magg.i
pene, che sono limitate per altre leggi
nostre, alle quali pene cadino et stadi
Podestà, Sindici, ouer altri Ministri
che le opere ritrouerano dalli Reg.i
Gemeni suoi, et non faciendo esequi-
to quello che è prouis.o, et di più di
non poter andar a capello, se non

hauerano una lede delli Cenzani de
Capere, ouero dal Successor suo, di no
hauer fatte confirmazioni, ouero Sauo-
done fatte, non hauer receuto danaro
per questo conto di hauer eseguito
come di sopra, declarando, che la
portione spettante alla S. V. resti
nell'officio sopra le Camere rezz.te appli-
cata alla imposition delli Sanuti.

Circa il pagar delle lettere scritte per
li Rettori di fuori et modo, che
si deue tenere.

M. D. Li xxiij di Marzo in Pregadi.

L'andera parse, che per cautela di V.
Cons.o sia preso, che da qui innanti, no
si debba pagar alcuna summa di dana-
ri per virtù di lettere scritte dalla S. V.
per alcuno delli Rettori nostri, se la
lettera non sarà sottoscritta di mano
propria di tutti doi li Rettori, doue se
trouino doi, et non essendo saluo, che uno
che la lettera sia sottoscritta dal Rettor

et da uno delli Cons.ri, o Camerlenghi secondo che li ordinano Cons.ri et Camer.ri Lenghi, et che la detta prosecutione sia recordata de giù con il libro del Fedelis.o Seg.io nostro, dove si fa nota dell'auctor del Pregiu.o, acciò che il danaro si paghi con quella cautione che si ricerca.

Che li Rettori condannino li delinquenti in pena corporal, o in pena pecuniaria ottamente.

M.D Liiij adi vlt.o agosto in Cons.o di X.ci et Zonta.

Intendendo, che alcuni Rettori nostri di fuori et Magistrati di questa Città, alle fiate sentendo contra alcuno, condennando in quella, o altra, o altra pena corporale, o interam.te in luoco delle sop.te pene in pagar qualche somma di danari, et alle fiate fanno remissione in danari, o in altra pena corporale insieme con riservatione di grabia

tolerare, che molti gouerni per leggi la
giurisdone, e alcuna pena corporale, sono
astretti dimandar grabia, che li uien
fatta della pena corporale, con pagar
li danari, se ben lo fanno con grand.mo
inconueniente, el che douendosi prouedere
per beneficio dei suddetti nostri. ~
L'andera parse, che non si possa più per
alcun Rettore nostro, ne Magistrato di
questa Città far alcuna sententia di
condemnatione, per la quale si condani
alcuno in bando, galea quattro, o
in alcuna pena corporale, ouer si leui
delle predette pene in summa alcuna di
danari, ne alcuno condanni alcuno in
danari et in bando, quattro, galea
o in alcuna pena corporale, ouer ne
discretion di grotia, ma debbano far
tal sententie, ouer, si come per giudicio
gli parerà, ouero si deliberarà, o
in altre pene corporali, secondo li casi
che occorreranno, secondo che quelli, che si
sentiranno aggrauati, et che si vorranno ap-
pellar per le leggi nostre, douino in

appellatione andar alli Giudici criminali, secondo la qualità delle sentenze, che saranno fatte, nons'intenda dover venir quando piacerà alli Giudici di fare, ma che debba esser subito fatto il tutto, et alcun danno sia per giudicio importasse il danno, sebene con pena pecuniaria non si possa accompagnar pena corporale con riservatione di grazia, et appellandosi alcuna delle sentenze delli predetti Rettori, o Vicarii, non si possano esseguir esse sentenze, se non doi giorni dopo fatte in questa Città, et fuori giorni quindici in terra ferma, et da mare, dentro del stato doi mesi et fuori del stato mesi quatro, acciò che il condennato habbia tempo di poter andar al Giudice di appellat.e et essendo assolto alcun accusato, sia obligato d'pagar spesa alcuna sotto qualsivoglia delli officij, o Cridi ozelli, che fanno il fatto di tal spese eccettuando le condennationi, che si

facessero la esecutione de proclami
che dicendo il portar delle arme le
quali li potessero permettar per Denari
non dicendo però di essi li Rettori ha-
vesse alcuna parte, et ogni contrato
o atto, che si facesse contra l'ordine
preso, sia di niun valor, et li Capi
di questo Cons.°, o li Avvog.ri di comun
alli quali sarà fatta la inventione
debbano taglia, senza alcun Cons.°
contro debbo di Sagram.to

In materia di Biasema
M. D. LV adi viij Nove in Cons.° di X.

Fu proposto per parte presa in questo Cons.°
sotto dì 22 Genar M. D. LXIIII
che alcuno non ardisca di biasemar
il nome di N. S. Jddio, et della glorio-
sa Vergine Maria, et come in essa
parte, si dice si può creder, che sij
stato di alcun mento appresso la Mae-
stà diuina, et di alcuna laude al
mondo, et perche nella parte presa

si contiene in fine di quella uno capitolo dello infrascritto tenor, che dice, et se li accusatori fossero incorsi in tal delitto di bestemia siano absolti fino al giorno dell'accusatione, che fussero di alcun bestemmatori, onde alcune volte si ha veduto dar la mitra inobedientione a tal capitolo contra la buona intentione, et mente di quelli zelosi ornatissimi Senatori, quali dal zelo dell honor del nome Christiano si mossero a contribuir tal santo, et laudabile decretto: perciò che è occorso che quando uno è stato accusato per bestemia, volendo proceder contra di lui è condannato per impedirgli la ha accusato un'altro con tal modo et tal [illegible] contra interpretatione della Legge prefata si ha fatto beffe, burlando, come si ha inteso la maggior parte persone povere quali non hanno difesa, ne diffesa di dar pur un'asso, et un'altro padre, et figlia, over

accusando absenti, quali non si hanno
potuto haver nelle mani per longhi ca-
stigo et perche con tal fraude di mille
che fussero accusati per bestemia, accusa-
dosi uno l'altro, et liberandosi un
l'altro, con questa mala et indebita for-
ma, l'ultimo solam.te veniva ad esser
condennato, et in cinque cento mondata mor-
te liberati con infinita offensione della
Maestà del nostro sig.r Dio, et di-
honor della giustitia, et derisione di
quella santa legge fatta con molta
maturità, et deliberatione de Magni
nostri contra le bestemme, adun-
que volendo espeditam.te et particolarm.te s'
provveda il sop.to capitolo
Andera parte, che quando sarà stato
accusato alcuno per bestemia, si debba
proceder contra quello all'espedi.te o
condennandolo, poiche andandolo in
esso corpo della giustitia et se quel
tal accusato, accusera un altro di
bestemia non possi esser assolto per
tal causa, poiche ben conseguir la

cagha hermocaga dalle leggi, et el capitolo sup.to habbia ad intendere nuovi serrati in quelli li quali spontaneamente venendano a denontiar le cose avanti che siano accusati, et che simul et semel accusando di barbema seguita però prima la condenatione contra quello over quelli, da lui fossero accusati, doppoi che si saranno denontiate le cose, ne altramente si possa interpretar el capitolo per alcun modo forma ne ingegno.

Che li Rettori non possino far inquisitione senza lic.a del Mag.co di Pregadi.

M D Lvij adi xj Marzo in Pregadi.

Che non ostante alcuna parte in contrario nelli signori far da se inquisitione, vendita, infeudatione, e alienatione di luoghi et beni della Signoria, nostra senza espressa deliberatione di esso Consegio.

Che non possi esser condennato in galera
alla catena alcuno per più tempo
che per anni dodeci.

M. D LXiij adi vij di Genaro in Pregadi.

La deliberation de condennati a star,
delle galee, come a' giorni nostri è
stata molto benefitiosa, però si deve
di tempo in tempo far quelle provisioni
che siano per la conservation loro ne-
cessarie, et perche si vede per esperienza
che quelli condennati per la troppa brevità
nostri di viver alla catena in modo tale
non si vive quel buon servitio, che si
crede, però che sempre che uno habbia
vogato per spatio di X o XV anni
si vede manifestamente, che rispetto all'età
all'esercitio et altri accidenti, si fanno
del tutto inhabili a poter più lungo
tempo servir, oltra che stanno del con-
tinuo come disperati, talche la giu-
stitia nostra ha la spesa, et non ricava il
necessario servitio, oltra che quelli, che
succedono privi di poter in alcun tempo

esser liberati, et cercano per ogni via
et modo de fuggire, et chi diverse
occasioni pretendano apportar mali
inditij, onde essendo necessario
andevi presto, che per autorità di
questo Cons.o sia preso et fermato de
deliberato, che de cetero per qual
si voglia Magistrato nostro, né da
mar come da terra non sia, né possi
esser condennato alcuno di voglia in
ferri nelle galee de condennati per
più tempo, che per anni doi, il
qual tempo computato l'armontar
delli drappi si farà molto più longo
restando ferme tutte quelle altre condit.
tioni, che in le parti de condennati
si contiene, nel qual tempo, et la
fede di nostra giustitia dalli condennati
si cerca quel servitio, che ricerca
il beneficio di dette galee, et li
condennati con la speranza di haver
a finir una fiata il tempo delle loro
condenation seranno più pronti, et
con l'animo più giusto.

Che li Rappresentanti debbano nelle sue
sententie, che faranno vn galea
Lechiarir, et non sarà buono
da galea qual altra pena
debbi rapresentar debba hauer.
M.D.Lviij adi xiiij Genaro in Pregadi.

L'andera grave, che sempre che de cetero
sarà condennato alcuno nelle galee
nostre al remo vn seruo per qual si
voglia Rappresentante nostro si da ter-
ra come da mar, sia Lechiario per
essi Rappresentanti in caso che con-
dennato non fusse buono per galea, ma
altra pena debba hauer per li mes-
fatti suoi in luoco della galea, alle
qual sententie il Collegio nostro sup.
li condennati debbi dar la debita exe-
cutione, eccettuando però quelle sen-
tentie, che si conseguissero pena di
sangue, le quali sotto debito di
sagramento siano tenute esequire
per li SS.ri di notte al Criminal vn ter-
mine de giorni quindeci doppo da

sarà stato declarito li condennati
non esser habili alla galia non po-
tendo alcun condennato in loco della
galea esser confinato ni guberne
gitioni di Venetia, eccetto tenuti
li Rettori di mandar alla Camera
nostra dell'armar insieme cum li
condennati la copia dell'inquisitio-
ne et tutte le sententie come stanno
acciò quelle siano debitamente esequi-
te, et se doppoi fatta la selettia
et fuori condotti esser de qui li
condennati fossero discoperti esser
buoni per galea, debbano li Rett.
ori darli subito essecutione alla seconda
sententia, sendo mandarli altramen-
te de qui; et non essendo conveniente
che quelli condennati a tempo, ò
perpetuo servito parte delle sue
condennationi, et divenuti poi im-
potenti havessero a patir tutta la
pena declarata nella sua secon-
da condennatione; sia preso che li
prefatti cinque nobili nostri, con la

maggior parte di loro possino modificar
detta parte di condennatione
che gli sarà per giustitia, facendosi rispetto al tempo, che hanno servito, et la presente parte
se intenda registrata

Di fabricar Torrette

M.D.LXj adì vij di feb.ro in Pregadi

Intendendo da certo tempo in quà,
che nel fabricar delle torrette nove
con poca sicurtà di esse si adopra
grossa parte delle muraglie
con dar bellissimi come delle colline,
gettandoli giù il terreno appo
essi, cavando alle dette muraglie le
fosse o monete, o cadere, si come
è occorso in diversi luochi, con mol-
to danno, et interesse della Città
nostra, al qual disordine dovendosi
provedere secondo il ricordo dell'Ill.mo
Sig.r Sopra Governador nostro Ge-
nerale

L'Andrea parte

L'andera' sauve, che de cetero in tutte le fabriche delle forezze nostre da mar et da terra si debba ad un tempo ped.mo andar ad allando le muraglie, et il terrapieno, il quale sia posto ben ligato, et battudo di quel modo che si conuiene a' un tal operatione, lassole la sua declividia perche le acque non possino scorrer fra esse muraglie, et terrapieni, la qual sauve sia mandada a' tutti li Rettori nostri cosi da mar come da terra, et poza de esser nelle Com.ne nostre.

Che li Rettori faccino le sue sentenbie alternative di pena ec

M. D. LXj adi xj Zugno in Pregadi.

Fu sapiesse.m: in questo cons.o prouedudo a' i 4. Genaro 1558, che tutti li Rettori nostri, che condennassen alla galia al remo forzen obligadi per le sentenbie sue alternative, affine che se fosse trouesudo inhabile, si possete darli

secondo la sentenza sua quell'altra pena
che in essa si contenesse, la qual cosa non
essendo da molti di loro osservata, et biso-
gnando perciò rimandare li condennati a
detti Rettori con molto danno et ruina e
spesa della n.ra Città.

L'andava parte, che sia aggiunto alla deliberatione
sopradetta de dì 9 genaro 1558, che tutti li
Rettori, che per l'avenire non faranno
le sentenze sue diffinitive, debbano esser
mandati debitori al palazzo della Signoria
nostra dell'armamento de Cam.li x per
ogni fiata che contra facesse, non potendo
esser depennati se prima non haveranno
quelli imborsati a pagare, et questo per la
pena che si fa di rimandare li condennati
alli giudicii loro ordinarii, perche li consuli
no la pena della galea secondo le leggi
avendo però dalli cinque ruberi vestri
deputati sopra le galee de condennati sa-
ranno conosciuti inhabili, essendo di più
detti Rettori obligati al ritorno loro andare
all'officio dell'armamento, et farsi far una
fede sottoscritta almeno per uno delli Provi-

di quello di hauer exeguito l'ordine pred.
apresentandola poi al fidelis.o Cap.o nostro
da quello alle sue, la quale se da detti
Rettori non gli sarà presentata non li possa
da quella esser fatto il bollettino di andar
a capello.

Che li Rettori non possino mandar alcuno
alli ex.ti capi dell'ecc.o Cons.o di X.ci, se.mo
non auisarano la causa, che li muove
a farlo.

M. D. LXiij adi iij marzo in Cons.o di X.ci con la Zonta

Per deliberation di questo Cons.o de 18 del mese
di Xbrio 1532 fu stabilito, che li capi di
esso Cons.o non possino far venir in questa
Città alcun Cittadino, o suddito nostro, etiã
che per lettere delli Rettori nostri fossero di
ciò richiesti, se prima non saranno viste le
lettere in tal materia delli predetti Rettori
nel Collegio nostro, et che per ballottatione
di quello con preservando delli detti capi
sia deliberato di farli venir, et perche
si vede, che molti Rettori nostri si fanno

Lecito di mandar de qui per diverse cause molti subditi nostri, et spesse volte alle querele dei capi di questo cons.o per molto dispendio et ruina di quelli che sono mandati, et con universal disconcerto delli fideli nostri et confusa l'essecutione, et presse della giustitia, oltre le gravi spese, che quelli che sono mandati dalli predetti Rettori, dopo longo tempo, et grave dispendio sono assolti dall'imputationi fattegli, per ciò è stato necessario provedere à tale inconveniente. L'andera parte, che de cetero non possa alcun delli Rettori nostri così da terra, come da mar mandar alcuno in questa Città alli capi di questo cons.o se prima non haverà dato nottitia alli detti Capi della causa, che lo moverà a ricercar ordine di poterlo mandar in essa Città, et che nessi capi per ballottatione del Collegio pred.o non gli sia data licentia di poterlo mandar, et se occorrerà, che alcuno delli pred.i subditi nostri commetterà qualche grave errore per lo quale sarà preso dalli detti Rettori, et quel tale meritasse la Censura di questo

consesso, et che l'eccesso da lui commesso li
dovesse esser, che l'non si obbedisse
debba in tal caso farlo ritener, et in esso
caso fatta la retentione per me Iudice dar
ne faccio ad essi Capi di quanto gli occorrerà
et mandar copia di Processi, over nò li
parendo di farli ritener, possino intimarli
per nome delli Capi di questo Cons.o che stiano
in casa, over uadino fuori delle Terre, ove
saranno, fino che habbino ordine da essi
Capi di Squello, che haueranno à far, doue-
do poi rispettar detto ordine sotto il mo-
dor, o' non mandar quel ode alle pregio-
ni di essi Capi et della mia deliberatione ec.

Circa il far delle Riuue per li Capitani
delle Città principali per li seruitij.
M. D. LXIIJ adi 5.to Giugno in Pregadi. e.

Hauendosi inteso, che molti delli Capitanei
delle Città nostre Principal nell'andar in
uisita delli seruitij conducono in sua
compagnia molto maggior numero di caual-
li di quello, che è ordinato nelle lor comm.ni

il che è di grave danno delli communi che sono obligati far loro le spese, impo-
sò essendo conveniente che li communi
sopradetti non habbino tanta gaviera
sopra la mente, et ispettione delle
sue robe.

Item ordena, che de cetero li capi-
tolij delle terre pubblicati, et
che hoggidì se dalla gabella del sale
del suo andar in volta non possino
andar seco più di cavalli cinque sotto
pena di pagar cento per caduno
cavallo che havessero di più secondo
le sue communitioni, et pagar debbi-
no dalli communi Ducati io per pas-
so et non più oltre. L'alloggiamento et
vigne possino vicever dove da essi consuli
di terre alcuna sotto pena di Ducati 500
da esserli tolti per li Soderbi, over Fanes-
chi delle fitta, et nell'istessa pena
delli Ducati 500 incorrino quelli com-
muni, che devon presenti di terre alli
ad essi capitanei li quali siano loro
medesimi tolti dalli Soderbi, over

Governatori delle Città.

Li Rettori non possino levar sequestri fatti ad instantia del Cons.o se non con licentia del suo Successore
M.D. Liiij adi xxviij Luglio in Pregadi.

Sono soliti li Ecc.mi Collettori delle Decime del Clero dar ordine alli Succollettori delle Città et Luoghi nostri, che facino instantia apo li Rettori nostri, perche siano sequestrate et levate di tutti quelli, che restano esser Decime, et che li sequestri non siano levati fino alla totale sadisfatione di esse: ma perche alcune volte sono impediti li Ministri, che hanno cargo di far tal sequestri, et doppo fatti sono per li Rettori nostri ad instantia di qualche Barbizolare, ouer in essecutione di Ser.mi di alcun Magistrato di questa Città levati detti sequestri, siano astretti quelli che fanno pagar le Decime, et senza il consenso del Succollettore, donde succede a maleficio delle cose nostre, perciò la

molti hanno debitori per tal causa
Però.

L'andera parte, che se commetta a tutti li Rettori delle Città et luoghi nostri, ove si ruvodano tal Jurisdittioni, che ad ogni richiesta delli Succollettori, faccino seguestrar l'entrate di cadauna obligate, al pagamento delle d.te Jurisdittioni, deputando et eligendo alli Rettori delle Tabella a loro sottoposte, che diano ogni aggiuto et favor alli Ministri, che anderanno à far seguestri, li quali in nissun modo possano esser cassi per qual si voglia Rettor nostro se non haverà prima il bollo sottoscritto di mano del Succollettore, che saccà fede quel tale haver ben fatto l'integramente esse Jurisdittione, et se alli Rettori per alcun Magistrato nostro fosse ordinato in contrario non debbano obedir, ma tener sempre li seguestri fin che haverano l'ordine del Succollettore, come è detto, et se alcun Rettor nostro haverà fatto il contrario faccia ben fatto al presente ordine nostro sia

obligato a satisfar del suo quanto quel
de che si trovi legato, et ogniuno
sono debitor, et alcuno più non possa
ne possi andar a quello, ne esser pro-
hibito ad alcuna cosa, se non portera
una fede del suo successore, scritta
dal successore di haver osservato
quanto è disposto, et alla medesima
pena incorrino quelli Magistrati non
che scriveno di volersi della
presente parte, la quale sia posta
nelle commissioni delli Rettori, che
nell'numero saranno electi.

Sia appreesa alle fabriche de Palazzi
de Rettori la metà delli danari di
condennatõ fatte per loro. Mcccc
M. D. Lxiiij adi xxviij Marzo
in Pregadi.

Sugrà deliberato per parte di questo Cons.o
del M.D. Lxiij a xiij di Agosto, che
niuno delli Rettori, o Camerlenghi nostri da
mar, o da terra ardisca spender in fabriche

de salarij d'vn danaro di condenna &
sopra lucentia di detto Conse., ne con tutto ciò
si vede esser entrata dall'hora in qua mag.
gior summa di danari di tal sorte nelle
Camere nostre, onde credemo non ve
esser così dannosa, ma contra la dignità
della Sig.ria nostra che i salarij che habi
dano li nostri Rappresentanti spesse uolte
non possendo esser opportunam.te pagati
vadano in rouina, è il proposito far
el che nuoua prouisione in questa
materia per
Fu data parte, che la deliberat.e sop.ta
hora sia reuolta, et riformata in q.to
modo, cioè che da qui innanzi delli
danari delle condenne, che faranno
li Rettori nelle Città, et luoghi nostri
da terra, et da mar, siano da loro
Rettori, secondo le occorrenze, et bi.
sogni esser applicati et deputati la
metà alle fabriche de galarij neces
sarie et non altrim.te, et l'altra me.
tà secondo il consueto sia messa
nelle Camere nostre, declarando però

che non possi in alcun modo esser
speso alcun denaro nelle fabriche de
palazzi, come di sop.a della mità, che
sono deputate, et se l'altra mità non
sarà posta in opera almen.te in
cadauno anno per mezo del Rettor o Conser.
Lengo, che sarà stato di luogo del
loco, Xe possino essi Rettori, e Conser.
Lengi del ritorno loro in questa Città
render ragion, se non haverano pon.
tato al Spe.o nostro Deputato alle rason
una fede del successor loro, che declia
rischi con verità, esser stato con effetto
eseguito, quanto si contiene nella pre.
sente parte, la quale sia mandata alli Rett.
ori nostri da terra, et da mar, et mes.
sa semper nelle commissioni.

Siano prima sabbatini gli delle compag.e
che servono, attual.te
M. D. XLIIJ adi XXX Agosto in Pregadi.

Fu data parte che quelli, che servono attual-

mente, siano pagati avanti quelli Patroni nostri, che non si trovano in attual servitio, ne de qui innanzi si possa nelle Camere nostre di Roma fermar, far spedir alcuna de Lanzi a Pubblici scuadri se prima non saranno pagati quelli che seruono attualmte. sia Capi, come altri sotto pena alli Rettori, et Camerlenghi nostri di pagar del suo, et altri 500. di più quelli quali siano mandati de. Rettori a Palazzo la sadunanza delli Auogadori di Comun, et del nostro, sulla loro cort.a, non possendo li detti Rettori, et Camerlenghi al nostro loro in questa Città andar a Capella ne esser trouati ad alcuna cosa, se non serueranno una sede delle Camere delli luoghi, onde ne trarano il fidelis.o Senato nostro di hauer eseguita la presente deliberatione. ~.

Li Rettori non possino dar stipendio,
Prouisio, ne altro seser paga ad alc.o
M. D. XLVIIJ adi XV Settembre
in Pregadi. ~.

Nobi Rettori, Provedi. et altri Rappresentanti
nostri, contra quello che fanno et devono
far per la lor autorità competono di
giorno in giorno a diversi, si zentilhi et
Fuorisudditi nostri, et altre Provisioni,
Instrumenti, et augumenti, et abrandi per-
mettano, et concedono compagnie di Ca-
vallo, il che è di ragion, che di continuo
da sua Sig.ria nostra viene molestata per la con-
formation delle dette Concessioni, et altri
Zentilhi, et Provisionati nostri, per venir
in questa Città, lassando spesse le custodie
et luochi, ove sono deputati, al grand
inconveniente dovendosi il tutto provedere.
Laudera sarà, che valuta et riverbata le
altre gravi in questa materia Instrumenti
et della quale non si pugnano per altra
di questo Consiglio, sia preso, che di cetero no-
sun nostro Provedi. di Cavalli in Dalmatia
over altro nostro Rappresentante, si debba ma-
co da cetero conceder alcuna altra
forma, over processo ad alcuno sia di esser
in nostra, et quando, si troverà alcuno
ne compagnie, ne altro cavallo, o fanti

eccettuando però li casi: Nobili Cretesi da Noi et in tempo di Guerra li quali non Gratie da terra ferma, et le Concessioni che saranno fatte dalli Eccl.mi Capitanei, et Provved.ri non vogliamo però, se non sarà in conformità de gli ordini nostri giusta l'ordini, et leggi Cap.li già disposti, et da noi di già presi, che tutte le concessioni fatte fin hora da Rettori, Provveditori, et altri Rappresentanti nostri, come di sopra, le quali non fossero state confermate per li consegli nostri, siano cassate, et annullate. ~.

Che li Cancell.ri delli Rettori seruano nelli casi, et Processi delle gabi. ~.

M: D: Lxi ~ Adi xxviij Zugno in Pregadi. ~.

Occorre alcuna volta, che per diuerse cause et importanti rispetti, è Sollecitata da gaudi Consili, et anco dalla Giu.ta Nra delli Rettori nostri di terra ferma, qualche cosa circa

da esser per detti Rettori giudicato, cioè delli Podestà et Capitanij delle Città et terre nostre, insieme con le Corti di essi Podestà overo delli nedi Podestà et lor Corti, et questo accioche ne data espeditione de essi fusi quanto prima, così ricercando l'importanza loro, ma ricorrendo alle volte da li Giudici delli Collegij delle med.e Città et terre nostre, pretendendo voler esser seruiti da detti Auocati, et ui sono stati admessi qualche fiata, il che è non poco Cauallio delli interessati in essi processi et graue lamento delle parti offese, et ogni hora nascono molte liti tra essi Notarij et Cancellieri delli med.i Rettori nostri, non si deue mancare di far ogni debita prouisione

Stimeremo conueniente, però.

Ordenia parte, che in tutti li casi, che saranno delegati da questo Cons.o, ouero dalla Sig.ria nostra da esser giudicati dalli Rettori nostri, et sue Corti, o da essi Rettori soli, et anco in quelli, che fossero già stati delegati, et non ancora espediti, debbano nelli processi di essi sendere li Cancell.i

delli detti Rettori, et non altrimenti per modo alcuno, et così hà osservato nell'avvenire.

Parte in matª delle legittimationi delli Successori de beni contra la volontà de Testatori fatte per privilegio.
M. D. LXVij adì dett.º Luglio in Pregadi.

Hanno delle legittimationi per privilegio della giornata contra la Successiõ de beni de morti, molte liti, et controversie, con disturbo et spesa delle famiglie, et contra la volontà de testatori, le quali hanno voluto li nostri maggiori, et giudicate che siano da cassar tutte l'habbiamo osservato, et essequito, però essendo necessario provederui.

L'Andarà parte, che le legittimationi fatte, et che si faranno per qual si voglia privilegio non vagliano nello stato nostro quanto alla successione de beni contra la dispositiõ delle vltime volontà de testatori, ne per alcun modo possano esser domandate, ne habbino in considerate da alcun Magistrato nostro, o altro

giudice di qual sia grado, o condition
si sia, et dar compromissario, avendo nella
forma ordinata, che niuno possa le
differenze, che dipendere possino da
dette legge ordinarie, si bene cadino in
quelle, che sono chiamate giusta la for-
ma della disposition delle leggi, si come
è giusto et conveniente.

Che li Rettori, ne meno alcuno della sua
corte possino far, ne far far mercadie
di alcuna sorte.

M. D. LXXIIIJ adì XXX agosto in
Consegio di Dieci.

Se non obstante qual si voglia deliberatione
ordine et consuetudine delle permesse alli
Rettori, et altri Rappresentanti nostri di poter
far mercantie, et salvo, et riservati le
leggi, che prohibiscono tal mercadia, le
quali si intendino confermate, et haver
debbano la sua debita esecutione sia ogni
ordine et statuto, che sia prohibito a
tutti li Rettori, et Rappresentanti nostri, così

da mar come da terra, niego eccettuato
et alle volte loro il poter far, che sia
fatto per altri voto qual si voglia modo
et forma che dir, o immaginar si pos-
sa pervenuta di alcuna sorte di robbe
niuna eccettuata, nelli tempi delli pre-
gionieri loro, ne meno parli si par im
mercantie per alcun per tutto di che grado
sia, conditionate over si voglia loro
pena a quelli, che contrafarano a tal
nostra deliberatione di perder irremissib.
mente li capitali loro, li quali siano senza
alcuna diminutione dell'accusador, o
accusadori per l'opra de quali si possa
aver intiera cognitione della verità, et di
bando per anni dieci di tutta Soria et
della Syria et terra di Laodicea perenni
corona fatori, et di esser li nobili fatti
publicati ogn'anno nel maggior Cons.
la prima domenica di Quaresima duodes
il bando loro; et la presente parte sia
publicata in esso maggior consegio
et posta nelle Commission delli
Rettori. ~.

Circa le condennacion, che saranno fatte per li Rettori nostri &c.
M. D. LXXVij adi XIIIJ Nbre in Pregadi.

Fu deliberato per parte di questo Cons.o de XXVIJ Nbre 1574, che la Mta delle condennacioni pecuniarie, che fossero fatte dalli Rettori, et off.i da mar, come da terra sopra robe nelle Camere d'Imp.ne della Città, et Stra, et non si vedendo che la deliberacion sopradetta habbia fin hora havuta la sua debita essecu.ne, è necessario far et prender provision tale, che detta sia in ogni modo essequita, come è mente di questo Cons.o Però

L'andera parte, che per l'auvenire in tutte le condennacioni pecuniarie di qual si voglia sorte, non spettanti alla communità delle Città et terre nre che si faranno per li Rettori nostri, et off.i del mar, come da terra, si debba declarir nella sopradetta sua sop.a li successi esprimendo, che esse condennacioni siano pagate effettivamente in mano delli

Camerlenghi delle Città, et terre nostre do-
ue esse Camere sono, li quali debbino di
esse condennationi venir debitori, et predet-
ti Camerlenghi sopra un libro pub.co tenendo de-
bitori tutti li condennati di quella tal
di danari, che haueranno da pagare, et
creditori sopi di tutto quello, che pagher-
anno, et non ne essendo Camerlenghi do-
ue li facessero dette condennationi, debbi-
no li Rettori far essi medesimi l'obbli-
ghi facendo li condennati debitori, come di
sopra, et creditori, li come anderano pa-
gando sopra un libro publico nelle loro
Camellarie, acciò li Sopra uedere sempre
tutto il corso di esse condennationi et
di tutto il danaro, che li uenderà di
detta ragione, cosi dalli Rettori, come
dalli Camerlenghi sopradetti, eccetto
prima il quarto di dette condennationi
che per la parte del Cons.o nro di 20.
et 20 de xij luglio 1549, deue
esser mandato alla casa di detto Sop.o
debbano li Rettori et Camerlenghi si-
pradetti mandar la mità del restante

di esse condennationi

di esse condennationi intervenir.e di tempo
in tempo in questa Città all'officio de
Camerlenghi nostri di Comun, da esser
posta subita nel scrigno delli danari
che per parte di questo Cons.o de i3;
Nobili nominati.e gattati, sono stati
applicati alla spesa delle cento galee.
Dell'altra metà ceranno di esse condem-
nationi, possano poi li Rettori nostri per
bollette da loro firmate, prender nelli
conueni necessarij delli salarij loro, et
far quelle altre spese, che saranno
bisogno di quel danaro che satisfatto
a quanto è sopradetto rimanerà libero
delle qual spese ha da esser conto distin-
to, et particolar sopra li libri ordinarij
affine che il tutto si possa veder doue
che fatì bisogno, et sia di più declara-
to, che se doppo fatte le spese neces-
sarie sarà.e restera qualche summa
di danaro appresso li sopradetti Rettori o
Camerlenghi delle Città, et Castelle
quella da mandarsi come è sopradetto
alli Camerlenghi nostri di Comun.et

porta nel sopradetto Legno, et siano venuti
gli Rettori, et Camerlenghi nostri di ritorno
loro in questa Città portar fede all'Officio
de Camerlenghi nostri di Commun di haver
essequito la presente deliberatione, et haver
specialmente mandato in questa Città la mità
di tutto il danaro ricevuto per conto de
condennationi nel destretto delli loro Reggi-
menti, con la qual fede gli siano restituiti
li suoi bollettini dal Camerlengo nostro
di Commun, che si troverà alla Corte
grande, et sia commesso al Fedelissimo Secre-
tario nostro Segretario alle cose, et suoi succes-
sori, che sotto pena di privation dell'Officio
suo non lasci, che alcuno di detti Rettori,
et Camerlenghi nostri, possa al ritorno
suo andar a capello fine esser provisto
ad alcuna cosa, se non haverà prima
data la fede, et bollettino sopradetti. Et
intendendosi, che alcun Rettori, o Camer-
lengo delle Città, et luoghi nostri, habbia
nell'amettere contra la presente forma
speso alcuna quantità del detto danaro
sia obligato all'intiero pagamento con

lira cinque per cento di que per pena
la qual ha di quel Magistrato che
farà l'esecu.ne. Sia ultra di cio
preso, che non possino gli Rettori, et
Rappresentanti nostri in alcun
modo, o permettere che sia spesso
denaro della Camera nostra, con in
fabriche, et conzeni de palazzi, et
altro come di spese straordinarie
senza parte di questo cons.o eccettua
te però quelle spese, che fossero da lo
ro stesse limitate, et confirmate per
li Provved.ri, et Rett.ri nostri circa
la reparation, et regolation delle spese
sopra fatte, sotto le pene delli furti
i beni della Rig.a Nostra, che possino
el ritorno delli loro Reggim.ti andar a
Capello, ne esser giudici di alcuna cosa
se non osservano fede al tenor di questo
nro decreto, alle quali di non hauer ottem
perato al presente ordine nostro.
Et l'esecu.ne della presente parte sia com
messa alli Savij nostri di Terra ferma,
et Savij dell'una, et l'altra mano, et

alli Sindici, che per tempora anderanno fuori, quali la debbano far osservar et esseguir in tutte le sue parti.
Et sia mandata alli Rettori, et Rappresentanti nostri nelle città, et terre di da mar come da terra, con ordine che di essa ne diano notitia alli Rettori sotto posti alle loro Giurisdi.ni, et la faciano registrar in quelle Cancellarie, et sia posta nelle Commissioni delli successori, volendo esser letta nel nostro Maggior Cons.o ad intelligenza di ogn'un.

Non possi esser dato a' qual si sia salariato, o stipendiato nro. sopra li Rettori alle Rason de' danari anticipatamente

M. D. LXXVIII. adì XXV Settembrio in Pregadi.

Essendoli introdotto per alcuni Rettori nostri di dar danari grossi anticipatamente a diversi stipendiati, et salariati per grossa summa, onde ben spesso le Camere nostre vengono a restar esauste con grandissimo danno, et

interesse publico. non si deue mancar
à cosa di tanto momento, et con pre-
giuditiale alle cose nostre di ogni buona
et conueniente prouisione. Però
l'andera parse, che saluo et riserbato
tutte le altre parti di questa materia
di ponenti, et alla quale non s'intenda
sia preso et fermamente deliberato, che
per alcuno delli Rettori nostri con' da
terra, come da mar, non possi nell'
auenir esser dato in alcun tempo, ne
sotto qual si voglia colore, ò preteso
à qual si sia salariato, ne sotto pretesto
alcuno alcuna cosa di danari ancora
grandi, ma non possa gli sia presenti
à ciascuno secondo che haurà spirito
esser, che dal tempo sarano sta
hauuti, come è conueniente, sotto pena
à quelli, che contra farano di pagar
del suo tutto quello, che si trouerà esser
sta dispensato contra il nostro ordine
nostro, il quale pendi in ogni cosa
habbia ad esser inuiolabilmente ese-
guito, non possa alcuno delli Rettori

Sopra che per tempo ritornerano dalli
loro Reggimenti, over Cariche andarà fa-
cendo, non portarà fede del suddetto
di haver osservato quanto è disposto
et già comincerà alli Rè Sauij tutti
Sopra, che diligentemente examinarà li
libri dell'Administrationi loro, ritrovan-
dosi che nei passati dei Sallariati fos-
sero contrafatti alla quale deliberatione
siano essi Rettori mandati debitori
a ragione di quanto fosse stato di
ordine loro defraudato contra il suo
ordine, col quarto sia per pena, ne
possino esser dispensati, se non prove-
ranno fede contraria da tutti Rè Sauij
sopra i conti, che habbino ritrovato
suddetto con il raccedal, come alla
pena, alla qual condittione siano, et
esser s'intendano medesimamente tutti li
Camerlenghi nostri, che contra la loro
condition fatta esborsassero, ò facessero
esborsar anticipatamente à quali si voglia
et della fatta fede ogni mese
copia à tutti li Rettori nostri con la

terra, come da mar, et dil pre sarij sopra li conti, perche la faciacho registrare, et posta una per ogni summe che nelle sommarie de peccatori a maggior lor intelligenza, per la debita, et compita essecutione di detti necessaria et congruente provisione.

Declarat.e della parte cosrad.a circa dar danari enbreuiatam.te

M. D. Lxxviij adi xxviij Genaro in Pregadi. .

Fu posto in questo Cons.o adi xxv Mag.o preterit.o per li Sauij, che per li Rettori non coli da terra, come da mar, non possa esser dato nell'incanto ad alc.o salariato, o stipendiato nostro, danari di qual si voglia sorte emboreatam.te ma che li stipendij siano pagati a ciascuno del Reduto solam.te che habbiano pecchato, et essendo nata dif.tà alc.a, se tutti quelli nom.i de salariati, et stipendiati s'intendano li

Pretori delle Città terre, et luoghi nro
à quali per l'antiquissima consuetudine
si è sempre observato di dar il salario di
quattro in quattro mesi anticipatam.te
Però per leuar ogni dubbio, che hora
nascesse, et che potesse nascer nell'
auenire in tal materia. =

Andera parte, che nella pt.e deliberat.e
de 20 x.bre 1610 non s'intenda inchiuso
alcuno delli Pretori nostri cosi da terra
come da mar, Castellani, Canevengi
et ciascun altro Ministro, et Officiale
di questi creato per il presente Maggior
Cons.o, ma debbano li loro salarij es-
serli pagati, si come si è sempre os-
servato per il tempo passato, nella
quale deliberat.e medesimam.te ns s'
intenda esser inclusi gli capi delle
ordinanze nostre con li loro sergenti
et tamburi, ne anco li Bombardieri
ordinarij essendo conueniente, che
questi, che sono compresi nel numero de
soldati siano pagati nel modo, che si
fanno gli altri soldati nostri, si come si

è stato vìi hora, et osservato perhe-
go tempo in tutta la Militia nostra
ma perche potrebbe succeder per diverse
cause, che dalli predetti nostri forse in-
tieramente li fusse il divano, che haue-
sero hauuto anticipatam.te à conto de loro
stipendij, sia deliberato, che ni qualun-
cha nostro suddito, ardisca, ne presu-
ma sotto pena de la forca, et de tutti
li beni di quelli, che contrafarano, di
andare con debitori, alla quale da questa
deliberatione non possi à S. Sta per qual
si voglia causa dentare in mente alc.o.
Et della presente parte ne sia mandata
copia à tutti li Rettori nostri da terra
et da mar, et posta nelle loro Commiss.ij

In proposito delle licentie, che si danno
alli stipendiati per andar alle case loro
ouero altroue per suo particolar negotij.
M. D. LXXXXIIIJ adi. v. di Maggio
in Pregadi.

Essendosi, che la prouisione fatta per questo
Cons.o sotto dì 12 Febraro 1555 in propo-

sito delle licentie, che vengono date
à diversi nostri Scrigendi per andar
alle case loro, ò altroue per lor pri-
uolar negotij non hà tal volta
occasione per ritrouarsi in essa
alcun altra occasione, che sarebbe
con maggior seruitio delle cose nostre
L'Andera la parte, che altra quando è delibe-
rata per la parte nostra XV febraro
1553 sia aggiunto, che per el Collegio nro
non si possi nell'auenir dar licentia
à alcun Scrigendo, Consero, capitº,
ò altro nostro Scrigendo la ferra per
più di mesi uno, da mar la Corfù
sia più per mesi doi, et da Corfù in
là inclusiue per non più di quatro con le
stesse, che dispongono le leggi, cioè
nel Collegio colli $\frac{4}{5}$ di esso, et nel
Senato pur quelli che uenno fuori del
sacco nostro colla maggior parte delle
ballotte di quello, ma se alcuno di det-
ti Scrigendi sarà ritrouato hauer tolto
di più per più lungo tempo compiacen-
to, ordini che non li sia data più licentia

fuori delle loro porte, debba dal
Prencipe essergli data utile cura
delle Galloche del Canale, oltre le qual
Prencipe le concederanno alcuni stipendiati
absenti, non possano a modo alcuno
per quel tempo succederanno hauer sti-
pendio, peroche siano eletti quali
secretarij del Collegio nostro, i quali
hauendo cura di espedir che li debbe
fatto per esso Collegio, quando per
questo cons.° sarà stabilito di farli leder
alli Padroni suo Mandati, i quali
siano obligati tener a questo effetto
un libro alfabetado, dove si possano
di tempo in tempo vedere partite
fauchende, et dei Dr. Patroni delle
Città Fortezze, et luoghi nostri, dove
si trouo alcuna gente di Militia
sia quel successore data in commis-
sione, et doppo presa la giura della
segretione da osseruarsi, et imporsi, si
habbino non pur à far far nota nella
Camera, ouero Cancellaria sua del gior-
no, che si deputati alle cose dei

luoghi à loro commessi saranno partiti
colla licentia huiusmodi: ma dovendo
etiam alla Ill.ma Sig.ria, et del partire et
del ritorno di essi Sindici, perche
possino nell'Ordine suo trovar tali cose:
Si alli med.i Patronati, et haver tanto
più certa esecu.ne dovendo essi Patronati
nel levar le bollette dette radersi quel
tanto, che importerà il tempo eccesso
da chi haverà havuto la licentia
et perche si possi haver notitia dell'
osservanza di tal deliberatione anco
in quelli, che non hanno alcun luoco
deputato per servire sia prouisto
che quando à quelli, come anco à
tutti gl'altri saranno notate simil
licentie, si debba esprimer, che tempo
loro date con condittione della gratia
non possendo gli Patronati med.i
se non haveranno una fede del ritorno
loro al tempo determinato nelle loro
licentie levargli integralm.te le bollette
delli loro Sindicij, ma ritenerli quel
tanto, che importerà il tempo eccesso

come è detto di sopra, oltra di ciò
perche alle sopradicte, che servano
nelle Giudecie nostre di Levante sono
lecitate le bollette de lì, et non delli
officij delli Patronati nostri, sia
deliberato, che quando si espedirano
littere a' detti sopradicti, ne sia
sempre dato aviso di quei Patronati
nostri, a ciascheduno hanno a far pre-
sentare il tal processo, quanto di sopra
è detto de gli altri. /~.

Che li substituti delli officij debbano di
sei in sei mesi far contar, che li
principali decessi siano vivi.
M.D. LXXVIIII adì ij agosto nel
maggior Cons.o

Per provveder alla pessima consuetudine inve-
duta per colpa di coloro, li quali in pre-
giudicio dell'expectatione de altri bene-
meriti, occupavano alcun officio vacan-
te per morte, fu presa del 1508 adì
XXIX luglio, et poi del 1577 adì 15

novembris deliberato da questo Cons.o
che gli heredi delli beneffitiati dovessero dopò la loro morte darla in
nota con l'officio usato nelli termi-
ni statuti da esse leggi, imponendo loro
pena in caso di contrafattione, come
in esse leggi appare, et che chi de-
sonstrasse simili contrafattori et usur-
patori de officij, dovesse immediate
conseguir l'officio denontiato senza
alcuna contradittione, ma perche
seben si eseguiscono le sop.te leggi, sud-
to si concede al denontiante l'officio
denontiato da altri, quando però sia
pena bandita all'estraordinario non si
procede per la troppa clemenza de
Magistrati nostri contra simili dispre-
vole, si vede esser succeduto che gli
indebiti possessori, non si curano di
dar in nota gli officij vacabi, ma
continuano del possesso, onde succede
che gran parte delli officij, li quali
dovriano dopò la morte di uno
andar in un altro denontiato, che

spetta già molto tempo il frutto della
grascia comunale dalla città nostra, pas-
sano quasi tutti in Verdriani forse-
ro gli heredi de morti per l'accordi
et intelligentie, che hanno fra di
loro in pregiudicio delle leggi, alle
Lequali fu per nova, et conveniente
provisione.
Statuemo parimente, che salve et riservate
tutte, et ciascheduna legge et ordini
in tal materia disponenti, et alla
presente non repugnanti, sia per
auttorità di questo Cons.° ordinato
et posto, che gli Castellani di Gradisca
et Asperen, et quelli di Gorcum
et Woudrichem, et ogni altro luogo
dove si vende vino in questa Città nostra
come fuori portando salario, non
possano per alcuna via vender alcuno
salario delle case, et luoghi dove
si vogliono vendere, se non faranno
prima contare a quelli, che haran-
no da riscuoter il salario, che li
primi gli beneficiati siano tutti, do-

vendo far tal prova di essercitij in mi-
si sei per li giurisdicenti, che non passi
et di anno in anno per li osservato-
ri nostri coloro, che filtrageranno il
salario osservato in detto officio, se
prima non haveranno le sop.te giusti-
ficationi, sotto pena di ragar del
suo, et l'ordine sia inviolabilmente
osservato nelli officij, quali sono senza
salario, cassando le mortità de esser-
ci, talche non possano li subrogati es-
sercitarli in modo alcuno, se non
faranno nelli termini sop.ti constare
la mta de suoi principali nei libri
di quell'officio, ouero Magistrato, do-
ue seruono, douendo li Podestà, o Segna-
ri, et Podestà, o altri appresso li quali
douerrà esser fatta tal giustificat.e
in caso, che la non sia fatta nei ter-
mini di sopra prefissi esser obligati im-
mediate farla capere all'officio delli
Auogadori nostri di Comun, sotto
pena di tutti quelli, che hanno assi-
stentie sia tenuto un libro à questo

deputabo, acciò che si possa di esso
in ogni tempo sapere gli officij, che ma-
cano, et li Fanelleri, o Tabarri, o
altri fuori di questa Città, che ha-
vessino carico di tenir conto di
dette giustificationi, siano obligati,
quando non siano stati, ricorrer-
der di giorno al sud.o officio dell'Auo-
garia per farne nota sul libro di lo-
ro, et questo sotto pena di Duc.i 100
per ciascun di loro, applicati all'
Arsenal nostro per ogni volta, che
mancheranno di farlo sapere da cher-
gli immediate volta per li suoi libri,
et per gli scontari tra tutti gli offi-
cij delle Guardie Comunal, acciò
che per debita essecutione delle leggi prese
in tal materia, et della espressa mente
del Dominio Nro non siano admessi
sustituti, li quali non faranno la prima ve-
rifica continuar, ne essercitar per modo
alcuno gli officij sud.i, ma che in loco
successivamente di loro, et di tutti gli
essercitatori di officij, come è ordinato

dalle Leggi, et la presente parte ecc.

Che si debba mandar nota alla Sig.ria di tutte le robbe, che li Rettori al suo arrivo alli Reggim.ti trouerano in Zelle Mansioni, et alla dispensa

M. D. LXXXVIIJ adi XXV Augusto
in Pregadi.

Che tutti li Rettori nostri doue sono sopra Masseri, et munitioni, debbano mesi sei auanti il finir del loro Reggim.to mandar nota distinta, et particolare alla Sig.ria nostra di tutte le robbe, che al suo arrivo alli loro Reggim.ti haueranno ritrouato in quelle Mansioni, et insieme un'altro tal della dispensa delle robbe, che al suo sauor da Venetia gli fosseno state assegnate, o mandate nel tempo del suo Reggim.to, et in qual uso saranno state adoperate con nota di quelle che saranno sopranauanzate, acciò si possa regolar sin quello, che li douerà esser assignato alli successori, essendo stato

il secretario deputato alle voci non
lasciar andar à capello, ne Gallera
quelli, che ritornerano dalli suoi
Reggim.ti, et prima non gli haverà
fatto giurare, et mostrato chiaram.te
di haver mandato li conti, et vste
sopradd.e.

Et del presente capitolo già mandata
copia à tutti li Rettori nostri, perche
lo habbino avver.to ad eseguire
et far eseguire ma punto alle
commissioni de successori. ---.

Che li Rettori nel fine delli loro
Reggim.ti consegnino alli Capi del
Cons.o di X. le scritt.e secrete etc
M. D. LXXVIIJ adì IIIJ marzo in
Consegio di X. con la Zonta.

Si vede, che ben spesso dalli Cancell.ri delli
Rettori nostri di fuori sono date copie di
lettere in materie secrete, con di esse
che di sono sentite deque, copie di quelle
che essi scrivono alla S.tà, et anco alli

Capi di questo cons.o al che doverendosi far
provisione.

L'andarà parte, che sia sempre a' tratti li
Rettori nostri, così da terra, come da
mar, che debbano nell'avenir far
saper a' sabe tutte quelle lettere
et commissioni, che gli saranno date
in materie secrete, così da questo Con.o
seghò, et capi di esso, come dal Senato
et sig.ria di Ven.a Similmente saper a
sabe quelle lettere, che essi Rettori
scriveranno de qui in dette materie
secrete, tanto al sen.to Principe quanto
alli capi di questo Cons.o, i quali
seghò de lettere ricevute, siano obli-
gati, quando ritorneranno dalli lor
governi presentar alli sopradetti capi
di esso Cons.o quelle, che doveranno esser
consegnate alli successori, le
quali siano consignate di successore
in successore: et doppo li medesimi li
negotij siano portati de qui, come è
predetto, ne di tal lettere così scritte
et de qui, come da loro ricevute

non si fanno.

non h^a possi dar copia ad alcuno, ecce-
cetto al Rettor, che la facci dar di
bollo: eccetto, da esser di essi mandato
debitor a palazo, et al Cancelier o
altro, che la faccia di quisition delli
officio suo, et di non poter più servir
per Cancellier in alcun luogo, et sia
posta la presente parte nelle commissio
delli sup^ri Rettorij. e.

Parte che regola il modo di dar li
beneficij de liberat^e de bandi^i.
M. D. L. adì ultimo agosto in
Cons^o di X^ci: con la Zonta.

Per che possono esser usate facilm^te diverse
fraudi nel modo che si tiene in conseguir
li beneficij di liberatione de bandi^i, ex-
dosi introdotto, che quelli che li dima
dano, compano prima ben^te dinanzi
a ogni Rettor, che habbia corte, ben
che lontano dal luoco, ove sia seguito
il caso, si che uno, che habbia ammaz-
zato, o preso un bandito in una città

che giurerà da Rettor, o Rettori ad Corte, ouero nel Scrittorio suo, si fa lecito ad ogni Cittadino delle parti di questo Cons.° in tal proposito andar a farli dar il beneficio in un'altra Città, ouero non esser vedute l'informationi, che saranno necessarie, non si deue mancar di prouedere a tanto importante disordine con regolar quanto più si possa la presente materia per ciò

L'Auderà parte, che salue, et riserrate tutte le altre parti di questo Cons.° in simil materia, alla presente non repugnanti, et specialmente quella del 1569. adì 13 8bre sia per autorità di questo Cons.° preso, et Rotulo, che li beneficij de liberatione de bandi non possino esser dati, se nò da quelli Rettori doue vene, che hauerà almeno doi Dottori per Cittadini, et il modo di dar essecutione, acciò non possa esser più fatto errore, ne contrafatta fraude da regolato, come più sotto sarà distintamente specificato di luogo per luogo, cioè, che quelli, che per la

presa, ò morte di alcuno infagrade
simine, ò Vagabondo, ò uer Bandito se-
guita in Padoua, et territorij suo, ouero
nelli Castelli, et territorij del Padouano, cioè
in Monselese Castelbaldo
Piove di sacco Montagnana
Cittadella Este
Campo-s-Piero, et territorij di
essi Castelli, et altri luoghi, che fossero nel
Padouano, et anco in
Monselgo. Este
Baone. Lendenara.
et territorij di essi luoghi uolendo dimã-
dar benefitio di liberatione ut sup.o no
possano andar à dimandarla in altro
luogo che in Padoua, dalli Rettori della
qual Città con la corte del Podestà se-
condo, che dispongono le leggi tolamente
però esser loro concesso. ~.
Il medesmo si debba osseruar nelli casi
di morte, ò, piere infagranti, ò de Vaga-
bondi, ò de Banditi descritti in Vicenza
Montebello, et Lonigo, et territorij di esse Castelle.

et ni altri luochi, che fossero del Pr.e Ill.mo
dovendo quelli che vorranno ottenere il
beneficio andar a domandarlo alli Rettori
di essa Città di Verona colla corte del
Podestà, et non da altri Rettori, ne altra-
mente possa esser concesso per casi seguiti
in Verona.

Peschiera Sonne, et serr.o
Legnago. et serr.i di che fabbe.
et altri luoghi, che fossero del Veronese
si debba andar a domandar il beneficio
da essi Rettori di essa Città di Verona ed
la corte del Pod.a nel modo sopradet.o
Per casi seguiti in Anfo.
Brescia Orzi novi
Lonà Pontevigo.
Asola
et nelli serrittorij di esse Città, et Fabb.
le, et altri luoghi, che fossero del Bressa
no et in Salò.
Et giunti in Rovine di quel Pured.o siano di-
mandati li benefitij alli Rettori di Bressa
con la corte del Podestà, et dati nel
modo sopradetto.

Per ch'seguiti in Bergamo . . Chiusa.
Milanese . Roman.
et territorij di esse Città et Castelle et in altri luoghi, che stessero del Bergamasco si vadi à dimandar li benefitij dalli Pret.ri di Bergamo con la corte del Pod.e
iguali siano dati nel modo sopra.d.o
Per ch'seguiti in Crema et nel Cremasco si vadi à dimandar benefitij dal Podestà, et capit.o di essa Città con la sua Corte nel modo sopra.d.o
Per ch'seguiti in Treuiso.

Mestre	Noale
Castel franco	Camena.
Mirano	Torre Busolè
Asolo	Oderzo
Serauale	Conegliano.
Sacil	Bassan.

et territorij delle dette Città et Castelle, et altri luochi, che stessero del Trivisano, et anco in Feltre et in Belluno et in Feltre. et nelli territorij di esse Città, si debbano dar à dimandar li benefitij dal Pod.e et Capit.o di Treuiso colla sua Corte

i quali siano dati nel modo di sopra
dechiarito, medesimam.te si debba andar
al luogo seguente della Patria del Friu
li per casi seguiti in

Pzene et serv.o suo.
Montalon. Porto Guer.
Navaran. Cadore.
Pordenon.

et territorij di esse Castelle, et altri luo
ghi di essa Patria, et anco in Gradal di
Friul, et territorio suo.
Dal qual luogo seguente sotto sua corre
ttione dati gli benefitij nel modo sop.to
et in caso, che alcuni, li quali domas
dano benefitij, de liberatione de ban
non volesse andar a dimandarli, si
come è detto di sopra alli Rettori, nella
giurisditione de quali saranno presi, o
morti gli sei giorni seguenti a dimand
arli in questa Città alli luoghi soprad.ti
di Zoppola, et conseguitigli con li pre
senti delle taglie del Cons.o de X.
et Criminal secondo l'ordin.o
Per casi veramente di morte, o presa de

banditi, over infagnadi' Criminosi, over de vagabondi scacciati in questa Città di Venetia, et Dogado, cioè di Squadero.

Caorle	Lovero.
Murano.	Malorbo.
Torcello	Malamorte.
Grao et	Gambarare.
In Chiosa.	et de Lizza.

di' essi luoghi, et anco in Colonga. non si possano far benefitij, se nò in questa Città per li Savij di Terra di Conseglio con li dui terzi del Cons.° di X al Criminal giusta il consueto, Ne giuzano in alcun modo gli Rettori di

Istria.	Dalmatia
Albania et	Levante

come quelli, che non hanno cura de benefitij, ne liberatione de banditi per sangue, ò morte di altri banditi, over infagnati Criminosi, over Vagabondi ne conceder per qual si voglia sua Sal. in contrario, et gli atti, over quadri che fosse da loro fatte de liberationi come è sopradetto, over de altri cose.

di stano de mian valor, et quelli in fuor de quali fossero fatte, doppò la publicatione in essi luoghi delle gride parue possano esser offesi et morti senza pena de chi gli offendesse, overo ammazzasse, ma tutti gli venetiani, che si ricercassero per morte, o presa de banditi seguiti in alcuna Città, terra, terri torio, over luogo

Istria Dalmatia
Albania et Levante.

possano esser dati in questa Città per di suoi: nri di commun con li doi terzi delle taglie del Cons.o di X.ci al Criminal, si come è stradetto, et perche la legge di questo Cons.o del 1585 del 20 Maggio per la quale è stabilito, che le lettere concesse de liberatione de banditi, overo relegati s'intendano delli banditi, o relegati fino al tempo di esse concesse gli, et non per quelli, che fossero banditi o relegati doppoi, non può senza nova dechiaratione far tutto il frutto, che sarebbe necessario, conciosiacosa che

alcuni volendo in fraude di detta legge
con la morte, & presa di un bandito
over intragnabbi, o' vagabondi eguita
presa, & ammazzar un bandito, doppo
d'essersi fatto far la promessa del
beneffitio, fino al tempo, che fu' data
la' proposito di valersene sia dichiarito
da quello, che la sudetta legge 1565. 30
maggio sia osservata in questo modo
cioè, che sempre si debba intender
dal giorno della retentione, o' morte
del bandito, et non della promessa delli
Rettori, over dal Cons.o, oltra di ciò
sia dechiarito, che non si possa liberar
alcun bandito, se il caso di quello con
la presa, o' morte del quale si dimanda
rà il beneffitio della liberatione nó
sarà eguale, o' superior al suo, si come
è prescritto nella legge di questo Consiglio
de xx luglio 1600 nuovamente passata, nella
quale si habbia relatione.
Ne possa esser medesimam.te liberato alcun
bandito, se quello con la presa, o' morte
del quale si vorrà il beneffitio, non

sarà stato fatto morir, ò condennato
dieci anni in galea, ouero in carcere
perpetua giusta la legge del 1578.
Et per ouviar ad un'altro inconueniente
di molta importanza in questa materia
fù dechiarito che quando sarà fatta una
promotria de liberatione de bando ò
sua benefitio, et ben ella non hauerà ef-
fetto non si possa, se prima non sarà fat-
ta cognitione per ogni ordine ordinario de
quella allora promotria
Hora di uò già preso che il capitolo delle
pene di questo Cons.o de xxvj 7.bre
1578, che da obligo à gli Rettori di
portar al loro ritorno all'officio dell'
Auogaria di Comun copia delle promotie
per loro fatte de liberatione de banditi
sia riformato in questo modo cioè, che
gli detti Rettori al loro ritorno siano
obligati non solum portar le dette
promotie de liberat.e de banditi all'Uffo
dell'Auogaria di Comun, ma anco le
copie de tutti li processi, et tutte le scri-
ture pertinenti à dette promotie

le quali habbino un'hora tempo di
meza ciò di far espedir el detto offitio
giudici, et parte, et quando alcuni
cerusici non possano andar a' capello
se non saranno state espedite, ne resta
esser loro data licentia di andar a
capello, se non per parte di questo cons.
con li tre quarti delle ballotte, et acciò
che queste cose de benefitij siano espe-
dite con celerità, habbino particolar gra-
do di esser intrudotte el cons.o sopra le
infrascritte, et ogni altra cosa.
Et acciochè le cose passino con buon ordi-
ne et senza fraude, ne si possa con un
solo beneficio liberar più persone, sia
nell'offitio dell'Avogaria di Comun per
i quali sopra detti tenuto un libro
separato distintamente con li nomi, co-
gnomi, padri, et patrie delli banditi
over presi, o morti, et delli benefitia-
ti, et il simile sia osservato per quelle
Cancellarie de Rettori, che hanno au-
torità di conceder benefitij de liberat.ne
de banditi &.

Essendo essi Rettori, si come è detto obligati al ritorno loro in questa Città portar nota di tutte le grossezze le liberation de bandi, che hauerano fatte nel tempo del Reggim.to loro, siano esse grossezze registrate col libro sop.to nell'officio dell'Ecc.ma di Comun, rimanendo che sia loro fatto il sollettino di andar à capello. La presente parte sia publicata in questa Città sop.a le scalle di S. Marco, et Rialto, et mandata à tutti li Rettori cosi da mar, come da terra un ordine che la faciano publicar, et eseguir et sia nota nelle loro commissioni, ogni qual nota el fedelissimo Sec.rio Giacomo Zamberti, ouero quello che sarà doppo deputato alle cose, nel maggior Cons.o sottoscriuer commissione del detto Reggim.to, se non hauerà prima registrato questa legge, sotto pena de Duc.ti cento per commissione, la mità della quale sia dell'Arsenal nostro, et l'altra mità sia dell'accusator, la quale gli possa esser tolta da gli Camerlenghi nostri

di Commun senza alcun fondamento.

In materia de beneficij ecclesiastici.
M. D. LXXXj Die iij Martij in Senatu.

Essendo stato per li Magnifici nostri con ogni diligenza, come per molte giuditiose ragioni che li beneficij ecclesiastici non fossero occupati da chi non havesse ragione in essi, et perche alcuno non si ritrovasse el governo di quelli indebitamente, come si è ritrovato esserne stati, che senza saputa della sede apostolica hanno anco possesso di essi beneficij, et per altri convenienti respetti deliberorno con il Senato, che delli beneficij da cento ducati in giù, la nostra ragion di quelli havesse a dar le lettere de governo, et da cento in su il detto Senato, provisione che per molto tempo non la sua osservanza ha portato buoni effetti. Hora intendemo che non solo in quella giurisditione si commetta, ma quasi in ogni parte della

Sizbo nostro si trovano molti del governo delli beneficij ecclesiastici, senza osservar la deliberatione fatta, ora, che per molti rispetti ci ha dato molestia tanto più, che di fratri nostri, che desiderano conseguir gli ordini, che in questo proposito hanno nelle loro commissioni offitiosi, non essendo grata diligentia, che loro usano, però ne è stato scritto a quei, commettendo a lui con il Senato, che debbiate far diligentissima inquisitione, per veder se alcuno di governo de beneficij persone, che non habbino ordini sacri lettere di governo, secondo, che dispongono le leggi, et ordini nostri, che sono in questa materia, gravata la conscientia della commissione nostra, et ritrovandone alcuno gli farete sequestrar l'entrate sia chi esser si voglia, di persone, ò altre persone di che grado ò conditione si sia, facendo saper, che venghino, ò mandino a mostrare li gradi di loro titoli, et fatto le debite

lettere nostre di gonero, non libraddo
lette entrate, sino che nō haverano
eseguito effettualm.te l'ordine nostro
per debita osservanza delle leggi
nostre, che sono in questo proposito
et poi non cessi [illegible] gridar à
Cancelli, se non potessero al fidelissimo
ec.to nostro Giulio Tamberti Deputa-
to alle uoi sun bollettino di haver es-
eguito il suo ordine nostro, et tutti
gli altri ordini nostri, che in questo pro-
posito sono registrati nella vostra Commis-
sione. Le .

M. D. iij adi xxx maggio in
Pregadi e .

Che se ordisse contra alcun rispetto contra
la forma delle leggi, et ordini pres-
si per questo cons.o da Venetia, et altri
luochi non subditi alla sig.ria Nra panni
di seda, et lauorati d'oro, et d'ar-
gento, lane, cotoni, spetie, Zuche-
mendole Zappon, Allume, Cere, Soagni

pani, uoi, Cotidoni, et altre robbe et
mercantie per dette leggi, et ordini
de Cittadi, Castelle, Terre di Cremona, Ge-
radada, Soncin, Trega, Bergamo
et altre terre et luoghi apresso da
Po, et la terra con destruttion de
Fiumi, et rivere della Sig.ria N.ra
delle mercantie et delli Datij delle
Galee, et Nauj nostre, et seguendo di-
struttion delli Fiumi, et Fiumare li
mostri, et ordeni di questa nostra Città
alla qual cosa essendo el tutto da pro-
vedere. —

Andera parte, non derogando in al-
cuno de alcuna delle parti sopra di-
cte, ma più tosto confermando
quelle, hà preso, et per auctorità di
questo Consiglio declarito, che sel
sarà alcuno, che condurà, overo fa-
rà condur delle robbe, over mercha-
tie sopra Cittade, et alcuna delle
terre, et luoghi nostri, che fossero
state, over condotte da altro, che
della Città nostra di Venetia, altre

la pena di perder la robba, et mer-
canbia, et pagar Ducati doi per
Ducato, et pagar debbi albergando per
pena, et possino esser robbe guade
in case, botteghe et in ogni altro
luocho ove fossero trouate delle
quali robbe pene, debbano li Ducati
della Sig.ria Sua, uno quarto il Accu-
sator, uno quarto delli Rettori
li quali prouederanno, un quarto
della Signoria Sua, et un quarto
dell'officio nostro delli Proued.ri sop.a
li Ducati, li quali non debbano di
cadamento siano obligati obseruar
l'esecution et osseruanza delle
predette leggi, et siano obligati gli pre-
detti Rettori nostri, che hadesanno
i denari mandar i Ducati ordinarij
spettanti alla Sig.ria Nostra per loro
assegnati all'officio delli Capetani
delli nostri di Comun. Li Con-
dottori veramente, che fossero bu-
tati conzar delle robbe et mer-
canbie condotte, oltre la pena di

di perder la robba, et mercantia
i boschi, carri, caualli, muli, et
altri animali con li quali menas-
se o quelle condotte, siano cadu-
per ogni di ex di tutte le terre
et luoghi nostri, la terra, et com-
prendo gli compini, et sia preso, pa-
gni cinquanta Ducati d'oro, et
ritrouti el bando tante uolte sia
contrafarà, et altre di tre le sia
alungo, che succeda in essa
essere in robba le robbe, et mercan-
tie ut supra prohibite, et ne cauan-
se il contrafacente, cada alla pena
di pagar la valuta della roba
et robbe contro qui per pena, et
già ut supra bandito, et compren-
do il capitan ogni robba che sia
preso, di ogni pena. 100 d'oro li
quali siano di Colui, che lo prenderà
et torni al bando, et cadendo il
contrafacente quanti fosse sia assa-
sato, già cinto da ogni pena, et
habbia la metà della robba, ouero

mercanda per lui denontiata, et
l'altra parte già diuisa ut sup.
et se fosse alcun Patriarca, Cardi-
nal, Vescouo, Duca, Marchese, Conte,
Cauallier, ouer altro già che esser
li uoglia, che facesse bollette de
simil robbe decadde, et s'intendi
li per tanto, come alcuni, cadi-
no alla pena di star mesi 6. in
prigion, et nachi Duc. cinquanta
d'oro per cadauna bolletta fosse
per loro fatta, et altre di tanto arbi-
trio el Capo pred.; et tante robbe
quante trouassero li compri, et
fossero nesi pagar debbano Duc.
cinquanta per robba et torachi
el Capo. Li Fattori a quali
saranno fatte le denodie, ouer
presentate le predde robbe siano
obligati subito dauer specificate
quelle, et condennate li Stratici,
non li possendo far grazia
alcuna sottrazendo de Duc. 500
d'oro per cadauno, et per cadauna
uolta fosse per loro robbe fatto, da

esser scossa per li Provedr.i nostri, la mità della qual sia della Sig.ria Vra et l'altra mità dell'officio di Provedr.i vod.i, li quali siano obligati, sotto debito di sagramento, mandar quelli Rettori, che pagar mancassero per debitori d'essi della S. Vra, dove non possino esser dispensati, se con integrità non haveranno satisfatto. Et per maggior osservanza della presente parte, debbi esser aggiunto nelle commission di tutti li Rettori nostri da terra, et proclamata in tutti li luoghi, et terre nostre predette.

Vir havendo di salario al mese da quella camera ——— Dr. 35 d.

Cancellier no ha salario, et paga del suo all'anno in quella camera ——— Dr. 12 d. 12

Doi cavallieri non hanno salario, et pagano del suo all'anno in quella camera ——— Dr. 5. d.

Item al ritorno vostro porterete all'officio nostro delli

nostro delli Governi: nostri dell'entrade fe-
de di hauer hauuto il nostro salariñet-
to solamente per il tempo del reggim:
et di hauer fatto esborsar la summa ſ:
predetta alli quondali nostri in quella
Camera tutto le qual ut supra.

In proposito de taglio de Romei.

M. D. LXXXIIII adi V. Nbre in
Consiglio di X. cō la Zonta.

Sandato fauor innanti il disordine di
dar le licentie del taglior nuouo contra
le leggi, et ordini che di tempo in tem-
pō sono stati fatti, che non si vene-
diando con altre pene, et ordini ag-
gionti alli passati, tutti li boschi un-
deranno in breue tempo di male
et conuenerà per bisogno del nostro
Arsenale principal propugnacolo della
nostra libertà, che si andasse mendi-
cando delli legni in terre aliene con
grandiss: spesa, et gran nigotia-
tione fieri.

S'andera parte, che tutte le Leggi, et
determinationi fatte in questo giorno
in materia di taglior uueri, siano per
la presente approbate, et confirmate
massime quella de 20 Decembre 1572
che vuol, che si paghi soldi uinti quatro
per pè de uuere, el qual prezzo sia
aggionto soldi uinti quatro per uerdi
da hine tre per pè accrescendo da questo
accrescim.to i ueri padroni de molini, et
ueri maestri di segheri, essenti, exp.ti
cattedrichi del nostro Arsenal, et nō altri
per quella quantità solamente, che gli
fuerà concessa per le Leggi, et ordini, quali
debbino sul pagam.to de sol: 24 per pè
et siano medesiman.te confirmate le ter-
minationi della parte di 30 8bre 1577
et 10 7.bre 1580. alle quali sia aggiun-
to, oltre il pagam.to da esser notato
in libro di sua mano di tutti per
sui medesiman.te, et per il scrittor, che
one s'haverà giurato, habbia un mez.o
d'scrittor segno, il libro di giuro, a'cui
seguirà, et chi non sapesse scriuer

poss.a far venir à un'altro per luy
quel che non fù dell'Arsenal, et sub.o
venir tutte dette licentie, che li darano
per quel giorno sia bintza la marella
de settezento per un Proued.r, et un pa-
ron di detto Arsenal, acciò non si possa
più aggionger quel giorno altro. Le
quali licentie prima si possano dar se-
non il giorno di mercore, et non di
altro giorno, et che li quadri siano se-
rati, come si intende far.
Item gli detti ueram.te che uicerano li-
centie per sorbi, et per cani, non se
gli possi dar, se non porteranno fede
del Podestà del luoco dove si ritrouano
venir il giorno, et che detto giorno
habbia bisogno di esser accettio, et
similm.te il Camaro porti fede, come
di uoler esser Barcho, et di esser
citar la Carrega, et non se gli possa
dar più de tegni doi per licentia, et
il pagam.to de lire trè per quadri, et quel-
li che hauesero bisogno di maggior
summa uadino personalm.te di sopra.

Tutti li parcenguli di burchi, et barche
che vorrano licentie per conzar li suo
vasselli, prima siano conosciuti per
parcenguli, et habbino à giurar, che
li suoi vasselli habbino bisogno di farla
ai quali non si possa dar licentia, se
non di brè vedendi per licentia, con
il sagam.do de tre brè, qual tutte hid.
de siano sallottade à pomi, et sallotte
et non in uno sotto pena ai sec.rio
Lassalle notar, et al seriman le ca-
nase di Lido, uno per licentia d'oro
da esserli tolto per ogni uno della
banca sopra le qual licentie sia mes
sato, che in termine de giorni xv
l'habbino à far registrar in Cam.a
delli luogi ch'one sono li legni, che
vorranno taglior, et di altri gain:
sce giorni di haverli tagliar
et condurre via, qual legni non pos-
sino esser tagliati senza l'inverdento
del Ch.ier, over Salbaro, et che
l'habbia da intervenir lui sagendo
seniver di esser stato presente al

taglio di dette legne, et non sapendo lui scriuer, fa fatto scriuer à un altro per suo nome, et se li troua legne, che le licenze non siano stà de scriuere, come di sopra, li patroni delli legni caschino nella pena de Lire quaranta per pezzi, et siano persi li legni, et tutti detti termini dette licenze siano nulle, et de niun valore, e quelli possano sbrigar à modo suo, et per qual si voglia causa, non ostante il scriuan che le sbrigue si fanno per causa alcuna, che possino sbrigar da esserli tolta da ogni uno della banca con oppione alla pena delli contrafattori, già adesso si dice pezze alberi parti sino 25 per pezzi, ma adesso sono 40 per pezzi, di tutti li sopra detti siano esenti, senza tutti gli sopradetti residui nel qual caso s'intendano esser ingiusti quelli, che gli tagliano, quelli che li fanno tagliar, quelli che sopra

tagliato li compratteri, over tolleseno
quelli, che li squadrasseno, quelli, che
li segnasseno, li carradori, che li con-
ducesseno da luogo a luogo, li patroni
di barche, o burchi, che li caricasseno
et anco li patroni de barche gli lassás-
seno caschar sendo tutti li sopradet-
ti operarij, et tutti li patroni, de bur-
chi, o barche, che tagliarano legni
di nuogo de opera sia di che sorte
si voglia, siano tenutti subito, che
sarano giunti, et di più di portar li lor bur-
chi, o barche, servir all'officio nostro
dell'Arsenal ad apparecchiarsi ambi
che già nuovo, ne discaricar alcun
legno, et portar insieme tutte le
licentie, con le qual haverano cari-
cato detti legni, come si dice di sopra
anco li patroni debbano il tutto, et se
alcuno fosse denontiato, o pur ve-
nisse in querela in quello officio
dell'Arsenal di haver trasgredito
detti ordini, et comprobata tal que-
rella, over denontia per testimonij

degni di fede, detto querelato o de-
nontiato s'intenda esser caschato nel-
la pena sopradetta di lire quaranta
per quadro non potendo gli Provedi-
tori et Patroni di detto Arsenal far
altra sentenzia, se non di mandarlo
alla legge, il simile s'intenda delli
Soldati, o Capitani di fuori con l'
appellation però della Banca dell'
Arsenal giusto all'ordinario, et quel-
che non havessero el modo di pagar
dette pene essendo presi siano posti
in galea da condennati per tanto tem-
che haveranno guadagnate tutte le
predette pene, qual pene apparerà
che siano condennati in galea
o Fusta, siano per li Provedi-
tori et Patroni all'armamento apresso
de nelli offitii dell'Arsenal giusta
la essercitie diuise giusta l'ordi-
nario, dovendo cosi li Provedi-
tori delle Città, come gli Rettori delli
luoghi, dove non sono Provedi-
tori hauer cura di far registrar

nelli libri delle Camere fiscali, tutte le condennation de bruori, quelle scodendo con cinque per cento di gudi-
gà, et mandando all'Arsenal la por-
tion a quello spettante, cioè la prima
metà di dette condennation di tempo
in tempo, i quali Camerlenghi et Offici-
toni del Governo loro debbano portar
all'Officio dell'Arsenal il conto delli
danari suoi, et la fede autentica
di haver eseguito la presente delibe-
ration, sotto pena di non haver dall
Officio dell'Arsenale il bollettino di
andar a Casello senza la detta fede
et sotto pena al scrivan che scriverà
false di giuration dell'officio suo,
et de ducati cinquanta per cadauna
volta che lui contrafarà, et se li
condennati fossero persone, che non
havessero il modo di pagar la pena
pecuniaria in luogo delli danari sia
posto in galea a seconda la condennatio-
ne saranno habili, et non essendo se-
ran data quel altra pena corporal

che parerà conueniente al delitto
et perche è nouamente dalla Mel.ª
Sig.ria de seruono condotti li uoci
seguaci della casa, segnandoli, et con-
ducendoli in Candia, senza che li gen.ti
siino conoscer con fraude delle Leggi
et ordini in questa materia, che cosa
dio preso, che de cetero non si possa
condur in questa Città legne di arme
de diuersa liuree che siano segnate
in Candia, eccetto che quelle che
sarà necessario condur segnate per
gondole, et la metà parte sia de

M. D. LXXXIJ a' XVIIJ
April in Senato ~.

Ordini in materia di gente d'arme
et ordinanze Capi 4°. et 52. s.

Che ogni Condottiero sia obligato di ti-
ueder la sua banda cauallo, o quella
giorni una uolta all'anno, oltre l'
ordinarie fattioni nel tempo et luoco

che la sera ordinato dalli Rettori di Padova, e di Verona, et provisar ad ogni suo bisogno, che le sue genti si ritrovino con un ordine di tutto punto, et ben disciplinate, come conviene al servitio della S. V. et all'honor loro, che sue Mag.ie si debbano trovar tutti li nostri Collat.li delle Città, nel territorio delle quali si faranno le Mostre, li quali S. Collaterali ne debbano dar conto alli Rettori delle Città per dover avisar il Cons.o loro, et il presente ordine sia posto nelle Commissioni delli Rettori, perche lo facino mandar ad esecutione.

Che da Mo sia preso, che dalle predette Commissioni sia mandata copia a tutti li Rettori, e Offici delle Città suggette, quali sopra le predette cose habbino sempre avanti gli occhi il nostro ordine, indirizzandole a loro et successori, le quali cadi di loro sia tenuto osservar, et osservar facendole registrar nelle loro Cancellarie

ò Collecervice, et Osservanda della
presente Carta, non derogando alle
Alte Autorità, che per le Leggi, nre
sono state date alli Ecc.mi Signori di
Commun, et cadeun del Cons.o, sia
Commessa la Custodia del Sacro Mo-
nte della Scrittura, perche gli sia
data la debita Esecutione, quale
oltre le Alte Autorità dechiarate ne
dette Leggi, debba sotto debito di
Sagramento far Osservar li Capitoli
che sono Scritti nella Carta
delli Fondatori, Decreti, et Ordini
et Libri si del portar le Armi come
di Ricompre, et altro, togliendo, et
annullando ogn'altra Sentenza, che
fosse fatta contra li presenti Ordini
La qual Custodia, ò Sopra Custodia
sia non dimeno di niun valor
circa l'Autorità data del Sacro
Monte alle Ordinarie, per la Carta
di questo Cons.o 1485 10 Xbre
et medesmam.te se alcun Pastor fa-
cesse dar corda, ouero star in

pugnione alcuno delli sopradetti, che
sopra venga licentiar delle armi sia per
detto Sauio sotto debito di sagramento
et sendo altro sono: mandino debitori
a' salarij quel Rettori de Cand.a 50
per ogni fiorba, che haueno condotti
detto a' quando i sopradetti, gli usa la
sopradetta parte, la mezza della qual
pena sia applicata al Condennato et
l'altra all'Arsenal nostro, ne possano
quelli condennati, se non hauendo ef-
fettualmente pagata la detta pena
et che non habbino un bollettino sotto
scritto da quel Sauio della scrittura
che per tempora si troverà. ~.

M. D. xciij a' xxij luglio
nel maggior Cons.o ~.

In materia di tutti quelli, che
hanno un Reggimento. ~.

Non bastando le prouisioni fatte sin hora
acciò li Rettori nostri debbino ad andar

tutti in tempo debito alli loro Reggim.ti
poi che molti si fanno lecito tardar più
et più mesi con mormorazione di ogni
uno, et notabile pregiudicio del Publico
al quale perciò ne risulta non poco
il provedersi de soggetti conuenienti
al bisogno di detti Reggim.ti, uenendo
non pur prorogato, ma quasi che sup-
plicato spesso il scrutinio et l'inde-
nere che ne torna seco
ordera parte che tutte, et ciascuna
tutte le uolte legendosi in Gran. Con.
seni di qualunque delli Nobili, o altri
che de sedere saranno electi in luogo
di quei che finiscono, in ogni uno
delli reggimenti, et altri carichi da
terra, che si ritrouano compresa anco
in questi la Podestaria di Chiosa
sed essendo il tempo statuito dalle
leggi un'altro mese di più di riposo
per tutti quei accidenti, che potessero
impedir tal'un'electo la partita loro.
gratelli ueram.te che saranno electi in
luogo de morti, ouero che hauerann

restituto innanzi, o luogo suo in
luogo loro, ouero che fosse stata accet-
tata la loro excusatione, siano ogni
mesi dui di rispetto, douendo nelle
alle uoci degnate, se haueranno questo
il termine ordinario, et il giorno di ri-
spetto, dechiarir espressamente nel libro
di ciò deputato, che per mezo della
presente carta, se gli aggiunga obligo
di star di otto Reggimento, o altro
carico non superiore mesi intieri
la qual conditione sia commune per
virtù della presente carta a tutti li
nominati, che si trouano quando
fece non furono con essa; ma tutti
di più ancora, quando hauessino diffe-
rito ad andargli passati li termini, co-
me di sopra detti, et altra di ciò ri-
spetto alla rispetto, non lo lasar andar a
partito, et se alcuno di questi si trouasse
esser dal Cons.o di Pregadi, o d'altro
Cons.o seguisse alle Cons.i nella
loro transgressione, dai quali cons.i
sia impedita fatta far elettione

in luogo loro delli detti Cons.i dando no-
tera di esso transgressione al Podesta de-
quello alle Contumacie, al quale rap-
presenti sia commesso, che sia pena di
quadrin del cavio suo, doppo la
contingatione dei Pregioni loro, sia te-
nuto darli debita essecutione
nobili di più del ordinario per tale
inosbedientia, quanto sarà il tempo
che haueranno, doppo il tempo ordi-
nario, per ciascheduno di essi, et si
debba anco meter nella commissione
di ciascuno delli sopranominati Nun-
no di quelli eccessi, che immedia-
te finito il tempo ordinario, et
quello di giorni detti di sopra, gli
nobili nostri che asseteranno di esser
cambiati, debbano oltre il salario loro
conseguir ancora quello del successore
da esser innanzi la partita loro per
li Camerlenghi, o altri che lo sogliano
pagare in pena de Duc.i cento oltre
gli anticipatam.te per quel tanto tempo
che saranno corse di sopra Regole

mandato, dicendo il successore per il medesimo tempo seruir senza salario alcuno.

Non possino in modo alcuno li predetti Rettori liberarsi da alcuna delle cose di sopra scritte, ne meno li Cons.i nostri far ad alcuno di essi grazia, ricompensa o declaratione alcuna in pena a detti Cons.i de ducati 500. per cadauna volta se non per parte presa nel nostro Magior Cons.o con li quatro quinti di essi da tutte le bande, et sotto per tutti essi Cons.i, et bre capi di 40. ~.

M. D. XCV adi XXVIIII Giugno
in Senato. ~.
In materia de Reggimenti. ~.

Che riformando ogni altra parte in mat.a de Reggim.ti sia preso come gli infrascritto, da intendersi però derogato ad altre leggi et ordini nostri in questo proposito.

Che non possino li Rettori menar seco per compagnia nell'andar nelli Reg.

più di otto nobili nostri in pena
de Ducati cento. Che nella Città
Serra, et territorio dove saranno non
possino per tutto il loro Regimento far
alcuna Comparsa, ò altra essa ad
suoni, eccetto, che di Caltar per otto
della loro entrata, et le feste solite
ad usarsi nel tempo del carneval
in pena de Ducati cinquanta.
Non possino dar nelle collattioni di
loro due marzapani, et confetti com-
muni eccetto la parte di questo Cons.
de: 8 8bre 1562 in pena de Duc:
cinque per cadauna cosa prohibita.
Non possino così nell'entrar, come in tutto
il tempo far alcun banchetto, ò pasto
publico, ne meno doppo il ritorno loro
in questa Città, come di già si è intro-
dotto, essendo del tutto prohibito il poi-
der dar carne, et pesce in un medes.
tempo in pena de Duc. cinquanta.
Possino servir nel loro palazzo, doi ca-
meri ò con vasi, che non siano tutti
di seda, ma senda alcuna minima

frange d'oro, o argento, overo di seta di più sorti di seta, eccetuati li velludi, et non più di doi stanbe, et similm.te doi di cuori d'oro in pena de Ducati cento. ~.

Le sale, camere, et altre camere possino esser fornite di spalliere, purche non eccedino quarte dieci di altezza essendosi da quelle le spalliere à fogliame, et cuoiami da quelle in sù, che possino esser di ogni altezza.

Non possino usar tornaletti, pauioni, ò fornimenti di letto, over altre cose d'oro, argento, velludo, overo di detto, che possino esser fodrati di altre sorte di seta, ma possino ben esser de raso, damaschi, taffetà, ormesini, et simili cose, sotto pena a chi contrafarà de Ducati cento per ciascuna volta.

Non si possi tener nelle camere, et sale tapedi in terra in pena de Ducati vinti per uno. ~.

Non si possi portar alcun guarnimento
de veruni di sana predemado, ne
proibiera, che habbia alcun intaglio
d'oro, o d'argento, ne meno di vel-
luto in pena de duc. cinquanta.
Non possano portar seco alcuna sorte
de argenti, che Cadili, ramini, pi-
roli, cortelli, calliere, sotto coppe,
candelieri, et che non siano tutti
denati in pena de duc. cento.
Non possano vestir le loro seruitù, ne
meno permetter, che alcuno della
loro famiglia possa vestirsi a
livrea in pena de duc. 50.
Possino tener per uso loro quatro cavalli
et non più in pena de duc. cinque
per cauallo.
Che le broche, et ogni altra cosa d'oro et
d'argento, oltra ricamata, et intar-
giata alle Camole, o Cochi, sia-
no del tutto prohibite, et anchi le
coperte di seda di quali si voglia
sorte, et cosi parimente li Cotturi per
li Cauali di esse Camole, o Cochi.

dove entri seda in pena de ducati cento. ~.

Non debbano permetter che alcuno delle sue città et altri luoghi, dove forsen stabili possino al loro governo andar et accompagnarli di fattioni, che per maggior non venghino a loro spese et che non habbino in casa sua per giorni doppo ritornati in pena de duc. cento. ~.

Non possino per la morte di alcuno suo congionto vestir la famiglia et levar il palazo da drio, ne mutar alcun adornam. di quello in pena de duc. cinquanta.

Non possino far dispense publiche, ne di pani, ne di altro, ma possino ben mandar alcuni più secretam. et provedir gli poveri nelle case loro et mandar nelle carcere per le debite secondo che il loro officio gli insegnerà in pena di duc. 500. ~.

Non possano mandar in questa città à compagnie, over redotti presenti di

alcuna sorte.

alcuna corte in pena de Ducati cinquad:
ta per cadauna fiata . v.
non possino per qual si voglia causa, neanco
sotto pretesto di voglir dar ridotto di giuoc.
co in Palazzo nel tempo dei loro Reggimi:
non possino nelle sopre vdar vestimenti, ne
loro seruitori in pena de Duc:i cento per
cadauna volta, che contrafaranno . v.
Si accaderà alcun Rettor, che trangredirà li
sopradi ordini, oltre le ordinarie gli
sia concesso azzo Duc:i . cc. da esserli
pagati delli denari del contrafacente.
Et oltra le pene di sop:a statuite gli trans:
gressori siano publicati nel Nostro Maggior
Consiglio . Et
Et acciò che la sop:a parte habbia la sua debita
essecu:ne li sopra Sindici: et Inq:ri: alle Pompe
siano in obligo di vedere per cuà d'ogni
relatione, et come à loro parerà meglio
con tre testimonij almeno, se sarà stata
transgressa à quanto è sopradetto: Et perche
habbino modo facile per esseguirla ha:
no, che di tutto il corpo delle condanne sia
no tenuti dieci per cento per ciascuno

supplir a' quelle spese, che in tal maniera
erano necessarie a farsi nel mandar
fuori li fanti del loro officio, o altri but
tele volte, che occorrerà.
Tutti li Rettori siano obligati ogni giorno
ispianti il fanir del Reggimento far publicar
la gride sopra contenute del proclama et
capitoli che gli saranno mandati dalli
Sig.ri provveditori, et Proved.ri della gual
proclama, et capitoli ne sia fatta nota
nella sua Cancellaria, ne possa il Podestà
et Fedelissimo Cancellier Giulio Zamberti in pena
de Duc.ti cento far nota delle consegna
che haveranno fatto del loro Reggimento
se non porteranno fede sottoscritta delli
Sig.ri provveditori, et Proved.ri alle gionte di ha
ver diligentemente osservato, in qual
fede gli sarà stata fatta, doppo che il
Rettor haverà giurato nell'officio gli
sarà letto di haver fatta publicar la
presente parte. L.

Capitolo di una parte presa nell'Ill.mo
Cons.o di 20 alli 17 Genn.o 1585.

Et confirmata m.ta per M.co Cons.o à
7 luglio 1595 da esser osseruata
fino ad altro suo ordine. a.

Auiochè per li Accresim.i, che è stato preso
di dare alli officiali sotto il Capitolo sud.o di
questo Cons.o, et sotto li altri Capitanij delle
Cardie, la cassa deputata al pagam.to
di detti officiali non succeda à fratin sia
preso che sotto quello, che si troderà dalle
vnghiate impositioni, sia portato un
Ceram.to nella sotta di questo Cons.o da
esser mandati di comun ord.e in tempo alla cas.a
deputata al sud.o pagam.to de officiali, della
qual deliberatione sia dato notitia
à tutti li Rettori, che hanno Corte, et alli
officiali et Magistrati, et Consegli di questa
Città, perche in quella parte, che è
stata per ciascheduno di essi tocca faccino, che sia
inuiolabilm.te osseruata, facendo registrarla
nelle loro Cancell.e, et officij con obligo
alli Rettori di non poter al loro ritorno
in questa Città andar à Capello, se non
portarano fede del sec.o deputato alla

uoci di hauerli dato di tempo in tempo
la debita essecutione . 2.

Per ogni liberat.e di bando di homicidio fatto
et di tempo in tempo si cagli da quello, che hauera
già beneficio per ogni bando di 2. —

Per ogni liberation di bando di berne, et
luoghi de bandi per cons.i; et reggimenti
d'essi bandi à tempo per questo cons.i
o con l'aiuto di detto —— di 2. —

Per ogni liberation di bando per questo cons.i
di berne et luoghi in perpetuo, ouero bet-
toni con l'autorità di esso
—— di 40 ——

Per ogni liberation di bando per questo cons.i
che hauesse hauerla di 10 ——

che di tutti li processi, che saranno espedi-
ti dalli infrascritti officij, per li quali
le condittioni, ouero contrabandi fossero
de Scud. 100, et da 100 in sotto sia
fatto pagar per cadaun processo di —— 1 ——

di quelli, che saranno da Scud. 100 in
giù, come giù sotto dell'officio della.

Briatema —— 1 3 1 4 12 —
Auogana —— 1 3 1 3 1 2 —

Prave	l 2. —
Governi dell'Ospitale	l 3 —
Sal.	l 3. 1 y 2 -
Beccharie	l i 1 y 4
Armamenti	l i 1 y 4
Legne	l i —
Sanità	l i 1 y 4
Datii Vecchii	l i 1 y 4
Provedi de Comun.	l i 1 y 4
Sette savii	l i 1 y 4
Sopra Cabi	l 2 —
Giudicia Vecchia	l i —
Giudicia nova	l i —

In materia delli Rettori, che no possino dar danari anticipati alli stipendiati et salariati.

M. D. XCV adi XV. 7bre in Senato.

Essendo introdotto per alcuni Rettori nostri di dar danari anticipati a diversi stipendiati et salariati per grossa summa, onde ben spesso le Camere nostre vengono a restare assai con grandiss.o danno et inconveniente

publico non si deue mancar à cosa di tanto
momento, et cosi pregiudiciale alle cose
nostre di importanza, et conueniente pro-
uisione, hanno.
L'andarà parte, che tutte, et ciascuna tutte le
altre in questa materia disponenti, et alla
presente non seguenti sia in quo, et ferma
seguente deliberatione, che per alcuno delli
Rettori nostri cosi da terra, come da mar
non possi nell'auenire esser dato mai alcun
tempo, ne sotto à ghal si voglia colore
preteso à ghal si sia salario, o stipendio
alcuno nostro alcuna sorte di danaro an-
ticipatamente, ma siano tenuti gli stipendij
e salarij secondo la loro scritura, et ob-
ligo, che dal tempo corso saranno stati
limitati, come è conueniente, sotto pena
à quelli che contra faranno di pagar
del suo tutto quello, che si trouerà esser
stato dispensato contra il nostro ordine
nostro; il quale perche in ogni tempo
habbia ad esser inuiolabilmente osseruato
non possi alcuno delli Rettori nostri
per cagione alcuna di gouerno delli loro

Reggimenti esser lasciato andar a Capel
lo, & non porteranno fede del successo
di haver osservato quanto è disposto
et sia commesso alli Re' Sindici sopra
i conti, che diligentemente esaminati li
libri dell'administration loro, ritrova
rono, che nelli facem.ti delli Salari che
si sia stata contrafatto alla gride del Regi.
mento, et Rettori mandar debitori
i galeotti di quanto fosse stato ordi
nato loro distribuito contra il tenor
ordine un quarto sia per pena, ne
possano esser depennati, et non porte
ranno fede d'assenza di tutti li
galeotti con i conti, che haveranno ri
tenuto, et sodisfatto con il quarto, come
la pena alla qual condition siano
obligati & intendano medesimam.te tutti
i Comerchi nostri, che contra la
disposition gride esborsassero i danari
esborsar danari anticipatam.te a
qual si voglia. Et della gride sia
mandata copia a tutti li Rettori nostri
così da terra, come da mar et alli

bri savij sopra li conti: perche la faciano registrar, et poi la sua nella suddetione delle commissioni de successori a maggior lor intelligenza per la debita essecutione effetto de li suoi [illegible] necessaria et tempestiva provisione. —

Li danari delle condennationi pecuniarie siano mandati alla cassa del Cons.o di X.ci

M. D. XCV a XV Giugno in Cons.o di X.ci

Intendendosi che da certo tempo in qua da diversi Rettori nostri, a quali non dubbio da questo Cons.o nelli Capi nominali che vengono nelle loro Commissioni et anco doni mediante le Collegationi sono condennati li Rei sotto diverse forme in pena pecuniaria applicata a fabriche, d'ogni sij, a condur grani nelle Merchà et nelle Città, cobrir spese, et mercedi di Ministri et Sbirri, de quali bene per conuenienti rispetti che il denaro, che si esborsa dalle dette condanne venga nella Cassa Nra. —

l'andarà parte che tutto el danaro, che
nell'advenire si ritrarà di pene pe-
cuniarie, che sotto qual si voglia forma
modo, o progetto sarano tolte da Rettori a
nostri sa Rei condennati da loro con
autorità di questo cons.o debbano la
volta vola pervenir alla Camera fiscal
sia mandato inviolabilm.te alla Cassa del
predetto cons.o, sotto pena a ci'oschedun Rettor
che facesse in contrario di pagar del
suo ad ella Cassa quanto importerà la
summa delle condennationi che haue-
rà fatte, et non mandate, la quale debbi
esser tolta da ladauno della Camera-
ria sensa alcun fondamento non possendo-
no alcun Rettor al suo ritorno andar a
capello se non haverà fede del Camer-
lengo di questo fondo el cr.to del
Nobil Giulio Zambeccari deputato alle
cose, et i suoi successori di haver ciò
inviolabilm.te eseguito, et non hauendo
fatta condennatione pecuniaria, sia
tenuto portar al detto Camerlengo del
cons.o fede delli Ministri della Camera del

luogo dove sarà stato Rettore, scritta dal suo Successore di non haver fatto alcuna condennatione precuniaria del modo che è quest.° Et della presente Deliberat.ne sia mandata copia alli Rettori nostri et registrata nelle cancellerie nelle loro Commissioni, et sia data intimatione al pred.° detto Cons.° deputato alle voci, perche sia da ciascheduno di essi inviolabilm.te osservata, et osservata. ~ .

M. D XCVj. a ij di marzo in Cons.° di Pregadi. ~
In materia delle Condanne, che fanno li Rettori. ~ .

Stato per questo Cons.° fatto xiiij Mis. 1596 / Deliberato il modo della distributione di tutte le condanne pecuniarie, che fossero fatte dalli Rettori nostri da mar, come da terra, et che i beni stabili di esse possano dai Rettori nostri esser spesi nelli reparti delli palazzi, con le condizioni, et

ni ma parte particolym. Loro Dec
chiarite, et perche l'esperienda di=
mostra quanto diuersam. venga essa
deliberatione interpretata, occor=
rendo, che ben spesso siano fatte con=
danne applicate pertinenz. a corpi,
et luoghi particolari, come a Mon=
teghi, Fabriche, et altre cose, Ilua=
quando gli atti diuersi nomi, et spes.
mente condanne di Bani: dalli quali
non uien fatta la debita diuisione
delli Conque, et se ottiene disposta dal
le leggi nostre, ne dourendosi con=
tinuare più longam. in disordine co=
grauez.

Landera parce, che debba, et riserrato
la deliberat. pred. di gsto Cons. di xiiij
Adrio 1577, sia quella agiont.
che non possa qualche uolta rappre=
sentarse nostro Cosi da tema, come
da Dar nelle condanne pecuniarie
per applicatione di alcuna parte di esse
a quel si voglia persona, o luogo, ma
debbano ottenerse tutor applicabe

et diuise questa la detta parte, la qual
è, che le vingue attuali siano della S.tà
et li tre ottani possano li Rettori nri
per bollette de suo sottoscritte spen-
der delli contenti de quelli loro, et
per quelle altre spese, che saranno bi-
sogno di quel denaro, che satisfatto alle
cose suppad.e rimanerà libero, dovendo
però dove sono dui Rettori esser dato de-
naro speso di volonta et assentione
di tutti dui, non compresa però nella
presente deliberatione quelle condanne,
che da essi saranno fatte per occasio-
ne di biave, quali debbano prima
le spese, che per servitio di esse biave
saranno fatte, con di farle descriver,
come de altri mimstri, possano esser
applicate in quel di giusta via, che
da loro parerà, quella sia la me-
desima mercede di biave, et ogni
cosa di condanna pecuniaria che sarà
executata, fatta, o data da radun
Rettori, o giunto, o separati, dove ne
fussero due siano dati debba per sento

pubblica nelle Cancellarie et luoghi
nobili, dove si maneggiano il denaro
pubblico, et in ogni uno, eccetto
però anco quelle condanne, che per
special privilegio spettano alle com.
munità delle Città, et terre nostre
non potendo giamai in niuna parte
alcuna corona la presente deliberat.
sotto pena di pagar del suo con altre
tanto più per pena, et qual pagare
se non obligati i prossimi offici
ali et cancellieri, ne essi Rettori
al loro ritorno potranno andar a Capello
se non giureranno fede alli Regolatori
dell'Officio di haver eseguita
al grado et Reason delle ordinate qui
ghine già commessa la esecc.ne della
presente parte, et già mandata in
ogni luoco, et poi nell'avenire in
tutte le Commissioni, reservando però
sempre l'autorità alli Magistrati, a chi

spetta di mandar debitori li strazzi delli
suoi, che spendono il danaro contra gli
publici ordini. —.

In materia di pistolle, et archibusi
da moda si longhi come curti.
M.D. xcvj adi xix agosto in
Consejo di x. L.

Molti attroci homicidij, et assassinamenti
che seguono cosi in questa Città, terra,
et luogo del Dominio nostro hanno per la
piu comessi con pistolle et archibusi
da moda, che molti temerarij, et
inobedienti si fanno lecito di tener
in casa, et di portare, per il che
cosi prohibir a ogni uno la commo-
dità, et l'uso di cosi detestanda, et
diabolica arma, regolando quanto
sarà preso nel detto consejo sotto li
xj. del mese passo. L.

Sarà parte, che tutte, et ciascuna
tutte le leggi, et parte prese in nanj
consegli in materia di archibusi da moda,

Castellone, Villi Bombardieri, et ogni altra sorte di arme prohibite ella Città non repugnando già per gl'ordini da: Banditi et fermam.te deliberati, che tutte le pistolle et archibus.i da moda da tre palle di canna in giù siano, et s'intendano tutt.e prohibite, et bandite, non possendo alcun Nobile, Cittadin, ne altra persona publica, et Suddita, et non Suddita, sia di qual si voglia grado o condittione, nessuno eccettuato portar i detti archibuggi per viaggio adosso in Carca, in Carrozza, a Cavallo, o in altra maniera di giorno, ne di notte, per guerra, ne per altra Città, terra, o luoghi del Dom.o nostro, così da parte da terra, come da mar, Hauti fermati et disarmati de: notte in casa, ne in altro luogo, ben che fossero con Descarichi, et così disfatti, et separate le nude delle can: ne, come trouerà et anco:.

Et già fatto publicam.te proclamar sopra le scale di S.to Marco et di Rialto, et

di fuori per li Rettori nostri tutti di
da parte di terra, come da mar, che
si deuano, che hauesse debbe publicar, ouero
archibusi da quarte 8 di canna in
giù, debba in termine di giorni otto
all'hora prossimi hauerli presentati
alli capi di questo Cons.° in questa città
et luoghi delli Rettori delle città, et terre
nostre, li quali debbino subito mandarli
alli sudetti Capi. ~

Passato il termine di giorni otto se sarà di-
cono, et sarà che si trouer tanto
temerario, che ardisca contrafar
al presente ordine, et voler nostro pu-
tando, ò tenendo in casa, ò in altro
luogo, come di sopra publicato, archibu-
si da mano da tre quarte di canna
in giù, et del peso in sopra nelle forze
della grossezza debba esser di subito ri-
remossi m.te impiccato per le canne della
gola, et li suoi beni confiscati et se
li Rei, ò Reo di tal delitto restera di-
tumace sia, et s'intenda bandito di
tutte terre, et luoghi del Dom.° nostro

cosi da parte da terra, come da mar, na
voli armati et disarmati in perpetuo di
confiscatione bonor.de di tutti li suoi beni
essendo in alcun tempo preso, nè im-
prigionato, come di sopra. ~
habbia caduno, che delinquerà qual si sia
di detti transgressori, et inobedienti
preso, condutto et castigato, che sia
il Reo di pena capitale lire duemille
de piccoli delli suoi beni se ne saranno
et non delli denari del cons.o prod.o dep.
putati alle taglie, et acquisto facultà
di liberar un bandito, quello bellegar
per questo cons.o, o con l'autorità di
esso qualche non habbia nelle sue con-
danne conditione di tempo, o di met-
terla di ballotte, et le medesime taglie
et beneffitij saranno pari.e dati à
tutti quelli, che prenderanno, et con-
segneranno nelle forze della giustitia,
ouero ammazzeranno caduno delli
sopradetti banditi, fatta però legitima
fede dell'interfettione. ~
Brescia, et Modesti, che si trouassero haver

nelle lor case, botteghe, o in altro luogo
delle predette robbe, et ordinarie da tre
quarbe di canne in giù siano tenuti
dimettere fuori della stato nostro, et
lori delle canne separate, come delle
suode nel spatio di giorni xv dopo
più la publicatione della presente
il quale tempo passato debba esser po
sitto il tenerne a loro il tenerne
in casa, in bottegha, ne in altro luogo
fabricarne, ne conciarne sotto tutte
le pene di sopra declarate. ~

Siano li predetti Artefici, et Maestri di anchi obli
genti di espontar in questa Città alli
capi del detto Cons.o et fuori alli Rett
ori nostri tutti quelli, che andarano a
loro con delle predette, o ordinarie da
tre quarbe di canna, in giù per farli
conciar, nel qual caso compreso, et
castigato, che sia il Reo, pagherano
alli Artefici le predette taglie, et benefici
di sopra specificate, et se loro predetti
saranno negligenti, che sia stato alcuno
per farli accomodar delle scorze di

archibusi, et non habbia dentro
fino mandati a seruir anni cinque
in galera con li ferri alli piedi, et
non essendo fuori di galera otto anni
in maggior carcere, et habbia chi
delle cauere trecento delli suoi
beni se ne caricano, se non delli de-
nari della taglia di detto Ang.o, dege
publicati alle Regie, douendo li detti
heredi tener del continuo una copia
stampata della presente parte affissa
in luogo conspicuo delle loro botteghe
per maggior intelligentia di tutti.
Item sia imposto obligo a tutti et tutti
quelli, che alloggiano forestieri, par-
ticolari, Patroni, Padroni di Nauili
et quelli particolarmente, che sono più
prossimi alli confini del nostro Stato
ouer di detta prohibitione, et bando
tutti li predetti, et ogn'uno che
saperan di dette robbe, et archi-
bali da tre quarti di canna in giù
perche gli vengano addosso, per ne
incorrer nelle sopradette pene, dando

di detti hosti, et altri di sopra specificati
tener nel loro alloggiamento ogni sera
un luogo conveniente una coppia di
barcha della presente grandezza, perche
da ogni una sopra essercenda, et letta
sotto pena a chi mancharà del sud.o ob.
ligo di anni sei continui di galea al
remo con li ferri alli piedi, et non
essendo buono la galea di dar anni cinq.
un una quinta segnata, et in ogni caso
non possa ad alcuno vendere forestieri,
che porti, o venga in casa detta sorte
di archibusi, o pistolle ad essa alcuna
scusa, ma siano tutti ussup.ti contra
facendo severam.te castigati. Et
li Communi di qualonque terra, villa, o luogo
del Dominio nostro ricercati da qual
si voglia persona di seguitar alcun, che
delle sudette sorte di archibusi debi
bano prestarli, et loro ogni aiuto per
la essecutione, dovendo ogni uno esser
communi ogni servitori seruire, che vedes.
o sapessero di detti transgressori seguitarli
et prenderli, et condignamente punirli nelle

forze della giustitia, haver debbano ca-
richi et castighi, che siano li Rei ut
supra tutte le taglie, et beneficij sup-
pressi per questa fatta, Dogado et suoi
contorni, molti insolenti et temerarij
ardiscono portar archibusi da mode lun-
ghi si nelle gondole, et altre barche, co-
me in carrozza, et altrimenti si di
giorno, come di notte, sia in tutto, et
per tutto prohibito a cadauno con nobi-
le, come cittadino, o altro et sia di
qualunque grado, o condittione, niuno
ardisca, o presuma portar per questa fatta
per cinquanta miglia fuori di essa Città
di notte, ne di giorno in barca, in
carrozza, a piedi, ne a cavallo ne
in altro modo archibusi da mode lun-
ghi di qual si voglia misura, carrichi
ne disarmichi, et se alcuno sarà fatto
contra, che contra facesse al presente ordine
et voler nostro, sia per semplice nelle forze
della giustitia, debba esser di subito irremis-
sibilmente impiccato per le canne della gola
et i suoi beni confiscati, et se li Rei, o Reo

di tal delitto sera absente sia et s'intenda bandito con le condittioni di s.ª dechiarate douendo in caso, che in alcun tempo il fosse preso esser impiccato. ~.

Et habbia cadauno, che domandera qual si uoglia di detti transgressori et inobedienti comminto, et castigato, che sia il reo come di sopra, le taglie et beneffitij di sopra declarati, et specificati, et medesime taglie, et beneffitij saranno similmente dati a tutti quelli, che prenderanno et consegneranno nelle forze della giust.ª ouero ammazzeranno cadauno delli sopradetti banditi, salua però legittima difesa.

Habbino parimente le sop.ª taglie, et beneffitij tutti li officiali, et altri ministri publici, che prenderanno qual si uoglia di detti banditi, et lo consegnarà nelle forze della giustitia come di sopra. ~.

Se li detti officiali, et altri ministri uolti a chi spetta potranno prendere qual si uoglia delli suddetti transgressori, et inobedienti ouero delli predetti banditi, se saranno di cio accusati, hauuta

che si habbia la uerità hauendo et s'intendano
condannati per anni sei consecutii in galea del
remo con li ferri alli piedi, et non essendo
buoni da galea x. anni in prigion ser-
rata et habbia che quelli acquisterà fino
seicento de giuoli delli loro beni se ne
sarano, et non delli denari deputati alle
taglie, et sarà tenuto secreto. ~.
Sia parimente prohibito in ogni altra parte del
Dominio nostro da terra il portar di detti
archibusi lunghi da mano in quali si uoglia
città, castello, terra et luogo nostro murato
ne meno nelle chiese, o altri luochi sacri
di notte, ne di giorno a piedi, a cauallo
in fauore, ne alcuna persona sotto tutte le
pene di sopra dechiarate. ~.
Debba esser parimente prohibito a cadauna sorte
di persone portar per uiaggio nelle predette
parti del stato nostro da terra li predetti ar-
chibusi da mano lunghi di qualuna misura,
et se alcuno sarà ritrouato contrafacente sia
quello o quelli ipso facto dalli Rettori delle
città nostre, li quali considerate le leggi
in tal proposito, il luogo, et gli accidenti

faranno quello che ch.meranno giovevar la giustitia, et le transgressioni loro. ~.

Portar gli archibusi da fuogo di qual si voglia misura sia fuori per ditto giuoco le case, et prese in questo proposito, le quali saranno mandate dalli Capi di questo Cons.o per questa Città, et fuori dalli Rettori nostri ogni volta ancora, secondo le transgressioni ad essi.

Tutte le licentie di archibusi da fuogo, come da moda di qual si voglia misura, che fossero state concesse in qualunque modo, tanto dalli Provved.ri Giust.i, Rettori, et altri Magistrati nostri, presenti, quanto per questo Cons.o di qualonque sorte di persone siano eccettuate gl'infrascritti intendano tutte cassate, nulle, et di niun vigor, tanto in questa Città, quanto in cadauna Città, Castello, Terra, e luogo del Dominio nostro tre giorni doppo la publicatione della presente parte. ~.

Debbano però esserne eccettuati dalla presente parte li fondatori, officiali delle compagnie di essi fondatori, huomini d'arme et quelli che saranno descritti per il presente stato conforme alle parti prese in tal

proposito, possendo essi portar l'archibu-
si lunghi per viaggio solamente, et alle mostre
preservando tutte le conditioni fatte circa
la deliberatione di questo fatto di 13. corr.te
1592. et del Senato delli 18 del med.mo
mese, et anno nel d.to proposito. =
Et alla medesima conditione di poter portar
per viaggio gli archibusi da ruota da oc-
quare di canna in giù, et da fuoco di
qualonq misura siano li cuppidoni, bolza-
cherati, et altri capi di ogni di ordinanza
a luoghi tenenti di compagnie, giusta in
tutto et per tutto le loro conditioni, et le
parti prese nel med.mo proposito, dovendo però
essi haver sempre con loro le fedi, che
ceram.te predetti hi spad.ri scrubij o altra
mente giustificheranno essi essere soldati
cendo in tutte le pred.te cose, come ciascun
altro. =
Non possa, ne debba alcuno delli sopra d.ti che
hanno gli quadri carichi portar ad alcu
il suo bolletino, fede, o patente, se non
alcuno, che sotto fatto il suo ordine
nostro, sarà severam.te come di sopra castigato

tanto quello, che haverà hauuto ad impres-
so di detti fede, bollettino, o patente giu-
to quello, che l'haverà portato.

Possano medesimam.te portar seruitij, et pi
di d'oro, ma vera, et ordinaria da
quodlibet lunghi di misura, li corpi, et
campagna con li suoi huomini, li quali
heri, li Connestabili de Pretori, et offi-
ciali loro, li Capelletti, li Caualli sub.ti
quando però giocheranno seco danari si
publici, come de particolari, et nel loro
ritorno li Patroni principali, quando però
anderanno per li seruitij delle loro Stan-
ze non altrimenti. Giudici di Malefficij,
Assistenti, Procuratori fiscali, et altri Mi-
nistri de Pretori, quando però cauallca-
ranno per formationi de processi, et ogni
altro, che andarà per loro commissioni
o'altri de Pretori stessi, et ne altri casi.

Et il simile sarà permesso alli Ministri di questo
Consiglio. L.

Et perche con gran licentia, et disordine
da molti è stata disobedita alle pru-
dentissime deliberationi fatte per questo

cons.o mi mandassi le ballotine, bolle
pontificie, privilegi, et altre cose
di esso Monte, cioè bollate, sui pre-
so, che sia di nuovo ristorzata, et
publicata la parte presa in questo cons.o
nel detto proposito sotto li 19 febraro
1660; del mandarsi fuori ritirerne con la
presenza di tutti li Signori del Dominio
nostro, perche sia guardata irrevocabil-
mente contra ciascuno di essere
Ecc.ne Collegio parte sia com-
messa in questa sera alli capi del d.o
cons.o, et di fuori alli Rettori delle
loro città, et luoghi nostri, non go-
dendo per alcuno di loro mandar ne
alcuna delle sud.e pene, ne alcuna di esse
ma debbano in tutto obedir, et eseguir le d.e
leva ciascuno come è sud.o.
Non ponga delle sopra d.e pene, ne di alcuna
di esse esser fatto grazia, non remissione,
o alterabile alcuna salvo che per
questo cons.o, et per parte presa con le
prime ballotte delli sei cons.i di tre capi, et
per con li cinq sesti delle ballotte del d.o cons.o

Sia la presente publicata sopra le scale di S. Marco, et di Rialto ad intelligentia di ciascuno, et messa alla stampa, et mandata fuori a tutti li Rettori nostri con la parte da terra, come da mar, acciò che medesmam.te la faccino publicar nelli luoghi soliti, registrar nelle loro cancellarie, et parimente ordini che ogni officio, et persona sempre nei luoghi, et dalle persone di sopra eccetto, dovendo esser posta nell'armer nelle commissioni di essi Rettori, et ogni sei mesi debba esser publicata in questa Città, et fuori per la debita, et compita sua esecutione, et non di meno publicata, o non publicata sia sempre mandata in tutte le sue parti contra li transgressori ad effetto.

M. D. XC. III. adi 26 Zugno
in Pregadi.

In materia delle Concessioni de officij, et salarij, provisioni fatte per li Rettori, et altri Rappresentanti nostri.

Se bene per diverse Leggi di questo Consiglio

Ex.tie Ill.me per quella di 7 agosto 1540.
è scritto, che le concessioni de offitij, sa-
larij, provisioni, et altri Ministri, et Rap.
presentanti nostri, non fussero di alcun
valore senza la confirmat.e di questo
cons.o, non dimeno si vede le predette
deliberationi non haver la sua de-
bita essec.e, essendovi molti in diverse
città, et luoghi nostri, che godono alli
benefitij senza la sud.a confirmatione
dove che non abbracciando le sop.e delibe-
rationi le città, et luoghi nostri da mar
in modo di che seguono li medesimi
inconvenienti con disservitio pub.co, el che
doverebbe provedere. ~
andarà parte, che tutte le concessioni fatte
et che si faranno nell'avenire, alli Pat.
tori, Ministri, et altri Rappresentanti nos.
tri tanto da terra, quanto da mar, de
offitij salarij, provisioni, et altro non
siano di alcun valore, senza la confir-
matione di questo Cons.o la quale siano
tenuti li benefitiati di procurare, che
sia fatta, quelli da terra in termine de

di mesi dui, et quelli da mar fino sorsi
il termine di mesi quatro, et da sorsi
in là termine di mesi sei dal giorno
che saranno stati electi, et a quelli che
fossero già stati electi debba comenzar
el termine doppio, che sarà tra data no-
tiza al Rettor di quel luoco, over lassan-
do il beneficio, per alcuni sarano stra-
nar sallario, quondam, o altra rasone
di utilità in modo alcuno, et se ne
trovasse alcuno di alcuna rasone
siano obligati restituir el tutto in
pena di diese per cento, essendo re-
sonti tutti i Rettori nostri, Provedi o
altri Rappresentanti nostri far elettione
di altri in luoco suo, acciò questa in-
tention nostra habbia il suo debito fine
et della presente deliberatione sia data
notitia alli Rettori nostri da terra, et
da mar, et mandata la copia della
presente parte et scritta nelle lettere
nelle loro Commissioni, acciò che
habbia la sua intiera esecutio-
ne.

M. D. XCVj a' XXX ottobre in
Consiglio di X.ci.

Che alla Garbe questa in questo corr.te a' ig
di questo giorni passati in proposito di
archibusi, sia aggiunto quanto sarà
qui sotto particolarmente declarato.

Che li Governatori, Colonelli et Governi: che si
trovano nel Stato nostro possano por-
tar gli archibusi da ruota di misura
et le Lande spettate che paino sopra
di loro possino portar gli archibusi ma
da fuogo volante.

Che si come li Capitanij delle compagnie pa-
gate et delle Cernide hanno per la pre-
sente libertà di portar gli archibusi
da fuogo, et da ruota di misura, quan-
do sono di passaggio, così possano li lor
soldati quando passerando da luogo a
luogo per mutar servitio, et nell'andar
alle mostre portar essi gli archibusi con-
gli a ruota, ma da fuogo volante.

Siano li Capi, Capovalli, Sergenti, et Alfieri
delle Compagnie de Bombardieri di questa

Città, terre, et luoghi nostri portar per viaggio
et per occasione del suo esercitio gli
archibusi da fuogo, et da moda fuor
di misura.

Gli scolari pur descritti nelle scuole di essi Bom-
bardieri possano pur per passaggio nell
andar et tornar per esercitarsi portar
gli archibusi da fuogo solam.te

Che alla Nation Alemana sia per licentia del
Senato, et mercantie che concerno di
poter portar per viaggio gli archibusi
da moda lunghi, dovendo però quelli nel
suo venir in questa Città a Padoua, a
Treuiso, ò in altro luogo dove non sia Città
murata, che sia di riserba per mia
mia da questa Città dove capitaranno,
et dovendo nel lor giorno esser ricer-
cati li pred.ti archibusi con espressa decla-
ratione, che alcuno di detta Nation
non possa portar pistolle, ma solam.te
gli predetti archibusi da moda di
misura.

Possano simil.te portar gli archibusi da
fuogo solam.te gli Conduttori Lombardi per

per sicurtà del danaro, et mercantie sue
nelli loro viaggi. ~
Che conduttori di mercantie di ogni sorte possano portar similm.te gli archibusi longhi da
fuoco per per viaggio ordin.ro
Che in tal licentia di archibusi da fuoco
s'intendino esser compresi gli barilotti, che
conducono mercantie di poter tener nelli
loro barchi per difesa delle vite, et
mercantie sue. ~
Che habbino libertà di portar gli archibusi lunghi da fuoco, et da spada quelli capitanij et ebriani suoi giuramenti, che per
deliberation di questo Cons.o del Cinque
hanno o haveranno carico di attender
ad alcuna Guardia per assicurar gli
luoghi et sudditi nostri dalle invasioni
de fuorusciti, o d'altra gente di mal
affare, mentre però che essercitaranno gli
carichi loro. ~
Che non possa esser gli capitanij et Ministri delli
officij della Mercanzia della Biavetta et
delli gli.ri di notte dal Criminal portar gli
archibusi longhi predetti da fuoco, et

da moda, ma solam.te vn cap.o che di ordine espresso de Magistrato sopra ciò dati à star alcuna essecu.ne importante che sia come è permesso alli cap.ani, et ministri di questo uni.o

Et accioche li communi delle Ville et luoghi del Dominio nostro possino esser bene con nostri in occasione di grandi sinistri, et delatori di archibusi prohibiti, possino esi in tal caso di perseguitar ò di prender alcuno ò: portar gli archibusi da fuogo longhi ò: curtti.

Possino portar detti archibusi fuor da fuogo quelli che anderanno ad uccellare quando sarà nelle fuogne barche per questo effetto solamente, et se li ritrouerà mai alcuno esser andato, che non colore di andar ad uccellare, et sotto pretesto di condur mercantie, ò altri simil colore di far li carichi loro ritrouerà alla detta licenza di portar gli archibusi, commetterà alcun furto, violentia, ò altro delitto, ò farà contrabando per minimo

che sia, ouero darà fauor, ò fomento ad
alcun contrabandiero, ò altro malfattore
s'intenda questo et quelli tali de longo
esser inditi in tutte le pene statute dalla
vita se sarà preso, che sono particolar-
mente contribuire à quelli, che portas-
sero giroffole et altri herbi prohibiti
dalle leggi, come è disposto per la pred.
legge delli xix agosto prox.o pass.o. ~
Et acciochè li Denodatari delle transgressio-
ni della detta parte, et della prohi-
bitione possino hauer più facilm.te notitia
di denonciar li transgressori saranno, ha-
uuti gli infrascritti, che si sono promessi se-
ruire per secretarii. ~
Delli sopra capitoli di additione della pre-
sente parte sarà commessa in questa Città la pub-
licatione sopra le scalle di S. Marco, et
di Rialto per i essecutori loro alli capi
di questo Cons.o, et fuori sij commessa alli
Rettori delle Città, terre, et luoghi del
Dominio nostro, con ordine che fatta pub.
la publicatione nei modi soliti facciano
poi registrare li detti capitoli nelli libri

delle loro Cancellarie, sichè possino esser pu-
blicamente uisti, et letti, et le possa esser fatta
ogni copia da cadauno, che la vorrà hauere;
Siano poi ditti Cagnoli insieme con la pred.ta
parte de XIX agosto nelle commessioni de
predetti Rettori, et insieme con essa parte debi-
bano ogni sei mesi esser publicati in questa
Città et fuori per la Istria, et compita
sua essecutione. Et non dimeno publicati, ò
non publicati sarà mandato, et tutte in
tutte le sue parti tenuta l'osservi in-
violabilmente ad essecutione ~.

M. D. XCVIJ adì XIJ Maggio in Cons.o di X.ci
In materia de bandiri. ~.

Ricercando la condittione de tempi presenti, che per
il debito Carego, et stirpatione de tristi, et
quieti, et quiete de buoni, et per conservatio-
ne della giustitia, et dignità publica sia ne-
cessaria la parte in materia de bandiri già
presa, et con regolar insieme, et agiunger
alcuni ordini necessarij, et con importanza
grande ~.

Andera parte, che se alcuno fra il termine di anni quattro proximi, li quali habbino a cominciar dal giorno della pubblicatione in questa Città della sua bandera quando ritornera et ritornera nelle forze della giustitia, overo ammazzera Nicolo li Corsini del suo bando alcun bandito di fuori, et si perfetuo per questo loro, overo per altri Consegli Magistrati, et officij di questa Città, o per li Rettori nostri di fuori, o altri Giusdicenti, et Rappresentanti nostri, et non con animo di questo Com.o con pena della vita anni dopi di galea, o perfetua carcere, conseguita o non seguita, maggiore che haveste il bandito, senza alcuna liberatione di se stesso se sarà bandito, et se non sarà bandito havera libera di liberar un altro bandito con li modi, et con le conditioni.

Quando sarà preso, o morto nelli luochi prohibiti alcun bandito da altro bando, possa el captore o interfettore liberarsi dal suo bando, quando però il suo sia eguale, o inferiore a quello dell'interfetto, o preso non si intendendo con la presa o morte di un bandito con pena di dieci

anni di galia, ò prigion perpetua liberar un bandito con pena della vita, ma non li possano quelli tali banditi con pena della vita liberare, se il morto, ò preso da loro non haverà la medesima pena della vita, et se il morto, ò preso sarà bandito in perpetuo con pena di X anni di galea possa liberar un altro bandito con la medesima pena di X anni di galea non ostante, quanto in contrario disposto sia in qualunque modo, ò forma, che la taglia delle condennazioni sia maggiore, ò minore. ~

Se i banditi con pena di galea si possino liberare con pena di prigion perpetua, ma ben li banditi con pena di galea si possano liberar con li banditi con pena della vita ò di galea per anni dieci, et quelli ad pena di prigione possano liberarsi con li banditi con pena della vita, over con pena di galea ò di prigione, come di sop.

Se il Rettore, ò inquisitore de banditi non fosse bandito, habbia autorità di poter liberar un bandito di grado eguale, ò inferiore a quello del morto, ò preso, et ciò con li

modi et conditioni predi: et questa facolta
sia solamente concessa al medesimo capitano
ò luogotenente, et non ad altri, non potendo
per la liberation di alcun bandito compa-
rer se non colui, che haverà conseguita
la uoce, ma se l'luogotenente ò capitan sarà
bandito, possa in tal caso far comparer
suo legitimo Commesso à dimandar il benef.
ficio, il qual commesso hà all'hora con-
dition di dir haverà la uoce. ~.
Medesimo beneficio di liberar se stesso, à al-
tri conseguita colui, che ammazzerà, ò
prenderà ò trarà in alcuna Giurisdition
quello, che sarà nel suo bando segno
in terre aliene ~.
Et perche diuersi Rettori non hanno le autho-
ritá eguali, da che può nascer qualche dub-
bio circa la quantità de bandi, che fos-
sero dati da essi Rettori, però s'intendano
bandi eguali tutti quelli, che saranno dati
dalli infrascritti, et per quelli dalli predetti
Rettori nolon per qualunque delitto con l'au-
torità loro ordinaria, eccetto quello di uno ò più
delle à maggior confine di quello di un'altro. ~.

Si Intellegati per questo Consiglio, ouero per altri Consegli di Magistrati, et Rappresentanti nostri con autorità ouero Bandisti con condittione di Intellegatione non possano liberarsi se non con la cattura ouero interfettione di alcuno che nella sentenza sua havesse condittione di Intellegati di eguale ò maggior tempo.

Si Consiglieri autori delle Leggi con i mandanti come delinquenti non possano esser liberati con la presa ò morte delli complici ò delli mandatarij nel medesimo delitto, ma se vi sarà più Consiglieri et Mandanti possano con la presa ò morte dell'uno conseguir la liberation per l'altro, et li complici et Mandatarij per la cattura ò morte del Consigliere et mandante, ouero de complici conseguiranno la loro liberatione con l'istessi di ragionevoli.

Si banditi con condittione gottali nella condotta di non poterli liberare se non passato certo limitato tempo, non si possano liberar etiam che havessero patito gli debiti seguiti nella prefente deliberatione decchiarati

se non passato

le non passato del tutto il tempo descritto nella
sua condennatione, ma se il bandito con tal
ordine ammazzerà un bandito di eguale, ò
superiore condittione di tempo possa immedia-
tate se medesimo liberare tutto che il tempo
della condittione non fosse finito ~
I banditi d'ffinitive, et di perpetuo, che si ricorrano
liberare con la pace, ò morte di altro bandito
se non saranno stati dai medesimi, li micefattori
ò assassini non si possano liberare, se non passati
anni trè del loro bando, ouero anno uno in
caso che habbino hauuto la pace. Et se essi sarà-
no banditi à tempo, quelli che saranno banditi
da x anni in sù non si possano liberare
se non passati anni trè, et li banditi da x
anni in giù, se non sarà passato anno uno
ma hauendo la pace possano immediate li-
berarsi, et se essi medesimi saranno stati li
assassini, ò micefattori, si possano immediate
liberare, non ostante che non fossero passati
i tempi predetti, quando però non habbino
maggiori et più strette condittioni di tempo
nelle loro sentenze ~
Non possano quelli, che si liberarano dal

se non passato.

bando vndar nella giurisditione di quel Rettore che li haverà bandito, se non doppo finito il reggimento di detto Rettore, qe fornito in detto tempo andar nella Città Castello, o Luogo, dove haveranno commesso il delitto, se non haverano la pace dalli medesmi offesi, ouero dalli loro più propinqui non essendo li offesi in esser, o se gli sarà negata doppo la libertà one loro predetta non la possendo ottenner da essi, et tali huomini auanti li Rettori non si haveranno fatto habilitare, et admetter nella Città, o Luoghi predetti, la qual admissione sia in libertà et per tutto rimessa di Consuetudini gli statuti, et volontà delli Rettori, et chi ardirà di contrafare, andando in tempo del Rettor da chi sarà stato condennato, nel luogo dove haverà commesso il delitto, et egli nella Città, o luogo di dove sarà l'offeso essendo hauer prima ottenuta la pace come è predetto, possa esser ciascuno offeso in detti luoghi non ostante la libertione

Non possa per questo Cons.o, ne per altro, ne meno per alcun Rettore esser rappresentato nessuno con la cappuccia, o morbe di qualonq

si voglia liberar d'uno, ce qui ma con atto
separato non sarà tenuta la voce
della liberatione del cassore, o diuersitore
del bando, ne cassarlo di quelli atti, cioè
voci, et liberationi, quando saranno posti
in questo, o in altro cons.o non s'intendino
mai quei, se non haueranno le ballotte
delli 2/3 delli atti cons.i, potendo però
ciascun cassore, o diuersitore, che prohi-
bera la liberatione di se stesso, ottener
in un medesimo atto la voce, et la libe-
ratione.

Et quando saranno date le voci, et le liberatio-
ni dalli Rettori con la voce del Podestà non
s'intendino di alcun valore se non saranno
approbate da tutti quelli luoghi di nostri
del Commun, et registrate nel libro a ciò
deputato, ma se li Rauogadori non saran-
no tutti d'accordo debba quel, che dis-
sentisse ricorrer dalle parti andar al
cons.o con la sua opinione per via d'
intromissione, dechiarando espressam.te
quelli atti delli altri Rauogadori suoi
Colleghi dalli quali dissentirà, ne s'intenda

mai approbata la voce, o liberatione se ne
haverà li doi terzi delle ballotte del Sen.
et per poter proveder maggiormente alle fraudi,
che si commettono in materia di voci, et liberat.
ioni già tenuto lo Avogador, o Luogotenenti, che
non sentiranno le voci poneste dalli Rettori
subito vedati li processi notar nelle margini,
all'incontro della pronontia delle voci l'
approbo, o reprobo di esse dandone aviso
al Rettor, che le haverà poneste con ordine
che di tale approbatione o reprobatione sia
fatto anco nota di là all'incanto della
voce nel processo sopra di quella formato. Et
quelli, che prenderanno, over commetteranno
alcun bandito in luogo a lui prohibito, vo-
lendo conseguir alcun beneficio, debbano
formar il loro processo dinanzi al Magis.
trato, o Reggimento, o a chi spetterà den-
tro il termine di mesi doi dal giorno della
captura, o morte del bandito, et doppo il
tempo di altri mesi doi, doppo li doi primi, deb-
bano ottener la voce, et altro anno
doppo la voce siano tenuti haver ottenuta
la liberatione, et in questo modo osser-

uar si debba fino a Corfù da Corfù per la
habbiano li doi mesi di termine si formar
il Processo, come è predetto et poi mesi otto
ad ottenner la vdee, et un'anno poi di
tempo a poter conseguire la liberatione,
altrimenti passato detto precentioni di
tempi, non possano prender ne vdee
ne liberatione, non potendosi dispensar
ne prorogar li tempi suprad.ti, se non
con li dinque sesti delle ballote di questo
cons.o, ne si possa conceder proroga se non
quando la supplica di chi la domanderà
sia presentata alli capi di questo cons.o
et sia loro accettata in fra il termine
di un mese doppo spirato il tempo pres-
critto et non altrimenti, dovendo li capi
suddetti, che vengono a prorogar alcuna
proroga, commetter, et haver l'informa-
tione delle ragioni nostre di fuori
in scrittura giusta le leggi eccettuate però
da quest'ordine le proroghe, che si doman-
deranno per le vdee, et liberationi spettanti
a questo cons.o &c.

per le vdee, et liberationi, che si concederanno

delli Rettori nostri di Terra ferma habbino quelli, che le absentiranno oltra li tempi predetti quindeci giorni doppo cadauna delle dette loro absentie di presentarse alli suoi offitii nostri, et di quelli doppo li 15 giorni a ferli esercitar delli suoi offitii predetti.

Essendo che li Cittadini non godano più per virtù di voti, et liberationi pretender cosa alcuna nel detto suo offitio, anzi s'habbino per nulle, come se mai fossero state concesse non possendoli dispensar, ò prorogar li detti tempi se non per li cinque terzi delle ballotte di questo Cons.° et come è predetto.

Quando alcun huomo sarà presentato nelle Fovre della giustitia, debbano li cattori, et presentatori di esso conforme alle leggi conseguir li benefitii promessi per la taglia, et liberatione senza che gli possa esser posto sotto qual si voglia pretesto alcuna immaginabile difficoltà ò impedimento.

Siano tenuti de cetero cosi li capi di questo Cons.° nelli casi di quello spettanti, come anco li Avogadori di Comun per li medesimi casi, et per

gli albi dei consegli, et Magistrati della Città
et dei Reggimenti di quelli di hauer fatto dar
essecutione alle sententie, che saranno fatte
contra li rei presi, et contumaci nelle for-
ze di questa Città, con obligo guardo li Capi
et Auogadori ueduano di Magistrato di douer
mandar una fede di Banditi, delli Nodari
Criminij dell Auogaria, et li Capi delli Regi
di quelli consti di hauer nel loro tempo
eseguito il predetto ordine consignando la
al Sre Ex fidelis. Regio Camberti, o a Suoi
Successori, essendo la qual fede non gli sia fatto
il Salutino, ne possano andar di capello
ne esser ballottati in qual si voglia officio
Reggim. Cons. o Collegij, essendo ogni
uno far la consientia di tal transgressione
la qual comporta ogni Validatione, et
effettione del transgressore sopra nulla, et di
niun ualor. Quanto poi alli Retenti
et contumaci nelle forze delli Reggimenti
suoi non debba esser Ex. et fidelis. Regio
Camberti, ne alcun suo Successore di Cap.
o delle uoci far ad alcun Retto il Balot.
di andar di capello se non li sarà prima

presentato un bollettino delli Podestà, Vicarij,
Capitanij, et Auogarij di hauer fatto esseguir le
sententie contra tutti li banditi, ritenti nelli
li loro Reggimenti, douendo tutti li Rettori,
portarsi al loro ritorno in questa città alli
Sindici quest.i una fede della Cancell.a m.ed.i
delli Rettori, sottoscritta dal Rettor Collega
ouero dal suo successore con giuramento, che
siano stati esseguite le sententie, come di sop.a
sendo il qual bollettino non debba il Gouerna-
tor, ò altro suo successore dar il bollettino ad
alcun Rettor di poter andar a Capella
et oltra di ciò li Rettori, che non esseguis.
sero le sententie siano mandati debitori
a Pelaro per quanto importaranno le taglie
di quei banditi ritenti, contra li quali non
hauessero esseguite le sententie, sotto pena
al pred.o Sig.r Zamberti, et suoi successori
di pagar del suo le taglie contenute nelle
sententie delli ritenti come di sop.a et di
quanto non fosse del suo cauito, oltra quella
pena sia termine di mandati ad esseq.r
contra di lui per uno delli Off.ali
di Comun, senza altro consegio ma in

caso, che il reo non supplichi di esser sen-
dito, overo s'appellare per ordine subito
dopo due mesi de sarà spedire. Doppo il
quale non si possa dalli Capi, ne dagli Sopra-
gastaldi, ne suoi, o separati concedere pro-
roga di sorte alcuna, ma debba immediate
esser eseguita la sua sentenza con li modi
predetti, et sopra delli Capi, Auogadori Ret-
tori, et secretario, che di ciò s'informeranno.

Non si possa per la morte, o presa di alcun
bandito, il quale havesse più di un bando
aggiudicato, ne liberar più di un solo bandito
che meno, quello, che sarà bandito di due
o più bandi, possa liberarsi se non con un
altro bando di liberatori eguali, o mag-
giori, overo con la morte, o cattura fatta
per lui medesimo delle persone di uno
o più banditi di tanti bandi, quanti sarà
no li suoi.

Et perche non si possa con una sola captura
o morte haver più di una taglia, ne con
una voce più di una liberatione, sia
preso, che nell'officio delli Capi di questo
Cons.o, et in quello delli Auogadori nostri

di Commun sia continuato El libro formato
nel quale si tenga conto di tutte le uoci
et liberationi che si concederanno, doven-
dosi tener detto libro per Alphabeto, et per
nota di esse uoci et liberationi per il nome
di quello con la morte, o captura del quale
si giornanno conseguire, sotto pena del sr.re
di perder il suo salario di un anno, et de
già sia tolto dal tener di questo cons.o, et
applicato ad pias causas, et l'obetto al nov.o
dell'Bologna. ~

Et si possa per questo cons.o, ne per quello di 40
al Presente conceder alcuna uoce, o libera-
tione se non sarà prima letta la fede del
seg.rio di questo cons.o, ouero del Podestà dell'
Bologna, che per la captura o morte di
quel tale non sarà stata concessa altra uo-
ce, ne altra liberatione: Et di suoi ad.ri
Custodi di Commun possano alcuna uoce, ne liberatione di alcun Rettor nostro
di fuori, se non haueranno prima la fede
predetta. ~

Sia oltre di ciò declarato, che le uoci, et libe-
rationi de banditi da questo cons.o, o con l'

autorità di esso Cons.o et non da altri, le altre vacanti possano esser date i dal Cons.o mio di 40. al Criminal, o dalli Rettori con esse, ch hauerano almeno dui Dottori per Assessori. Non possendo però li detti Rettori conceder liberation de banditi per questo Cons.o di 40 al Criminal, ne possino applicar le non concesse da altri Rettori ma quelli solamente, che haueranno concesse essi medesimi, le quali concession, et liberation de banditi debbano esser fatte in questo modo cioè.

Che quelli che per la morte, o presa di alcun bandito in Padoua, et suo territorio, ouero nelli Castelli et territorio del Padouano, Monselese Este Castelbaldo, Piue di sacco, Montagnana Campo s. Piero et territorij di essi Castelli, et altri luoghi, che fossero nel Padouano possano dimandar benefitio di liberation di alcun bandito, non possano ricorrer in altro luogo che in Padoua alli Rettori di quella Città con la corte di Padoua.

Al Rettor di Rouigo con la sua corte parimente

Vicenza per la morte, o presa seguita in Roviigo, et territorio suo, Asse, Padua, Lendenara, et territorij suoi. ~

Alli Rettori di Vicenza con la corte del Podestà per li casi seguiti in Vicenza, et territorio suo, Marostega, Longo, et territorij di essi Castelli, et altri luoghi che stanno del Vicentino. ~

Alli Rettori di Verona con la corte del Podestà per i casi seguiti in Verona, et territorio suo, Peschiera, Legnago, Soave, et territorij di essi Castelli, et altri luoghi del Veronese. ~

Alli Rettori di Brescia con la corte del Podestà per casi seguiti in Brescia, Asola, Lonà, Orzinovi, Asola e Pontevigo, et nelli territorij di esse Città et Castelli, et altri luoghi del Bresciano, et in Salò et Riviera, et Giurisdit.ne di quel Provved.r et Cap.o

A Bergamo, come di sopra per casi seguiti in Bergamo, Clusa, Martinengo, Romano, et territorij di essa Città et Castelli, et altri luoghi del Bergamasco. ~

A Crema et Cremasco come di sopra. ~

Alli Rettori di Treuiso con la sua corte per li
casi seguiti in Treuiso, Mestre, Noal, Castel
Franco, Canena, Motta, Porto Buffalè Asso
lo, Vderzo, Seraual, Conegliano, Sacil
Zuran, et territorij delle Città, et Castelli
et in altri luoghi del Trieuisano, et anco
in Giudal di Belun, et Feltre, et
territorij di esse Città. m.

Al Luogotenente della Patria del Friuli con
la sua corte per casi seguiti in Vdine, et
territorio suo, Muzzalon, Porto Gruer,
Maran, Sadoe, Pordenon, et territorij di
essi Castelli, et in altri luoghi della Patria
et anco in Giudal di Friul, et terr.o suo.

Per li casi vcramente seguiti in questa Città di
Venetia et Dogado, cioè in Cauarlere, Castel
Loreo, Murran, Chazorbo, Buran, Tor
cello, Malamocco, Grao, Cambarare, et in
Chiosa, et diuersi di essi luoghi, et anco
in Bologna, non si possa dar voce, è venet
fori in questa Città per li Auogadori di Com.
Belun, fuor che dui terzi delle ballotte del Cons.o
di 40. al Criminal giusta il Capitolo. m.
Et in caso che alcuni, li quali dimandassero

uoi, ò beneffitij de liberatione de banditi non
uolessero andar à dimandarli, si come è detto
di sopra alli Rettori, alli quali per la presente
deliberatione spettasse l'autorità di dar
le uoci predette, possano uenir, possano ue-
nir à dimandarli in questa Città alli Luogotenenti
posti di Commun, et conseguirli con li obli tenuti
delle ballote del Cons.o Nostro di 40. al Cri-
minal secondo l'ordinario. ~

Non possano in alcun modo li Rettori d'Istria, Dalma-
tia, Albania, et Leuante dar uoce, ò beneffitij
de liberatione de banditi, ne conceder per quel
si uoglia uia salui conditti. Et li atti, ouero pro-
nontie da loro fatte di liberatione come è sopra: ouero de salui conditti siano di niun ualor, et
quelli in fauor de quali si concedesero, doppo la
publicatione in essi luoghi delle presenti possano esser offesi, et morti senza pena di alcuno lo-
ro offendere, ouero ammazzare, ma tutte le uoci, et
beneffitij che si ricercassero per morte, ò presa
de banditi in alcuna Città, Terra, Territorio,
ouero luogo d'Istria, Dalmatia, Albania, et
Leuante, debbano esser date in questa Città con
gli ordini, et modi sopradetti per gli Rettori nostri

commua con li soi vezi delle ballotte del cons.o
nostro di 40. al Criminal come è predetto. cr.
Per questo però, che quando dal Cons.o nro di 40. al
Criminal si douerà conceder alcuna uoce, o libe-
ratione, che per la sua dispositione potesse esser
concessa da alcuno delli Rettori nostri, debbano
prima gli predetti Rug.ti prender informatione
da detto Rettore acciò sappia leggere nel d.o Cons.o
& quando il Rettor hauerà licentiato s.a la di-
manda di alcuna uoce, o beneficio, sia tenuto il
Cancell.o far nota di essa licentia, & conservar
le scritture di quel caso, acciò bisognando, possano
li Rugadori hauer un fondam.to da prender in-
formatione. cr.
Et
Li possa quando in questo cons.o, o in quello di 40
al Criminal sarà stata posta una uoce, o liberat.a
che non sia presa, ma che prenda portarla ad
altro cons.o susseguente, ma li debba espedirla
in quello nel quale sarà seguita la prendentra o
non proponerla più ne in quello ne in altro Con-
seglio & questo ordine non possa esser reuocato, so-
speso, ne dispensato in qualche caso se nò con li
cinque sesti delle ballotte di questo cons.o, esen-
do obligato uoi il Nodaro dell'Ruogaria, come

il secret.° di questo Cons.°, per le mani de quali passerà il processo in materia delle dette elez.ni, et liberationi, far una nota della tenebrosa di quelle all'incontro della parte della vace, o liberatione col numero delle ballotte, et anco all'incontro della tenebrosa di colui, la liberatione, o beneffitio del quale si tratterà. ~

Ne possano li Rettori morbi, quando haueranno fatto alcuna promotion di liberar alcun fogiasco ouer vace condenato, et appobbeca, far altra promotion tutto che la prima non fosse eseguita, se essa prima non sarà stata publicata, et rimessa da superiori a quali spettarà. ~

Se deue anco prouueder, che per li delinquenti presi o morti in flagrante siano dati quelli beneffitij che per le leggi di questo Cons.° se gli dano: perche si vede, che esse leggi non sono state inuiolabilmente osseruate, et ampliate contra la mente et forma inuentione di esso cons.°, poiche si è introdotto di dar beneffitij di flagrante per altri casi, che per quelli atroci et enormi, che sono da dette leggi espressi, et che si danno li beneffitij per le taglie, o morte delli delinquenti seguite per molto tempo dopo seguito il delitto

et ciaduna sorte di persone, et à che siano
misti publici, mandati dalli Pretori, ò Bap:
presentanti nostri a far le debite retentioni
sia preso, che non si possa conceder alcuna
gratia de fragranti se non per li Gli.ssi Illa:
mente, che saranno con effetto et effetto, ha-
uendo commesso uno de homicidij, come
de sfordi, rapti, incendij, star alla strada
et altri simili veramente atroci, et enor-
mi delitti, per li quali li rei siano con-
dennati in pena, ò della vita, ò di x.
anni di galea, ò di perpetua perpetua
douendosi in casi tali conceder facilmè
di liberar un bandito à denaro per caso
furto, ouero dishonesto giurper furto so-
lamente - Item
Non possano parimente esser concesse esse noi, se
la retentione, ò inuestigatione del delinquen-
te non sarà stata immediate seguita del de-
litto, ouero con l'hauer seguitato el delin-
quente continuamente senza intermissione di
sorte alcuna - De quelli che saranno
liberati in virtù di simili noi, non pos-
sano andar nel luogo, dove haueranno com-

commesso il delitto nel destro di quel Rettore, dal quale saranno stati condennati, si come di sopra è disposto nella liberatione de gli altri banditi. ~

Ne manco possano esse voci esser date a quelli minutti, che dalla giustitia, doppò hauuta la notitia del delitto fossero mandati da qual si voglia Rettor, o altro giudicente per la essecutione delli delinquenti. ~

Hab[bi]endo però li Reggid[i] nostri di commun assenso dar alcuna voce, che fosse conueneuole alli Rettori per le dette captiue ouero liberationi in fragranti se non haueranno hauuto et veduto tutto il processo formato da detti Rettori, el qual sia giurato di giuà sotto la cui cosi anco quando le voci, o liberationi si dimandassero di giuà col mezo delli suoi di Commun al Cons[i]o di 40 al Criminal rimanendo nel resto saluo tutte le altre gratie prese nella detta materia in quanto non siano repugnanti alla presente deliberatione sed declarando però douersi intendere che la parte 1574. 15 apr[i]le in materia di fragranti, quanto alla essentione reale

delli communi, non comprenda le grauezze ordinarie, cioè fuochi, case et fadiga ma consequtiuamente ogni altro beneficio in virtù della detta Legge. ~.

Et le uoci per occasione delle dette taxe o monde infrascritte con le liberationi da quelle dipendenti siano date da quelli et per quelli: à quali spetta il conferir le altre uoci et liberationi de banditi et con quella regola et ordine che in proposito de banditi è stato disposto nella presente deliberatione delli sopra. ~.

Et perche in diuersi tempi per diuerse occasioni sono state prese simile parti che promettono facolta di liberar banditi, l'esecution delle quali non può esser commessa a' Pretori, ma a' Magistrati di questa Città, essendo mente di questo Cons.o che non si possa conceder alcuna liberatione de banditi, se non in virtù della presente parte, sia preso, che tutte le parti, et deliberationi, niuna eccettuata in qual si uoglia tempo et per qualonque causa o respetto fin hora prese in proposito de deliberatione

de bandi, siano totalmente casse, et annullate se mai non fossero state prese, restando nulle et di niun vigor, ne di esse alcun mai si possa voler fare interpretatione, o declaratione della presente. Domandosi per l'accrescere di questa sola deliberatione conceder tutte le facoltà, et liberationi, alla quale non si possa derogar in conto alcuno immaginabile, ne fare declaratione per niuna, o per una di esse cassationi, o declaratione, o per altro che dir, o esogitar si possa, se non con li cinque sesti delle ballotte di questo cons.o, eccettuando però dalla presente deliberatione la grazie sublimamente presa in materia di creditori et quella de 27 giugno cons.o passato in proposito de bandi, che gratiano in questa città, et suo distretto, et quella anco di 27 settembre 1536 in proposito de ladri, et vagabondi.

Sia non dimeno riservata sempre la libertà in questo cons.o di poter per via di ricordo, o denontia, o per altra causa proveder quello si parerà con li quatro quinti pres.i delle ballotte

28 otto cons.i

di'em consegli, et metter la parte che habbia
meritato il beneficio con li 5/6, osservando poi
la promessa con li 3/4 quatro; et non altrim.
adempiendo quanto fino al presente havesse
promesso con quelle preterle però, che era di-
poste dalle leggi al tempo della promissione
come è conveniente. Ma occorrendo nell'av-
venire, che per causa di denontie, ò ricordi
sia fatta promessa da questo cons.o di conceder
ad alcuno facoltà di liberar banditi relegati
ò carcerati, ciò s'intenda fatto coll'istesso ordi-
ne stabilito dalle leggi, cioè con li requisiti, ne
habbia il denontiante alcun maggior privilegio
di poter liberar tali banditi, carcerati, ò
relegati, se non con la via, et modo limitato
nella presente parte alli carcerati, ò inserti
ti alli banditi, et perche può facilmente occor-
rer, che sia presentata denontia, ò querela
di caso sopra il quale possa il Magistrato à
chi spetta haver per innanzi formato
processo, et hauto qualche lume delli de-
linquenti, sopra che ricercano obbli-
ghi loro, sia preso che nell'avvenire gra-
do in virtù di denontia di conseglio, fusse

pagho assai più libro cato grave, et già
stata posta la parte, che alcuno habbia me-
ritato il beneficio non si possa conseguir
esso beneficio, se il denonciante non gode
già fede dall'officio dell'Avogaria, ò Cavedali
di nome di Comun, Giusse alla parte et Con-
sovi, et Cattena, che non sia stato per
simil proceso. Cn.

Et essendo cosa ingiusta, che quando le denonzie
fatte dalli Patroni in materia de doti, et Libera-
tioni de bandi, sono di cosa vigorosa, ò per
li suoi nobili di conseguir, ò per il cons.o di
40 al Criminal coloro che hanno pagato delle
pande di là le spese per corso de detto denon-
tie, non possano come al giusto occorre ritro-
ver in dietro ne tutto ne parte del suo dana-
già esborsato, et debbano dar li Cavedali de Pregi-
sia preso che quelli che nell'avenire ritro-
vanno dalli Patroni le denonzie debbano
assicurar li Cavedali per la mercede à loro
debita con depositar in camera un pegno
de ori, et argenti equivalenti per che sia
di cosa regolata la denonzia, la quale
depositato siano sodisfatti li Cavedali in

Lauari contadi restituendo il pegno et non essendo approbata la restitution del pegno el giorno: dovendo però in questo caso esser dato alli Guidali per la sua fatica già fatta q.la mercede, che per le ordinationi sia taxata, da esser commessa a conoscer honesta. ..
Publicata sop.a le scale di S. Marco, et Rialto adi xvij 7bre 1597.

In materia di tutti li Presentadi. ..
M. D. xc. vij adi xvj 7bre in Cons.o di X.ci

Che de cetero tutti et cadaduni che si presenteranno ut: hontariam.te alla giustitia, o che cetenti saranno dogni mutadi dalle quarantie à luoghi liberi coli in questa nostra Città, come in ogni altro luogo della terra, i luogo del Dominio nostro da terra et da mar, non debbano per qualunque causa o accidente, che si sia partirsi dalli luoghi dove saranno presentati, o che li saranno assignati: sotto pena, che essendo fuori possino esser impune offesi, et morti, et tutti quelli che per il passato si sono presentati per qual si voglia caso all'obedientia di qual si voglia

cons.° ò Magistrato, et che di loro propria autorità
ò con parte delli cons.°, ò permissione de Magistrati
si fussero absentati, debbano nel termine di un
mese ritornare alli suoi luoghi, il qual termine
passato et non ritornati s'intendino certamente
ne possino essergli ricevuti, ma siano immediate
come absenti eletti, restando però sempre in
libertà delli Giudici di poter assignare ogni li
luoghi ordinarij delli presentati, come la casa
ò altro luogo à quelli che si presenteranno, e saranno
mutati di prigione come di sopra, havendo consid.
ratione alla qualità di cah et condition delle per-
sone, secondo che a loro parerà, la qual assigna-
tione sia notata nelli processi particolarm.te, del qual
assignato non possa però partire sotto la istessa
pena di poter esser imputato d'fugi, et morti. ..

Et perche in questa Città si trovano gran numero di pri
sentati per homicidio, furti, et diversi altri delitti
del Criminal, li quali vanno ogni giorno vagando per la
Città con mal esempio, et scandalo de buoni, li
quando si havessero da far tornar alle prezzioni
sarà di non poca consolatione, sia preso, che gli
siano cari per li Giudici di Proprio, come per li bandi
mutui spediti secondo la ordinaria disposition delle leggi

Dovendo li Giudici di grazia et li Giudici di commun
farsi intimar a sé, o quadro pervenuti, come à
loro parrerà per esser espedirti. Dovendo ancora
Giudici et Bolognesi quando haveranno fatte le in-
timationi consignate à quelli la corte, casa, bottega
o altro luogo per termine loro, et far notar la
intimatione, et assignatione in processo. Alli
quali luoghi non habbino à stabilire, loro pena
come di sopra di poter esser ingiurie offesi, et
morti; Et per l'avenire sol cuori quelli, che
si presenteranno ancora per casi simili di ho-
micidio pure habbiano à stare nelli luoghi delli
presenti, overo dove alli Giudici gli sarà
destinato il luogo per una presentatione dal
quale si partiranno possano esser ingiurie offesi
et morti, come è predetto. Et per l'avenire
quelli, che si presenteranno volontariamente
con questa Città sopra quei ne S.ria possano non ostante
quale in contrario, lasciati in libertà fino à
tanto, che nel caso suo ch'saranno condotti,
dovendo all'hora esser posti in prigion serrata
et così alli suoi Giudici, parenti ne possano esser
cavati, se non con l'autorità delli consegli
et non altrimenti. ~m.

Parte che regola le alte parti in materia
de banditi retenti. .v.
M. D. LXXXVij a xij 7bre in Cons° di X.

Siano tenuti de cetero cori li capi di questo cons°
nelli casi di quello espediti, come anco li buoni
di commetter li medesimi casi, et per gli alberi
delli consegli et magistrati della Città et dei Reg.
di fuora de hauer fatto far essecu: alle retentioni
che saranno fatte contra li rei quali, et co-
signati nelle forze di questa Città, con obligo
grande li capi, et beni: ricercranno di Mag.
ordo di dover servar una fede di Secretario
delli Retori primarij dell'Eccellentia et li capi
delli secretarij di questo Cons° de hauer nel
loro scrigno essequito il suo ordine, conservi-
dola al Sgre: et fidel.mo Successore, o à suoi
successori, senza la qual fede non li sij fatto il
Salletino ne possano andar à capello ne esser
ballottati in qual si voglia officio, Reg.: Cons.
o Coll.: potendo ogn'uno far la conscientia
di tal transgressione, la quale comprobata sia
ballottatione, et elettione del transgressore sij
di nullo, et di niun vallore. Quando per

alli rettenti et assignati nelle forze dei Regni di fuora, non debba il Sig.r Offeddo Sec.rio Zamberti ne alcun suo successore ad capo delle uve far ad alcun Rettor il Collettino di andar a capello se non li sarà data data un Collettino di uno delli Notari Cognarij dell Audienza di haver fatto eseguir le sententie contra tutti li banditi rettenti, sotto li loro segnati dovendo detti li Rettori portar al loro ritorno in questa Città alli Notari predetti una fede delli Cancellieri delli Rettori predetti sottoscritta dal Rettor collega, ouero dal suo successore con giuramento, che siano state eseguite le sententie come di sopra, senza il qual Collettino non debba ne Cancelieri ne altro suo successore far il suo Collettino ad alcun Rettor di poter andar a capello, et oltre di ciò li Rettori, che non eseguissero le sententie siano mandati de Rettori a Palatio per quanto importassero le taglie di quei banditi restati ancora li quali non hauessero eseguite le sententie, sotto pena al sop.to Sec.rio Zamberti e suoi successori di pagar del suo le taglie contenute nelle sententie delli rettenti, come

di sopra, et di quanto sopra del suo carico, la quale sia immediate mandata ad essecutione contra di lui per uno delli Nostri Rettori senza altra Cons.: ma in caso, che il detento supplicante di essere uditto, overo si appellasse per altre cagioni, habbia tempo doi mesi de farsi spedire doppo il quale tempo si possa da gli cagi, ne da gli Nostri Rettori unir, o separar conceder proroga di sorte alcuna: ma debba immediate esser essequita la sua sentenza con li modi, potterle et gener dalli cagi, Nostri, Rettori et Sec.rio de di sopra si contengono. ~ n. ~.

Parte di publicar le sententie in Arengo. ~.
M. D. XC. VIIJ adi VIIJ Luglio In Cons.: di X.

Per Levar molti inconvenienti, che seguono intorno alle publicationi delle sententie che vengono fatte dalli Rettori nostri, cosi da terra, come da mar.

L'andarà parte, che nell'avenire non possa alcun delli Rettori nostri da terra, et da mar publicar le sue sententie nelle Camere, come si è costumato di far fin hora, ma tutte esse sententie si habbi publicate nelli luoghi publici, ne si intendino esser

valide, se non saranno tosto pubblicate come è predetto. Doverendosi mandar la copia della presente parte a tutti essi Rettori per la sua inviolabil esecutione, et da qui in poi registrata nelle sue commissioni. Non.

Parte che non si possi far salui condotti. Non.
M. D. xcviij adì xxvij di Zugno. Di C. Non non non.

L'andera parte che alcun Prov.r, nato con la Serra come la mar, ne meno altro Capo, Regnicol.r et quelles chi rappresentasse nostro non possa senza ordene expresso di questo cons.o conceder salui condotti, ne assicurar per qual si voglia tempo in note, ne in scrittura alcun bandito per questo o per altro cons.o, o Magistrato di questa Città o Rettor di fuora sotto pena contrafacendo di pagar duc.ti mille da esser applicati all'Arsenal, et da esergi tolti immediate per gli Ufficiali nostri di commun, o per gli Capi di questo cons.o, essendo obligati al loro ritorno di portar fede autentica subito dal suo Sec.rio overo Cancell.r sottoscritta anco dal suo Successore con giuram.o che nel loro tempo no

non sia stato concesso salvo condotto ad alcuno
ne essere electi in alcun Reggimẽto, Magistrato
over carico publico, et li salui condotti, over
assicurationi de banditi in qualcun modo fatti
da loro siano nulli, et di niun valor, come
se fatti non fossero, ne li banditi possano da
quelli ritrover alcun sur mentino nè beneficio
ò commodo, ma siano immediate eseguite da
loro le loro sententie, et la pena sia mandata a effetto per li Prou.ri, Capi da mar
et Reggim.ti over da terra, come da mar per
la sua inuiolabile esecutione, con ordine di
debbano farla publicar ad intelligentia d'ogn.
uno, douendo esser posta nelle
loro commissioni, et sia ubi[illegible] publicata s.a
le scale di S. Marco, et Rialto ad intelligentia
d'ogn'uno. Ita.
Iurata honorem, et profectum Dominij nostri
cundo, stando, et redeundo. Ita.
Data in Pro Duc: Pal.i die xvij mensis augusti Ind.ne
xiiij. M. D. CI.

Parte in proposito de luoghi Bonhimi:
M. D. xc. viij adi xxviij feb.o in Pregadi.

Principalissima causa della subita esercenda de fiumi da certo tempo in già, delle rotte inondationi, et delle importanti, et più pregiudi rotte di quello, che per innanzi in diverse parti dello stato nostro di terra ferma succedeva con l'innalzamento, et alterratione de gli alvei delli medesimi fiumi, et precipue anco di questa nostra Laguna, senza alcun dubbio è il disboscar con la disseminatione et recidatione di coltura delli terreni, boschivi essendo quella terra mossa portata a basso con furia dalle acque piovane, et dalle nevi liquefatte, oltre la perdita de pascoli per gli animali, et distruttione de legnami da opera et da fuoco, che per il disseminare non fanno nessuno più, et altri molto più importanti risetti. Della che essendo stato generalmente considerato nella relatione fatta nel Coll.o nostro dalli Sapientissimi Nobili nostri Gerol.o Grimani, et Fran.co da Molin ritornati dalla regolatione delle acque dell'Adice. Et considerando così certo il danno, et particolar, et pubblico, come evidente, il Senato non si fermetta, che taglian il legname si cavino le zoche, et si disseghi il terreno per zappar lo

et porlo a' coltura: ma li' lassi continuar il
passolo, et ritornar a' bosco, con che resti sum-
ministrato il commodo del legname, il mantenimento
de pascoli per gli animali, et diuenga più lento
il disfacim.to delle neui, con ritardarsi maggior
mente per la frequenza de gl'arbori la dilitia
d'esser delle pioggie, onde non si deue differir
più à prouedervi. Ecco

L'andemà fatto, che fù radunata tutta, Terra Villa
communità, commune, et a ogni richiesta sor-
te di persone particolari, che si troueranno nell
anzidetti confini, o hauer parte alcuna in
boschi con pianoli, come pascolini tanto in
questa monti, o colli, quanto nelle valli, et
pianure nelli territorij, et giurisditioni nostre
di Verona, Vicenza, Padoua, Treuiso, Feltre
Cadal, Cenida, Conegian, Seranda, Sacile
et ogni altro luogo del stadamento di già
restando tutta la medesima Riuera, che
ciascuno ha per hora hauuto, et gouda
legittimamente hauere per l'auenire circa
il tagliar et pascolar delli boschi, et di quelli
disporer senza alcuna alteratione delle loro
ragioni. Sia, et s'intenda prouisto, et ferma:

mente deliberato, che nessuno sia ardito di tagliare
possa per l'auenir non alcun arbore di grado
scar di nuovo alcun di detti luoghi boschivi
dello stato nostro (se ben fusse arso di già abbo
tagliato) ne in parte alcuna di esso per
occasione di scobinare, o di altro scappar
arrare, o volgar il terreno senza espressa
particolar licenza di questo consiglio la
qual non s'intenda concessa se prima no
si haueranno prese da Rettori le debite informa
tioni, et hauuta la loro opinione con
giuramento, et non sarà presa la parte con
li $\frac{2}{3}$ delle ballotte di questo Cons.° alcuna.
lasciando in detti luoghi le roche de gli
arbori tagliati, o che si tagliaranno, et
debba l'istesso fatto nel suo solito essere per
seruitio de' guardi, et da potersi rembor-
sar di legnami, sotto pena alli contrafattori
se saranno patroni della confiscatione
di essi luoghi, et altro ad arbitrio della
S.tà, et se fossero beni communali, o del
commune, quelli che vi haueranno posto mano
per coltiuarli siano obbligati le altre pene sa-
ranno a gli usurpatori di detti beni, condenati

in altra de denari, bando, et galea ad arbitrio come di sopra possendosi procieder per via d'inquisitione, et di denontia secreta, et gli denontatori guadagnino il quarto conforme alle leggi in materia di denontie.

Et perche nessuno possa pretendere ignoranza sia publicata nelle Città terre, et Castelli sopradetti, proclamata questa prohibitione con ordine alli Rettori nostri pari, et successori, che debbano al suo tempo farla publicare anco in tutte le Ville sottoposte alle loro giuditioni in giorno di festa alle Chiese, intimando alli Deputati presenti, et che per tempo saranno di esser loro obligati a denontiar le contrafattioni, che seguissero sotto pena di galea. Et che ogni anno una volta la med.a prohibition sia publicata in giorno di festa in tutte le Ville come di sopra, con pena alli Cancellieri, et Mandaremo di far publicar ogni anno una volta di quanto sopra da ciascheduno tolti irremissibilm.te et applicati alla Fabrica di Palma.

Et debbano essi Rettori portar fede del seguito alli nostri Sindici di haver in essa

del loro Reggimento fatte far le sud.e publi-
cationi, desiderando non possano andar à
capello ne esser giouati à cosa alcuna.
Et l'esecutione della p.ta parte sia com-
messa alli Rettori delle Città nostre sopra
nominate, et parimente alli Sauij et esec-
utori alle Biaue, et alle à gli Magistrati
nostri di Commun, dove questa di.ta Legge
possa hauer alcuna interpretatione ..

Parte in materia delle Conuertide.
M. D. XCVj adi xxvij Feb.o in Pregadi.

Ritrouandosi il Monasterio delle povere Conuertide
di questa Città in molto estremo Stato entrata,
et in gran mancam.to di tutte le cose, secondo
che si è inteso dalla scrittura hora letta
et ciascuno può chiaramente darsi à Crede-
re per il numero grande delle Monache le quali
seruono à Dio in quel pio et religioso Loco
conuiene dalla solita benignità della
Pietà nostra souenire alla urgente necessità
di tante povere religiose, et al modo appunto
che si è fatto non solo verso l'Hospedale

della predà, ma ancora acerto molti altri luochi
gij, che si manoengono in questa Città ad honor,
et gloria di sua Diuina Maestà. Però
L'andera parte, che l'detto Monasterio delle Ds.
Vergine della Carità non habbi ne debba
ammettere di tutti li contrabandi, che dal p.mo
di marzo prossimi in poi saranno espediti, così
per li consegli, Magistrati et Officij di questa
Città, come di qual si voglia Rettor, Patron
o altro Giusdicente di ogni condition, et qua-
lità del stato nostro di terra ferma sotto pe-
gni lira, et il medesimo habbi debba di tutte
le confiscationi, che si faranno da ciascuno
de sopradetti Magistrati consegli, Rettori et
Giudicenti di chadaun luoco, non compren-
dendo li rebelli. ~u~.
Et per la essattione di questo danaro già concesso
all'autorità del Collegio di poter di tempo in
tempo dar quel ordini, et far quelle provi-
sioni, che saranno necessarie, onde le Mo-
nache sudette possano conseguire il fruto della
presente gratia, senza diminutione, o fraude
alcuna. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.
1597 adi 25 Marzo in Coll.o con l'autorità del Senato.

Douendoli dar qualche regola, et forma per la debita essecutione della parte del Senato de 27 del passato, onde il nouello Monasterio delle conuertite di questa Città possa con facilità, et senza strepito conseguire il frutto della grata concessale nel stabilimento suo sia con l'aiuto del predetto Senato con mero, et misto Imperio sopra tutti gli Officij, et Magistrati di questa Città, et altri, che fanno seruo sentenze, et essecutioni de condanne de contrabandi, et confiscatione de beni di qual si voglia sorte, eccetto però de ribelli, et a tutti li Rettori podestà capitanij, Prouueditori, et altri Giudici, et Magistrati nelle Città, et terre del stato nostro di terra ferma, che di tutti essi contrabandi, et confiscationi, che saranno espedite nell'anno corrente, cominciando a 1.mo del prossimo mese, debbano far risponder alli procuratori di d.o Monasterio soldi dui per lira interamente et senza diminutione alcuna, non potendo li detti Magistrati, Rettori, et altri conceder gratia, ne habilità, doppo fatta la consegna in pregiuditio delle uedute Monache, le

quali hauer debbano dieci per cento di tutta la robba, et capitale, che fosse trouato di: trabando, o uero fosse confiscato come di sopra nell'istessa maniera, che si osserua nel pagar l'Hospital della peste, le dieci per cento tocchi ad esso Hospital sotto pena di tutti et cadauno di essi di non poter andar a capello, doppo usciti dell'officio, et ritornati dal Reggimento, sino portarano una fede dei procuratori di detto Monasterio di hauer eseguito la sopra detta deliberatione, et sia tenuto il fedelis.o Giulio Zamberti sec.rio deputato alle uoci et successori suoi non espedir le bollettini ad alcuno dei sopradetti senza questa fede et li Podani, Scriuani, Bailazi, Cancellieri Orad.i, et altri a chi spetta, o aspettar potesse l'accettar denontie de contrabandi o cose prohibite, et il notar sententie di confiscationi siano in obligo di tenir un libro a parte nota particolare dall'an cauod della denontia, et dall'altro della sententia, che fosse fatta, la qual debbano notar fedelmente, sotto pena

pecuniaria et corporale ad arbitrium
Iudicis Arbogadori d'commun. 2.

210 205

Parti prese in diversi tempi
In materia della fabrica
delle Mure pregioni &.

La portion delle confiscation spettanti
al Dominio per anni dieci non
applicata alla fabrica delle
Mure pregioni —.

Adi D LXXVIIII a VII Settembrio
In Consio de Dieci.

Essendo Conservatori provedor di danari per
poter andar con caminando quanto occorre
intorno la fabrica delle pregioni Commessa
all'Illustrissimo alla cura delli Nobilissimi
nostri Marin Grimani Kav.r et Procurator, et
Daniel di Priuli elletti Provveditori sopra di
esso. Dove

Sia data parte che per il tempo di anni dieci
prossimi la presente portion di tutte le confis-
cation che saranno fatte nelli accusse si in

questa città nostra, come in tutte l'altre città
terre et luoghi del Dominio nostro spettante
alla Signoria nostra resti applicato alla fabrica
suddetta et il danaro che si caverà sia pre-
fato integralmente alla cassa di questo ecc.mo
ordinando al fedel nostro Sabastian Crosino
Secretario, et successori tener conto a parte di tutto
il detto quello entrerà in essa cassa de detta
raggione, et per la debita observatione esser
tenuto à tutti li Rettori con quelli ordini alli
Fedeli scrivani Cancellieri, et altri che bisogna
che sarano alli suddetti Provveditori
nostri sopra la detta fabrica.

Quando hano tenuti pagar
li banditi condennati
in danari et pregionia
alla fabrica delle prigioni.

Adi D LXXXIX à XX VI
Exhibite in Cons.o de X.

Essendo giudicato molto conveniente in questo
Consiglio per molte giuste parti che le spetieni
siano fatte di là dal Mese di Luglio 1220. onde
è necessario, et conveniente provedersi di
danari in buona quantità acciò essi
Illustrissimi nobili nostri Nasi Gennary
Rr. et Procurator, et Daniel di Prati Cittadini
Provveditori sopra la fabrica predetta
facciano modo di eseguir le deliberationi
in tal materia fatte sopra

Andata parte che tutti li suoi detti Illustri
mamente, per questo Consiglio, nuovo
et altri Rappresentanti con autorità
di atto quando saranno in alcun modo
debitori debbano per la loro deliberation
pagar ducati quindeci alla Cassa di
questo Censo, la qual deliberation non possi
esser publicata se non saranno essa fatti
effettivamente dal Segretario di Attender ad
esta Cassa della Cancellaria di Essor fatto
instrumento di detto pagamento.

§ I bandi commanda per quello Castello
ò, respettando modo et ligna per il tempo
de Dieci anni in li quali Lacomano
finito, cioè per altra via hanno libertà
pagar debbano in cadauno di detti cati
ducati dieci cioè li banditi & quelli
ricaschi alla Casta ut supra, et man-
cando del detto pagamento si comitano
a Grandia ancor chi Lacostano finito il
tempo predetto ostar in pace et li
predetti ostar publicati non per Lacor
finito il bando e se non Lacomano fido di
Lacor pagati detti ducati dieci alla Casta
predetta, delquale bando mai si intendi
mai Compito il tempo si non fatta detta
esecutione. Quelli che haranno
bandi per li Rettori con autorità di
quello Consio à tempo et ligna non
predetti ostar depennati di essa ne
publicati detti, ò, chi per il Compir
del tempo, ò per alcun Comandamento
non Lacomano pagati medesimamente
li detti ducati dieci, et hanno venuti

li Cancellieri siano in loro parti.
Che sessa isquata hano notitia li
mandati dalli Cancellieri de ditte sessa
Cadauno per il Dottor di Lauoro della
ordine del dispensar a partiti alli
Camerlenghi di quelli altri di Sabbato
debia mandarli di due in due mesi
alla Cassa di quella Camerlenghi denari
di per quali di Lauoro Carico del
dispensar di tutta notar alli incanto
della Condannation in margine che
si Cantara la Sei pagata, et portato
il Cedulino del pagamento isquata
sij bruto instrumento in una filza
a parte per che partiti bisogni ditte
cedule. —

Sulla medesima Condition siano li Can.
Cli di Sessa, et luogi di Ministrie
del Auditori del Bruto, come per
il Cantara resta di guarenta al Criminal
siano in obligation di astuno parte
di pagar al modo giudicato.

guindeci, et quelli a beneficio delli x.
anni in sei ducati doro de oro
secchi in tutto, et per tutto con il declarato
di sopra, et quelli dal Consiglio di quaranta
ad criminali da esser pagati al
modo sopradetto siano tolti per il
Reverendo delli officii delli Avogadori
di Comun, la Cancellatione della presente
sequale debba esser posta sopra il libro separato
sopra sequale similmente noti si mandi
delli depenna. Cancellatione della Ballotta
da esser separata et posta mandata per
essi a Signori delli Avogadori di Comun
tutta a loro separata acciò nelli officii
delli Avogadori, come sopra nella Cancellaria
per detto mandato, dovendo poi
tutto il denaro esser portato, et mandato
nella Cassa predetta.

Il Serenissimo Principe ancora si astenga
che havia facoltà per li privilegi da anni
dieci in tutto nel modo predetto.

Q uelli che saranno banditi, o, vbrigati d'
anni dieci in 20 pagino Ducati
cinque con i prodotto, et hà hauer per bando
il Podestà, et Cancelliero di fuori che
faccia fatto il mandato, è, di prohibir
di nuouo à pagar di suo proprio
fuori che mancato à pagar quando
di ragion s'intenderà che non si sia fatto
admettere alcuna scusa

I banditi in perpetuo che di quella
città per ribelli di uostra Maestà
come per li Rettori di fuori per homicidio
o pure i, altri quando per alcun
accidente si douesse dispensar di nuouo
pagar diecimila Ducati cinque da altri
soggetti in quella città per il Podestà
di essa di nuouo con mandato da altri ragi-
oneuole ragion non hauer possessori, et
similmente almeno per dieci ribelli di
uostra in bando et per bando come à duchia-
to uolti Stati alli assegnati et gli
della città, et castelli di fuori Essi

de bona, como da mar de Corfu in qua
de Cano abiar bolti per li Cancellieri
con quel miglior ordine de bona dette
delli bolti sudetti tutti sopra le gregarie
declarando che da hor pagamento
siano exceptati le persone misse in
un altro consegli per tali delli
Capi di questo Conseo

i Condannati in denari fino ducati
cinquanta paghino per il dapno
di mesa lire sei soldi dei de ducati
cinquanta in cento, fino cento ducati
anno et da li in suso ducati dei per
ogni maggior summa che fosse stata

i Condannati da cento in suso non
habbino a pagar cosa alcuna, quali
tutti denari siano tolti dalli Cancellieri
suddetti, et altri che per tempo saranno deputati
dalli Provveditori sopra le Camere di dette
pregioni, et mandati alla Cassa di
questo Consiglio in tutto per tutto

con i, de chiamo de sopra, quali sono
detti habbino autorità di confiscare
il pegno della mercede à quelli che
portano che non habbino, vsando il
giusto, et si seruato, de esser pagato
delli istessi danari della fabrica predetta.

Et quelli de Saluonno saluo rendo
li de quelli cose con de Cadauno
altro sia obligato le cose de anni
cinque in Zecchinetti cinque et de
anni cinque in cinque per quando
tempo li parerà detti, dicti et non si
intenda il detto saluo rendo esser valido
se non saranno pagato al tempo de esser
scritto come de sopra.

Sia preso anchora che per ciascuno
che si portarà in Corfù in mercantia
altre sia de la Giudecca si in gsto
atto de Sanuda, come in tutto le altre
Castelle, et luoghi nostri de bona memo
ria dato loro una Per quatro

do giuochi giorno cuoppe tantum non possendo altramente far la nostra prohibitione di giuochi Lodani Semuani et Cancellieri a chi spetta sia giorno mandatorio di ducati cinque per ciascuna cuoppa da distribuirsi per li Provveditori sopradetti sopra le pregioni

Ordini a tutti li Padroni
di barca, et da mar
che debbano far
alcuna scrittura

M D LXXIX xij Gennaro
(in Cons.o di X.

Li X.ri provvisori con ogni diligentia et studio debbano esser mandati ad esecutione la deliberatione di questo Consiglio di proibir et vietar inviolabilmente il danaro destinato alla casa del suddetto Cons.o per spenderli nella

fabrica dette prigioni de Piombi fatti
fuori del Palazzo di la da Canal
strenuo necessario, et importante.

Andara parte che la Commesso a tutti
li Rettori delle nostre città, terre,
castelli, et altri Iusdicenti tanto di
terra, quanto da mar che debbano obligar
con effetto particolar Fedeli, et diligenti quali
attendi à riscuoter tutti Camerlenghi
d'Offizii, et Sumiani, et altri da chi denari
siano scossi in essecution della parte di
22 Settembre prossimo passato si denari
per esta parte applicati ad esta fabrica
dovendo far tutti esatori quelli ordini che li saranno mandati dalli
Provveditori nostri sopra la fabrica di
esse prigioni, i quali habino assignar
particolar fabriche, et mandi Duc per conto
de tutti i denari che saranno cavati
nelle Camere come contadini di qui
alla Casa di questo Consiglio, i quali
denari siano obligati li Camerlenghi

mandar alla detta Casta di duc mari
ni duc mari, et chi gli stassin dun
non sino Camorr sotto pena di fiorin
no pistarno andar li Camorlonghi a
capello al ritorno loro chi gli sarà
citta non portarno fede ad essa casta
di Sacon mandato hebbe il denaro di
detta raggione come di sopra, et li
Rettori che non sino Camorr portar fede
sottoscritta dal suo portarno successor.

Ordini da esser mandati
alli Rettori per ottenir
dalla parte di Cons.o di
x.o di xbre fiorin

Al- D Lxxxix.

Ch Ho quello Sacon il Carco di Castar
ha trouato, et obligato di riscuoter, et
hauer conto destinto, et vale di detto
il denaro che secondo portarnotto

alla Sabncha dalla giugiani et rendarla
minutamente di tutte in tutte et
inchiuse Cantar 18 Danaro da his scritto
in Camera fiscale di questa Città in
mano delli Magci Iurati Camerlengi
da esser mandato da loro Sti Ch. Dni
in dri mati alla Camera dett. Città
Carc. & seguita la parte domandi
esser obligato almeno una volta il
mese andar all'Officio del Maestro
alla Cancellaria in Camera fiscale
alla giugiani di Comun et partecipari
da Rettori per incontrar le note di pre-
sentationi di ori le Condemnationi
fatte et pagate et le Cancellationi
delle stesse volte pena mancando
in alcuna delle predette cose giorno
per giorno alli Rettori, et Sti Cancellieri
di pena ancho delli Prouedori
& delle Spese

Se detto esator sia citato, et
obligato venire, et tenir dalle Cosolle

dal tornhino tutto quello che li
sarà mandato dalli Canc.ri
di detti luoghi per il honor de loro
della Prou.da suggetione, e honore
et rendono conto distinto, et real
di tutti quei gradi di buona
amministratione.

Et per che meglio et sabetta detto li
Fattori et Contraguardiani di
detto per conto di tutto quello sarà
et tentino di detta suggetione buona
da noi Prouedutti in detto alloggiato
a tutti detto Tribunale sarà de detta
Cancellaria dal Ill.mo Capitanio di
Giorno stretto in quella Città a questo
conto, donde essi siano buona
prouisione di buona administratione.

Et ha stato honesto andare in Camera
fiscale ogni mese una uolta a uedere
quanto si troua in quella per conto
di confiscationi spettanti al suggetto

Dominio Sr Imo assicata alla
heredita presente per anni dieci com
pur parte delli Sri Censo di p.
de d. 7 bolognini presente di
Bologna assai se heredi Sua com
cento a detti Prencipi Sr per lim
pur Lisano.

E perche li beggi quando la Sr Isabella
Sua chi se Como Imo alcun Statuto
ordine emanato, dicono Cauerir
al publico bonitio Ordinamo ci con
formi della heredita parte di 7
bolognini presente che li
concedino de Rata cert gentili con
fulini, et possa li Cardinali presidenti
di detta Camera cert ordinari
come ordinasij non potino li
quadbeggi presente Camerlengo ne
disporr di roba alcun Bandita, ouero
relegata delli compri nella heredita
parte di 7 bolognini, ne far alcuno
mandato di Cosa fiscale per

Cancellatione di detti Candele
se possia non succorano un Gallino
di mano del nostro Castellano che
lui sia tenuto sodisfatto di Cadauno
di quando sono trouati nella predetta
Carte. — . ——

Se il Nuncio ordinario della Camera
fiscale a spetto inquisite per ordinario
officio sopra le usure ne alcuno de
suoi Condittori di Studi possino
ne debbano disporre, ne in qualche
modo Cancellar alcuno delli
impegnati venduti in virtù di mandati
che li fussero fatti in nome di Prattici, o
d'altre persone, o, de quelli che
successori delli Cancellieri, o, loro Cond.
ne meno alcun condannato per essa
mandato se li debba mandato non sia
stimato di essa mano propria
o, di alcuno de essi, o, de quelli suc
cessori se trouti un Gallino buono
di detto valore de loro soldi della

sodisfattione di quanto sino hauti.

Et per dar con ogni prestezza modo ad ogni sorte di persone altre Camere et ordinamo che li Cancellieri sedenti stadari, et sui Cadreatori et formate vedeni depositi ad malefitio per homeni, et sui cerchi non possino in niun modo ditto quastucchi prender ne far mandato alcuno di ritrovar quastucchi, ma siano condennati in cento ducati per ciascheduno, et da la sui sia, ò, sia la sua condennatione applicata alla Camera fiscale, ò, ad altri officij, ò, ad altri, et altra cautione intendendo essi condennati per casi di malefitio contra sattione di Brain, in 600 ducati, ò, quastucchi altra cautione non possino constituir alcuno che vadi in nauis di portinchiesto nelle terre della giurisditione per quastucchi cautione far dar della sua sportinchatione nelli proprii in prima non saluano con ordine di mano del sedente ostatore

Como di sopra è detto.

Siano anche tenuti, et obligati il Cancro, o Cancelliere della Corte fiscale in caso di alcuno condennato procurando ottenere per sua giusta giustificatione assolutione, o per via di grattia, o di remissione al pagamento, che ecclesiastici andette lire a pagar di non minor pretio alcuna ne sia assolto con mezzo di alcuna condennatione assolta alla summa di sua conto di pij. cinque per lire, ne meno sotto pena alcuna alleggiatione di detta sorte di condennationi, ne dar credito ad alcun condennato nelle spese della summa sopra il detto Cancro di sopra sotto pena in caduno caso delli spendendi a caduno delli Cancellieri sudetti condennati lire cinque per ducati cinque per caduna delle dette contrafattione, et di pagar del suo alleggiato hauto per detti obligati di pena a pieni per la loro sudetti spendendi sopra

Ordini osservati circa li Cardinali per la
Residenza

Li Sig.ri Cardinali siano tenuti, et obligati Cardinali Diaconi, et Cardinali Cappellani residenti di S. Maria Maggiore, et della Canonica Lateranense, et Vaticana di osservare, et Cardinali Diaconi, et Cappellani residenti di S. Maria Maggiore ad ogni richiesta del Capitolo, et Canonici di detta Basilica, et Cardinali Diaconi, et Cappellani di S. Pietro, et Canonici di detta Basilica di S. Pietro di assistere continuamente, et personalmente in Choro di Cardinali assenti, quando li Canonici di S. Maria Maggiore, et S. Pietro saranno, o per loro ordine, o per sorte, che saranno nominati di giorno in giorno, et ogni giorno li Cardinali Diaconi, et Cappellani di detta Basilica di S. Pietro, et S. Maria Maggiore siano tenuti, et obligati in Choro della propria Chiesa di Canonici Cardinali di S. Pietro, et Cappellani di andare ogni Natale ad ogni richiesta di detto Capitolo, et Canonici di S. Pietro, et S. Maria Maggiore, et

prouenghi affine che si possi incontrare
per ordine in a Scuno suo subi
ecto bisogno.

Se detto Vicario sia tenuto, et obligato tener
almeno una copia di mani delli Capitoli
delle Castelle del suo territorio che debbia
observare con ogni diligentia in osseruar
la forma delli Capitoli Concessi per q. Ill. Sig.
Governatore passato mandando li Decani
di Saccomanno copie di Capitoli ouero
copie con mani con il Sigillo parti
colare di essi, et perche Castelle li sarà
stato contato il denaro

Se detto Vicario sia tenuto et obligato
mandare il Conto à suoi Prouedituri
almeno ogni due mesi del denaro tolto,
et contato in Camera di Casale à
luogo suo Solito et anche il Conto
di detti Conciatori si sia mandato.

Siano obligati tutti li Vicari delle Castelle

V. Capitoli Fuoco

227
216

REPERTORIVM

Del salario del capitanio, et sua corte — c. 1.
Che li officiali delle ballette non siano bicentini — c. 2.
Delli Zenari, che si deuono mandar all'officio sopra
le Camere per li pagamenti delle gente, che seruono
nelli Luoghi da Mare — c. 2.
Che sij pagato l'effitto della casa del Camerlengo — c. 2 t.°
La custodia della Città, et cura de soldati sia del
capit.°, eccetto delli soldati del cap.° Grat, il qual sij
suo Giudice, ma non in casi atroci. — c. 3.
Delle cause criminali fra Stipendiati et cittadini — c. 3 t.°
Delle cause ciuili fra li med.mi — c. 4
In le cause di tradimento tutti due siano Giudici — c. 4 t.°
Il cap.° elegga li Conestabili in luoco di quelli
che mancheranno — c. 5.
Non si possi dar ad alcun qui d'una proba non
essendo alcuno della sua guardia — c. 5. t.°
Quelli, che uenderanno come qui sotto non siano
Stipendiarij. — c. 5. t.°
Gradi di Caresella — c. 6.
Le proue non siano aperte se non per li comp.i et sus.
todi delle proue, et no sia tolto cosa alc.a dalli Mandati — c. 6. t.°

Che ogni mese siano viste le Mandationi, et stipendiate del Castello c. 7.

Di vedere il Cerretº una volta sola nel Regº c. 7.

Che il Capitº vadi spesso alla camª et volenti la essatione c. 7.t

Li Camerlenghi siano ad obedienza del Rettor il qual sottoscrivino alle bollette c. 8.

Li stipendiarij non possino star absenti se non per tre giorni c. 8.t

Che le bollette siano bollate, et sottoscritte per li Rettori c. 9.

Che non si possi far somersione ad alcuno di debiti fatti all'anno da esser pagate secondo la presentatione di quelle. c. 9.

Che non si possi far debitori in pregiudº c. 9.t

A che modo si habbia à provveder nelle cause de parenti c. iv.

Mancando il Podª entri il capº in suo luoco c. iv.t

Che il capº non possi dormir fuori della terra, ne uscir di quella se il Podª non sarà nella Città, et consentirà et così all'incontro. c. iv.t

Modo da esser servato nell'affittar li Dazij c. ii

Contramaria delli officiali del Podª alli officiali del Dazio c. ii.t

Delli salarij delli Rettori del terr.o, et che debbano
rendersi conti à questa camera c. ii. t.o
Li compagni, che accusarano alli Signori obligo di
notificar il condennato al Camerlengo c. iii.
Per qui debbano esser fatti quelli, che commettono
delitti la notte. c. iii. t.o
Se forestieri et non già possino accompagnar li Rettori
alli suoi Reggimenti, et che non si facino feste
ne feste di alcuno c. iii.
In che modo si possi convocar Legenti d'arme nell'
entrata del Reggimento c. iii. t.o
Che non si possi mutar forma. c. iii. t.o
Che le biave siano condotte a Negroponti c. iii. t.o
Del condur le entrade fuori del terr.o alli luochi
delli Habitanti. c. iii.
Che le biave non possano esser condotte da terr.o
in terr.o c. iii.
Del modo di far la discrettione delle biave nel
distretto c. iii. t.o
Che alcuno non possi tenir sal nel Castello. c. iii. t.o
In che modo si habbi à lavorar li panni di lana c. iii.
Di quelli, che conduranno panni d'oro, et d'argento
estratti di alcun luoco fuori di Venetia. c. iii. t.o
Pena contra quelli, che conducono mercadie di

di altro luoco, che de Venetia c 18. t.o
Che l'non si' possi estraher cavalli fuori del terr.o c 20. t.o
Che alcun nobile non possa domandar audientia di Rettori c 21.
Pene contra quelli, che compirano cause litigiose. c 21. t.o
Dell'officio delle bollette c 22. t.o
Che non si' possi gravar arbori, ne piante per viaggio c 22. t.o
Che li animali bovini, et instrumenti rusticali non
possino esser tolti per pegno di alcun debito publico,
o privato. c 23.
Alcun seminar, essator possi render le bollette delli
suoi prendarij. c 23. t.o
Delle bollette da esser appresentate al nod.o Referendario
alle noze di haver satisfatto il debito dell'usanza. c 24.
Delli mensuali, et libri ordinarij da esser mandati alli
Provved.ri sop.a le Camere c 25.
Che li processi criminali siano espedati avanti il
partir delli Rettori c 25. t.o
Che li banditi possino impune esser ammazzati c 26. t.o
Che non si' possino accettar ne accompagnar li banditi c 27.
Che li banditi, che contraveranno li confini siano banditi
di tutte terre, et luochi c 27. t.o
Li banditi di tutti li luoghi s'intendano anco banditi delle
Cambarate c 28.
Che si' esprima nelle condennation il bando di bando

et per dove si possi non di meno passar per ditto c 28. t.°
Che nelli casi atroci si debba robbar li beni. c 29.
In che modo possano li Mag.ci suspender le cause
Criminali et a quelli siano mandate le copie delli
processi c 29.
Che non si possi proclamar alc.° senza mandato
et delli banditi et inquirendo. c 31. t.°
Tutti li processi ad inquirendo siano appresentati
alli Mag.ci in fine del Regg.to c 32.
Di quelli che doppo che sono sta condennati
si fanno preti c 32. t.°
Che sia osservata la bolla del Pontefice circa
li preti di prima tonsura c 33.
Che non si possi far alcun mandato a Landrice 34.
In che modo si habbino a pagar le taglie a
quelli che prendono banditi. c 34. t.°
Che taglia si habbia a dar a quelli che pren.
deranno li Malfattori c 35.
De quali danari si habbino a pagar le taglie c 35. t.°
Quando si ritira alcuno innocente non si dia alcuna
cosa alli officiali c 36.
Delli Cadi da esser mandati dove haveranno ad
esser il foro c 36.
Delli delinquenti et pene contra di loro. c 37.

Che non si possi cauar d'archibusi c 37.
Non si possi far adunanza nella città &c. c 38.
L'armi siano prohibite c 39.
Che li Monetarij condennati non si possino re-
dimer con denari c 39.
Li Rettori non s'impedischano nelli atti de suoi
Precessori c 39. t.o
Li Rettori non s'impedischano nelle condennation
de suoi precessori c 40.
Che tutte le condennade siano messe in Sen.to
& scosse c 40.
Ordine da esser osservato nelle pene delle condenad.e c 40. t.o
Che in che modo possino li Giudici, et altri sospender
le condennation de Rettori c 41.
Delli condennati, che si partono dalli suoi Confini c 41. t.o
Del giuoco de Dadi c 41. t.o
Delli Gabij, che non possino esser proposti con
il giuoco c 42 t.o
Ordine da esser servato nell'incantar li Dadij c 43.
Che li Stabili di Sen.a non possino esser li Dadij di
fuori c 43.
De quelli, che contradicono alli Dadij, et altre
gratie de quelli per li consegli c 43. t.o
Li Dadij siano effettuati alli suoi tempi debiti. c 44.

Li pregij delli Stati deliberati stiano annotati al Dominio c 44. t.o
Che si favorischano li Datieri c 44. t.o
Ordine da esser servato in scoder, et vender li beni de debitori c 45.
Delli emanti de contrabandi c 45. t.o
Nelle confiscation delli beni delli debitori del Dominio non si dia parte ad alcuno se non doppo vendati, over alienati li detti beni c 46.
La pena non si scode senza il cauedal c 46.
Non si possi far proroga[tion] di debitori senza li voleghi c 47.
Non possi esser concessa la c[ar]a ad alc[un]i che non possi esser astretti per debito del suo comun c 47.
Li conti delle entrate siano appresentati al Dominio nostro c 47. t.o
Che li conti siano appresentati all'offitio di Sopra e Sopre del Danaro sotto, et ordine da esser servato ut infra c 48.
Il Camarlengo con il Scriua, over Nod.o Scriua. no li conti del Dominio c 49.
Che non si possi spender cosa alc[un]a in fabriche se non con licentia del Cons.o di Pregadi, et

Delli denari delle condennation. c 49. t.o
Delli pegni delle giurate
di denari del Com.o, li quali pervenar nel suo
ritorno a ben.a debbi consegnar alli Camerlenghi
di commun. c 50. t.o
Del saldar le case in fine del suo Reggim.to, et della
fede da esser portada all'off.o de le Camere. c. 50. t.o
Pene contra quelli cambieranno le monede. c 51. t.o
Del Rettor, che robba el den.o public. c 51. t.o
Delli albori offitiali, che robberanno il denaro pub.co 52.
Delli offitiali, che non fano Sob.li, che rubano il den.o
public. c 52. t.o
Delle possession del commun. c 53.
Che non si possi alienar le possessioni, decime, etc.
che spettano al Com.o senza lic.a del consegio
nostro di Dieci. c 53.
Delli feudi caduchi, che spettano al Com.o c 53. t.o
Che a quelli, che si appelleranno dalle sindicharie
dabbi esser scrittura c. 54.
Se sarà bagiada la Sobia perda il Rettor la ubligada
d'altra banba. c 54. t.o
Se sarà bagiada la scrittura in absentia
del Rettor, quel fatto sia per lui restituito
quanto ad altra banba. c 54. t.o

Non si possi compromettere nel Rettor. c 55.
Non possino li Auditori impedirsi nelle giurisdizioni et esecutioni nei Luoghi. c 55.
Li Auditori come Giudici, o come Auvocati di comun non s'impedeano nelli giurisdizioni concessi nel primo capitolo. c 55. t.o
Che le concessioni fatte per il Dom.o siano osservate. c 56.
In che modo si habbi ad obbedir alli mandati delli Rogatori. c 56. t.o
Li mandati delli officiali della Dat.a siano eseguiti. c 56. t.o
In che modo si debba spedir le bre del Dom.o per dar credito ad alcuno. c 57.
Delle bre in che caso non siano eseguite. c 57.
Se non obbedirai alle bre del Dom.o li Auvocati conoscano. c 57. t.o
Della obedienza che si die dar al Dom.o c 58.
Che si facciano li giurati che non si facciano estorsioni Li Cancellieri et altri non togliano maggior pagamento del solito per le sue scritture. c 58. t.o
Non è lecito al suo Vicario uscir della mercede per le cose del comm.o c 59.
Li officiali per far li pegni non vogliano più della c 59. t.o

Sua mercede . . . c 60.
Delle spese, che si debbono dar alli Officiali per le pignorationi . . . c 61
Il Cancell.o etc. per alla Scrittura di robba condotta per seruitio pub.co non debbia dar la mercede c 61.t.o
Della mercede del Cancellier per la sala, et Off.o di Giust.a nelle Supplicationi . . . c 62.
Che il Canc.r compili del suo la carta, et ceda c 62.t.o
Alcuna utilità alli Rettori, ouero Officiali non possi esser minuita per alcuno senza il cons.o . . . c 62.t.o
Che il Rettor non possi contrader matrimonio ouero impetrare alcun benefitio eccles.co c 63.
Non si possi dar possessi alli benefitij senza lettere del Dom.o . . . c 63.
Che li benefitij non siano esenti a pretheri . c 63.t.o
Che non si possi impetrar alcun carica la volta de Rettori . . . c 64.
Che debbi sottoscriuer di mano propria alle Supplicationi . . . c 64.t.o
Nelle mercede delle Supplicationi de debbitori si habbi à nominar li Formulali, et suoi prodi c 65.
Non si possi mandar più di quattro Ambasciatori al Dominio nostro . . . c 65.t.o

Ordine da esser seruato per li Ambasciatori, che
uengono al Dominio. c 65.
Della nostra che si ha da dare alli prou.ri
alla sanità dalla porta nel suo ter.o c 65. t.o
Delli schiauj fuggitiui c 67.
Che li Giudei non possino hauer alcun stabile c 67. t.o
Che li Negotij publici non siano scritti ad
alcun priuato. c 67. t.o
Del che ritrouo a Venetia consegnerai al
cons.o di X. tutte le scritture estratte. c 68.
La pena di quelli, che tradiscono la Patria. c 68.
Del medesimo _____ c 68. t.o
Del far depender le armi del Rettor. c 69.
Del tempo che dei estrar nel suo Reg.to c 69. t.o
Delli Collettini, che si hanno a presentar
al nod.o Deputato et della bon.a di cons.t.e c 70.
Presentarai il Collettino, dichi sudd.ti Giudei
non siano debitori c 70.
La parola, che debbi dir nel estrar del
suo Reggimento. c 70. t.o
La parola, che debbi usar nel proferir
delle sententie c 71.
Il giorno seguente che entrerai nel suo Reg.to
gli Nod.i ne li diuoterai per tue lettere. c 71.

De dov'mano di'bve, che debbi portar della consv-
gnatione del Reggt.o c 71
Della conuentione, che dei hauer de quatro mesi 71. t.o
Della remuneratione del com.o di X.ci c 72.
Che li'offitiali non siano di g.o luoco et habbino
del dominio c 74.
Non possi menar suo figliolo per compagno ne
alcuno del gran cons.o c 74. t.o
Li'Cittadini da ben.a non possino esser nelli cons.i
delle terre suddite, se non egli, che saranno
gratiati da essa Città c 75.
Li'Rizendarij del luoco non siano tolti in
alcun offitio per il tempo del suo Reggt.o c 75.
Della condemnatione delli'offitiali del medesimo
Reggim.to c 76.
Li'offitiali non si partano da un Reggt.o per
andar ad un'altro. c 76.
Che li'Rizendarij et altri, che hauno offitio
possino quello trasferir in altri. c 76. t.o
Che non possa hauer alcun fanc.o che habbia
stipendio dal commun c 77.
Non sia fatta alc.a elettione d'Rizendarij, ne de fatte
per le cariche, niegiano, se non saranno con-
fermate per le cons.i c 77. t.o

Che siano tenute nel Reg.to le arme necessarie. 77. t.o
Che alcuno della sua fam.a no habbia salario
del Comm.o. c 77. t.o
Che sia in libertà delli Rettori tenir cavalli
li quali non li possano vender alli Ministri c 78.
Di non saver convento di vender cosa alli
alli stipendiarij c 78. t.o
Che li Rettori non negotiano, ne comperino
cosa alcuna pub.ca ne privata. c 79.
Li prossimi del Rettori, et famigliari no pos-
sano vender cosa alli: alli stipendiarij nri. c 79.
Che quelli che esercitano gli offitij pubblici
non possino negotiar con stipendiarij. c 80.
Che li famigliari del Rettor non possino ne-
gotiar comprar, ne tuor pegni. c 80. t.o
Che non possi haver servitù senza obbe-
dir pagamento. c 81
Che non si possa dar da alcuna persona c 81
Non siano astretti li speciali a vender il
suo pesce, ne fuori delli suoi Banchi. c 81. t.o
Che non si possi comprar carne, ne altro
senza li Banchi soliti c 81. t.o
Che non si possi tuor danari ad imprest.
do ne dar, ne dalli suoi c 82.

Di non hauer colleganza con d.ti c 82
Che non possi vender a fuori fondachi d.ti cose
proibite, o gionate, ne meno tu le nuoi d'hauere 82. t.o
Che non si possi partir dal Reg.to auanti il
compimento di quello. c 82. t.o
Del medesimo. c 83.
Che li suoi non facciano d.ti di quelle cose
che a lui fosse proibito. c 83.
Che non possi mangiar fuori di palatio, ne
di notte alloggiar fuori della Città. c 83. t.o
Il Rettor habbia la licenza non si possa andar
vergo il suo sustituto. c 83. t.o
Che li figli di Nobili, che nasceranno di fuori siano
dati in nota alli Off.li di Comun. c 84.
Delli matrimonij, che si contraderanno de fuori
per li Nobili, si debbino denotar alli Off.li
di comun c 84.
Dapoi ritornato dal Reg.to li figli che si saranno
descritti in quello libro siano dati alli Off.li di
comun. c 84. t.o
Del ritorno del suo Reg.to non andarui in
Corfù con maggior n.o de X nobili c 85.
Le vedue Nobili fatte a Dominio, si debbano
far anco in scrittura c 85.

Sappi il tuo ritorno possi venir en Pregadi
& meter parte perché meli c 88. t.o
Sene consta quelli vendono la sua roba più d'
una volta, et delli beni condizionati da esser
posti in pregadi in quello. c 86.
Che nelle lievata che saranno date alli
Rettori del pregadi di bandir li Rei, quelli non
possino spedalerse del tempo, che li fosse ri-
cevuta dalli fattori. c 89.
Che quelli, che amministrano all.a via Ven.a
siano sanditi di terra et luochi. c 90. t.o
Sene sia chiuse contra li trasgressori. c 92.
Che non si possi far grazia delle condenazo-
ne nuove, ne permetter, che siano depenate
le scuerte. c 94. t.o
Di quelli, che li vegnino appresentati per
vita di grazia. c 95.
Che li Rettori non possino adoprar altri
officij, che li assegnati. c 97. t.o
Che tutti quelli, che comprano possessioni, et
ogni altra cosa, paghino doi per cento
di pergetana. c 98.
Che li Rettori non possino impedir alcuno
che nogli conduri biave a Ven.a c 100.

Pene contra quelli che conducono biave in terre
aliene. C. 101.
Parte di non depender l'arma del Rettor
in loco fetto in palatio. C 102. t.
Che quelli che per li Rettori nostri saranno banditi
dell'intrinseco per perpetuo, s'intendano esser
banditi di Venetia. C 103. t.
Parte delli falsarij, & pene contra quelli C 104.
Parte in mat.a delle ordinande. C 105. t.
Che le sindici che saranno fatte per li Rettori de
Dalmatia delle q.d. siano approbate per li Pre-
gadi in Rialto. C 108.
Che siano mandati li denari alli Camerlenghi
di commun, et siano saldate ogni mese le cas-
e mente sia scosso quanto si debbe per la debitrice 109. t.
Che li Rettori non possino spender alcun danaro
in fabriche. C 112.
Che siano satisfatti quanti quelli delle compagnie,
che seruono attualm.te C 113. t.
Che non si possi admetter alle compagnie alcuno
delle proprij huomini. C 114.
Che la mabena di saldar le case sia immediate
commessa al cont.e di Zà. C 115. t.
Che li Rettori siano obligati, tornati che saranno

dalli Reggimenti dar in nota alli Rev.ti
quelli che saranno stati banditi per loro. c 1'16.
Pena contra i ladri et rubbatori di Corte. c 1'17.
Non possano tener li Rettori a Cattaro, ò
Cattena figliuoli delli subditi di loro Reggim.i
et ciò s'intenda prohibito à suoi famigli. c 1'18. t.o
Non si possi condenar alcun in galea per
minor tempo di mesi 18. c. 1'19. t.o
Gli offitij che saranno vacanti in mano de
Rettori non possino per quelli esser exercitati
ad alcuno ma ciò spetti al loro Sauchetto. c 1'20.
Li Dacij siano riscossi nel Com.e et non
siano lasciati scuoder da alcun. c 1'21.
Quelli delle ordinarie possino portar le sue armi c 1'22.
Li Rettori siano obligati portar all'offitio sop.a
le cariche tutti l'ordini havevano di consegna
tione. c 1'23. t.o
Circa il pagar delle lettere scritte per li Rettori
di fuori et modo che si deve tenere. c 1'24. t.o
Che li Rettori condannino li delinquenti o in
pena corporal o in pena pecuniaria ad arb.o c 1'25.
In materia di bestemia. c 1'26. t.o
Che li Rettori non possino far mercature
senza lic.a del Cons.o di Pregadi. c 1'28.

Che non possa esser condennato in galera alla catena alc.a per più tempo, che per anni 10 c 128. t

Che li Rappresentanti debbano nelle sue [illegible] che faranno in galea decchiarir, se non sarà buono la galea, qual altra pena gli parerà debba haver. c 129. t

De fabricar forbede. c 130. t

Che li Rettori facino le sue [illegible] alterazation in pena [illegible] c 131.

Che li Rettori non possino mandar alc.a alli Ill.mi Cai dell'Ecc.mo Cons.o di X.ci se prima non haverano la causa, che li muova a farlo. c 132.

Circa il far delle Visite per li Cap.i delle Città Jurisdicali per li territorij c 133.

Li Rettori non possino levar regimenti fatti ad instanza del Clero, se non con lic.a del suo Successore. c 134.

Sia applicata alle fabriche de galee li Rettori la mità delli Denari di condennation fatte per loro. c 135.

Siano prima satisfatti quelli delle compagnie che seruono attualmente c 136.

Li Rettori non possino dar stipendio, provision, ne accrescer paga ad alcuno. c 137.

Che li Cancellieri delli Rettori, seminano nelli atti et processi delegre. c 137. t.o

Parte in materia delle Cognitioni delli Successori delli beni contra la volontà de Testatori fatte per giurisdittione. c 138. t.o

Che li Rettori, ne meno alli loro della sua corte possino far, ne far far mercantie di alcuna sorte. c 139.

Circa le condennationi, che saranno fatte per li Rettori nostri. c 140.

Non possi esser dato à giudei in sua salaria to ò stipendio alcuno per li Rettori alla corte di Zante ne tratati. c 142. t.o

Declaratione della parte sopra di circa dar danari ad interesse. c 144.

In proposito delle licentie che si dimandano di stipendiati per andar alle case loro, ouero altroue per loro negotij. c 145.

Che li cittadini delli offitij debbano dar sei di sei mesi per sindicar, che li giurisdittionali loro offitiali siano visti c 147.

Che si debba mandar nota alla Cam.a di tutte le robbe, che gli Rettori al suo arriuo alli Reggimenti troueranno in quelle mani et da chi 149. t.o

Che li Rettori nel fine delli suoi Regimenti consegnino alli capi del cons.o de X.ci le sentenze secrete &c. c 150
Parte che regola il modo di dar li benefitij de liberatione de bandi. c 151
In materia de benefitij ecclesiastici. c 157.
In proposito de bagio de venetia c 161.
Ordini in materia di gente d'armi, et ordenanze. c 165.
In materia di tutti quelli che hanno in maneggimento c 166.t
In materia de Reggimenti. c 168.t
Capitolo di andare presa nell'Ill.mo cons.o di X.ci a 19 Gen.o 1585, et confirmato in esso Ill.mo cons.o a 17 luglio 1595. c 171.
In materia delli Rettori, che non possino dar danari anticipato alli stipendiati et salariati c 178.
Li danari delle condennationi pecuniarie siano mandati alli capi del cons.o de X.ci c 174.t
In materia delle ordenanze, che fanno li Rettori c 175.t
In materia di perucche et ornamenti da moda et lunghi, come carri c 177.t
In materia delle concessioni de offitij et salarij

Provisioni fatte per li Rettori, et altri Cap:
presentati nostri c 184. t.°
Capitoli aggionti alla parte di Sibilie c 186.
In materia de banditi c 188. t.°
In materia di tutti li presentati c 202.
Parte, che regola le altre parti in mat.a
de banditi assenti c 203. t.°
Parte di pubblicar le sentenze in Forogo. c 204. t.°
Parte, che non si possi far salui condotti c 205.
Parte in pregiudicio de luoghi boschini c 205. t.°
Parte in materia delle comessarie. c 208.

Ex
Biblioth. Regia
Berolinensi.

1710